



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

581^a seduta pubblica
giovedì 14 luglio 2011

Presidenza della vice presidente Bonino,
indi del presidente Schifani
e del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-48
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	49-371
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	373-494

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICOPag. 1

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 2

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 2

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(2814) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Relazione orale)

Approvazione dell'emendamento 1.2814 interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2814, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia . . .

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:

PRESIDENTE 3, 5, 10 e *passim*

PICHETTO FRATIN (PdL), relatore 4, 5

* LEGNINI (PD), relatore di minoranza 10

GENTILE, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze 16

ZANDA (PD) 16

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento 16

AZZOLLINI (PdL) 17

GRUPPI PARLAMENTARI

Costituzione e variazioni nella composizionePag. 17

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2814 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE18, 19, 20 e *passim*

AZZOLLINI (PdL) 18

BELISARIO (IdV) 19, 31

MORANDO (PD) 20

TREMONTI, ministro dell'economia e delle finanze 21, 45

VIESPOLI (CN-Io Sud) 24

PISTORIO (Misto-MPA-AS) 26

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI) .. 29

D'ALIA (UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI) 33

GARAVAGLIA Massimo (LNP) 36

* FINOCCHIARO (PD) 37, 38

* GASPARRI (PdL) 40, 41

SARBATI (UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI) 43

COLOMBO (UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI) 44

Votazione nominale con appello 45

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 19 LUGLIO 2011 48

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2814

Emendamento 1.2814 49

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 108

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

Articoli e Allegati A, B e C 108

Ordini del giorno ed emendamenti 229

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Testo integrale della relazione di minoranza
del senatore Legnini sul disegno di legge
n. 2814 Pag. 373

CONGEDI E MISSIONI 382

GRUPPI PARLAMENTARI

Ufficio di Presidenza 382

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti 382

INSINDACABILITÀ

Richieste di deliberazione 383

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 383

Annunzio di presentazione 384

Assegnazione 385

Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti 385

**ATTI E DOCUMENTI TRASMESSI DALLA
COMMISSIONE EUROPEA**

Deferimento a Commissioni permanenti 386

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmissione di documenti 386

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 387

Trasmissione di atti e documenti 388

Progetti di atti comunitari e dell'Unione euro-
pea 389

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finan-
ziaria di enti Pag. 389

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di relazioni 389

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di atti e documenti 390

Trasmissione di progetti di atti normativi per
il parere motivato ai fini del controllo sull'ap-
plicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità 390

PETIZIONI

Annunzio 391

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme a mozioni e ad
interrogazioni 392

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 392

Mozioni 393

Interpellanze 395

Interrogazioni 398

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi
dell'articolo 151 del Regolamento 417

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 494

Interrogazioni, ritiro 494

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 7 luglio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo ad integrazione del programma dei lavori ed in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 21 luglio. Nella seduta odierna sarà esaminato il decreto-legge recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Discussione del disegno di legge:

(2814) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Relazione orale)

Approvazione dell'emendamento 1.2814 interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2814, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*

PICHELTO FRATIN, *relatore*. La manovra finanziaria, grazie anche agli effetti che i provvedimenti economici già approvati avranno nel biennio 2011-2012, garantisce il pareggio di bilancio nel 2014 e assicura la sostenibilità della finanza pubblica italiana, che è oggi maggiore di quella della gran parte dei Paesi europei. Per scongiurare i rischi di instabilità, occorre infatti delineare un percorso di correzione strutturale della finanza pubblica – attraverso tagli selettivi e la riduzione degli sprechi – e stimolare la crescita economica. Sul fronte della razionalizzazione della spesa pubblica, dunque, il decreto riduce i costi degli apparati politici e dei Ministeri, rende più efficienti gli acquisti da parte dello Stato, estende al 2014 il blocco degli stipendi pubblici e del *turn over*, offre alle Regioni strumenti per controllare la spesa sanitaria, modifica gradualmente i requisiti per il pensionamento delle lavoratrici del settore privato, interviene sull'indicizzazione delle pensioni più alte e aumenta le imposte di bollo sul deposito titoli, sulle transazioni finanziarie e sulle automobili di grande cilindrata. Esso stimola inoltre la crescita economica attraverso l'agevolazione della contrattazione aziendale, gli incentivi all'imprenditoria giovanile, la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e la liberalizzazione del collocamento. Gli emendamenti approvati in Commissione bilancio rafforzano l'efficacia della manovra, reintroducendo i *ticket* sull'assistenza specialistica ambulatoriale, modificando le innovazioni in materia previdenziale in senso favorevole alle pensioni più basse e introducendo un contributo perequativo a carico di quelle più elevate, rivedendo il patto di stabilità interno, rimodulando l'imposta di bollo sul deposito dei titoli in considerazione del loro valore complessivo e riducendo numerose deduzioni e detrazioni fiscali a partire dal 2013. (*Applausi dal Gruppo PdL, dei senatori Fosson e Palmizio e dai banchi del Governo*).

LEGNINI, *relatore di minoranza*. Nonostante i lavori da poco conclusi in Commissione non abbiano portato al conseguimento degli obiettivi di miglioramento del testo in esame attesi, il Partito Democratico rimane fermo nella decisione di acconsentire alla rapida approvazione del provvedimento, convinto della necessità di raccogliere l'appello del Presidente della Repubblica e data la grave situazione economica contingente, testimoniata dalla forte sfiducia espressa in questi giorni dai mercati finanziari. A differenza del Presidente del Consiglio, grande assente a causa della sua debolezza politica e degli impegni giudiziari, l'opposizione è quindi più presente che mai in questa difficile fase che vive il Paese, frutto anche dell'inadeguatezza della politica economica e finanziaria degli ultimi anni e del progressivo aggravamento della finanza pubblica, che impongono oggi il varo di una manovra assai pesante, pari a circa 40 miliardi di euro. Quanto al merito del provvedimento, il giudizio non può che essere

negativo, in ragione dell'inadeguatezza e della scarsa credibilità dell'intervento correttivo, privo di una seria strategia per la crescita e di incisivi interventi di liberalizzazione e privatizzazione. Né a nulla sono valse le serie proposte che l'opposizione, con senso di responsabilità, ha proposto con la presentazione di soli 22 emendamenti su temi circoscritti e specifici, tra i quali i costi della politica, le liberalizzazioni, l'introduzione di un tetto alle remunerazioni dei manager pubblici, la garanzia di trasparenza e concorrenza nel settore degli appalti pubblici, la fusione tra piccoli Comuni, la riduzione del numero delle Province e la rivisitazione del Fondo sanitario nazionale e del Patto di stabilità interno. Il provvedimento, inoltre, rischia di riattivare la speculazione e – cosa ancora più grave – di determinare nel prossimo triennio un aumento di due punti percentuali della pressione fiscale, anche come conseguenza dell'irresponsabile abbandono da parte dell'Esecutivo del percorso della *spending review* che assai efficacemente il ministro Padoa-Schioppa aveva introdotto nel sistema contabile pubblico nel 2007. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*). Allega ai Resoconti della seduta il testo integrale della relazione di minoranza (v. *Allegato B*).

GENTILE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Al fine di definire alcuni adempimenti legati alla manovra, chiede una sospensione dei lavori. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

ZANDA (PD). Conviene sulla proposta di sospensione e invita il Governo a prevedere la presenza del ministro Tremonti in Aula alla ripresa dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 11,35.

Presidenza del presidente SCHIFANI

VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Autorizzato dal Consiglio dei ministri, pone la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.2814, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e, conformemente alla prassi, trasmette il testo dell'emendamento alla 5^a Commissione permanente affinché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

AZZOLLINI (*PdL*). Convoca immediatamente la Commissione programmazione economica, bilancio per l'espressione del parere sull'emendamento 1.2814.

Gruppi parlamentari, costituzione e variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Con lettera pervenuta in data odierna, i senatori Ruttelli, Baldassarri, Bruno, De Angelis, Molinari, Valditara, Milana, Germoniani, Baio, Contini, Russo e Digilio hanno comunicato di costituire il Gruppo parlamentare Per il Terzo Polo (ApI-FLI). Conseguentemente, i predetti senatori cessano di appartenere al Gruppo Misto.

Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,37, è ripresa alle ore 12,16.

Presidenza del vice presidente CHITI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2814 e della questione di fiducia

PRESIDENTE. Avverte che i lavori della 5^a Commissione non sono ancora terminati. Sospende pertanto nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,16, è ripresa alle ore 12,31.

PRESIDENTE. Avverte che la 5^a Commissione non ha ancora concluso i propri lavori. Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,32, è ripresa alle ore 12,45.

Presidenza del presidente SCHIFANI

AZZOLLINI (*PdL*). Il Governo, innovando rispetto al passato con una prassi che si sta progressivamente consolidando, ha sostanzialmente lasciato invariato l'impianto complessivo della manovra scaturito dai lavori della 5^a Commissione. Solamente due sono le modifiche aventi rile-

vanza ai fini della copertura che l'Esecutivo ha ritenuto opportuno inserire nel testo proposto dalla Commissione bilancio. La prima riguarda la lettera *h*) del comma 36 dell'articolo 23, in ordine alla quale non si sono registrati i rilevanti profili di copertura che l'opposizione ha invece rinvenuto in ordine alle modifiche apportate all'articolo 27. A tale proposito il Governo ha ritenuto di compensare l'estensione del regime fiscale agevolato oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività imprenditoriale con l'introduzione del limite del 35° anno di età, previsione che, peraltro, dà anche certezza all'onere. Su tutto il resto, per quanto riguarda i profili di copertura la Commissione ha convenuto.

BELISARIO (*IdV*). Chiede alla Presidenza di verificare che non sia stata violata al prassi circa la sostanziale corrispondenza tra il testo esaminato dalla Commissione bilancio e quello su cui il Governo ha posto la fiducia.

PRESIDENTE. La Presidenza assicura la propria azione di vigilanza circa l'applicazione di una prassi che essa stessa si è fortemente impegnata ad affermare. Le novità rispetto al testo esaminato dalla Commissione sono marginali e quindi non sembrano configurare una violazione della prassi instaurata.

MORANDO (*PD*). Il rigore applicato in questa occasione è stato dimostrato anche nelle precedenti legislature: non c'è quindi alcuna innovazione sotto questo profilo. Al contrario, in omaggio al senso di responsabilità ed allo spirito di collaborazione manifestati dalle opposizioni, il Governo non avrebbe dovuto apportare alcuna modifica al testo esaminato dalla Commissione bilancio. Per quanto riguarda l'articolo 27, non risultano certi i tempi di applicazione del regime fiscale speciale riconosciuto all'imprenditoria giovanile e questo, nonostante la fissazione da parte del Governo del limite del 35° anno di età, non dà certezza alla determinazione della copertura finanziaria. La Presidenza dovrebbe quindi espungere la norma dal testo del decreto o il Governo ritirarla. (*Applausi dal Gruppo PD*).

TREMONTI, *ministro dell'economia e delle finanze*. La crisi economica internazionale ha subito nell'autunno del 2009 una radicalizzazione in Europa che ha avuto origine dalla Grecia, la cui economia corrisponde a una ridotta percentuale del PIL dell'area euro, ma ha un rilievo sintomatico che la trascende. Si vive un paradosso di fondo per cui nonostante l'economia europea sia la più ricca e la meno indebitata del mondo, la percezione che ne hanno i mercati è di segno totalmente inverso. Ciò non dipende solo dalla speculazione finanziaria, ma da una crisi di credibilità e di fiducia politica nell'Unione europea: è stata creata la moneta unica, ma va fatta ancora molta strada per creare un'Europa federale. La soluzione della crisi può essere solo politica e deve concretizzarsi in uno sforzo di *governance* comune di tutti i Paesi dell'Unione, perché an-

che i più virtuosi rischiano di esserne travolti. La manovra economica in esame risponde ad un impegno assunto dall'Italia in Europa e ha ricevuto l'apprezzamento di numerosi partner comunitari. Non è corretto dire che il decreto-legge contiene solo disposizioni di finanza pubblica, perché, se si considera anche il decreto sviluppo recentemente convertito in legge, sono state adottate rilevanti misure per favorire la crescita economica, come il credito d'imposta per la ricerca, la detassazione dei nuovi contratti di produttività, misure sul processo civile e sul turismo, l'istituzione delle zone a burocrazia zero, le privatizzazioni e le liberalizzazioni. Del resto, senza la tenuta del bilancio pubblico, con i suoi effetti sociali ed economici, non si sarebbe avuta neanche la crescita che si è registrata finora. La manovra è corretta e allineata sull'asse temporale, perché il pareggio di bilancio non è richiesto per il 2011, ma va impostato a partire da quest'anno in vista del 2014, attraverso l'adozione di vincoli giuridici e politici. Se tale obiettivo non venisse conseguito, il debito pubblico divorerebbe il futuro del Paese. A tale proposito, maggioranza e opposizione, che oggi stanno dando prova di un alto senso di responsabilità, devono impegnarsi ad inserire in Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP, CN-Io Sud, del senatore Peterlini e dai banchi del Governo).*

PRESIDENTE. Ringrazia il Governo, la maggioranza e soprattutto l'opposizione per il senso di responsabilità dimostrato nell'assicurare una rapida approvazione della manovra economica da parte del Senato. È stato in questo modo accolto l'invito del Capo dello Stato a manifestare uno spirito di coesione nazionale, che è auspicabile possa essere rinnovato anche in altre occasioni. *(Applausi dal Gruppo PdL, LNP, CN-Io Sud e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e della senatrice Baio).*

Passa alla votazione dell'emendamento 1.2814, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2814, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

VIESPOLI *(CN-Io Sud)*. Rispondendo all'attacco della speculazione finanziaria con la rapida approvazione della manovra economica in esame, maggioranza e opposizione hanno dimostrato di aver recuperato, con senso di responsabilità, la capacità di dialogare e di confrontarsi per il bene della comunità nazionale. Bisogna riconoscere che il migliore interprete di questo clima di coesione nazionale è stato il Capo dello Stato che ha dettato i tempi di approvazione del decreto-legge all'ordine del giorno e ha evitato che il confronto sul merito delle misure degenerasse in polemica. Il contributo dato dal Gruppo Coesione Nazionale-Io Sud è stato volto ad impegnare la massa dei fondi strutturali europei messi a disposizione dell'Italia e trasformarli in investimenti per la crescita. L'obiettivo da auspicare per il futuro è che il clima di dialogo istaurato da maggioranza e opposizione venga adottato anche per affrontare i temi della modernizzazione istituzionale e della crescita economica del Paese. Annuncia

infine il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi dai Gruppi CN-Io Sud e PdL. Congratulazioni*).

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). L'azione della speculazione finanziaria che ha colpito i mercati italiani non è solo riconducibile ad un attacco all'euro e alle debolezze strutturali della moneta unica, ma è anche alla crisi di credibilità e alle debolezze del Governo, minato da conflitti interni e dai negativi esiti della politica economica adottata. Le scelte dell'Esecutivo non hanno infatti saputo stimolare la crescita e si sono limitate a tagli lineari alla spesa pubblica che non hanno aggredito le sacche di inefficienza e hanno compromesso la spesa sociale, a discapito delle categorie più deboli. Nonostante il grande consenso elettorale registrato dalle forze di maggioranza al Sud, i tagli lineari hanno colpito anche il Mezzogiorno, a dimostrazione dell'influenza che la Lega Nord esercita sulle scelte del Governo. Di fronte alla disponibilità dimostrata dalle opposizioni, che hanno raccolto l'invito del Presidente della Repubblica a consentire una rapida approvazione della manovra economica, il Governo non ha lasciato nessuno spazio ad un'interlocuzione che consentisse di lanciare qualche segnale di sviluppo all'economia meridionale, che aspetta l'adozione del Piano per il Sud, ripetutamente annunciato, ma mai attuato. Venuto meno il carisma del Presidente del Consiglio, la maggioranza è destinata a non reggere perché ha fallito nel suo rapporto con il Paese. Auspicando una nuova maggioranza ed un nuovo Governo che consentano di conseguire uno sviluppo economico di tutto il Paese, annuncia il voto contrario del Movimento per le autonomie. (*Applausi dal Gruppo Misto-MPA-AS e della senatrice Negri*).

BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*). L'azione politica del nuovo Gruppo Per il Terzo Polo: ApI-FLI poggia su due pilastri: la responsabilità, dimostrata con la disponibilità accordata ad assicurare un rapido esame parlamentare della manovra economica, e l'identità politica, che si fonda su rigore finanziario, crescita economica ed equità sociale. Tali elementi si sono tradotti nell'elaborazione di una manovra economica alternativa fondata non sulla mistificazione dei conti pubblici o sull'ingiustizia dell'oppressione fiscale, ma su veri tagli verticali di spesa nei settori che realmente implementano i costi della politica e da misure per favorire la crescita nel medio periodo: liberalizzazioni, anche degli ordini professionali, e privatizzazioni, a partire dalle aziende municipalizzate. La manovra economica presentata in Senato aveva tre difetti: non rispettava gli impegni assunti in sede europea, l'aggiustamento dei conti era spostato sul biennio 2013-2014 e nella sua composizione fermava la crescita e quindi poteva mettere in dubbio l'azzeramento del deficit. Il Governo ha riconosciuto il primo difetto ed infatti ha inasprito il provvedimento sul fronte delle entrate, tuttavia la manovra comporterà una crescita della spesa corrente, cui corrisponderà un calo degli investimenti. Visto che la manovra, determinando un aumento del debito pubblico e ponendo un freno alla crescita, rischia di mettere in dubbio il conseguimento del pa-

reggio di bilancio, annuncia il voto contrario del Gruppo. (*Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: ApI-FLI e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e del senatore Peterlini. Congratulazioni*).

BELISARIO (*IdV*). L'Italia dei Valori voterà contro la manovra fiscale, iniqua e incapace di affrontare in modo strutturale i problemi dell'economia, ma ha responsabilmente deciso di evitare atteggiamenti ostruzionistici e di consentire un rapido esame del provvedimento, per mettere al riparo l'economia italiana dagli attacchi speculativi. Il Governo, incapace di un analogo senso di responsabilità, ha prima inserito nella manovra una norma di favore per le aziende del Presidente del Consiglio – fortunatamente ritirata per la compatta reazione dell'opposizione – e poi ha ignorato gran parte delle proposte emendative della minoranza. La manovra, infatti, non scalfisce i privilegi della classe politica, non prevede l'opportuno accorpamento dei Comuni più piccoli e l'abolizione delle Province, non aumenta la tassazione delle rendite finanziarie, non contrasta il cumulo degli incarichi politici e amministrativi e non contiene le necessarie misure per la lotta all'evasione fiscale e alla corruzione nella pubblica amministrazione. Il Governo farà invece pagare ai redditi medio-bassi gran parte del costo del risanamento, reintroducendo i *ticket* per le prestazioni sanitarie, riducendo o eliminando la rivalutazione delle pensioni e disponendo un taglio lineare delle agevolazioni fiscali su casa, famiglia, lavoro, riqualificazione energetica, prestazioni sanitarie e assistenziali. La politica economica del Governo è dunque totalmente fallimentare e per questo l'Esecutivo dovrebbe rassegnare le dimissioni e rimettersi al giudizio dell'elettorato. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo LNP*).

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Il Gruppo ha chiesto di accelerare i tempi di esame del provvedimento per mettere al riparo il Paese dagli attacchi speculativi e non certo perché apprezza una manovra economica iniqua e dannosa o perché condivide l'atteggiamento del Presidente del Consiglio, che non ha avuto il coraggio di spiegare al Paese le ragioni della crisi economica e le sue possibili soluzioni. Per stimolare la crescita dell'economia si dovrebbe approvare un piano efficace di liberalizzazioni e privatizzazioni ed attuare riforme strutturali in materia di pubblica amministrazione, di Stato sociale e di fisco, ma la maggioranza, prigioniera degli interessi corporativi, si è limitata a presentare una manovra degna dei Governi della Prima Repubblica, che aumenta le tasse, non essendo capace di tagliare efficacemente le spese. Vengono infatti colpite le famiglie più disagiate, attraverso la reintroduzione dei *ticket* sulle prestazioni sanitarie e le norme che intaccano i risparmi e i trattamenti pensionistici. Non è stato previsto alcun intervento di stimolo allo sviluppo del Sud e sono state date risposte troppo deboli all'esigenza di contenere i costi della politica, non essendo stati accolti gli emendamenti finalizzati all'accorpamento degli enti locali più piccoli e al divieto di cumulare gli incarichi politici e amministrativi. La mancanza di autorevo-

lezza e di credibilità del Governo dovrebbe indurlo dunque alle dimissioni, per consentire l'adozione condivisa di quei provvedimenti che l'attuale maggioranza non riesce ad approvare. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Per il Terzo Polo: ApI-FLI e PD).*

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). La manovra finanziaria, che sarà approvata dal Parlamento in tempi ristrettissimi, consentirà il raggiungimento dello storico obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2014. Essa è stata resa più efficace dagli interventi emendativi, grazie anche alla preziosa convergenza tra maggioranza e opposizione nell'individuare i punti di maggiore criticità e nel procedere ad un'approvazione rapida, per offrire ai mercati una risposta efficace. La minoranza ha criticato in particolare la norma sul riordino delle agevolazioni fiscali, ma occorre ricordare che anche l'ex presidente del Consiglio Romani Prodi ha recentemente sottolineato l'esigenza di intervenire sulla grande quantità di detrazioni presenti nel sistema fiscale. Grazie alla Lega Nord è stata inoltre scongiurata l'abolizione della rivalutazione automatica delle pensioni più basse, compensata da un contributo sui trattamenti pensionistici più elevati; è stata modificata l'imposta sul deposito dei titoli, per tutelare i piccoli risparmiatori; è stata abrogata la tassa sulle cause di lavoro per i lavoratori con redditi medio-bassi e sono stati eliminati i vincoli che rischiavano di bloccare importanti interventi infrastrutturali. Infine, è di grande importanza l'intervento che modifica il patto di stabilità interno, rendendo obbligatorio l'accorpamento delle funzioni dei Comuni più piccoli e favorendo gli enti locali più virtuosi. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dal Gruppo PD).*

FINOCCHIARO (*PD*). Preannuncia il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico, il quale non condivide l'impostazione e i contenuti del provvedimento, attesa, in particolare, la forte delusione derivante dai tagli ai presidi essenziali del *welfare*, dalle mancate liberalizzazioni, dall'assenza di misure di riduzione dei costi della politica, nonché dal mancato riordino del sistema delle Province. Parimenti deludente è il mancato accoglimento di alcune serie e rigorose proposte emendative dell'opposizione in materia di riorganizzazione degli uffici periferici della pubblica amministrazione, di internazionalizzazione delle imprese e per la crescita dell'economia nazionale. Nel corso dell'esame del provvedimento l'Esecutivo ha dimostrato, una volta di più, di essere privo di autorevolezza e di capacità di sintesi politica, mentre l'opposizione, con senso di responsabilità, ha raccolto il messaggio lanciato dal Capo dello Stato, dando un contributo serio e determinante alla rapida approvazione della manovra e al fine di contrastare l'aggressione speculativa in atto nei confronti del Paese. Conclude stigmatizzando il comportamento del Presidente del Consiglio, il quale è stato colpevolmente assente e incapace di guidare la propria maggioranza nei giorni di crisi finanziaria e di incertezza per l'intero Paese. *(Prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV, Per il Terzo Polo: ApI-FLI e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI. Molte congratulazioni).*

GASPARRI (*PdL*). La crisi che l'Italia si trova a fronteggiare è comune a molti altri Paesi – a cominciare dagli Stati Uniti – e aggravata dalla speculazione che coinvolge tutti i mercati internazionali e dalla concorrenza sleale perpetrata da alcuni Paesi a danno dell'Europa. Ciò nonostante, nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno dell'Italia è cresciuto ad un tasso pari a quello medio dell'area dell'euro e il governatore Draghi ha attestato che la manovra in esame rappresenta un passo importante per il risanamento dei conti pubblici. Essa, infatti, contiene misure importanti, a cominciare dalla razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche e dall'introduzione di una fiscalità di vantaggio per l'imprenditoria giovanile; parimenti rilevanti appaiono gli interventi a tutela del risparmio e per garantire gli investimenti nelle opere pubbliche. Con riguardo alle professioni, è più che condivisibile la strada intrapresa, volta a favorire un processo di liberalizzazione graduale, atto a non mettere a repentaglio le competenze e le professionalità; né vanno dimenticate le misure già adottate nel corso della legislatura per ridurre i costi della politica. Rivendica il senso di responsabilità della maggioranza nell'aver favorito la rapida approvazione del provvedimento, consapevole dei gravi problemi finanziari ed economici cui andava data soluzione con urgenza. (*Vivi applausi dai Gruppi PdL e CN-Io Sud. Congratulazioni*).

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Per ragioni di coerenza, preannuncia la non partecipazione al voto, pur esprimendo apprezzamento, a nome del Partito Repubblicano Italiano, per i provvedimenti di taglio di spesa contenuti nella manovra, indispensabili in un'ottica di aggiustamento dei conti pubblici e di contrasto alla speculazione in atto. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

COLOMBO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Preannuncia che non prenderà parte alla votazione.

PRESIDENTE. Quanto alla questione posta dal senatore Morando sulla modifica introdotta dal maxi emendamento all'articolo 27 del decreto-legge, la Presidenza non può che prendere atto delle osservazioni fatte dal Presidente della Commissione bilancio e dal Governo, che hanno assicurato non esservi problemi di copertura finanziaria.

TREMONTI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Nonostante il rilievo fatto dal senatore Morando abbia una sua consistenza, la questione potrà essere risolta *a posteriori*. A ciò si aggiunga che la norma ha un contenuto assai positivo per l'economia italiana e la sua eliminazione per una ragione di così piccola entità apparirebbe sconveniente.

PRESIDENTE. Indice la votazione.

(*Seguono le operazioni di voto*).

Presidenza del vice presidente CHITI**indi del presidente SCHIFANI**

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'emendamento 1.2814, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, sul quale il Governo ha posto la fiducia. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 19 luglio.

La seduta termina alle ore 15,09.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 7 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi martedì scorso, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Nella giornata odierna sarà esaminato il decreto-legge in materia di stabilizzazione finanziaria.

La prossima settimana, a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 19 luglio, l'Assemblea esaminerà i disegni di legge recanti l'istituzione della Commissione diritti umani, la nuova disciplina del prezzo dei libri e il decreto-legge recante proroga di missioni internazionali.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi martedì scorso, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato fino al mese di luglio 2011:

- Disegno di legge n. 2720 e connessi – Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani
- Disegno di legge n. 2281-B – Nuova disciplina del prezzo dei libri (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Giovedì	14 Luglio	(Ant.) (h. 9,30)	} – Disegno di legge n. 2814 – Decreto-legge n. 98, in materia di stabilizzazione finanziaria (<i>Scade il 4 settembre</i>)
---------	-----------	---------------------	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2814 (Decreto-legge in materia di stabilizzazione finanziaria) dovranno essere presentati entro le ore 9,30 di giovedì 14 luglio.

Martedì	19	Luglio	(<i>pom.</i>) (h. 16,30-20)	} – Disegno di legge n. 2720 e connessi – Istituzione Commissione diritti umani	
Mercoledì	20	»	(<i>ant.</i>) (h. 9,30-13)		
	»	20	»		(<i>pom.</i>) (h. 16,30-20)
Giovedì	21	»	(<i>ant.</i>) (h. 9,30-14)		
				} – Disegno di legge n. 2281-B – Nuova disciplina prezzo libri (<i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i>)	
				} – Disegno di legge n. 2824 – Decreto-legge n. 107, Proroga missioni internazionali (<i>Scade il 10 settembre</i>)	
Giovedì	21	Luglio	(<i>pom.</i>) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni	

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2720 e connessi (Istituzione Commissione diritti umani) e 2281-B (Nuova disciplina prezzo libri) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 18 luglio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2824 (Decreto-legge n. 107, Proroga missioni internazionali) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni riunite.

Discussione del disegno di legge:

(2814) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Relazione orale) (ore 9,36)

Approvazione dell'emendamento 1.2814 interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2814, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2814.

Il relatore, senatore Pichetto Fratin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PICHETTO FRATIN, *relatore*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, solo pochi anni fa, ad inizio legislatura, ci si interrogava sul percorso di uscita dalla crisi. Oggi è possibile dire ragionevolmente che l'Italia, nonostante lo scenario dell'ultima settimana (il riferimento è alle Borse), è uscita dalla crisi in condizioni comparativamente migliori, e non si è fatto ricorso, come si chiedeva da più parti, a manovre di stimolo fiscale, che avrebbero aggravato i problemi, in quanto, com'è noto ai più, non si sarebbe potuta contrastare la recessione globale con un'azione anticiclica nazionale. Il deciso rifinanziamento degli stabilizzatori automatici, segnatamente degli ammortizzatori sociali, ha consentito comunque di fornire un sostegno a coloro che sono stati investiti dalla crisi in prima persona.

Nel frattempo, la crisi greca e quella di altri Paesi europei in difficoltà di finanziamento dei loro debiti sovrani hanno reso ancora più instabili i mercati finanziari, e ciò si riflette sulle remunerazioni richieste per il finanziamento di tutti i debiti stessi. Gli attacchi speculativi, che non si manifestavano prima della crisi globale, oggi sono molto più difficili da controllare, e ne abbiamo avuto una prova evidentissima nei giorni scorsi. I mercati finanziari valutano più che in passato i debiti nazionali in base alla crescita economica che ne garantisce la sostenibilità a lungo termine.

Nel 2010 siamo usciti della recessione sempre con un basso tasso di crescita, ma più vicini a quello medio europeo, se si fa l'eccezione della Germania. La nostra casa non brucia, ma la guardia deve essere tenuta molto alta. Ciò significa che in termini dinamici la sostenibilità della nostra finanza pubblica è oggi più elevata di quella della gran parte dei Paesi europei. L'impegno dell'Italia è quello di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2014. Proprio in sede europea, il piano italiano è stato valutato e apprezzato. Per gli anni 2011 e 2012 gli obiettivi posti sono garantiti sostanzialmente dai provvedimenti già adottati. La combinazione della manovra al nostro esame, così come rafforzata dal pacchetto di emendamenti che ho inteso proporre durante l'esame in Commissione, che si è concluso nelle prime ore di questa giornata (alle 3,30 di questa mattina), punta a garantire il piano di azzeramento del deficit nel corso del biennio successivo.

In questo contesto, la riforma della *governance* in ambito di Unione europea, approvata di recente, ha prodotto un importante rafforzamento delle regole a presidio della sana gestione delle finanze pubbliche dei Paesi che ne fanno parte, formulando un innovativo *iter* procedurale che realizza un legame tra riforme da attuarsi, nel senso di un rafforzamento delle economie e dell'innalzamento del livello di competitività, e la disciplina e il controllo delle finanze pubbliche.

Quanto alla manovra, sul piano quantitativo, con riferimento agli anni 2011 e 2012, le variazioni di spesa e di gettito tendono a compensarsi e ad avere un impatto trascurabile sui saldi tendenziali.

I maggiori effetti di contenimento si concentrano negli anni 2013 e 2014, riflettendo le indicazioni programmatiche previste dal Documento di economia e finanza approvato in quest'Aula ad inizio aprile. Sulla base delle stime, che sono riepilogate nel provvedimento, la manovra netta

in termini di indebitamento prima delle modifiche in Commissione aveva un effetto di 17 miliardi sul 2013 e 25 miliardi sul 2014.

La composizione della manovra per il 2011 e il 2012, anche se di impatto trascurabile sui saldi, è caratterizzata da un aumento netto delle spese e delle entrate. In particolare, in termini di indebitamento, nel primo esercizio le spese e le entrate aumentano di circa 1,8 miliardi rispettivamente, mentre nel 2012 la variazione è pari a oltre 4 miliardi. La composizione della manovra per gli anni 2013 e 2014 evidenzia sia un aumento netto del gettito fiscale, rispettivamente di 7 e 6,6 miliardi, sia una riduzione netta delle spese per circa 11 e 19 miliardi.

Per effetto degli emendamenti approvati in Commissione, i saldi migliorano ulteriormente di oltre 2 miliardi nell'anno corrente, circa 5 nel 2012, 6 nel 2013 e 22 nel 2014.

Appare pertanto non pienamente condivisibile la presunta intenzione di rinviare il risanamento, in quanto sull'anno in corso e quello a venire agiscono già, come è ovvio, i dispositivi contenuti nei provvedimenti pluriennali approvati in precedenza: i decreti-legge n. 112 del 2008, n. 78 del 2009 e n. 78 del 2010. Nei primi tre anni di Governo sono stati infatti operate consistenti correzioni in una fase congiunturale nettamente peggiore di quella che stiamo vivendo. Il punto dolente, semmai (e lo dico come parlamentare e non come relatore), è indagare i motivi della loro non compiuta realizzazione, per i motivi più diversi, tutti meritevoli di approfondimento tecnico in ordine all'efficacia degli strumenti di monitoraggio e governo della finanza pubblica. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Signor relatore, scusi un attimo. Onorevoli colleghi, dal momento che non siamo tantissimi, è forse possibile pretendere un po' di silenzio.

PICHELTO FRATIN, *relatore*. Grazie, signora Presidente.

Ma il pareggio di bilancio non costituisce l'unico obiettivo da assicurare per evitare rischi di instabilità, non essendo in secondo piano anche l'obiettivo di innalzare il tasso di crescita dell'economia del Paese, che al momento si profila per i prossimi anni assai limitato.

Si rende dunque necessario, nel delineare un percorso di correzione strutturale della finanza pubblica, nel senso del perseguimento di un permanente riequilibrio tra la dinamica della spesa e quella delle entrate, l'intervento di azioni correttive incisive sui macroaggregati della spesa, non disgiunte da misure che tendano a migliorare l'andamento del denominatore, ossia elevino il tasso di crescita dell'economia.

Il risultato di contenimento della spesa già conseguito nel 2010 è stato sicuramente positivo, perché, per la prima volta dopo decenni, la spesa primaria è scesa in valore assoluto, segnando una flessione di 14 miliardi rispetto a quanto previsto dal Governo.

In tal senso, appare oggi indispensabile l'attivazione di tagli di spesa «selettivi», come suggerito dallo stesso Governatore della Banca d'Italia, a partire dalla spesa delle amministrazioni pubbliche per i consumi inter-

medi, che è stata pari nello scorso esercizio a 136,1 miliardi, anche se in leggera flessione rispetto al 2009.

Nel complesso, è chiaro che, al fine di pervenire alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa, occorre partire da una lotta senza quartiere agli sprechi, su cui potrà senz'altro avere un ruolo di peso il metodo sistematico della *spending review*, anzitutto per le amministrazioni centrali, i Ministeri, così come delineato nello schema di decreto attuativo della legge di contabilità.

In questo quadro, la manovra di aggiustamento del bilancio pubblico e il disegno di legge di delega della riforma fiscale rappresentano, presi congiuntamente, un passaggio cruciale, non solo per l'azione di governo, ma per il futuro del nostro Paese, per il futuro dell'Italia.

Venendo ai contenuti del provvedimento, signora Presidente e colleghi, provo a riassumerli per punti, in modo molto succinto.

Il capitolo sui costi degli apparati politici apporta un correzione in gran parte prudenzialmente non cifrata ma di sicura rilevanza.

Il capitolo della razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche comprende una decisa riduzione delle spese dei Ministeri.

In tema di acquisti di beni e servizi, si adottano interventi per la razionalizzazione dei relativi processi di approvvigionamento individuando misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti tramite la CONSIP.

In tema di operazioni di acquisto e vendita di immobili, segnalo la previsione di procedure di verifica preventiva del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia.

Sono attribuite all'Agenzia del demanio importanti decisioni di spesa in ordine agli interventi manutentivi effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato.

In tema di soppressione, incorporazione e riordino di enti e organismi pubblici, è previsto che COVIP vigili sulle Casse di previdenza privatizzate attribuendole il controllo sugli investimenti delle relative risorse finanziarie.

In tema di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, sono previste l'estensione al 2014 del blocco degli stipendi pubblici già prevista dall'ultima manovra triennale e la proroga delle disposizioni limitative delle assunzioni.

In tema di spesa sanitaria, è contemplato un intervento in materia di beni e servizi: l'Osservatorio dei contratti pubblici fornisce alle Regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento al fine di mettere a disposizione delle Regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati.

In materia di spesa farmaceutica, sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. È inoltre introdotta una procedura sostitutiva

ove la Regione non rimuova gli ostacoli di natura legislativa regionale all'attuazione dei piani di rientro della spesa sanitaria.

In materia previdenziale, è prevista la progressiva armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario delle lavoratrici del settore privato a quelli delle lavoratrici del settore pubblico, anche se con tempi molto gradualmente. È prevista altresì una misura finalizzata alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pensionistica del biennio 2012-2013, sopprimendo l'indicizzazione delle fasce alte di importo, superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, e peraltro, poi, con azioni emendative, anche con un contributo di solidarietà per importi di pensione superiori ai 90.000 e ai 150.000 euro.

In tema di Patto di stabilità interno, si dispone il concorso alla manovra delle Regioni a statuto speciale, delle Regioni a statuto ordinario, delle Province e dei Comuni.

Tali interventi sono assistiti da previsioni di nullità dei contratti di servizio in contrasto ovvero elusivi delle regole del Patto di stabilità interno e da sanzioni nel caso di violazione del medesimo.

In materia di entrate, sono previste, tra l'altro, la tassazione separata sull'attività di *trading*, ovvero sulle attività finanziarie detenute per negoziazione da soggetti esercenti attività bancaria, l'aumento dell'imposta di bollo sui depositi titoli, così come l'applicazione dell'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie.

Si introduce, a partire dal 2011, una addizionale annuale erariale della tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore a 225 kilowatt.

Ampio è il capitolo in tema di riorganizzazione del processo civile, con una serie di interventi che portano a una semplificazione, a uno snellimento e a una velocizzazione delle procedure.

Lo sviluppo non è assente dal provvedimento. Il titolo secondo è interamente dedicato al tema, con misure di agevolazione della contrattazione aziendale, un regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e in mobilità, la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e la liberalizzazione del collocamento, con la completa attuazione della legge n. 30 del 2003 (legge Biagi).

Completano il novero degli interventi le misure in tema di immobili pubblici e patrimoni dello Stato, la costituzione di una società di gestione del risparmio per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da Regioni, Province, Comuni anche per valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile e le norme in tema di ANAS.

Signora Presidente, colleghi, il provvedimento esce notevolmente rafforzato dall'esame della Commissione. Si è inteso altresì rispondere con una celere approvazione ai segnali che il mercato ha manifestato nei giorni scorsi. In merito a ciò, c'è una grande prova di responsabilità e dignità – non so se spetti al relatore questa considerazione – del Parlamento italiano, al di là delle diverse opinioni anche sulle misure di intervento. La risposta di questo Parlamento, anche alle sollecitazioni del Presidente della

Repubblica, è stata di altissima dignità, con una forte collaborazione di Governo, di forze politiche e naturalmente della rappresentanza degli interessi diffusi, che abbiamo ascoltato durante le audizioni. È stata una prova di grande democrazia.

Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti i colleghi della 5^a Commissione, di opposizione e di maggioranza, coloro che hanno svolto funzioni di supplenza, i rappresentanti del Governo e il Governo, intervenuto nell'ambito della Commissione con la presenza dei sottosegretari Gentile, Giorgetti e Casero, e naturalmente il presidente Azzollini che fino a poche ore ha governato e portato a conclusione l'*iter* del provvedimento, con una serie di azioni di cambiamento.

Sono stati pochi ma qualificatissimi gli emendamenti per qualità e quantità materiale, finanziaria, non numerica. Un primo emendamento è diretto ad anticipare la ripresa di efficacia delle norme in materia di quote di partecipazione, a carico dei cittadini non esenti, al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (*ticket*).

Una seconda modifica interviene sulle misure in materia previdenziale, in particolare – ed è quella cui accennavo prima – rivedendo in senso migliorativo il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni di importo inferiore a cinque volte il minimo (nel senso che inizialmente il provvedimento era peggiorativo, rispetto alla condizione attuale, per le pensioni di più basso importo) e introducendo altresì un contributo di perequazione per le pensioni, come ho detto, oltre i 90.000 euro e i 150.000 euro, del 5 e del 10 per cento rispettivamente.

Viene inoltre rivista la normativa in tema di Patto di stabilità interno modificando i parametri di virtuosità e la tempistica per l'esercizio associato di funzioni da parte di enti locali e vengono meno le riduzioni di risorse a favore degli enti locali. Infatti, è stata ricostituita una parte del fondo di perequazione.

È stata poi rivista la disciplina dell'imposta di bollo sui *dossier* titoli rimodulando gli importi dell'imposta in considerazione dell'ammontare del deposito titoli.

Si prevede la permanenza del regime per quanto riguarda l'accisa sui carburanti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

L'emendamento di maggiore portata finanziaria comporta una riduzione dell'accantonamento destinato al fondo per gli interventi strutturali di politica economica e rende definitivi gli accantonamenti già disposti dalla legge finanziaria per il corrente anno in conseguenza delle minori entrate derivanti dalle aste per le frequenze.

Si dispone infine che i regimi di esclusione ed esenzione fiscale, di cui all'allegato al decreto di manovra, siano ridotti del 5 per cento per il 2013 e del 20 per cento a decorrere nel 2014. Si tratta di una misura di evidente e rilevantissima portata, finalizzata a ricondurre entro i limiti del pareggio di bilancio nel 2014 i conti pubblici, anticipando in sostanza uno dei principali contenuti della delega fiscale già approvata dal Consiglio dei ministri.

Mi sia consentito di concludere queste note sottolineando come l'adozione di una articolata gamma di interventi che vada nel senso di una riduzione della spesa, senza intaccare i livelli di servizio della pubblica amministrazione, presuppone, prima di ogni altra cosa, che si abbia chiara l'urgenza del momento e l'indifferibilità delle misure di risanamento. È un'azione che può salvare il patrimonio degli italiani che lo hanno, ma garantire anche lo Stato sociale, tanto necessario a coloro che il patrimonio non ce l'hanno.

Nei giorni scorsi abbiamo toccato con mano gli effetti dei segnali che un rafforzamento della manovra e una accelerazione del suo *iter* può avere sulla fiducia dei mercati. Ciò impone una visione politica che guardi lontano, oltre gli interessi immediati e particolari delle singole componenti sociali e comunità locali, che sia ispirata dalla capacità di scegliere e guidare per rendere possibile ciò che è giusto, ciò che è doveroso, ciò che è necessario alla qualità della vita umana.

Taluni hanno detto, non senza ragione, che la recessione è stata paradossalmente una benedizione per l'Italia, perché, causando un brusco arretramento assoluto, ne ha acuito il bisogno di cambiamento e l'ha reso non più procrastinabile.

La riduzione della pressione fiscale deve essere accompagnata e preceduta dalla riduzione della pressione regolamentare, per liberare l'innovazione, nel settore privato come nel settore pubblico. La riforma fiscale è strategica, in questa prospettiva, non perché essa possa comportare nell'immediato una riduzione complessiva della pressione fiscale, ma perché determini una profonda modifica strutturale del prelievo che rifletta la rottura degli interessi corporativi. Questo stesso spirito deve guidare la riduzione della spesa pubblica, necessaria a ottenere il pareggio di bilancio senza aumento delle tasse. Una riduzione della spesa che deve avere origine dall'aumento dell'efficienza e da una analisi attenta delle priorità.

Il problema della bassa crescita italiana, è ormai chiaro a tutti, così come il malessere della società, sta, prima di ogni altra cosa, essenzialmente in un mancato raccordo tra la domanda di beni e servizi, soprattutto pubblici, e l'offerta degli stessi.

La lotta agli sprechi deve servire anzitutto a migliorare la qualità della spesa, non necessariamente a ridurre la quantità.

La lenta crescita, la lunga perdita di competitività, le buste paga ferme e i profitti bassi di oggi sono tutti indicatori che parlano chiaro alla politica: le non scelte o le riforme solo parziali hanno sinora avuto l'unico esito di bloccare l'economia e la società, con un danno reale per tutto il Paese nel suo insieme.

Perché l'Italia torni a crescere è dunque indispensabile superare definitivamente una fase di assuefazione alle condizioni di lenta crescita registrata negli ultimi anni, dal momento che non ci si accorge che stando fermi, in realtà, si arretra rispetto alle altre economie e al reddito che si sarebbe potuto generare, mancando in tal modo una preziosa opportunità per noi e per le generazioni future. *(Applausi dal Gruppo PdL, dei senatori Fosson e Palmizio e dai banchi del Governo).*

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Legnini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il senatore Legnini.

* LEGNINI, *relatore di minoranza*. Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, non ci eravamo illusi che l'atto di grande responsabilità delle opposizioni in un momento così drammatico per il nostro Paese potesse mutare gli orientamenti del Governo sulla politica economica e di bilancio. Pensavamo – questo sì! – che potesse svilupparsi un confronto su aspetti limitati del provvedimento, quelli che avevamo sottoposto al Ministro dell'economia nella giornata di martedì, incontrando la sua attenzione e disponibilità. Così non è stato: alle ore 3 di questa notte abbiamo concluso i lavori in Commissione con risultati molto deludenti.

Può tale chiusura al confronto, di cui parlerò più diffusamente in prosieguo, rimettere in discussione la nostra importante decisione politica di consentire un esame velocissimo di questo provvedimento? No, non è avvenuto in Commissione e non avverrà in Aula perché la ragione del nostro atteggiamento non risiedeva dentro lo spazio di una trattativa, che non c'è mai stata, ma era ancorata all'appello del Capo dello Stato e all'estrema gravità della situazione che si era determinata e che voglio qui brevemente ripercorrere.

Il giorno della presentazione della manovra correttiva al Senato, il 6 luglio, la Borsa di Milano ha chiuso in forte calo, meno 2,44 per cento, dopo una seduta segnata da difficoltà in tutta Europa. Il giorno dopo, giovedì 7 luglio, il listino si è mantenuto in equilibrio. Il tonfo dei mercati arriva venerdì 8 luglio, quando l'indice segna alla chiusura il 3,47 per cento in meno. Il venerdì nero costa alla Borsa valori una perdita quantificabile in oltre 14 miliardi di euro e lo *spread* tra BTP e *Bund* tedeschi sale vertiginosamente a 228 punti.

A concorrere alla sfiducia dei mercati è evidentemente anche la notizia che la manovra presentata dal Parlamento ha una dimensione macroeconomica effettiva inferiore per almeno 15 miliardi rispetto a quella annunciata come sufficiente a centrare l'obiettivo di pareggio del bilancio nel 2014. Non a caso, il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'economia sono costretti quel giorno a ribadire con un comunicato stampa la volontà di raggiungere tale obiettivo nel 2014. I timori sono fondati. La settimana attuale si apre con il lunedì nero per i mercati azionari, che ricordiamo: lo *spread* tra i titoli italiani e tedeschi raggiunge il record storico di 305 punti e Piazza affari sprofonda del 3,96 per cento, con una perdita di capitalizzazione di altri 16 miliardi.

È quella la giornata dell'appello del Capo dello Stato alla coesione nazionale, subito responsabilmente accolto dalle opposizioni, secondo il quale oggi più che mai dovrebbe «sprigionarsi (...) nel nostro Paese (...) un impegno di coesione nazionale di cui c'è indispensabile bisogno per affrontare e superare le difficili prove che già sono all'ordine del giorno». La giornata di martedì, infatti, in seguito alle decisioni politiche cui mi

sono riferito, dopo un primissimo segnale di panico nella prima mattinata, riporta la calma nei mercati e le contrattazioni in equilibrio.

La sintetica cronaca degli eventi accaduti nei mercati finanziari spiega più di ogni altra considerazione tattica e politicistica la posizione assunta dalle opposizioni in Italia: consentire di approvare la manovra più pesante della storia repubblicana, dopo quella del Governo Amato del 1992, in tempi rapidissimi, come mai prima si era verificato, in modo da porre un argine al baratro che si era aperto. D'altronde, nelle giornate di lunedì e martedì gli appelli, le sollecitazioni e le prese di posizione erano stati univoci: «Fate in fretta, mettete in sicurezza il Paese»; lo avevano detto il Presidente della Repubblica, l'Eurogruppo e le parti sociali tutte.

Le opposizioni, nella persona dei presidenti dei Gruppi Finocchiaro, Belisario e D'Alia, nella giornata di lunedì hanno anticipato il Governo, chiedendo formalmente al Presidente del Senato di anticipare i lavori d'Aula per consentire di concluderli oggi, e lo stesso sforzo hanno fatto i Gruppi e la Presidenza della Camera; solo dopo è pervenuta una nota scritta del Presidente del Consiglio, il grande assente di questa cruciale fase storica, preso com'è dai suoi problemi e dalla sua irrimediabile debolezza politica. L'altro ieri il Ministro dell'economia ha ringraziato le opposizioni, con un gesto sincero che abbiamo apprezzato (anche perché insolito, come ha dichiarato la nostra presidente Finocchiaro), espressivo della gravità di questo passaggio della storia del nostro Paese.

Voglio sottolineare questo passaggio. Le opposizioni, anche un solo Gruppo, anche pochi senatori, avrebbero avuto tutti gli strumenti regolamentari, e non mi riferisco neanche a quelli ostruzionistici, per chiedere un normale andamento, differendo i lavori di fatto di una o due settimane. Così non è stato, la politica questa volta ha fatto la sua parte, almeno per quel che riguarda il tema della tempestività della decisione pubblica che si imponeva.

L'opposizione, e il nostro Gruppo in particolare, non è stata presente soltanto nei momenti drammatici che ho ricordato. Siamo stati presenti e vigili in tutti questi tre anni, denunciando l'inadeguatezza della vostra politica economica e finanziaria, il progressivo aggravamento dei fondamenti della nostra economia e della finanza pubblica, mentre il *mantra* era che l'Italia aveva reagito meglio degli altri, che la finanza pubblica era stata risanata, che i conti erano sotto controllo e così via.

È fin troppo facile constatare che così non era e non è. Ma il nostro Gruppo nei mesi scorsi, in parallelo all'*iter* di approvazione progressiva della riforma della *governance* economica europea, ha più volte richiamato l'attenzione del Senato italiano a discutere approfonditamente e per tempo il Piano nazionale delle riforme, non solo perché l'Europa ce lo imponeva, ma soprattutto per la necessità di avviare le riforme strutturali invocate da circa 15 anni e mai realizzate.

E c'eravamo quando abbiamo discusso il DEF ad aprile. Era chiaro, era scritto, che occorreva una manovra di 40 miliardi e che bisognava agire subito (*Applausi del senatore Zanda*). Lo abbiamo detto a chiare let-

tere ed era scritto nella proposta di risoluzione presentata in quest'Aula il 4 maggio 2011 di fronte ad un Governo tentennante che stentava a dichiarare ciò che era evidente, ovvero la necessità di agire subito e per tempo. Questo ed altro proponevamo agli inizi di maggio.

La Commissione europea, lo scorso mese di giugno, ha formulato la sua raccomandazione e ha detto all'Italia esattamente ciò che era già stato detto dal nostro Gruppo in quest'Aula, vale a dire che occorre rafforzare il Piano nazionale delle riforme e intervenire subito con una manovra di 40 miliardi collocandola temporalmente entro il prossimo mese di settembre.

Così si arriva a questa manovra, non perché è accaduto ciò di cui ho parlato. La drammatizzazione degli eventi è successiva, e forse – nessuno di noi può affermarlo con certezza, ma certo il dato cronologico fa sorgere fondati dubbi sul punto – vi è una relazione tra l'incompletezza e l'incertezza del contenuto della manovra e ciò che è accaduto nei mercati in questi giorni.

Dunque, nel Parlamento italiano non c'è una maggioranza che vuole il risanamento e un'opposizione che non la vuole, semmai è vero il contrario per tutto ciò che ho appena detto. Il nostro giudizio di inadeguatezza e scarsa credibilità dell'intervento correttivo proposto si basa soprattutto, lo abbiamo detto dall'inizio, sulla totale assenza di adeguate e convincenti misure per sostenere la crescita della nostra economia. Non c'è alcun dubbio che la manovra determinerà effetti negativi sulla crescita dell'economia. Come ha detto il Governatore della Banca d'Italia il 31 maggio scorso nelle sue considerazioni finali, e ha ribadito ieri, in Commissione bilancio, il vice direttore della Banca d'Italia, ci sarà un effetto depressivo sul PIL di due punti percentuali. La crescita doveva essere sostenuta dal Piano nazionale delle riforme e dal decreto sviluppo, ma è a tutti evidente che ciò non si verificherà.

Dunque, la grande assente della politica economica dell'Italia è una seria strategia per la crescita e la credibilità della manovra di bilancio è gravemente minata da tale debolezza. Lo dicono tutti: le organizzazioni sociali, datoriali, sindacali, i commentatori di ogni orientamento politico; ce lo ha ricordato il professor Mario Monti in un articolo del 3 luglio scorso e nuovamente questa mattina sul «Corriere della Sera». Il 3 luglio il professor Monti sottolineava che poco o niente viene fatto per immettere più concorrenza nel settore dei servizi, nelle industrie a rete, nelle professioni.

C'eravamo illusi, nella giornata dell'altro ieri, quando il ministro Tremonti aveva annunciato un'incisiva misura di liberalizzazione e privatizzazione. Invece, all'esito, supponiamo, dello sbarramento di componenti importanti della maggioranza, la norma che solo ieri è stata depositata costituisce un virtuosismo normativo e politico che dimostra in modo inequivocabile che il freno a mano continua ad essere tirato da braccia molto forti.

Il Governo, secondo la norma che avete approvato, decide di proporre alle categorie interessate le misure di liberalizzazione (c'era bisogno di scrivere su una legge che il Governo propone?) e che, trascorsi otto mesi, le attività non regolamentate saranno libere (c'era bisogno di una norma per affermare tale principio?).

Noi abbiamo presentato un pacchetto serio, credibile e immediatamente efficace di liberalizzazione, naturalmente respinto, come avete fatto numerose volte in questi tre anni.

Signora Presidente, abbiamo preso atto positivamente che il Governo si è fatto carico di integrare la manovra fino all'importo concordato in sede europea. Lo avevamo chiesto per le ragioni cui ho accennato all'inizio del mio intervento.

Ci era sembrato che allo sforzo di concentrazione temporale e contenutistico che avevamo promosso e che abbiamo puntualmente operato, seguisse una naturale apertura al confronto nel corso del rapidissimo esame del provvedimento in Commissione. Invece non è andata così.

Avete blindato, anche in questo circostanza, un testo che aveva amplissimi margini di modifiche e miglioramenti, a saldi invariati.

Dunque, il nostro giudizio negativo non muta, anzi per taluni aspetti si aggrava, perché era a portata di mano la possibilità di fare di più e meglio.

Come ho già detto, abbiamo concluso i lavori alle tre di questa notte e con rammarico abbiamo dovuto constatare che il rito è stato quello di sempre, seppur concentrato in poche ore, con la maggioranza in conclave separato a tentare di superare le sue divisioni e contraddizioni e il Governo ingessato e incapace di interloquire.

Nessuna parola è stata spesa né dal Governo, né dalla maggioranza, per mezzo del suo relatore, sulle serie e credibili proposte emendative delle opposizioni.

Eppure si era di fronte a una novità sostanziale: i Gruppi di opposizione, tutti (PD, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e i rappresentanti di ApI, FLI e MPA), hanno presentato e sottoscritto 22 emendamenti (il 10 per cento del totale di quelli presentati ed esaminati) su 14 temi di primaria importanza già anticipati al ministro Tremonti l'altro ieri.

Avevamo chiesto di aprire un confronto serio su alcune limitate proposte di modifica: le liberalizzazioni, di cui ho già parlato; un pacchetto serio, e non una presa in giro, sui costi della politica con l'anticipo al 2012 dell'equiparazione del trattamento economico dei parlamentari a quello dei Paesi di testa dell'area euro; una norma sui vitalizi dei parlamentari per superare l'insostenibile sistema attuale sostituendolo con quello contributivo. Sì, lo abbiamo scritto, proposto e votato (noi sì e voi no!) che si può superare il sistema dei vitalizi con quello contributivo, al pari degli altri lavoratori dipendenti italiani (*Applausi dal Gruppo PD*).

E inoltre norme più serie ed decisive su auto e voli blu; l'inclusione dei *referendum* nell'*election day*; la proposta di una sola società pubblica per ciascun Comune; l'introduzione di un tetto ragionevole alle retribuzioni dei dirigenti pubblici e l'accorpamento delle Province. Anche al riguardo l'opposizione, tutta l'opposizione, ha raggiunto un'intesa e votato per ridurre drasticamente, riducendolo a quasi la metà, il numero delle Province sopprimendo, per la precisione, quelle con meno di 500.000 abitanti, a Costituzione invariata.

Avevamo chiesto poi di incentivare la fusione di piccoli Comuni, la riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato accorpandoli alle prefetture, di stabilire un tetto per le retribuzioni dei *manager* pubblici, di tutti i *manager* pubblici. Ma niente. Voto contrario della maggioranza (PdL e Lega) su tutto. Nessuno di questi argomenti è stato preso in considerazione.

Avevamo chiesto di ripristinare trasparenza e concorrenza negli appalti pubblici eliminando la norma estensiva (e scandalosa) della trattativa privata per lavori fino a 1 milione di euro (il 96 per cento degli appalti), le norme note sui grandi eventi (quelli della «cricca»), la segretezza degli appalti SOGEI, di cui si discute in questi giorni.

Nonostante l'assenso di massima del Ministro su tali argomenti, non vi è stata neanche una parvenza di interlocuzione. Avevamo chiesto di rivedere la norma sui *ticket* introducendo, quanto meno, robuste soglie di esenzione basate sull'ISEE, e invece le avete anticipate. Da domani i poveracci, i deboli, le famiglie, i pensionati, i lavoratori saranno costretti, per vostra scelta, a pagare *ticket* pesantissimi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Avevamo chiesto di rivedere la riduzione del fondo sanitario nazionale e del patto di stabilità interno e invece avete prodotto un ulteriore ed incomprensibile pasticcio targato Lega (la norma sul patto di stabilità è incomprensibile ed inattuabile sotto il segno della virtuosità).

Avevamo chiesto di eliminare alcune marchette, come si dice in gergo parlamentare, come le quote latte, la proroga del direttore generale dell'ISPESL (l'istituto non esiste più, ma c'è ancora il direttore generale), la deroga al blocco del *turnover* solo per i primari e non per i medici e gli infermieri.

Vi avevamo chiesto di rivedere i pasticciati interventi sull'ICE, che rischia di paralizzare qualunque sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e sull'ANAS.

Signori del Governo e della maggioranza, tolte alcune limitate modifiche alla riforma del processo del lavoro e agli interventi iniqui su pensioni, patrimoniale sui titoli e ammortamenti (peraltro, con soluzioni pasticciate con aumenti dell'IRAP e così via), non avete avuto alcun coraggio, pur in un clima favorevolissimo, per rendere la manovra più equa, sostenibile e credibile.

La credibilità della manovra è ciò che più ci preoccupa e che rischia di riattivare la speculazione – speriamo di no – vanificando i sacrifici che state chiedendo al Paese.

Si può, signori del Governo e della maggioranza, pensare seriamente di ottenere un contributo al risanamento nella misura enorme di 20 miliardi di euro da un disegno di legge delega sulla riforma fiscale e sull'assistenza, il cui contenuto è richiamato nel decreto ed è tuttora ignoto al Parlamento e al Paese? No, non è serio pensarlo. Delle due l'una: la riforma fiscale non sarà fatta, nel qual caso – lo prevede la norma – a pagare saranno soltanto, ancora una volta, i ceti più deboli, cioè i beneficiari delle prestazioni sociali, delle detrazioni e delle deduzioni fiscali che si vogliono tagliare del 15 per cento (notoriamente i redditi alti non usufruiscono in modo significativo di deduzioni e detrazioni), oppure la riforma

si farà; poiché non è pensabile di ricavare dal capitolo assistenza (pensioni sociali, indennità di accompagnamento e poco altro) una cifra che si avvicina anche solo al 10 per cento dei 20 miliardi previsti nella manovra, si determinerà un drastico aumento della pressione fiscale. Dunque, state nuovamente elevando in misura consistente la pressione fiscale.

Il Documento di economia e finanza prevedeva in questo triennio una pressione fiscale invariata attorno al 42,5 per cento; se rimangono tali norme, nel prossimo triennio la pressione fiscale nel nostro Paese aumenterà di quasi due punti percentuali: altro che la favola della riduzione delle tasse che state raccontando al Paese da anni, su cui vi siete accapigliati, avete litigato in questi giorni all'interno del Governo e della maggioranza! Con questo decreto state decidendo di aumentare le tasse di due punti di prodotto interno lordo. Signora Presidente, tutto ciò è vergognoso! (*Applausi dal Gruppo PD*). Altro che i tagli alle spese annunciati in quest'Aula, durante la discussione sul Documento di economia e finanza!

Signora Presidente, il 20 giugno 2007 il ministro Padoa-Schioppa disegnò il percorso della *spending review*, introducendolo nel nostro sistema contabile pubblico. Il Governo lo ha dolosamente abbandonato negli ultimi tre anni, reintroducendolo in modo blando in questa manovra.

Vi abbiamo chiesto di accrescere il peso della riduzione degli sprechi e dei costi dell'apparato pubblico – e non il peso delle entrate fiscali – fissando le regole della revisione della spesa, alla quale non avete mai creduto e mostrate di non credere. Se anche nel passato, nel primo anno di avvio, esse non davano ancora – per ovvi motivi – risultati percepibili, questo non significa negare che quella è la vera via per mettere mano ad una seria, costante, stabile riduzione della spesa.

«La qualità di un'idea si rivela dalla sua capacità di rinascere dai propri insuccessi», disse il compianto ministro Padoa-Schioppa, citando Altiero Spinelli, nel giugno del 2007.

Noi vi abbiamo fornito i testi (lo ha fatto in modo efficace e testardo il collega Morando) di una nuova *spending review*, dell'introduzione della regola del pareggio del bilancio e dei modi per conseguirlo nella legge di contabilità. Anche queste proposte sono state respinte, senza spendere una parola e senza alcuna interlocuzione.

Pensavamo, signora Presidente, che la paura, purtroppo fondata, e la lezione di questi giorni potessero rideterminare un clima di unità del Paese assimilabile a quello vissuto, pur in un contesto molto diverso, con il Governo Amato nel 1992 e con il Governo Prodi nel 1997-1998. Ce lo ha ricordato nella giornata di ieri il presidente Ciampi, che dobbiamo tutti sempre ringraziare per quello che ha fatto per il nostro Paese. Così non è stato, così non è, e non certo per nostra responsabilità.

Questa manovra non ci piace e temiamo, sperando di sbagliarci, ripeto, che non sarà sufficiente e che il cammino da qui al 2014 sia ancora lungo e fangoso. Ci siamo battuti per migliorarla e continueremo a farlo, ma ce lo avete impedito anche in questa circostanza. Il clima di responsabilità e di fiducia che abbiamo contribuito a determinare è stato decisivo per i mercati e per l'Europa.

C'è un altro messaggio che urge, quello di porre fine a questa vostra esperienza di Governo e di dare al nostro Paese un nuovo Governo all'altezza della terribile sfida che abbiamo di fronte nei prossimi anni. Questo sarà l'argomento all'ordine del giorno a partire da dopodomani. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

Signora Presidente, le chiedo di poter allegare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

GENTILE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, amici senatori e colleghi, dopo le relazioni del senatore Pichetto Fratin e del senatore Legnini, credo che il Governo debba richiedere una sospensione dei lavori, attesa proprio la gravità della situazione economica del Paese. Quindi, chiedo a tutti i senatori di voler accogliere la richiesta di una sospensione di almeno mezz'ora, per definire alcuni adempimenti che sono legati alla manovra, anche perché ritengo che possano essere presenti persone importanti e responsabili del Paese che potrebbero dare delle risposte più dettagliate rispetto alle questioni che abbiamo sollevato in questi giorni. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico prende atto della richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal Governo e non eccepisce nulla. Suggerisce però al Governo di essere presente alla ripresa con il Ministro dell'economia.

PRESIDENTE. A questo punto, sospendo la seduta fino alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 11,35).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Vito. Ne ha facoltà.

VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, a nome del Governo, e a ciò autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.2814, presen-

tato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Pertanto, conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5^a Commissione permanente affinché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Colleghi, teoricamente dovrei convocare la Conferenza dei Capi-gruppo, ma poiché vi era già un'intesa sull'inizio della trasmissione televisiva alle ore 12,15, se è necessario provvedo alla convocazione, altrimenti resta l'intesa di iniziare la diretta televisiva nell'orario già fissato. Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, comunico ai colleghi della 5^a Commissione che la stessa è immediatamente convocata per l'espressione del parere.

Gruppi parlamentari, costituzione e variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con lettera pervenuta in data odierna i senatori Rutelli, Bruno, Baldassarri, De Angelis, Molinari, Validara, Milana, Germontani, Baio, Contini, Russo e Digilio hanno comunicato di costituire il Gruppo parlamentare denominato «Per il Terzo Polo (ApI-FLI)».

Conseguentemente, i predetti senatori cessano di appartenere al Gruppo Misto.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,37, è ripresa alle ore 12,16).

Presidenza del vice presidente CHITI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2814 e della questione di fiducia (ore 12,16)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i lavori nella 5^a Commissione, che sta esaminando il maxiemendamento, si stanno protraendo e richiedono ancora qualche minuto di tempo.

Pertanto, sospendo la seduta fino alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,16, è ripresa alle ore 12,31).

Collegli, i lavori della 5^a Commissione non sono ancora terminati, ma sono in via di conclusione.

Pertanto, sospendo di nuovo la seduta, fino alle ore 12,45.

(La seduta, sospesa alle ore 12,32, è ripresa alle ore 12,45).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Collegli, riprendiamo i nostri lavori.

Do la parola al presidente della 5^a Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.2814.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, la 5^a Commissione si è riunita e prima di tutto ha dovuto prendere atto che, innovando seppur di poco una prassi che si va consolidando nel Senato, con l'emendamento 1.2814 il testo della Commissione ha subito delle variazioni: una in diminuzione e due in aumento. Per noi questo è importante, perché riteniamo che la prassi introdotta, nel senso del mantenimento del testo approvato dalla Commissione è considerata positivamente dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Rispetto al passato, quando sostanzialmente avvenivano variazioni molto più consistenti rispetto a quelle che lei ha registrato oggi, voglio sperare.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, lo ricordo bene; però, proprio con questa Presidenza si era introdotta una modifica in positivo, e ciò mi

pare da rimarcare; e speriamo che continui. Tutto sommato, la Commissione prende atto che l'impianto complessivo della manovra è quello uscito dalla Commissione bilancio; in particolare, tutti gli emendamenti di rilievo approvati sono regolarmente e identicamente contenuti nel testo sul quale il Governo ha chiesto la fiducia.

Le due questioni mutate riguardano naturalmente solo i profili finanziari, quelli che ci competono. Mentre all'articolo 23, lettera *h*), in relazione alla modifica introdotta al comma 36 non ci sono profili di copertura rilevanti e la Commissione alla sua unanimità e il Governo l'hanno ritenuta coperta regolarmente, qualche perplessità è stata manifestata da parte dei colleghi dell'opposizione sull'innovazione di cui all'articolo 27. I colleghi dell'opposizione hanno ritenuto di rinvenire nella suddetta norma dei profili di scopertura, in particolare con riguardo al suo estendersi oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività. Questo aspetto, come dicevo, è stato ritenuto un sicuro profilo di scopertura. Un ulteriore profilo di scopertura è stato rinvenuto in relazione al cosiddetto forfettone, ossia l'imposta del 5 per cento oltre l'IVA applicata. I colleghi dell'opposizione hanno ritenuto che si tratti di un profilo rilevante: pertanto, a loro avviso, la norma manca di copertura, e dunque andrebbe espunta.

Il Governo ha risposto con due puntuali argomentazioni. Per quel che riguarda l'importo complessivo, il Governo ha spiegato che per la prima volta viene introdotto il limite del trentacinquesimo anno di età: prima non c'era, adesso c'è. Tale limite dà un profilo di certezza all'onere, perché non si può andare oltre quel periodo. Il Governo ha inoltre ritenuto che tale innovazione compensi quella del protrarsi oltre il quarto anno di imposta. Si tratta di un'affermazione puntuale del Governo, che a titolo personale condivido, che risponde alla richiesta fatta dai colleghi. Ripeto, il Governo ha ritenuto la norma compensata, sia per l'introduzione del limite del trentacinquesimo anno di età, sia perché tale introduzione compensa il protrarsi del periodo di vigore dell'agevolazione.

Su tutto il resto, la Commissione ha convenuto.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, sono un po' perplesso dall'*incipit* dell'intervento del presidente Azzollini, il quale ha dichiarato che, tutto sommato, l'impianto complessivo dell'emendamento rispetta il testo uscito dalla Commissione. Quel «tutto sommato» è per noi una formula, se non imprecisa, almeno preoccupante. A tale proposito vorremmo che lei ci desse maggiori certezze.

PRESIDENTE. Presidente Belisario, anch'io devo dire che considero l'espressione utilizzata in buona fede dal presidente Azzollini un po' re-

strittiva, perché in effetti le innovazioni apportate dal maxi emendamento rispetto al testo approvato in Commissione sono due soltanto.

Rispetto al passato, quando abbiamo assistito a ben altra percentuale di innovazioni – che non mi permetto di ricordare a tutti voi perché avete vissuto con me la storia di questo Parlamento – credo si possa registrare con positività da parte di questa Presidenza aver innovato e aver voluto fortemente, così come continuerà a volere fortemente, che qualora una Commissione esiti un testo per l’Aula ed il Governo decida di porre la fiducia, la fiducia venga posta sul testo della Commissione. Abbiamo fatto passi in avanti grazie a tutti noi, e io continuo a essere vigile.

Tra l’altro, volendo fare delle percentuali, presidente Belisario, penso che forse più del 99 per cento del testo della manovra è quello uscito dalla Commissione. Non voglio dire che queste due marginalità sono infinitesimali – perché non vorrei mancare di rispetto al contenuto delle proposte – ma sono veramente molto marginali, e inoltre mi sento di poterla rassicurare, per oggi e per il futuro, sulla mia vigilanza.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, non mi soffermo sul punto del rispetto del principio dell’identità tra il testo su cui il Governo appone la questione di fiducia e il testo esitato dalla Commissione. Segnalo però, per onore di cronaca, che non solo con questa Presidenza, ma con quella del presidente Pera, e poi con quella del presidente Marini, noi siamo arrivati numerosissime volte ad espungere dal testo su cui era stata apposta la questione di fiducia importanti parti del testo scelto dal Governo, perché il tema non era stato affrontato e non era stato discusso e votato dalla Commissione.

Non è quindi vero che stiamo applicando adesso questo principio sulla base di un maggiore rigore di quanto non sia accaduto in passato. Stiamo applicando lo stesso rigore e, dato il clima politico che si era e si è determinato, di collaborazione sul punto che riguarda la rapidità con cui affrontare il passaggio del Senato su questa manovra, mi auguravo che in questo caso il Governo rispettasse al 100 per cento l’impegno che si era preso a non modificare il testo uscito dalla Commissione. Credo che il Governo avrebbe fatto meglio a comportarsi così, anche in omaggio alla collaborazione che gli è venuta dall’opposizione.

Detto questo, però, la seconda modificazione di cui stiamo parlando, signor Presidente, non è affatto marginale, e riguarda un aspetto molto rilevante, su cui attiro l’attenzione del Ministro dell’economia in particolare. Noi abbiamo, signor Presidente, all’articolo 27, una norma che, sostituendo ciò che nel gergo veniva chiamato forfettone per aziende marginali – che sono 600.000 in Italia – afferma un regime speciale di tipo fiscale con aliquota al 5 per cento per nuove imprese. Non si discute qui ovviamente il merito della scelta, ma la norma originaria, non modificata in

Commissione, prevede che questo regime speciale al 5 per cento – quindi un’agevolazione fortissima – si applichi per l’anno d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi. L’emendamento, che noi vediamo per la prima volta comparire in questo testo, dice che non si applica per l’esercizio di quel momento e solo per i quattro anni successivi, ma si applica anche oltre i quattro anni; oltre quanto, la norma non lo dice. Se la norma è correttamente coperta con l’abolizione del forfettone, grazie alla limitazione a quattro esercizi successivi a quello in cui avviene l’inizio dell’attività di impresa, è del tutto evidente che, se prevedo che si applichi un’aliquota al 5 per cento per gli anni successivi al quarto, si determina un problema di copertura finanziaria.

Qual è la tesi, sinceramente assurda, del Governo? Il Governo sostiene che si copre attraverso l’introduzione di un limite di età, che non c’era, di 35 anni, perché chi ha più di 35 anni non ha diritto ad aderire a questo tipo di agevolazione.

Ora, lasciamo perdere il merito, ma dove sta scritto che questa limitazione a 35 anni è in grado di compensare la possibilità di andare oltre i quattro anni di cui parlava il decreto originario? Assolutamente da nessuna parte. Il Governo non ha presentato corretta relazione tecnica, per cui, signor Presidente, insisto: il Presidente del Senato deve espungere la modifica contenuta nel testo all’articolo 27 dal testo del Governo o, meglio sarebbe, il Governo *motu proprio* la espunga dal suo testo, perché norma patentemente scoperta, non esaminata in Commissione e di potenziale effetto finanziario significativo. Infatti, signor Ministro, in base a tale norma, se ho vent’anni e apro un’attività di impresa, godo per i quattro anni successivi della agevolazione al 5 per cento, e se nel frattempo, siccome sono un bravissimo imprenditore, costruisco una media impresa di significative dimensione e capacità, secondo quanto da voi disposto vado al quinto, al sesto, al settimo o all’ottavo anno continuando a godere dell’aliquota al 5 per cento: non può essere, signor Ministro. Tolga di mezzo questa modifica all’articolo 27. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Avverto che è in corso la trasmissione diretta televisiva.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto, ha chiesto di intervenire il ministro dell’economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo*).

TREMONTI, *ministro dell’economia e delle finanze*. Signor Presidente, signori senatori, il decreto oggi in votazione ha data 6 luglio.

La crisi finanziaria, iniziata nel mondo cinque anni fa, si è radicalizzata in Europa a partire dall’autunno del 2009, traendo origine dalla Grecia, ed è esplosa pochi giorni fa. L’economia greca è pari a solo circa il 3 per cento dell’economia europea, ma ha un rilievo sintomatico e sistemico che la trascende.

Siamo dentro un paradosso: l’area dell’euro è oggettivamente l’area più ricca e meno indebitata del mondo e, tuttavia, la percezione che

oggi ne hanno i mercati finanziari non riflette questa forza. Anzi, a giudicare dal valore dei CDS, dentro la classifica dei Paesi valutati come i più rischiosi al mondo, ai primi tre posti ci sono tre Paesi dell'area dell'euro. Ovviamente, ciascuno di questi Paesi (Grecia, Irlanda e Portogallo) ha importanti problemi da risolvere, ma la scala relativa è assolutamente fuori da ogni logica.

A giudicare dagli *spread* dei titoli sovrani sui titoli tedeschi, oggi i mercati finanziari ritengono ad alto rischio investimenti in un'area pari al 40 per cento del PIL dell'Unione monetaria. Nessuno ci può credere, ma è proprio questo il problema.

Più che di speculazione finanziaria, è un problema di credibilità e di fiducia politica: perché credere in una moneta fatta da 17 diversi Stati-Nazione, governata da 17 diversi Governi controllati da 17 diversi Parlamenti?

Nella storia, prima viene lo Stato e poi viene la moneta. Con l'euro si è invertito l'ordine: prima la moneta e poi, solo in prospettiva, l'Europa federale.

I trattati internazionali sono costruiti come i matrimoni: di norma sono contratti nella buona e nella cattiva sorte. Non così i trattati di unione: qui il bene è la regola, il male solo l'eccezione.

La crisi finanziaria si aggira per il mondo come un mutante, che oggi appunto prende la forma della Grecia. Diceva Churchill: «I Balcani e la Grecia producono più storia di quella che consumano e per questo la esportano». È così che oggi abbiamo in Europa un appuntamento con il nostro destino.

La salvezza non ci viene dalla finanza, può venire solo dalla politica; ma la politica non deve più fare errori. Non possiamo dire prima, a Bruxelles in primavera, che in Europa tutto, tutti i titoli recanti le nostre firme sovrane, sono garantiti, e poi dopo, a Deauville in autunno, dire che tutto può invece essere perso.

È così che ora siamo arrivati insieme al dilemma e al dramma dell'euro e dell'Europa: o si va avanti o si va a fondo. La soluzione o è politica o non è; o è comune europea o non è, senza illusioni di salvezza per nessuno. Come sul Titanic, non si salvano neppure i passeggeri di prima classe. Non è solo una questione specifica di singoli Stati: è una questione comune che riguarda la credibilità politica dell'euro e dell'Europa. Serve una visione alta sul nostro futuro, serve la costruzione di una *governance*, capace di guidare unitariamente ed autorevolmente i 17 Paesi membri verso un destino comune.

La logica politica che da sempre è parte della costruzione europea, la logica di risolvere i problemi interni dei Paesi membri per facilitare il processo di unione, si è come ribaltata. In alcuni Paesi sembra che si antepongano i problemi interni alla costruzione comune.

L'estrema destra della destra sta dando in molti Parlamenti un contributo negativo in questo senso. Nel 2003 ho riproposto l'idea degli eurobond. Ne ho poi scritto con il Primo ministro del Lussemburgo, Presidente

dell'Eurogruppo. Credo, con molti altri, che questa idea – finora non abbastanza sostenuta – sia comunque l'idea giusta.

Italia: non ci può essere una politica italiana diversa da quella europea, e viceversa. L'impegno per il pareggio di bilancio è stato preso in Europa, e in Europa è stato preso dall'Italia il 27 marzo scorso. È così che siamo arrivati a questo decreto, rafforzato in questi giorni. Dalla Commissione europea, dall'OCSE, dalla Germania sono venute valutazioni positive sulla nostra manovra: valutazioni positive che sono in parte sfuggite in Italia.

L'aggravarsi della crisi ha reso, se non era sufficiente, ancora più evidente la ragione politica di questo decreto: un decreto che non è solo di finanza pubblica. Questo decreto, sommato al decreto sviluppo appena convertito, oltre alle azioni già fatte negli anni passati, contiene 16 nuove azioni per la crescita: azioni che vanno dal credito d'imposta per la ricerca alla detassazione dei nuovi contratti di produttività, dalle imprese dei giovani al credito d'imposta per il Sud, dal processo civile al turismo, dalle zone a burocrazia zero alle reti di impresa e ai fondi d'impresa, dalle opere pubbliche alle ristrutturazioni private in casa propria, dalle privatizzazioni alle liberalizzazioni.

Vedete, il bilancio pubblico lo si fa tutto per legge. Il PIL non si fa solo per legge. Servono, certo, decreti come questi, e come altri. E si può fare di più. Sentiremo tutti su tutto, ma non si può dire che dal lato dello sviluppo non è stato fatto niente finora. Davvero non è corretto. E in ogni caso, senza la tenuta del bilancio pubblico, con i suoi effetti sociali ed economici, non ci sarebbe neppure stato il PIL che c'è stato finora. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo*). Ciò che serve ora è un duro, responsabile lavoro comune, nel Paese, per il Paese.

Ma torniamo al bilancio pubblico.

La manovra di finanza pubblica è esatta e corretta ed allineata sull'asse del tempo, esattamente come concordato in Europa. Nessuno ci chiede di fare il pareggio di bilancio nel 2011. Ma tutto impone di definire già dal 2011 l'intero percorso per arrivare al pareggio di bilancio nel 2014, così costituendo da subito un vincolo assoluto al pareggio: un vincolo insieme giuridico e politico. Il nostro lavoro non termina oggi. Dovremo insieme – insieme maggioranza e opposizione – introdurre nella nostra Costituzione la regola d'oro del pareggio di bilancio.

Concludo. In aggiunta a quelle molto forti fatte finora, nessuno fa una manovra come questa, peraltro, se non perché vuole il bene comune. Senza il pareggio di bilancio, il debito pubblico, un mostro che viene dal nostro passato, divorerebbe il futuro nostro e dei nostri figli. Il Paese ci guarda: guarda il Governo, guarda la maggioranza e guarda l'opposizione, certamente diversi, ma oggi qui non troppo divisi. Per questo sono orgoglioso di essere qui oggi con tutti voi. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP e CN-Io Sud, del senatore Peterlini e dai banchi del Governo*).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai Capigruppo per le dichiarazioni di voto, anch'io voglio fare delle brevissime considerazioni di ap-

prezzamento per il lavoro svolto in questi giorni in tempi immediati per dare una risposta ad una speculazione finanziaria che ha toccato gli interessi economici del nostro Paese.

Non posso sottrarmi da un ringraziamento specifico al senso di responsabilità del Governo, che è stato tempestivo nel formulare proposte innovative, e della maggioranza, ma in particolar modo – consentitemi – dell’opposizione, che con un proprio atteggiamento responsabile ha consentito che oggi si arrivasse al voto in tempi senza precedenti. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP e CN-Io Sud e dai banchi del Governo*). Questa è una risposta forte, ispirata al principio della solidarietà istituzionale e della coesione nazionale cui ci richiama sempre, quasi quotidianamente, il nostro Presidente della Repubblica. Sarei felice se momenti come questi, non dietro la spinta di un’emergenza ma dietro la quotidianità della politica, si potessero ripetere, in una logica di confronto e di rispetto reciproco, in maniera tale che la politica dell’ascolto, cui mi richiamo sempre, possa trovare piena attuazione, nelle Commissioni e in Assemblea.

Credo che faremmo un servizio al Paese e daremmo un senso di sicurezza delle nostre istituzioni ai cittadini, che ce lo chiedono quotidianamente. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP, CN-Io Sud e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e della senatrice Baio*).

Passiamo ora alla votazione dell’emendamento 1.2814, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 2814, sull’approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

VIESPOLI (*CN-Io Sud*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (*CN-Io Sud*). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, credo di dovere un ringraziamento al Ministro per l’approccio che ha avuto rispetto al dibattito, al confronto e per l’impostazione della sua relazione. Il ringraziamento è anche una valutazione positiva rispetto a quanto emerso durante il dibattito che ha preceduto questo incontro, questa riunione, questa occasione e questa circostanza di oggi. In realtà, quello che è emerso, prima ancora del merito del confronto e del dibattito, è una risposta di carattere politico: maggioranza e opposizione hanno recuperato, in un sussulto di comune responsabilità, una capacità di dialogo e confronto, che significa la risposta della politica ad un’esigenza politica e ad una questione politica.

Ringrazio il Ministro, perché l’approccio che volevo dare all’intervento a nome del Gruppo che, tra l’altro, si chiama e si definisce di Coesione Nazionale non a caso, non era di tipo economicistico o di valutazione soltanto del carattere finanziario, ma più in generale di quanto è emerso nel profondo di questo confronto e di questo dibattito. Di fronte, infatti, all’andamento del listino di Borsa, il modo migliore per fronteg-

giarlo era recuperare il listino dei valori: sono emersi in questo dibattito parole, definizioni, immagini, suggestioni che richiamano alla fiducia, alla stabilità, alla coesione, all'interesse nazionale, al bene comune, cioè alla politica, alla capacità della politica d'interpretare, di rappresentare e di comunicare il servizio alla comunità nazionale dentro il grande scenario della crisi che stiamo fronteggiando.

Bisogna riconoscere che il migliore interprete di questo stato d'animo, di questo sentimento e insieme di questa esigenza è stato chi rappresenta per definizione, per ruolo, per funzione e per Costituzione l'unità nazionale. Occorre cioè riconoscere che il Presidente della Repubblica ha svolto una funzione alta, nel senso più alto del valore della politica, quando ha dettato l'agenda ed i tempi ed ha evitato che la polemica degenerasse rispetto al tentativo, che inizialmente c'è stato, di dire banalmente, in merito alla manovra e alla tempistica, che tutto si riduceva al 2013-2014, quasi come una sorta di rinvio. È stato il presidente Napolitano a sottolineare che, nel solco dell'impostazione e degli impegni europei, anche la tempistica è definita in relazione allo sforzo complessivo che il sistema Paese ha compiuto nel corso degli anni, il che consente un intervento più morbido nel 2011-2012 e più fortemente concentrato, come l'Europa richiede, nel 2013-2014. È stato il Presidente della Repubblica a interrompere questo circuito della contrapposizione schematica e di mero schieramento, strumentale rispetto agli interessi in gioco, richiamando tutti alla coesione nazionale. Quest'ultima è poi l'essenza della contrapposizione bipolare matura e della democrazia dell'alternanza come competizione tra proposte di governo e funzione governante, per chi è alla maggioranza e per chi, dall'opposizione, tende a diventare maggioranza, interpretando meglio di chi governa l'interesse nazionale, e non di parte. Abbiamo recuperato questa dimensione che dovrebbe appartenere alla normalità della politica, del sistema e dell'etica pubblica e che deve guidare, prima ancora che gli interessi di schieramento, l'interesse nazionale che tutte le forze politiche devono esprimere e rappresentare.

Nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare un contributo di metodo e di merito quando in particolare abbiamo concentrato l'attenzione su un tema che riteniamo di interesse nazionale prioritario. Signor Ministro, farò solo un riferimento, al sesto monitoraggio dei fondi strutturali europei elaborato da un sindacato come la UIL.

In tale documento si dice sostanzialmente che c'è una condizione che ha del paradossale: abbiamo l'esigenza, entro la fine di quest'anno, di impegnare 6,7 miliardi di euro e di certificare spese per 8,8 miliardi di euro, di cui 7 miliardi di euro nel Mezzogiorno, e abbiamo il dovere nazionale di individuare le scelte che consentano a questa massa enorme di risorse di diventare un investimento per la crescita. In tal senso, il nostro contributo è stato volto a far inserire nella manovra un riferimento che individua un luogo di coesione istituzionale e sociale all'interno della Conferenza Stato-Regioni, che si apre alle parti sociali, articolo 32, commi da 13 a 15 della manovra, al fine di individuare in essa le scelte di collaborazione istituzionale, nel rispetto dei ruoli e della funzione del sistema, per fare

concentrazione delle risorse, individuazione delle opere strategiche e capacità di spesa, al fine di mettere in moto un processo virtuoso volto a far sì che non solo si spenda, ma si spenda bene, in direzione della qualità, della strategicità e della crescita che dobbiamo tutti contribuire a realizzare. Anche così, nella pratica e nella capacità di governo, si danno risposte politiche all'interno della crisi.

L'obiettivo che allora tutti dobbiamo auspicare, la direzione di marcia che tutti dobbiamo perseguire è quella di costruire, a partire da domani, la capacità di maggioranza e di opposizione di interpretare questo clima, questa condizione, questo contesto che si è realizzato dentro la manovra, per affrontare il grande tema della modernizzazione istituzionale e della crescita economico-sociale del nostro Paese. Anche in questo caso, vorrei fare un riferimento, e poi concludo, al signor Presidente della Repubblica.

Nel 2006, in occasione della Fiera del Levante, in un luogo simbolo del Mezzogiorno, il Presidente della Repubblica parlò dell'esigenza di intervenire in via sistemica rispetto agli sprechi dell'intermediazione politica, e a quella che egli definì la congestione istituzionale, come elemento fondamentale di modernizzazione e di moralizzazione del sistema.

Abbiamo di fronte la grande prateria del cambiamento e del rinnovamento di questo Paese, che non appartiene al Governo Berlusconi ma all'Italia, al suo futuro, alla sua prospettiva e capacità di essere protagonista nel grande scenario globale, recuperando il dibattito politico-culturale – mi consentirete questa chiusura – rispetto al grande tema, immaginato da qualcuno, che si potesse fare a meno, nell'epoca delle autonomie, del decentramento, della cessione di sovranità verso l'alto e verso il basso, dello Stato nazionale. In realtà, nella modernizzazione italiana, abbiamo bisogno di riflettere sulla nuova statualità. Una nuova statualità e una nuova socialità rappresentano il grande impegno che le forze politiche hanno di fronte per manifestare, al di là del ruolo e della funzione temporanea, capacità e cultura di governo.

Con questo spirito e per questo obiettivo, pur nella consapevolezza che si può fare di più e meglio, riteniamo che oggi sia un dovere civico e politico sostenere il Governo e la manovra che siamo chiamati ad approvare. *(Applausi dai Gruppi CN-Io Sud e PdL. Congratulazioni).*

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, signor Ministro, quando lunedì si è tratteggiato un quadro drammatico ed inquietante della tenuta della nostra economia sui mercati internazionali, questo non è avvenuto per un destino cinico e baro né per la congiura sistemica degli gnomi della finanza, che aggrediscono in modo protervo un Paese piuttosto che un altro. Certo, è vero – come lei ci ha ricordato – che c'è un attacco all'euro e alla sua credibilità per le debolezze strutturali e le con-

traddizioni profonde che riguardano la moneta unica, ma se la nostra economia è stata sottoposta ad una condizione di così grave difficoltà, dietro questa azione c'è un Esecutivo che ha perso grande credibilità, che ha dimostrato, dopo tre anni, una serie di debolezze sempre più strutturali, che ha contrasti evidenti al suo interno in cui c'è lo stridore profondo di conflitti, anche personali, di grande spessore.

Ma c'è soprattutto il conflitto tra gli esiti di questa politica economica e gli annunci ottimistici, banalizzanti, che hanno caratterizzato la comunicazione politica del Governo, e in modo particolare, del Presidente del Consiglio, tutta tesa a negare la profondità della crisi, le difficoltà della nostra economia per questa idea tanto televisiva e tanto da *spot* di un Paese sereno e felice che invece si avviava verso il baratro.

Tuttavia, signor Ministro, c'è anche il limite della sua politica economica, che non ha avuto la capacità di stimolare la crescita e che si è caratterizzata per una scelta asfittica di tagli lineari, senza una vera aggressione alle sacche di inefficienza e che, anche dal punto di vista sociale, è stata iniqua. È stata anche infelice perché ha compromesso la spesa sociale e, quasi sempre, quella a tutela delle categorie più deboli del Paese.

E, tra le categorie più deboli, tra i soggetti più deboli vi è il Sud. Senza alcun cedimento vi è stato il taglio lineare al Mezzogiorno, nel senso letterale: avete tirato una riga sotto il Garigliano e separato il destino del Paese. Non c'è mai stato in tanti anni un tale trasferimento di risorse pubbliche destinato alle politiche di coesione a favore delle aree più forti del Paese. Questo è avvenuto certamente per la cultura e l'ispirazione profonda di questo Governo che ha nel Nord il suo *core business* e nella forza di soggetti politici come la Lega, vero azionista di riferimento del Governo, il suo equilibrio, ma è anche il frutto di quell'impasto strano di iniquità sociale derivante dalla vostra cultura politica, che ritiene debba prevalere sempre la legge del più forte, in una sorta di malintesa interpretazione della dottrina liberale secondo cui la competizione è selvaggia. Mentre la dottrina liberale pretende l'eguaglianza dei punti di partenza, voi la interpretate in un modo distorto e brutale in cui prevale la legge del più forte e non la forza della legge.

Anche in questo provvedimento così importante non avete perso l'occasione per inserire vergognose norme *ad personam* per far prevalere gli interessi del più forte, negando la stessa essenza della legge come regola generale e astratta che garantisce i consociati. E ciò, non solo, signor Ministro, nel tanto noto caso della norma «salva-Fininvest», ma anche in casi minori e meno noti, ma non per questo meno gravi, come quello che riguarda una ferrovia locale che è stata commissariata con un provvedimento del Governo che interferisce con un procedimento giurisdizionale in cui è fissata l'udienza violando in modo preciso le regole dello Stato di diritto. Non perdo certo l'occasione odierna per ricordarle questo, come ho già fatto personalmente dandole un appunto; lei mi ha ascoltato ma, come al solito, non ha fatto nulla. Questa è l'ennesima occasione perduta nel rapporto politico che c'è stato tra il nostro movimento con l'attuale coalizione e con questo Governo.

A causa di tale meccanismo, in cui mancate di equità e di solidarietà, state perdendo il senso di un destino comune di questo Paese; state determinando la rottura dell'unità nazionale.

In questo contesto e di fronte alla disponibilità delle opposizioni, nata per l'invito autorevolissimo del Capo dello Stato, a cui anche noi abbiamo risposto dando il nostro contributo affinché i tempi per l'approvazione della manovra fossero brevissimi, pensavo che in seno all'esame di un provvedimento così importante vi fosse lo spazio per avviare una interlocuzione serena anche su queste vicende; che vi fosse lo spazio per dare qualche segnale di sviluppo all'economia meridionale, come elemento di stimolo e non di assistenza, come sollecitazione per far ripartire il Paese proprio dalla sua area più debole la cui crescita è indispensabile per l'intera comunità nazionale.

Anche in questa occasione così drammatica avete approfittato di noi: avete incassato il via libera procedurale senza cedere nulla nei contenuti, men che meno a favore del Mezzogiorno. Questo, signor Ministro, vi sta inevitabilmente portando ad una crisi interna e politica insanabile.

Oggi nel Paese c'è una crisi grave, come c'è nella vostra maggioranza: il vostro disimpegno verso il Mezzogiorno, la disattenzione che mostrate in merito alle responsabilità che avete assunto nei confronti di quell'area del Paese comporta anche una vostra grave crisi interna. Questa maggioranza è stata eletta grazie a un grande successo raccolto nelle aree meridionali, a cui anche noi abbiamo dato il nostro contributo, che si fondava su un grande piano di crescita e di sviluppo di cui il Sud stesso era parte.

Ebbene, tale piano è stato tante volte annunciato, ma il processo di intervento strutturale, sistemico di sviluppo non è stato mai davvero avviato. Tante volte annunciato, mai davvero realizzato.

Il carisma berlusconiano, fin quando c'è stato, ha consentito il trascinarsi del successo politico e la tenuta della vostra coalizione e della maggioranza. Per quanto un Parlamento sia costruito intorno ad una legge elettorale che non legittima gli eletti, il successo del leader trascina la coalizione garantendo i successi personali. Ma quando tale carisma viene meno, quando la crisi avanza, anche il vostro ceto politico, quello insediato nelle Regioni meridionali, entra in gravissime difficoltà.

I segni della crisi sono molto evidenti, e lei, signor Ministro, dovrà farsene carico o cambiando politica economica o accogliendo le tante sollecitazioni che auspicano le sue dimissioni.

Credo, quindi, signor Ministro, che l'attuale maggioranza sia giunta al capolinea: è in piena contraddizione, ha fallito il suo rapporto con il Paese, ci ha dato una manovra iniqua, una risposta inaccettabile, non è stata corretta nella gestione dei rapporti tra maggioranza ed opposizione in una fase tanto delicata.

Per queste ragioni, noi esprimeremo un voto contrario alla fiducia e a questa manovra auspicando che al più presto liberiate il Paese da questo non più sopportabile ingombro affinché esso possa conoscere una nuova stagione con una nuova maggioranza, con un nuovo Governo, e affinché

si possa avviare una fase di sviluppo armonico di tutto il Paese. (*Applausi dal Gruppo Misto-MPA-AS e della senatrice Negri*).

BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*). Signor Presidente, oggi ho l'onore di parlare per la prima volta a nome del Gruppo Per il Terzo Polo (ApI-FLI), che si è costituito questa mattina.

Inizio subito ringraziando il ministro Tremonti per le dichiarazioni che ha reso questa mattina in Aula, che sono sostanzialmente identiche a quelle che lui ha avuto la cortesia di rendere ieri ad una riunione privata, seppure di un'autorevolissima associazione come l'Associazione bancaria italiana; egli, però, non ha avuto altrettanta cortesia a venire ieri, in tutta la giornata o questa notte, in Parlamento per spiegare il rafforzamento della manovra, cioè il motivo dell'ulteriore aggiunta di 20 miliardi di tasse. Comunque, prendo atto del fatto che questa mattina la parte sulla crisi, che abbiamo ascoltato ieri in diretta televisiva SKY, è stata ripetuta a favore della diretta televisiva RAI (probabilmente per la *par condicio*).

Ebbene, il nostro nuovo Gruppo parlamentare nasce su due pilastri, il primo dei quali è quello della responsabilità. In questi giorni, abbiamo lavorato affinché l'Assemblea del Senato potesse al più presto ed il più rapidamente possibile mandare ai mercati il messaggio comune, maggioranza ed opposizione, di voler rispettare gli impegni europei e l'azzeramento del deficit pubblico al 2014. Abbiamo promosso un ordine del giorno, insieme alle altre forze dell'opposizione, che impegna il Governo e tutte le forze politiche rappresentate nell'Aula del Senato per questa legislatura e per la prossima.

Il secondo pilastro è il codice genetico progettuale e programmatico del nuovo Gruppo, l'identità politica, che poggia su un tridente: rigore finanziario, crescita economica ed equità sociale. Per noi questi non sono vuoti *slogan*, ma sono da ieri ed oggi concreti comportamenti parlamentari. In tal senso, abbiamo offerto alla discussione in Commissione la nostra proposta di manovra, che non è poggiata sulla mistificazione dei tagli sugli anni futuri tendenziali, che determinano aumenti di spesa pubblica, né sull'ingiustizia dell'oppressione fiscale e dell'aumento delle entrate, ma sui tagli veri, verticali e non orizzontali, che contengono i veri costi della politica. Questo è il nostro codice genetico.

A ciò si affianca la proposta di politiche per la crescita che hanno effetti di medio-lungo termine, ma che sono urgentissime. Mi riferisco alle liberalizzazioni ed alle privatizzazioni, a partire dalle cosiddette ex municipalizzate fino agli ordini professionali. Si tratta di quella grande riforma liberale e democratica che da 15 anni viene annunciata, ma non viene realizzata.

Signor Presidente, signor Ministro, vengo ora al merito della manovra, che così come è stata presentata al Senato aveva tre difetti. Innanzi tutto, non azzerava il deficit pubblico e non rispettava gli impegni europei; in secondo luogo, l'aggiustamento era spostato quasi totalmente al 2013-2014; infine, nella sua composizione frenava l'economia e la crescita e quindi, attraverso il freno sulla crescita, poteva mettere in dubbio lo stesso obiettivo di azzeramento del deficit.

Ebbene, rispetto a questi tre punti ringrazio il rappresentante del Governo perché sul primo difetto ci ha dato ragione, tanto che ieri sera, alle ore 18,30, è stato presentato un emendamento che rafforzava la manovra incorporandovi 20 miliardi di tasse in più, e questo, sommandosi ai 25 miliardi della manovra arrivata in Senato, adesso, aritmeticamente, *ex ante*, consente di far vedere che nel 2014 l'Italia farà deficit zero.

Vengo agli altri due difetti, signor Presidente. Che cos'è questa manovra, alla luce dell'emendamento di ieri sera e anche dei piccoli aggiustamenti di questa mattina? Prendo la tabella del Ministero dell'economia e delle finanze dell'ultimo Documento di economia e finanza, sovrappongo la tabella che misura gli effetti della manovra della Ragioneria generale dello Stato e ottengo i seguenti risultati. Dopo questa manovra, auspicando che venga approvata al più presto possibile – ma dobbiamo avere la consapevolezza di quel che stiamo decidendo – le entrate pubbliche passeranno dai 722 miliardi dell'anno scorso a 842 miliardi nel 2014, a dimostrazione che i tagli sui valori futuri tendenziali nascondono aumenti di spesa pubblica.

La spesa complessiva passerà dai 793 miliardi del 2010 agli 842 miliardi del 2014. Ecco allora che nel 2014 avremo 842 miliardi di spesa, pari a 842 miliardi di entrate, e deficit zero. Ma cosa stiamo decidendo? Di aumentare le entrate di 120 miliardi; di usare 120 miliardi per tagliare 70 miliardi di deficit; di usare 50 miliardi di maggiori entrate e di maggiori tasse per finanziare 58 miliardi di aumenti di spesa corrente e 8 miliardi in meno di investimenti. Allora, è evidente che si produrrà un effetto di freno sulla crescita che, da questo punto di vista, può mettere in dubbio anche l'obiettivo del deficit zero.

Ultimo punto, signor Presidente. Si è detto da parte del Governo che il biennio 2011-2012 è comunque tenuto sotto controllo dalla manovra precedente. È vero. Ma se l'aggiustamento è sul 2013-2014, vuol dire avere la consapevolezza che da qui al 2014 avremo, dopo la manovra, circa 140 miliardi di debito pubblico in più, che sono la somma dei 61 miliardi del 2011, dei 40 miliardi del 2012 e dei 40 miliardi del 2013. Quindi faremo deficit zero, con qualche dubbio, nel 2014, ma nel frattempo avremo accumulato 140 miliardi in più di debito pubblico che, in base ai tassi di interesse corrente, non allo *spread*, che spero si riduca rapidamente, implicano almeno 6, 7 o 8 miliardi di interessi in più. Ecco allora che il freno sulla crescita ed il maggiore debito rischiano di mettere in dubbio lo stesso obiettivo di deficit pubblico.

Signor Presidente, condivido con tutti l'obiettivo dell'equilibrio finanziario, ma senza la crescita e l'equità sociale quello stesso obiettivo

è messo in dubbio. Queste cose, nella sequenza degli ultimi giorni, le hanno dette «3 Mari»: Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia; Mario Monti, che lo ha scritto recentemente anche sul «Financial Times»; molto più modestamente, anche il sottoscritto, Mario Baldassarri. (*Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: ApI-FLI e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e del senatore Peterlini. Congratulazioni.*)

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, Ministro dell'economia, colleghi, dopo annunci, tensioni e scontri nella maggioranza e bufera sui mercati, approda in Aula una brutta, bruttissima manovra. Si tratta di una manovra distante anni luce dall'impostazione sociale ed economica dell'Italia dei Valori, una manovra che però ci dicono potrebbe salvare il nostro Paese dal rischio *default*, vera e propria bancarotta per l'Italia.

Per queste ragioni, abbiamo evitato di porre in essere manovre ostruzionistiche, che sarebbero state peraltro vanificate dal quarantaseiesimo voto di fiducia. E proprio la posizione di particolare, convinta responsabilità delle opposizioni, sofferta per quanto riguarda l'Italia dei Valori, ha consentito e ha contribuito a far sì che il nostro Paese risalisse negli ultimi giorni per ciò che attiene alla credibilità internazionale: credibilità che solo la fermezza e la guida autorevole del Capo dello Stato hanno evitato che venisse fatta a brandelli.

È una manovra che ha impiegato più tempo per arrivare da Palazzo Chigi al Quirinale, di quanto ne abbia impiegato il Parlamento per approvarla. Ancora una volta l'irresponsabilità di parte della maggioranza aveva provato ad anteporre la cassaforte personale del Presidente del Consiglio alle tasche ormai vuote degli italiani, ma sulla norma «salva-Fininvest» l'opposizione ha fatto, compatta, sbarramento, e devo dire anche qualche benpensante che pure continua ad esserci all'interno della maggioranza.

Ma al senso dello Stato che l'Italia dei Valori ha mostrato venendo incontro alla preoccupazione degli italiani allarmati per il loro futuro, il Popolo della Libertà e la Lega hanno risposto con la consueta e per noi usuale arroganza, senza accogliere quasi nulla di quanto l'Italia dei Valori e le opposizioni hanno proposto. Ci sarebbe stato da mandare tutto all'aria, ma chi è pronto per la guida di questo Paese non ha inteso giocare al «tanto peggio, tanto meglio»: agli interessi di parte ha voluto anteporre quello della nostra Italia.

Dicevo che la manovra è pessima, senza equità, continua a privilegiare cassa e soliti furbi, per intenderci quelli che dopo l'*affaire* P4 si accingono a scaricare qualcuno per continuare a spartirsi la torta con la copertura di qualche altro.

Ministro Tremonti, il Governo di cui fa parte ha sempre negato con pervicace incoscienza l'esistenza della crisi manifestando un ottimismo di facciata. Più volte il Presidente del Consiglio, con esternazioni sempre più

vuote (d'altra parte non ha avuto il coraggio di metterci la faccia neppure oggi) e per questo dannose, ha rivolto critiche alle opposizioni, le più variopinte: tristi, senza prospettive, cariche di odio. Ovviamente non era così, come purtroppo abbiamo sempre saputo, e penso se ne accorga anche egli stesso, se ogni tanto si guarda allo specchio.

No, colleghi, nessuno dell'Italia dei Valori, con questo scenario, si è sentito di fare il bastian contrario; nessuno di noi voleva e vuole fare però la parte del fesso. In tre anni, tra manovre, manovrine, provvedimenti e leggi, ne avete approvate ben venti in materia finanziaria e di sviluppo, e di queste oltre la metà con il voto di fiducia.

Le ultime settimane e questa manovra, signor Ministro, evidenziano il colossale fallimento della politica del Governo. La manovra è iniqua, non affronta nessun nodo strutturale, come pure l'Italia dei Valori ha richiesto da tempo e come da ultimo ha suggerito ancora ieri il Governatore della Banca d'Italia. Come al solito, la maggioranza è riuscita sempre meglio a centrare l'obiettivo che persegue dall'inizio della legislatura: togliere ai poveri e conservare privilegi e sprechi ai ricchi e ai potenti. Sui costi della politica non c'è nulla, e questa per l'Italia dei Valori è un'autentica vergogna.

Nessun taglio delle indennità dei parlamentari e nessuna soppressione dei vitalizi; nessuna norma per l'accorpamento obbligatorio dei Comuni, per realizzare grossi risparmi; nessun taglio delle Province; nessuna cesaia sugli enti inutili, sugli stipendi supergonfiati dei *manager* pubblici; nessun aumento della tassazione delle rendite finanziarie; neppure le auto blu vengono toccate, e restano tutte le incompatibilità tra parlamentari e amministratori locali. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni*).

Lei, a saldi invariati, ha cestinato ogni suggerimento che le abbiamo formulato, pur con le coperture necessarie. Questa manovra, Ministro, è un festival del non senso: altroché se mettete le mani nelle tasche degli italiani! I *ticket* sanitari partono immediatamente, senza distinzione di reddito: chi più ha paga come chi nulla ha. Persiste, anche se impercettibilmente attenuato, l'odioso provvedimento contro le pensioni più basse, che vede permanere la tagliola delle rivalutazioni sulle pensioni. Ministro, dopo lo scudo fiscale che ha fatto lavare soldi oggetto di illeciti guadagni e di evasione fiscale con poco disturbo economico per i disonesti, oggi questa manovra schiaffeggia i contribuenti onesti: non quelli amici di Milanese, di Bisignani e della P4, ma quelli che hanno avuto il torto di pagare le imposte anche più del dovuto, e che non godranno né di rimborsi né di compensazioni.

E che dire dei tagli lineari alle agevolazioni? Il Governo e la maggioranza colpiscono quelle sulla casa, quelle sulla famiglia, quelle su lavoro e pensioni, quelle per il terzo settore, quelle per le energie, rinnovabili comprese, le agevolazioni sanitarie, *handicap* compreso, le agevolazioni per le borse di studio: una platea di decine e decine di milioni di contribuenti.

No, Ministro, così non va; se lei dichiara con una certa impudenza di stare bene al suo posto, gli italiani ben volentieri le restituirebbero il ruolo di cattedratico, lontano dal Ministero dell'economia e dalle tasche degli

italiani. (*Applausi dal Gruppo IdV*). Liberalizzate senza liberalizzare, privatizzate senza regole certe, con il rischio che i gioielli dello Stato e società a capitale pubblico vadano sul mercato, facciano ricavare poco o niente (*Alitalia docet*) e arricchiscano speculatori o personaggi dall'incerto ed oscuro passato.

Per questo, Ministro, noi speravamo che venissero introdotte norme serie per combattere l'evasione fiscale, ma ciò non è stato fatto. La Corte dei conti, ancora nei giorni scorsi, ha ribadito che questo grande salasso rappresenta un'ignominia per le casse pubbliche, come un'ignominia per le casse pubbliche è la corruzione pervasiva nella pubblica amministrazione. Noi francamente non abbiamo granché da sorridere, e con questa manovra abbiamo dimostrato responsabilità di governo, mettendoci al servizio dei cittadini. Voi, che fino ad ora a nostro parere non lo avete fatto, a questo punto dovete rimettervi al giudizio dell'elettorato: abbiate questo coraggio, abbiate il coraggio di togliere le tende. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni. Commenti dai banchi del Gruppo LNP*).

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro dell'economia, l'abbiamo ascoltata come sempre con grande attenzione e siamo lieti che lei abbia riconosciuto il ruolo delle opposizioni per tentare di mettere al riparo il Paese dagli attacchi speculativi sui mercati finanziari e, come lei ha ricordato nella sua relazione introduttiva, dalla sfiducia nei confronti dell'Europa, e purtroppo anche dell'Italia.

Abbiamo chiesto noi di accelerare i tempi di esame e di approvazione della manovra, impegnandoci a non fare ostruzionismo, per consentire al Paese di dare in tempi rapidi una risposta istituzionale alla crisi di fiducia esplosa in queste settimane nei confronti dell'euro, in particolare con riferimento all'Italia. Tutto ciò l'abbiamo fatto solo ed esclusivamente per il bene del Paese, grazie al Capo dello Stato.

Con il dovuto rispetto, signor Ministro, non l'abbiamo fatto per lei, né per il suo Presidente del Consiglio, che da giorni si nasconde, non avendo il coraggio di spiegare al Parlamento e agli italiani perché ci troviamo in queste condizioni o di spiegare alla gente come si esce da questa situazione. Non l'abbiamo fatto per questa maggioranza irresponsabile, prigioniera di piccoli e grandi interessi corporativi che ingessano l'Italia impedendole di crescere. Non l'abbiamo fatto certamente in funzione di questa pessima manovra economica su cui chiedete la fiducia, una manovra iniqua e dannosa per le famiglie italiane e per i ceti più deboli, e che è la logica conseguenza, secondo noi, di tre anni di non governo che avete offerto al Paese: tre anni di *spot*, di promesse, di *slogan* populistici, di finte decisioni e di false riforme epocali, annunciate e mai realizzate.

Oggi tutti i nodi vengono al pettine e siete costretti a fare una drastica manovra correttiva dei conti pubblici per riparare velocemente alle vostre manchevolezze e alla vostra strutturale incapacità politica di governare il Paese. Nel luglio 2009, signor Ministro, illustrando la finanziaria qui in Senato, lei ebbe modo di affermare che in caso di maggiori entrate vi sarebbero stati possibili interventi per le priorità più urgenti e che ci saremmo dovuti aspettare un rimbalzo positivo entro il 2010. Quel rimbalzo lo stiamo ancora aspettando. A settembre dello stesso anno, il suo Presidente del Consiglio accusò le opposizioni di essere anti italiane, parlò di opposizioni che fanno il tifo per una crisi dalla quale, cito testualmente il *Premier*, «l'Italia uscirà prima e meglio degli altri Paesi». L'uscita dalla crisi la stiamo ancora aspettando, e oggi, in un momento particolarmente difficile per l'Italia, se non ci fosse stato il Presidente della Repubblica e queste opposizioni responsabili, sareste a «Chi l'ha visto?» in cerca del Presidente del Consiglio che, come sempre, ha paura di assumersi le sue responsabilità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Ancora l'11 marzo del 2010, il suo Primo Ministro annunciava che grazie a Tremonti i conti pubblici sono sotto controllo, che «la crisi è alle spalle, è iniziata la risalita, ma è lenta». Quanta acqua è passata sotto i ponti, signor Ministro, anche nei suoi rapporti con l'onorevole Berlusconi, a quanto – ahinoi! – leggiamo sui giornali?

Per carità di Patria mi fermo e non proseguo nelle citazioni che riguardano lei e il presidente Berlusconi, e i tanti, troppi Ministri del suo Governo, improvvisati «Harry Potter» della politica, pronti a dichiarare che l'Italia è grosso modo il Paese del Bengodi. Certo non sarà sfuggita neanche a lei una delle ultime dichiarazioni del presidente Berlusconi, che mi pare risalga al 23 dicembre scorso: «Non sarà fatta una manovra correttiva perché non c'è né la previsione né la necessità». E invece oggi siamo qui, di fronte alla responsabilità di azzerare il *deficit* entro il 2014, e di dover trovare per quella data oltre 40 miliardi di euro, se vogliamo stare in Europa, che rischiano comunque di non bastare, come appena ieri ci ricordava il Governatore della Banca d'Italia.

In un Paese come il nostro, che non cresce perché non avete voluto fare, e non farete mai, le liberalizzazioni e le privatizzazioni, oltre alle cosiddette riforme strutturali nel settore della pubblica amministrazione, dello Stato sociale e del fisco, in preda a una profonda e permanente crisi politica e di credibilità interna ed internazionale del Governo e della maggioranza, vi presentate in Parlamento con una manovra – non me ne voglia, signor Ministro – degna dei tanti Ministri e dei tanti Governi della Prima Repubblica, che non taglia efficacemente la spesa e che aumenta le tasse.

Sì, signor Ministro, continuate a far mettere le tasse alle Regioni e agli enti locali, a cui tagliate ancora una volta i trasferimenti. Ed ora avete cominciato a metterle direttamente voi, le mani nelle tasche degli italiani, con il *ticket* sulle prestazioni sanitarie, che avete pure inasprito in queste ore, senza alcuna considerazione per le famiglie più disagiate. Incidete profondamente su pensioni e risparmi, dopo aver detto per anni che non

c'era la necessità di riformare le pensioni e che mai avreste introdotto una patrimoniale. Avete fatto l'una e l'altra cosa e, se non fosse stato per noi, per gli emendamenti, che insieme ai colleghi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori abbiamo presentato, lo avreste fatto in maniera ancora più selvaggia, in danno delle famiglie italiane e dei piccoli risparmiatori. Siccome tutto ciò non basta, siete costretti a fare una riforma fiscale che prevede da 15 a 20 miliardi di maggiori entrate.

Questa manovra è la prova evidente del fallimento del Governo e della politica del centrodestra. Mette fine alle vostre parole d'ordine: federalismo (perché resta in vita solo quello delle tasse); taglio delle tasse (ne prevedete circa 30 miliardi in più); libertà economiche (grazie al partito degli avvocati e dei monopolisti pubblici e privati che vi comandano, lei, signor Ministro, si è rimangiato in tempo reale la norma che ci mette in linea con l'Europa). (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*).

Questa manovra non ci piace perché non aiuta la crescita e lo sviluppo, perché non dà una voce di speranza al Sud e, anzi, persevera nell'accanimento leghista contro le aree più deboli del Paese. Senza crescita e senza sviluppo non si tengono i conti in ordine. Potete continuare a tagliare e a tassare il Paese, ma la situazione non cambia. Un Paese che spende più di quanto guadagna ha bisogno di far crescere la ricchezza e di ridurre il debito pubblico: voi non fate né l'una né l'altra cosa.

Siamo certamente d'accordo con la sua proposta relativa al pareggio di bilancio, ma, come lei sa, essendo una modifica costituzionale, ha bisogno di almeno due anni. Dal 2001 ad oggi, anche a causa del finto federalismo, la spesa pubblica è passata dal 48 per cento del prodotto interno lordo al 51 per cento. Il nostro debito è pari al 120 per cento del PIL, esattamente il doppio degli americani. La pressione fiscale è aumentata, e la crescita economica non si vede.

Non è con risposte pavidе dal punto di vista politico che si governa il Paese, signor Ministro – e non faccio un torto a lei, ma a ciò che rappresenta la sua maggioranza – pensando magari di scaricare sui vostri successori l'onere della impopolarità, impegnando così pesantemente per il risanamento dei conti i primi due anni della prossima legislatura. Tra l'altro, lo fate anche in malafede, tanto da introdurre in questa manovra la cosiddetta clausola di salvaguardia, che prevede un taglio lineare del 15 per cento di tutte le agevolazioni fiscali per coprire un eventuale e prematuro buco di bilancio.

Sì, risposte pavidе, come quelle sui costi della politica, il cui contenimento volete per gli altri e non per noi, o come per le Province, rispetto a cui non avete voluto accogliere neanche un nostro emendamento di buon senso e mediazione che prevedeva l'accorpamento di quelle con meno di 500.000 abitanti, o per i piccoli Comuni, per i quali abbiamo proposto l'accorpamento, almeno per quelli fino a mille abitanti, nella convinzione che solo così possono essere mantenuti in vita e li si può promuovere, altrimenti moriranno per consunzione, non avendo né ricchezza propria né trasferimenti erariali. Un discorso analogo vale anche per le incompatibi-

lità tra l'incarico di sindaco e di parlamentare, di consigliere regionale e di consigliere provinciale, di doppi e tripli incarichi.

Di tutto questo però a voi non interessa nulla. Vi lavate la coscienza con interventi modesti sui voli di Stato e le auto blu – per i quali, comunque, viste le ristrettezze economiche, non potremo più pagare neanche la benzina e la manutenzione – senza intervenire sui veri costi della politica, quelli che paga veramente il Paese, che sono gli sperperi delle tante zone grigie del Paese e la corruzione.

Potete continuare a dire che è colpa degli altri, a partire dall'euro e dagli speculatori, ma non è così, o meglio, non è solo così. Non potete però continuare a nascondere che una parte importante del problema siete voi: è questo Governo, è questa maggioranza debole, confusa e litigiosa che mostra in pubblico la mancanza di fiducia del Presidente del Consiglio nei confronti del più importante dei suoi Ministri, quello dell'economia. (*Applausi del senatore Peterlini*).

La mancanza di autorevolezza e di credibilità, unita all'assenza di una visione strategica del futuro dell'Italia, vi impongono un gesto di responsabilità, pari se non superiore al nostro: passare la mano, per adottare insieme gli interventi importanti che servono al Paese. Quegli interventi che voi da soli non sapete, non volete e non potete fare.

Per queste ragioni, vi diciamo ancora una volta: no! (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, Per il Terzo Polo: ApI-FLI e PD*).

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, abbiamo vissuto una settimana particolarmente intensa, e a tanti di noi sono venuti un bel po' di capelli bianchi in più. Tuttavia, la reazione del Governo, del Parlamento, delle istituzioni è stata molto forte, straordinaria, o meglio straordinaria e normale al tempo stesso.

Straordinaria, perché si giunge ad approvare una manovra che ci fa raggiungere per davvero il pareggio di bilancio nel 2014, operazione che è riuscita a questo Paese una volta sola due secoli fa, in soli tre giorni, quando di solito per approvare una manovra impieghiamo tre o quattro settimane.

Straordinaria, anche perché la manovra è stata potenziata e irrobustita molto dal punto di vista dei saldi e notevolmente migliorata nei punti critici, condivisi anche dall'opposizione e con l'opposizione: le pensioni, la tassa sui depositi, il patto di stabilità, gli investimenti in infrastrutture.

Una manovra dunque straordinaria e normale. Normale perché abbiamo fatto esattamente quello che si doveva fare.

Ora però questo patrimonio non va disperso: è stata trovata con l'opposizione una convergenza sui temi da migliorare, sui tempi e sui pochi

emendamenti da presentare (la Lega Nord ne ha presentati solo cinque, sui cinque temi che andavano messi a posto). Questo è un patrimonio importante; però, non possiamo illuderci che i problemi siano già tutti risolti.

In particolare, resta il problema dell'euro e dell'Europa. È chiaro il rischio che il nostro Paese corre in caso di attacchi sul fronte del debito, attacchi che si estendono anche ai nostri principali istituti bancari. È una situazione paradossale, perché le nostre banche sono definite fragili, a differenza di quelle inglesi, che non sono definite tali benché siano state salvate con soldi pubblici e in parte nazionalizzate.

Su questo problema, la risposta che il Parlamento e le forze politiche hanno dato, tutte insieme, con questa manovra è stata molto forte, anche se dall'opposizione viene una critica, in particolare, su quei 20 miliardi, soldi veri, derivanti dalla delega sul riordino delle agevolazioni fiscali. Al riguardo, vi riporto una citazione testuale: «Giusto è invece il progetto di diradare la foresta delle detrazioni. Molte di queste sono del tutto ingiustificate e non servono in alcun modo alla crescita dell'economia. Questo è almeno un campo in cui sarà difficile applicare i tagli lineari». È quanto scriveva Romano Prodi, il 30 giugno scorso, su «Il Messaggero». Sottolineo questo passaggio perché quando si affrontano i temi nel concreto, le soluzioni poi non hanno colore politico.

Infine, ricordo i contributi della Lega Nord alla manovra. Sulle pensioni: nessun blocco alle più basse, recuperando soldi dal taglio delle cosiddette pensioni d'oro. Sull'imposta sul deposito titoli si tutelano i piccoli risparmiatori. Viene eliminata la tassa per le cause di lavoro per i lavoratori con redditi medio bassi. Sulle infrastrutture viene sbloccata la Conferenza dei servizi per la TAV e vengono tolti i vincoli che rischiavano di bloccare investimenti importanti come nel caso della Pedemontana e della Brebemi.

In ultimo, il patto di stabilità. Da un lato – e questo è molto importante – si rende operativo da subito l'obbligo di accorpate le funzioni dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che sono la stragrande maggioranza. Da questo obbligo è evidente a tutti che si ricaveranno ingenti e importanti risparmi.

Dall'altro, si fissa il principio per cui i tagli non saranno più uguali per tutti: già dal 2012, chi è virtuoso avrà di più e chi non lo è avrà tagli maggiori. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

È un principio sacrosanto che, insieme all'estensione dei costi standard dalla sanità anche ai Ministeri centrali – da cui deriveranno ingenti recuperi nell'ordine delle decine di miliardi di euro l'anno – consentirà di alleggerire finalmente il peso di una macchina pubblica che a queste condizioni non ci possiamo più permettere e di completare quindi la transizione verso uno Stato leggero ed efficiente, finalmente pienamente federale. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

* FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, questa manovra non è la nostra. Ne contestiamo l'impostazione ed i contenuti e non la voteremo. È, credo, il dodicesimo provvedimento economico di questo Governo in tre anni, l'ennesimo negli ultimi 10 anni in cui, quasi ininterrottamente salvo i 20 mesi del secondo Governo Prodi, avete governato questo Paese.

Tralascio la *querelle* tra il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'economia che ha accompagnato la genesi di questa manovra finanziaria. Ricordo, però, che sin dall'inizio vi dicemmo che mancavano 15 miliardi. Avevamo ragione noi. E se oggi ci avviciniamo a quell'obiettivo di rafforzamento della manovra che l'Europa ci raccomanda, e ci avviciniamo accorciando un po' le distanze all'obiettivo del pareggio di bilancio, è perché quella obiezione è stata fatta e con tanta determinazione sostenuta.

Vi abbiamo chiesto più equità, più regole e più crescita. Avete dato troppo poco. Avete accentuato l'iniquità di questa manovra con i tagli del 20 per cento ai presidi essenziali del *welfare*.

Vede, senatore Garavaglia, certo che ci sono – come dice il ministro Tremonti – 480 meccanismi di detrazione fiscale. Il fatto è che tagliare così significa tagliare anche quello che riguarda la famiglia, i figli che vanno a scuola (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pedica*), le persone che hanno difficoltà, le agevolazioni sulla casa, sulle ristrutturazioni, insomma, tagliare tutto. E se si anticipa l'entrata in vigore del *ticket* sulla diagnostica ambulatoriale il risultato è che non si agevola il pubblico ma il privato, e questo ovviamente speculando sul diritto alla salute. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Belisario*). Vi abbiamo proposto norme che mettersero ordine nel bilancio. E avete detto no. Vi abbiamo chiesto delle liberalizzazioni che potevano farsi subito. E ci avete detto no seppure questo delle liberalizzazioni sia uno dei capitoli sui quali l'Europa ha attirato l'attenzione e di cui ha sottolineato l'importanza, anche negli ultimi recenti colloqui che lei ha avuto in quella sede.

Chiedete sacrifici agli italiani e non siete stati capaci di fare quattro cose che vi avevamo chiesto: allineare le retribuzioni dei parlamentari al parametro europeo, ancorare i vitalizi parlamentari al criterio contributivo, tassare le pensioni dei parlamentari allo stesso modo con cui vengono tassate le altre pensioni d'oro, e riordinare il sistema delle Province. Erano quattro cose che sono state oggetto dei nostri emendamenti e di cui non c'è traccia in questa manovra finanziaria. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Vi avevamo proposto un piano industriale della pubblica amministrazione che riorganizzasse gli uffici periferici, recuperando risorse ed efficienza. E ci avete detto no. Vi abbiamo chiesto più regole e ci avete detto no. Vi abbiamo chiesto alcune misure per la crescita. Ovviamente avete detto no. Vi avevamo proposto anche una soluzione moderna per la internazionalizzazione delle imprese. Avete risposto con una burocratizzazione della questione. Eppure si parlava all'intero mondo imprenditoriale italiano. E lei ha ragione quando dice che la legge non fa la crescita. Può, però, impedirli, e tutte le volte in cui in questi tre anni vi siete rifiutati

di rimuovere con legge gli ostacoli strutturali alla crescita, voi avete mancato l'obiettivo.

Mentre in qualunque Paese, in queste circostanze, il Capo del Governo sarebbe stato in contatto diretto e continuo con il Parlamento, con i suoi Ministri, con la Banca d'Italia, con l'Europa e con i circoli finanziari, il vostro Presidente del Consiglio è rimasto chiuso nella sua cassaforte, come Paperon de' Paperoni, abbracciato al sacco dei dobloni piangendo perché glieli stavano portando via. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi)*.

Fuori infuriava la tempesta e voi eravate, ovviamente, paralizzati dalla paura e stavate paralizzando il Paese, preoccupati assai – e mi pare con ragione – dalle vostre divisioni, perché ciascuna decisione recava fibrillazioni, litigi e rotture della maggioranza. Non c'è stata sintesi politica, non abbiamo visto governare la barca; non abbiamo visto nessuno remare. Non siete stati all'altezza e non avete avuto il coraggio. Mentre questo accadeva e sull'Italia si scatenava non solo il rischio, ma la realtà di una furiosa manovra speculativa – lasciatemelo dire, colleghi della maggioranza – voi annaspavate. Lì abbiamo capito che c'era una sola cosa da fare: opporre ai nemici dell'Italia semplicemente l'Italia, non un Governo in difficoltà, non una maggioranza divisa e frastornata (ragioni prime della debolezza dell'Italia sui mercati finanziari), non un'opposizione sociale oltre che politica, santamente inferocita, ma l'Italia intera e unita: l'Italia di Giorgio Napolitano. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Abbiamo avuto il privilegio di poterlo fare perché apparteniamo all'Italia essendo, oggi, il più grande Partito italiano perché abbiamo l'onore e la responsabilità di rappresentarlo. È un Partito che è il caleidoscopio di tutto il Paese da ogni punto di vista (sociale, demografico, territoriale, economico e generazionale). Lo abbiamo potuto fare perché qui al Senato – lo dico perché sono il Presidente del Gruppo del Senato – abbiamo un Gruppo parlamentare di prim'ordine. *(Commenti dal Gruppo PdL)*.

Lo dico perché mentre voi litigavate fra di voi, questo Gruppo parlamentare, conoscendo il costo politico di rinunciare a emendamenti e pretese, ha dato una prova di responsabilità che non siete capaci di sognarvi. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV)*. Ma non siamo stati soli. Questo è un fatto politico di primo rilievo: siamo stati insieme alle altre opposizioni con lo stesso coraggio, la stessa responsabilità e la stessa intelligenza politica. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Abbiamo mostrato che nel Paese c'è per davvero un'alternativa credibile, affidabile e praticabile.

La nostra scelta è stata autonoma, perché non ce l'avete chiesto. Casomai, devo ringraziare il presidente Schifani di aver accolto con tempestività la nostra tempestiva scelta coraggiosa, anche rispetto ai nostri elettori, e responsabile. Lo abbiamo fatto per l'Italia e non per voi. Abbiamo dato un contributo serio a spegnere l'aggressione speculativa nei confronti del Paese. Non è un merito che ci attribuiamo da soli, ma che ci riconoscono commentatori italiani ed europei.

L'unico che non lo dice è il presidente Berlusconi, ma francamente ce ne infischiamo. *(Applausi dal Gruppo IdV)*. Non a questo Governo dob-

biamo rendere conto. Mentre le opposizioni presentavano solo 25 emendamenti, voi presentavate un maxiemendamento solo perché dovevate spegnere le vostre risse interne della nottata, delle prime ore di questa giornata e anche della mattinata inoltrata di cui le cronache danno ampiamente notizia. Se l'Italia avrà entro la settimana la manovra approvata, sia pure con tutti i limiti e i difetti che vediamo e denunciato, se l'Italia sarà più forte, io qui ne rivendico il merito all'opposizione. Non siete stati di capace di cogliere l'occasione.

Ancora una volta vi sono mancati il cuore e la generosità, che, secondo me che sono dirigente politica donna, sono categorie della politica. Vi resti almeno, lo dico ad un Presidente del Consiglio assente, anzi latitante (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai banchi della maggioranza*), la dignità e la responsabilità di fronte all'Italia di dimettervi.

Il vostro Governo è un danno per l'Italia. Un grande Paese che può farcela assai meglio senza di voi. (*Prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-FLI e Per il Terzo Polo: ApI-FLI. Molte congratulazioni. Dai banchi dell'opposizione si levano cori di acclamazione*).

PRESIDENTE. Colleghi, non siamo allo stadio, vi prego: va bene l'applauso, ma niente cori.

* GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*PdL*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, in quanto a senso di responsabilità il Gruppo che ho l'onore di presiedere e l'attuale maggioranza credo che difficilmente debbano subire lezioni. (*Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo*). Abbiamo dimostrato quando ci furono conflitti nel Kosovo e in occasione di altre vicende di avere un senso di responsabilità elevatissimo! Quindi, è difficile subire lezioni. Ma non voglio alimentare eccessive polemiche, anche se qualcosa dovrò dire perché rivendico al nostro Gruppo (131 senatori) e alla maggioranza di aver concentrato in cinque proposte emendative la nostra azione e di avere per primi chiesto l'accelerazione dei tempi parlamentari. Una settimana fa, il 6 luglio, il segretario del Partito Democratico diceva di cambiare il decreto che stiamo discutendo in un disegno di legge, garantendone l'approvazione entro il 30 settembre. Apprezziamo che ci sia stato un mutamento di idee, consapevoli dei problemi che l'economia internazionale sta vivendo, e ve ne diamo atto volentieri. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

È una crisi dell'euro, una crisi dell'Europa. Ha detto nei giorni scorsi Jean-Paul Fitoussi: «Gli aiuti alla Grecia sono arrivati tardi e intanto la speculazione ha continuato ad operare, anzi si è convinta che poteva attaccare più in alto della Grecia: Portogallo, Spagna, Italia e forse Francia o Germania. Il fatto che una vicenda piccola come quella della Grecia abbia

causato questa crisi spaventosa dimostra la debolezza politica dell'Europa ed è un peccato imperdonabile, vista la ricchezza potenziale del continente. I mercati» – dice Fitoussi – «hanno messo l'Europa sotto tutela perché la politica europea lo ha consentito. La colpa è dell'Europa che si sta dimostrando solo un'espressione geografica. Bisogna rilanciare il disegno europeo».

Nei giorni scorsi, Romano Prodi, che ha guidato l'Europa per alcuni anni ed al quale non vogliamo attribuire colpe esclusive, ha detto che l'Europa ha pesantemente fallito. Beh, faccia anche lui qualche riflessione autocritica sul fallimento dell'Europa e dell'euro! Credo che ognuno debba fare le proprie riflessioni. (*Commenti dal Gruppo PD*).

GIARETTA (*PD*). Siete voi in Europa.

GASPARRI (*PdL*). Ma è tutto colpa di Berlusconi! Berlusconi parla troppo, Berlusconi tace. Berlusconi parla quando deve parlare e nei giorni scorsi lo ha fatto, con senso di responsabilità e nel suo ruolo ed i Ministri del Governo, a cominciare da quello dell'economia, si sono confrontati con maggioranza e opposizione. Ma tra le colpe di Berlusconi metteremo anche che gli Stati Uniti d'America sono sull'orlo del baratro? Nel Congresso americano si sta discutendo della possibilità che ci sia un *default*, che in italiano vuol dire fallimento, dell'economia americana; e poiché Obama, che noi rispettiamo e voi osannate, non ha più la maggioranza in uno dei due rami del Parlamento, deve negoziare con i repubblicani se aumentare le tasse o tagliare le spese, per un piano di 4.000 miliardi di dollari in 10 anni. Negli Stati Uniti d'America il deficit ha infatti raggiunto il valore del PIL e se non ci sarà un accordo entro il 2 agosto – e non ce lo auguriamo, perché siamo tutti collegati, non solo nell'euro, siamo tutti in una comunità internazionale – il fallimento si verificherà. Questo è il mondo in cui oggi stiamo governando: governiamo al tempo della crisi con proposte all'altezza dell'interesse del nostro Paese. Questo è il nostro impegno. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Vogliamo parlare delle speculazioni sui mercati internazionali e della concorrenza sleale che alcune parti del pianeta fanno all'Italia e all'Europa? C'è uno scontro tra piattaforme continentali. Lo sapete che le riserve valutarie della Cina sono aumentate del 30 per cento rispetto allo scorso anno e che la Cina ha un tesoro di 3.200 miliardi di dollari; si tratta di una cifra astronomica, mai raggiunta prima nella storia dell'economia mondiale. Ma ciò che fa ancora più impressione è che continua a crescere e che in dieci anni le riserve della superpotenza asiatica si sono moltiplicate per 18 volte.

A tutto questo opponiamo un sistema che ha la sua solidità: banche solide – è stato ricordato prima da altri colleghi – che hanno retto questa crisi e hanno continuato ad erogare credito e non hanno scaricato oneri sullo Stato. Il tanto citato governatore della Banca d'Italia, Draghi, ieri, all'assemblea dell'ABI, ha detto che dopo sei mesi di variazioni appena positive, nel secondo trimestre il prodotto interno dell'Italia è cresciuto

ad un tasso in linea con quello medio dell'area dell'euro, che la manovra del Governo rappresenta un passo importante per il risanamento dei conti pubblici, che quest'anno ci sarà un surplus primario significativo e che l'anno prossimo crescerà ancora. Parla Draghi e i riconoscimenti sono alla politica di questo Governo e alla politica che in queste ore stiamo discutendo.

Questa manovra razionalizza la spesa delle amministrazioni pubbliche, interviene in maniera cauta, senza alcuna macelleria sociale, sui temi della previdenza (*Commenti dal Gruppo PD*) con interventi gradualisti che servono a garantire il futuro delle pensioni dei nostri figli, perché senza interventi distruggeremmo il sistema previdenziale e compiremmo un attentato verso le nuove generazioni! (*Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo*). Si introduce una fiscalità di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, si prevede la soppressione e il riordino di molti enti e organismi pubblici, si interviene sulla banda larga, sul rifinanziamento del fondo infrastrutture. Il nostro Gruppo è intervenuto con pochi emendamenti per rendere più equa l'azione sulle pensioni, per tutelare le fasce più basse, per rendere più equo l'intervento sul risparmio e per tutelare il piccolo risparmio e per garantire gli investimenti nelle opere pubbliche, correggendo la norma sugli ammortamenti. Siamo intervenuti anche affinché si modificasse il Patto di stabilità. Siamo attenti a tutte le aree del Paese, ma non dimentichiamo che esiste una questione meridionale che resta una priorità per il Popolo della libertà, ed anche su questo abbiamo agito. (*Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo*). Per quanto attiene alle professioni, abbiamo ritenuto di sostenere – e lo affermiamo anche in Parlamento – che i processi di liberalizzazione vanno portati avanti, senza però mettere a repentaglio una ricchezza di competenze e professionalità tutelata dall'articolo 33 della Costituzione! Difenderemo sempre competenze e professionalità accanto ai processi di liberalizzazione nel nostro Paese.

Abbiamo affrontato con immediatezza la situazione, chiedendo tempi rapidi e diamo atto a tutti di avere condiviso queste procedure. Desideriamo ringraziare in maniera non formale il Presidente del Senato per l'equilibrio, la saggezza con cui ha seguito questa fase tanto difficile. (*Applausi dal Gruppo PdL, della senatrice Mauro e dai banchi del Governo*). Con questa manovra vogliamo garantire il pareggio di bilancio nel 2014 e la realizzazione degli obiettivi indicati. Voglio ancora ringraziare il presidente Azzollini, il relatore Pichetto Fratin, i sottosegretari Giorgetti e Gentile, il ministro Tremonti e tutto il nostro Gruppo, che come qualità, competenze e serietà ha dimostrato ancora una volta di essere il primo Gruppo del Parlamento nel primo partito della nostra Nazione! (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Mauro*). Ringrazio i colleghi per aver partecipato con sobrietà e responsabilità ad una pagina importante della vita italiana.

Volete governare in futuro? Vi attenderemo alla prova (non credo che accadrà), per sapere cosa farete sui trasporti, sulla TAV, sull'energia, sulle municipalizzate. A proposito di costi della politica, in questi anni di Go-

verno del centrodestra abbiamo ridotto del 30 per cento i contributi erogati ai partiti e del 10 per cento, ma bisogna fare di più, il trattamento dei politici; ma abbiamo tagliato a migliaia le poltrone negli enti locali con molti consiglieri e assessori in meno. Sono tutti fatti che abbiamo realizzato. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Avevamo approvato anche una legge sui servizi pubblici locali che tagliava le mani ai partiti sul territorio; oggi tutti parlano di privatizzare, di aprire al mercato queste realtà. Noi lo avevamo fatto e voi avete sostenuto un *referendum* che ha ridato il potere alla partitocrazia sui territori! (*Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo*). Questa è la verità! Nel 2006, con un altro *referendum*, avete impedito alla nostra proposta, che non fu confermata a livello popolare, di ridurre il numero dei parlamentari. Gli effetti di quella norma avrebbero avuto effetto a partire dal 2008! (*Applausi dal Gruppo PdL*). Meno *referendum* a favore dei partiti e delle poltrone, più leggi per ridurre davvero i costi della politica e dei tanti apparati pubblici finanziati con soldi pubblici. Anche su questo terreno non temiamo la sfida, ma la raccogliamo: abbiamo realizzato fatti ed in questa legislatura riproporremo interventi costituzionali per smantellare i troppi apparati.

Ed allora, signor Presidente, concludo dicendo (*Commenti del senatore Lusi*) che noi crediamo nell'Italia e ci auguriamo di poter credere, signor Ministro, anche nell'Europa di cui lei ha parlato con realismo. Non siamo euroscettici e faremo la nostra parte per non diventare eurodelusi. Difendere i conti pubblici vuol dire difendere le fasce più deboli della popolazione, difendere gli anziani e i nostri figli, difendere le pensioni e gli ammortizzatori sociali. Dobbiamo quindi assumerci la responsabilità di questa manovra; lo facciamo di fronte al Paese prendendo atto delle collaborazioni e respingendo le critiche.

Oggi, con questo voto di fiducia, si confermerà la saldezza di questo Governo che continuerà ad andare avanti perché l'Italia cresca, perché l'Italia viva. (*Vivi applausi dai Gruppi PdL e CN-Lo Sud. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. A questo punto cessa il collegamento in diretta televisiva.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*). Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, colleghi, nell'esprimere soddisfazione e condivisione per la funzione di guida svolta dal Presidente della Repubblica a fronte delle drammatiche condizioni finanziarie in cui versa il Paese, nel condividere altresì l'appello alto rivolto dal presidente Romano Prodi dalle colonne de «Il Sole 24 Ore», a nome del Partito repubblicano italiano esprimo apprezzamento per i provvedimenti di

taglio di spesa contenuti nella manovra, che consideriamo inevitabili per l'aggiustamento dei conti, sebbene ancora scarsamente finalizzati alla crescita e allo sviluppo economico, ma indispensabili comunque per bloccare la speculazione finanziaria internazionale.

Il rigore di oggi, ministro Tremonti, assicura il domani per i nostri figli. Confidiamo pertanto nella sua seria volontà di proseguire nell'opera di risanamento dei conti pubblici e di pareggio di bilancio e la incoraggiamo a continuare nel suo difficile lavoro per il bene del Paese.

Come repubblicana, comunque, con il senso di responsabilità che mi impone, oltre che la mia storia, la gravità della situazione del Paese, nel dare l'assenso alla manovra e nell'assicurare che i repubblicani manterranno una vigile attenzione rispetto all'attuazione dei provvedimenti in essa contenuti, per una mia personale coerenza rispetto alla fiducia richiesta, dichiaro di non partecipare al voto. *(Applausi dal Gruppo Pdl)*.

COLOMBO *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)*. Signor Presidente, poiché non parteciperò al voto, annuncio il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Collegli, prima di procedere alla votazione devo dare delle risposte doverose.

Quanto alla questione posta dal senatore Morando sulla modifica introdotta dal maxiemendamento all'articolo 27 del decreto-legge in esame, la Presidenza non poteva che prendere atto delle osservazioni svolte dal Presidente della 5^a Commissione a conclusione della riunione. Il presidente Azzollini ha ricordato infatti come, nonostante le criticità di natura finanziaria indicate dall'opposizione, il Governo abbia invece affermato che la norma è provvista di copertura con le argomentazioni poc'anzi illustrate.

I precedenti della XIV e della XV legislatura a cui il senatore Morando ha fatto riferimento vanno ricondotti a casi in cui la Commissione bilancio aveva riscontrato problemi di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sulla questione però – e ciò naturalmente non può che farmi piacere – ha chiesto di intervenire il ministro Tremonti. Onorevoli colleghi, sottolineo che l'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze è una risposta al senatore Morando, e quindi mi auguro non costituisca apertura di dibattito. Ripeto che è una risposta che il Governo ritiene di dover dare alle osservazioni svolte dal senatore Morando. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'economia e delle finanze.

TREMONTI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, senatore Morando, lei ha rappresentato un caso che ha certamente una consistenza, ma – se mi permette il rilievo – non ha la consistenza materiale che lei ha rappresentato. Io credo che, comparando quanto vi sarebbe di ingiusto eliminando quella norma e quanto comunque di positivo per l'economia e, di riflesso, anche per il bilancio pubblico, nell'insieme si tratti – ripeto – di una questione tanto piccola da essere rimediabile con il suo impegno in questa sede ad introdurre a regime nella Costituzione la regola d'oro sul pareggio di bilancio.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.2814, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Comunico che sono pervenute alla Presidenza numerose richieste di deroga; ne ho concessa soltanto una, per motivi obiettivi e palesi, al ministro Matteoli. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

Invito il senatore Segretario a registrarne il voto.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Ceccanti*).

Invito la senatrice Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Ceccanti.

BONFRISCO, *segretario, fa l'appello*.

(*Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente CHITI – ore 14,31 –, indi il presidente SCHIFANI – ore 14,33 –*).

Rispondono sì i senatori:

Aderenti, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini, Amato, Amoruso, Asciutti, Augello, Azzollini

Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bet-
tamio, Bevilacqua, Bianchi, Bianconi, Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco,
Bornacin, Boschetto, Bricolo, Butti

Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni,
Cardiello, Carrara, Caruso, Caselli, Casoli, Castelli, Castiglione, Castro,
Centaro, Ciarrapico, Cicolani, Colli, Conti, Coronella, Costa, Corsi, Cu-
trufò

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Eccher, De Feo, De Grego-
rio, De Lillo, Dell'Utri, Delogu, Di Giacomo, Di Stefano, Dini, Divina
Esposito

Fantetti, Fasano, Fazzone, Ferrara, Filippi Alberto, Firrarello, Fleres,
Fluttero, Franco Paolo

Gallo, Gallone, Gamba, Garavaglia Massimo, Gasparri, Gentile,
Ghigo, Giordano, Giuliano, Gramazio, Grillo

Izzo

Latronico, Lauro, Leoni, Licastro Scardino, Longo

Malan, Mantica, Mantovani, Maraventano, Massidda, Matteoli,
Mauro, Mazzaracchio, Mazzatorta, Menardi, Messina, Montani, Monti,
Morra, Mugnai, Mura

Nania, Nespoli, Nessa

Orsi

Palma, Palmizio, Paravia, Pastore, Pera, Piccioni, Piccone, Pichetto
Fratin, Pisanu, Piscitelli, Pittoni, Pontone, Possa

Quagliariello

Ramponi, Rizzi, Rizzotti

Sacomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Santini, Saro,
Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Serafini Giancarlo, Si-
bilia, Spadoni Urbani, Speciali, Stancanelli, Stiffoni

Tancredi, Tofani, Tomassini, Torri, Totaro

Vaccari, Valentino, Vallardi, Valli, Vicari, Viceconte, Viespoli, Vil-
lari, Vizzini

Zanetta, Zanoletti.

Rispondono no i senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Amati, Andria, Antezza, Armato, Astore
Baio, Baldassarri, Barbolini, Bassoli, Bastico, Belisario, Bertuzzi,
Bianco, Biondelli, Blazina, Bonino, Bosone, Bruno, Bubbico, Bugnano

Cabras, Caforio, Carlino, Carloni, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Ce-
ruti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, Cosentino

D'Alia, D'Ambrosio, De Angelis, De Luca, De Sena, De Toni, Del
Vecchio, Della Monica, Della Seta, Di Giovan Paolo, Di Nardo, Digilio,
D'Ubaldo

Ferrante, Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, Fistarol, Follini, Fon-
tana, Galioto, Galperti, Garavaglia Mariapia, Garraffa, Gasbarri, Germon-
tani, Ghedini, Gai, Giambrone, Giaretta, Granaiola

Ichino, Incostante

Lannutti, Latorre, Leddi, Legnini, Li Gotti, Livi Bacci, Lumia, Lusi

Magistrelli, Marcenaro, Marcucci, Marinaro, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro Maria, Maritati, Mascitelli, Mazzuconi, Mercatali, Micheloni, Milana, Molinari, Monaco, Mongiello, Morando, Morri, Musi, Musso Negri, Nerozzi
Oliva
Papania, Pardi, Passoni, Pedica, Pegorer, Perduca, Pertoldi, Pignedoli, Pinotti, Pistorio, Poretti, Procacci
Randazzo, Ranucci, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Rusconi, Ruttelli
Sangalli, Sanna, Scanu, Serra, Sircana, Soliani, Stradiotto
Tedesco, Tomaselli, Tonini, Treu
Valditara, Vimercati, Vita, Vitali
Zanda, Zavoli.

Si astengono i senatori:

Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2814, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	300
Senatori votanti	299
Maggioranza	150
Favorevoli	161
Contrari	135
Astenuti	3

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 19 luglio 2011**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (2720).

– MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).

– CONTINI e FLERES. – Istituzione dell’Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

2. Deputato LEVI ed altri. – Nuova disciplina del prezzo dei libri (2281-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 15,09).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (2814)
(V. nuovo titolo)**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (2814)
(Nuovo titolo)**

EMENDAMENTO 1.2814, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.2814

IL GOVERNO

Approvato con voto di fiducia

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98**

All'articolo 1,

al comma 1, al primo e secondo periodo, dopo le parole «la media», aggiungere le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e dopo le parole «incarichi negli altri», inserire le seguenti: «sei principali».

All'articolo 4,

al comma 2, sostituire la parola «riconosciuti» con le seguenti: «che vengono riconosciuti».

All'articolo 5,

dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2 lettera e-bis e comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

All'articolo 6,

al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno».

All'articolo 10,

a) al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: «adottate» con la seguente: «adottare»;

b) al comma 16, sostituire le parole: «parole: entro» con le seguenti: «parole: "entro»;

c) al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «Fondi di bilancio» con le seguenti: «Fondi di bilancio"».

All'articolo 12,

a) al comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «previsti»;

b) al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: «sedicesimo» con la seguente: «quindicesimo»;

c) al comma 14, sostituire la parola: «contro» con la seguente: «conto».

All'articolo 14,

a) al comma 3, sostituire le parole: «giugno 199» con le seguenti: «giugno 1994»;

b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «le attività e le» con le seguenti: «delle attività e delle»;

c) al comma 16, sostituire le parole: «e delle finanze.» con le seguenti: «e delle finanze".»;

d) al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: «e dentro» con le seguenti: «ed entro»;

e) al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «internalizzazione» con la seguente: «internazionalizzazione».

All'articolo 16,

a) al comma 1, lettera g), dopo le parole: «attività operative o missioni», inserire le seguenti: «, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

b) al comma 9, alinea, sostituire le parole: «articolo 5-septies» con le seguenti: «articolo 55-septies».

All'articolo 17,

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del finanziamento» inserire le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»;

b) al comma 4, lettera a), ultimo periodo, sostituire la parola: «Costrizione» con la seguente: «Costituzione»;

c) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «486,5 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «105 milioni di euro»;

2) le parole: «periodo 1° giugno –31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto –»;

3) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p)-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

d) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2013 il Ministero» con le seguenti: «. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero»;

e) al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: «e» e sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi 7 e 8»;

f) al comma 10, lettera d), sostituire le parole: «raccomandazione 2001/361/CE» con le seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE».

All'articolo 18,

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del settanta per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis, la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato al comma 12-ter,";

b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30 giugno" sono sostituite rispettivamente da: "2011" e "31 dicembre" ed è soppresso l'ultimo periodo;

c) al comma 8, sostituire le parole: "marzo 1933" con le seguenti: "marzo 1983";

d) al comma 16, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: "e per le categorie" con le seguenti: "per le categorie";

e) al comma 18, sostituire le parole: "articolo 1" con le seguenti: "articolo 01";

f) dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

"22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad inte-

grazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

22-ter. Alla fine del comma 2, dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni."

22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma *22-ter* le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e

che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

22-quinquies. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma *22-ter* che intendono avvalersi del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma *22-quater*."

All'articolo 20,

a) al comma 1, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.» e, conseguentemente, il quinto periodo è soppresso;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;

b) rispetto del patto di stabilità interno;

c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto

del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.».

c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.

2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.».

d) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012.";

al secondo periodo le parole: "di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai primi due periodi";

all'ultimo periodo, le parole: "può essere ridotto" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotto".

e) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.

f) conseguentemente, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni per l'anno 2013 e di 1.400 milioni annui a decorrere dall'anno 2014.».

All'articolo 21,

al comma 4, capoverso 11-*quater*, dopo le parole: «conformemente al diritto comunitario e», sono inserite le seguenti: «, in particolare, alla direttiva 2007/58/CE, nonché» e sopprimere le parole: «del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,» e sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «si applica».

All'articolo 22,

al comma 1:

a) al capoverso 1, sostituire le parole: «1. "Ai fini» con le seguenti: «"Art. 46. - (*Programmazione finanziaria*). - 1. Ai fini»;

b) al capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «periodo precedente»;

c) al capoverso 4, e al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «articolo 17» con le seguenti: «articolo 17 e seguenti».

All'articolo 23,

a) al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento";

b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento.".

b) al comma 7, alinea, sostituire le parole: «allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642» con le seguenti: «approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992» e la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente: "*2-ter*. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1. per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:

- a*) con periodicità annuale euro 34,20
- b*) con periodicità semestrale euro 17,1
- c*) con periodicità trimestrale euro 8,55
- d*) con periodicità mensile euro 2,85

2. dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

- a*) con periodicità annuale euro 70,00
- b*) con periodicità semestrale euro 35,00
- c*) con periodicità trimestrale euro 17,5
- d*) con periodicità mensile euro 5,83

3. dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

- a*) con periodicità annuale euro 240,00
- b*) con periodicità semestrale euro 120,00
- c*) con periodicità trimestrale euro 60,00
- d*) con periodicità mensile euro 20,00

4. dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

- a*) con periodicità annuale euro 680,00
- b*) con periodicità semestrale euro 340,00
- c*) con periodicità trimestrale euro 170,00
- d*) con periodicità mensile euro 56,67

5. dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

- a*) con periodicità annuale euro 230,00
- b*) con periodicità semestrale euro 115,00
- c*) con periodicità trimestrale euro 57,50

d) con periodicità mensile euro 19,17

6. dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 780,00

b) con periodicità semestrale euro 390,00

c) con periodicità trimestrale euro 195,00

d) con periodicità mensile euro 65,00

7. dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

a) con periodicità annuale euro 1.100,00

b) con periodicità semestrale euro 550,00

c) con periodicità trimestrale euro 275,00

d) con periodicità mensile euro 91,67

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all'1 per cento.».

d) Al comma 12, capoverso 10-*bis*, sopprimere le parole: «dell'articolo 24, e seguenti,»;

e) al comma 17, lettera c), e al comma 19, lettera c), dopo le parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997,» inserire le seguenti: «n. 471,»;

f) al comma 28, lettera c), sostituire la parola: «e)» con la seguente: «d-ter»;

g) al comma 33, sostituire le parole: «e le disposizioni» con le seguenti: «le disposizioni»;

h) al comma 36, in fine, sono soppresse le parole: «e 215». Al comma 215 del medesimo articolo, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nei limiti delle risorse di cui al periodo precedente»;

i) al comma 43, sostituire le parole da: «come modificato» fino alla fine del comma con le seguenti: «e successive modificazioni».

l) in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

«50-*bis*. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2011, n. 122 dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.".

50-ter. La disposizione di cui al comma *50-bis* si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.».

All'articolo 24,

a) al comma 34, quarto periodo, sostituire la parola: «aggiudicati» con la seguente: «aggiudicate» e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «n. 773.» con le seguenti: «n. 773»;

b) al comma 39 e al comma 40, sostituire le parole: «dei monopoli» con le seguenti: «dei monopoli».

All'articolo 27,

al comma 1, dopo le parole: «è ridotta al 5 per cento.» sono inserite le seguenti: «Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.».

All'articolo 29,

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«*1-bis.* Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.»;

b) al comma 2 dopo le parole: «dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attività economiche».

c) al comma 4, sostituire le parole: «alla cancellazione» con le seguenti: «la cancellazione».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 29 le parole: «e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle attività economiche»;

All'articolo 32,

a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «di cui al comma 1» e sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture» con le seguenti: «Ministro delle infrastrutture»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «presente decreto che» con le seguenti: «presente decreto».

All'articolo 33,

al comma 7, sostituire le parole: «di cui il» con le seguenti: «di cui ai».

All'articolo 35,

a) al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «Asse prioritario i» con le seguenti: «Asse prioritario 1»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «articolo 4» con le seguenti: «articolo 14»;

c) al comma 9, sostituire le parole: «legge di conversione» con le seguenti: «legge di conversione del decreto n. 5 del 2009».

All'articolo 36,

a) al comma 2, lettera b), numero 3), prima della parola: «affidamento» sono inserite le seguenti: «in alternativa a quanto previsto al numero 1),».

b) al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «dell'articolo 23» con le seguenti: «all'articolo 23»;

c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: "12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"».

All'articolo 37,

al comma 6:

a) alla lettera z), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"»;

b) alla lettera aa), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario»;

c) alla lettera b), n. 2 sostituire le parole: «al doppio dell'importo» con le seguenti: «a tre volte l'importo».

All'articolo 38,

a) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «art. 445-bis», sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo sostituire le parole: «presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore» con le seguenti: «presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore»;

2) al quinto comma, sostituire le parole: «articolo 196» con le seguenti: «articolo 196,»;

3) il settimo comma è soppresso;

b) dopo il comma 4, sostituire le parole: «4. A decorrere» con le seguenti: «5. A decorrere» e rinumerare conseguentemente i successivi commi 5, 6 e 7 come commi 6, 7 e 8.

All'articolo 39,

a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» inserire le seguenti: «in servizio o a riposo» e dopo le parole: «avvocati dello Stato» sopprimere le parole: «, in servizio o»;

b) al comma 2, lettera c) numero 5), sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo ed al secondo periodo del capoverso 1-bis:

1.1) le parole: «che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,»;

1.2) dopo: «lettera i)» è aggiunto: «del comma 1»;

2) dopo il secondo periodo del capoverso 1-bis è aggiunto il seguente: «All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria».

c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate»;

d) al comma 8:

1) alla lettera c), sopprimere le parole da: «, senza applicazione» fino alla fine della lettera;

2) alla lettera *d*), sostituire le parole: «sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» con le seguenti: «sentiti il DIGitPA».

All'articolo 40,

a) al comma 1 le parole: «5.850 milioni di euro per l'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni di euro per l'anno 2012»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del terzo periodo dell'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato *C-bis* sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1-quater. La disposizione di cui al comma *1-ter* non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

c) al comma 2:

1) sostituire le parole:

1.1) «articolo 21, commi 3 e 6» con le seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6»;

1.2) «articolo 37, comma 21» con le seguenti: «articolo 37, comma 20»;

1.3) «2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011», con le seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011» e le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012,» con le seguenti: «4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012»;

2) alla lettera *a*), le parole: «1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011», sono sostituite con le seguenti: «1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012.»;

3) alla lettera *c*), sostituire le parole: «2016 milioni di euro» con la seguente: «2016».

ALLEGATO C-bis
 Articolo 40 comma 1-quater

ELENCO DISPOSIZIONI VIGENTI RECANTI ESENZIONI O RIDUZIONI DEL PRELIEVO OBBLIGATORIO (articolo 21, comma 11 - lett.a) Legge n.190/09)										
N.	Norma di riferimento	Descrizione	Termine agevolato (anno d'imposta)	Scadenza agevolativa	Effetti finanziari es. post (in mln. di euro)	Numero Frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari		
PER LA CASA										
AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE										
1	Art. 10, comma 3-bis, TUIR	Detrazione della imposta catastale dell'unità immobiliare sottiva ad abitazione principale e delle relative pertinenze.	a regime	Detrazione	-3.069,0	24.206.000	-126,8	persone fisiche		
2	Art. 1 della Legge n. 449/97; ultima proposta ex art. 2, comma 10-bis, della L. n. 191/2009	Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed altri interventi previsti dall'art. 1 della L. n. 496 del 1997)	2012	Detrazione	-1.582,3	4.779.890	-410,5	persone fisiche		
3	Art. 37, comma 4-bis, TUIR	Detrazione forfettaria canoni di locazione	a regime	Riduzione dell'imponibile	-1.341,2	3.572.401	-375,4	Proprietari che affittano immobili		
4	Art. 15, comma 1, lett. b) e comma 1-ter TUIR	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale	a regime	Detrazione	-1.321,5	4.026.365	-328,2	persone fisiche		
5	Art. 15, comma 1, lett. b-bis) TUIR	Detrazione su compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale	a regime	Detrazione	-15,6	88.234	-154,1	persone fisiche		
6	Art. 1, comma 344, 347 della Legge n. 207/06 da ultimo modificato dall'art. 1, comma 48 della legge 220/2010 (Legge di stabilità)	Detrazione del 36% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	2011	Detrazione	-1.100,7	756.227	-1.455,5	persone fisiche		
7	Art. 10, comma 01, 1-bis, 1-ter e 1-quadro, TUIR	Detrazione per canoni di locazione dell'abitazione principale	a regime	Detrazione	-157,3	750.729	-215,2	persone fisiche		
8	Art. 8 della Legge n. 431/98	Ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile che deriva al proprietario dei contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 (contratti a canone concordato), ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 (studenti universitari) nonché del comma 3 dell'art. 1 (contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio).	a regime	Riduzione dell'imponibile	-111,5	218.891	-50,3	Proprietari che affittano immobili a canone concordato		
9	Art. 9, comma 2, della Legge n. 448/01; ultima proposta ex art. 2, comma 10-bis, della L. n. 191/2009	Detrazione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su beni afferenti esposti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva abitazione dell'immobile	2012	Detrazione	-45,7	64.331	-708,2	persone fisiche		
10	Art. 11, comma 2-bis, TUIR	Esenzione per redditi fondiari	a regime	Esenzione	-28,3	-	-	Titolari di redditi fondiari inferiori a 500 euro		
11	Art. 11, comma 2, della Legge n. 41/91	Il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1. giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è ubicato il fabbricato	a regime	Applicazione di un valore minore	-22,0	-	-	Proprietari degli immobili		

12	Art. 3, comma 7, del D.L. n. 330 del 94, convertito dalla legge n. 473 del 94	Detrazione sui interessi passivi o oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale	spettante per mutui contratti entro il 31/12/1992		-7,0	31.176	-225,8	persone fisiche
13	Art. 15, comma 1, lett. g), TUIR	Detrazione per spese di manutenzione, protezione e restauro delle case vincolate ai sensi della legge n. 1089 del 1939	a regime	Detrazione	-6,0	2.300	-2.608,7	persone fisiche
14	Art. 10, comma 1, lett. a), TUIR	Detrazione su canoni, livelli, consi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo	a regime	Detrazione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche
15	Art. 2 della Legge n.507, da ultimo prorogato per il 2011, dall'art. 2, comma 12-sexies, del D.L. n. 225/10 convertito dalla L. 10/2011	Misure a favore del disegno abiativo	2011	Riduzione dell'imponibile	-3,2	2.000	-1.600,0	Proprietari degli immobili che locano a determinati soggetti
16	Art. 1, comma 496, della Legge n. 266/05	Applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni	a regime	Imposta sostitutiva	-1,5			Proprietari degli immobili
17	Articolo 1, comma 4, D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997	Detrazione sui interessi passivi relativi a mutui contratti nel 1997 per interventi recupero del patrimonio edilizio	spettante per mutui contratti nel 1997		-1,0	5.491	-178,8	persone fisiche
18	Art. 42, TUIR	Non sono produttive di redditi di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario del terreno e destinate a specifici utilizzi	a regime	Non concorronza alla formazione del reddito complessivo				Possessore o affittuario dei terreni destinati a specifici utilizzi
19	Art. 5-bis del DPR n. 601 del 1973	Non concorronza alla formazione del reddito complessivo dei redditi catastali degli immobili destinati ad usi culturali	a regime	Riduzione dell'imponibile				Proprietari degli immobili
20	Art. 3, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"	Codesta norma applica di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali di IRPEF con aliquota del 21% sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo. L'aliquota è ridotta al 19% nell'ipotesi di locazione a canone concordato	a regime					Proprietari degli immobili locati
TOTALE AGEVOLAZIONI PER LA CASA							-9.197,26	

PER LA FAMIGLIA												
21. finale	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 3 del TUIR	Deduzione per familiari a carico	Deduzione per coniuge a carico	Deduzione per figli a carico	Ulteriore deduzione per figli a carico (famiglie numerose)	Deduzioni per altri familiari a carico	a regime	Deduzione	-10.516,0	11.785.000	-892,3	persone fisiche
22	Art. 10, comma 1, lett. e) e comma 2, TUIR	Deduzione contribuiti previdenziali e assistenziali obbligatori, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza; contributi versati al cosiddetto Fondo casalinghe ex articolo 1, DLGS n. 565 del 1996	a regime	Deduzione	-4.842,9	11.657.806					-415,4	persone fisiche
23	Art. 15, comma 1, lett. e) e comma 2, TUIR	Deduzione per spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica di versate da quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir, spese per prestazioni mediche specialistiche	a regime	Deduzione	-2.356,0	14.177.257					-166,2	persone fisiche
24	Art. 3, comma 3, lett. b) e d), TUIR	Esclusione dalla base imponibile degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura	a regime	Esenzione	-1.929,5	4.294.802					-452,4	Contingente che riceve l'assegno, percettore degli assegni o degli emolumenti
25	Art. 15, comma 1, lett. d), e comma 2, TUIR	Deduzione per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità permanente, non autosufficienza	a regime	Deduzione	-828,0	6.673.418					-124,1	persone fisiche
26	Art. 15, comma 1, lett. e) e comma 2, TUIR	Deduzione per spese di istruzione	a regime	Deduzione	-297,8	2.051.802					-145,1	persone fisiche
27	Art. 10, comma 1, lett. e), TUIR	Deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effetti vig. di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili	a regime	Deduzione	-190,6	114.886					-1.659,1	persone fisiche
28	Art. 10, comma 1, lett. b), c) e comma 2, TUIR	Deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione	a regime	Deduzione	-124,8	125.969					-590,9	persone fisiche
29	Art. 10, comma 2, TUIR	Deduzione dei contributi previdenziali versati per gli studenti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare	a regime	Deduzione	-86,0	444.423					-193,6	persone fisiche
30	Art. 15, comma 1, lett. e) e lett. c-ter), TUIR	Deduzione per spese relative a mezzi necessari all'accompagnamento e a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili; deduzione per spese relative a cani guida per non vedenti; deduzione per servizi di interpretariato	a regime	Deduzione	-68,5	64.002					-1.070,6	persone fisiche
31	Art. 15, comma 1, lett. f-quinquies) e comma 2, TUIR	Deduzione per l'iscrizione annuale/abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive palestre piscine etc individuate con apposito decreto	a regime	Deduzione	-55,3	1.499.233					-39,2	persone fisiche
32	Art. 15, comma 1, lett. i- sexies) e comma 2, TUIR	Deduzione per canoni di locazione (contratti ex lege n. 431 del 1998) stipulati da studenti universitari	a regime	Deduzione	-44,3	130.616					-294,1	persone fisiche

33	Art. 1, comma 335, della Legge n. 266/05, art. 2, comma 6, della Legge n. 205/06	Detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido	a regime	Detrazione	-34,75	335.293	-103,6	persone fisiche	
34	Art. 15, comma 1, lett. f-esplicito) e comma 2, TUIR	Detrazione per addebi all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana	a regime	Detrazione	-31,2	90.029	-347,1	persone fisiche	
35	Art. 10, comma 1, lett. c-ter), TUIR	Detrazione dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti ai sensi del d.lgs 502 del 1992	a regime	Deduzione	-17,1	168.677	-101,4	persone fisiche	
36	Art. 4 della Legge n. 476/84	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte agli studenti universitari	a regime	Esenzione	-9,0			Percentori di borse di studio	
37	Art. 4 della Legge n. 407/98	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di questi ultimi.	a regime	Esenzione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche	
38	Art. 10, comma 1, lett.d), TUIR	Detrazione dagli oneri periodici, corrisposti in forma di canone o donazione modale e, se risultanti da provvedimenti di autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile	a regime	Deduzione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche	
39	Art. 10, comma 1, lett. l-bis), TUIR	Detrazione delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'adempimento della procedura di adozione	a regime	Deduzione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche	
40	Art. 1, commi 1324-1326, della Legge n. 296/06; art. 1, comma 54 della Legge n. 220/2010 (legge di stabilità)	Detrazione per carichi di famiglia ai soggetti non residenti	2011		-4,2	3.500	-1.200,0	persone fisiche	
41	Articolo 2, comma 5-bis, DLGS n. 184 del 1997	Detrazione contributi versati per il riscatto del periodo di corso di laurea dei familiari a carico	a regime		-1,7	3.565	-472,2	persone fisiche	
42	Art. 15, comma 1-quadro, TUIR	Detrazione spese mantenimento cani guida	a regime	Detrazione	-0,3	578	-516,4	persone fisiche	
43	Art. 1, comma 10, della Legge n. 622/00	Detrazione per borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano	a regime	Detrazione	-0,01	51	-123,9	persone fisiche	
44	Art. 3, comma 3 lett. 4-ter), TUIR	Esclusione dalle base imponibile delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi di intese internazionali	a regime	Esenzione				Percentori di borse di studio	
45	art. 6, comma 13, 1.488/99	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte nell'ambito del programma Societas di cui alla Decisione 8109/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995 nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università a condizione che l'importo complessivo annuo non superi euro 7746,85	a regime					Percentori di borse di studio corrisposte nell'ambito del programma Societas	
46	art. 61.978/89 e art. 41, 210/98	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte da Università e istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, attività di ricerca post dottorato e corsi di perfezionamento all'estero.	a regime					Percentori di borse di studio corrisposte per la frequenza di specifici corsi post-laurea	
TOTALE AGEVOLAZIONI PER LA FAMIGLIA							-21.440,40		

PER IL LAVORO E PENSIONI									
47/	Art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis, TUIR	Detrazione per redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati: redditi di pensione; per altri redditi di lavoro dipendente, per redditi di lavoro autonomo e di imprese minori	a regime	Detrazione	-37.726,00	28.320.000	-1.332,1	persone fisiche	
		Detrazione redditi di lavoro dipendente	- 18.561,0						
		Detrazione redditi da pensione	- 16.524,0						
		Detrazione altri redditi	- 2.641,0						
48	Art. 51, comma 2, lett. a)	Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, nonché, nel limite di € 361520, i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse, che operano in ambiti previdenziali, a tutti esclusivamente fruibili assistenziali	a regime		-9,178	23.679.492	-387,6	Lavoratori dipendenti	
			a regime		-369,6	3.197.212	-115,6	Lavoratori dipendenti	
49	Art. 5, del D.L. n. 185/08, art.2, comma 156, della Legge n.19/2009; art. 57 del D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010	Decassazione premi di produttività - per l'anno 2011	2011	Imposta sostitutiva del 10%	-1.480,0	-	-	Lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro	
50	Art. 34, D.P.R. n. 601 del 1973	Esenzione dall'IRPEF: (comma 1) delle pensioni di guerra di ogni tipo, delle relative indennità accessorie, degli assegni concessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni concesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia, nonché delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e delle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva obbligatoria; (comma 2) della pensione reversibile, della medesima reversibile delle indennità di accompagnamento, percorse dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382; (comma 3) dei sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale.	a regime	Esenzione	-513,9	556.640	-921,3	Titolari di trattamenti pensionistici	
51	Art. 10, comma 1, lett. e-bis, TUIR	Detrazione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 252 del 2005 e alle forme pensionistiche complementari istituite negli stati membri dell'Unione Europea e negli stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo	a regime	Detrazione	-430,33	684.052	-429,1	persone fisiche	
52	Art. 3, comma 3, lett. d-bis), TUIR	Esclusione dalla base imponibile della maggiorazione annuale dei trattamenti pensionistici prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544	a regime	Esenzione	-283,6	-	-	Titolari di trattamenti pensionistici	
53	Art. 2, comma 514, della legge n. 244/07, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 marzo 2008	Detrazione sulle indennità al fine rapporto	a regime	Riduzione d'imposta	-204	-	-	Percezioni delle indennità di fine rapporto il cui diritto alla percezione è maturato dal 01/04/2008	
54	Art. 1, comma 9, della Legge n. 296/05	Clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR	a regime	Tassazione agevolata	-130	-	-	Percezioni delle indennità di fine rapporto	
55	Art. 4, comma 3, del D.L. n. 185/08; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009; art.2, comma 156, della Legge n. 191/2009	Riduzione dell'IRPEF e delle addizionali IRPEF sul trattamento economico accessorio del personale del ministero della difesa	2011	Riduzione di imposta	-60	-	-	Titolari di redditi di lavoro dipendente del Ministero della Difesa	
56	Art. 1, comma 294, della Legge n. 244/07; Art.1, comma 745a, del D.L.n. 194/2009	Esclusione dalla tassazione dei redditi di importo fino a 8.000 euro - frontisti	2011	Tassazione agevolata	-28	11.000	-2.545,5	Frontisti	
57	Art. 17, comma 1, lett.g)	Assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche coesistenti, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni	a regime		-23,4	6.130	-3.817,3	Percezioni degli emolumenti	

58	Art. 17, comma 1, lett.j)	Assoggettamento e tassazione separata delle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone	a regime				-16,9	17.329	-972,2	Percezioni degli emolumenti
59	Articolo 8, comma 5, Dlgs 252 del 2005	Deduzione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs 252 del 2005 nell'interesse dei familiari a carico	a regime				-10,47	23.128	-452,6	persone fisiche
60	Art. 3 del D.F.R. n. 501/73	Esenzione dall'IRPEF delle retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto corrisposte dallo Stato Sede e dagli emir della stessa gestiti ai propri dipendenti	a regime	Esenzione			-10,2	3.400	-5.000,0	Titolari di redditi corrisposti dalla Santa Sede
61	Art. 67, comma 1, lett. m) e Art.69, comma 2, TUIR	L'esenzione agevolata delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di corti, bande e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche	a regime	Tassazione agevolata			-10,2	989	-10.288,3	Titolari di alcune tipologie di redditi diversi
62	Art. 17, comma 1, lett.g-bis	Assoggettamento e tassazione separata delle plusvalenze di cui all'art. b) del comma 1 dell'art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione	a regime				-6,2	5.804	-1.068,2	Percezioni degli emolumenti
63	Art. 10, comma 1, lett. f), TUIR	Deduzione delle somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempire funzioni presso gli uffici elettorali	a regime	Deduzione			-5,68	106.498	-53,3	persone fisiche
64	Art. 17, comma 1, lett.l)	Assoggettamento e tassazione separata dei redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci della società indicata nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e pluralità del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione anche convenzionale della società e delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra l'attribuzione di redditi della società e la consumazione del recesso o dell'esclusione, la liquidazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni	a regime				-5	1.456	-3.434,1	Percezioni degli emolumenti
65	Art. 3, comma 2, art.4, comma 4 e art. 8, comma 2, della Legge n. 206/04	Esecuzione dall'IRPEF delle pensioni e delle indennità corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice	a regime	Esenzione			-3,6	650	-5.538,5	Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
66	Art. 17, comma 1, lett.l)	Assoggettamento a tassazione separata dell'indennità per perdita dell'avviamento spettante al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare	a regime				-1,4	13.149	-106,5	Percezioni degli emolumenti
67	Art. 17, comma 1, lett.e)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepibile per la cessazione da funzioni notariali	a regime				-0,8	137	-5.839,4	Percezioni degli emolumenti
68	Art. 17, comma 1, lett.l)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni	a regime				-0,7	421	-1.662,7	Percezioni degli emolumenti
69	Art. 17, comma 1, lett.n)	Assoggettamento a tassazione separata dei redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alla lettera n), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni	a regime				-0,4	225	-1.777,8	Percezioni degli emolumenti

70	Art. 17, comma 1, lett. g-ter		Assoggettamento a tassazione separata dei corrispettivi di cui all'art. 54, comma 1-quadro, se percepiti in unica soluzione	a regime		-0,3	1,33	-2.255,6	Percezioni degli emolumenti
71	Art. 17, comma 1, lett. f)		Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, se non reintratti tra le indennità indicate all'art. 17, comma 1, lett. a)	a regime		-0,03	22	-1.363,6	Percezioni degli emolumenti
72	Art. 17 del D.L. n. 185/98 e art. 44 del D.L. n. 78/2010		Debitazione ai fini Irpef e esenzione Irpef sugli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che trattano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. Le agevolazioni fiscali spettano per tre periodi di imposta.	2017	Riduzione dell'imponibile				Docenti e ricercatori scientifici
73	Art. 11, comma 2, TURC		Esenzione dalla tassazione per soggetti titolari di redditi di pensione	a regime	Esenzione	Perdita di gettito non rilevante	-		Titolari di istantanei pensionistici fino a 7.500 euro
74	Art. 17, comma 1, lett. b)		Assoggettamento a tassazione separata degli arretrati di lavoro dipendente	a regime		-1.060,00	7.800.000,00	-115,90	Percezioni degli emolumenti
75	Art. 17, comma 1, lett. c-bis		Assoggettamento a tassazione separata delle indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale corrisposti anticipatamente	a regime					Percezioni degli emolumenti
76	Art. 17, comma 1, lett. a-bis		Assoggettamento a tassazione separata delle somme consegnate a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), quanto al sesto periodo.	a regime					Percezioni degli emolumenti
77	Art. 51, comma 2, lett. e)		Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, quelle fra mensa organizzata direttamente dal datore di lavoro gestite da terzi nonché le prestazioni e le indennità sostitutive, nelle ipotesi previste dalle norme, nel limite di € 5,29	a regime		-593,00	-	-	Lavoratori dipendenti
78	Art. 51, comma 2, lett. d)		Non concorrono a formare il reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo.....	a regime					Lavoratori dipendenti
79	Art. 51, comma 2, lett. e)		Non concorrono a formare il reddito i compensi reversibili.....	a regime					Lavoratori dipendenti
80	Art. 51, comma 2, lett. f)		Non concorrono a formare il reddito l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 100.....	a regime					Lavoratori dipendenti
81	Art. 51, comma 2, lett. f-bis		Non concorrono a formare il reddito le somme erogate dal datore di lavoro per frequenza da parte dei familiari del dipendente, di asili nido, colonie climatiche nonché per borse di studio	a regime					Lavoratori dipendenti
82	Art. 51, comma 2, lett. g)		Non concorrono a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo annuo non superiore a € 2.055,83	a regime					Lavoratori dipendenti
83	Art. 51, comma 2, lett. h)		Non concorrono a formare il reddito le somme trattate al dipendente per oneri di cui all'art. 10 alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni elittiche dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi e ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere stanziati dal datore di lavoro.	a regime					Lavoratori dipendenti

84	Art. 51, comma 2, lett. i)	Non concorrono a formare il reddito le mance percepite dai conducenti nella misura del 25% dell'ammontare percepito nell'anno.	a regime				Lavoratori dipendenti
85	Art. 51, comma 3	Non concorrono a formare il reddito dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nell'anno a € 258,23.	a regime				Lavoratori dipendenti
86	Art. 51, comma 4, lett. a)	Al fini della determinazione del fringe benefit, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promissoria si assume il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle A.C.I. elaborate ciascuno anno.	a regime				Lavoratori dipendenti
87	Art. 51, comma 4, lett. b)	Al fini della determinazione del fringe benefit, in caso di concessione di prestiti, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.	a regime				Lavoratori dipendenti
88	Art. 51, comma 4, lett. c)	Al fini della determinazione del fringe benefit, per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso.	a regime				Lavoratori dipendenti
89	Art. 51, comma 4, lett. c-bis	Al fini della determinazione del fringe benefit, per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli importi francheggi, l'ammontare corrispondente all'importo medio per passeggero chilometro, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 km.	a regime				Lavoratori dipendenti
90	Art. 51, comma 5	Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte che eccede 46,48 al giorno, elevati a € 77,47 per le trasferte all'estero.....	a regime				Lavoratori dipendenti
91	Art. 51, comma 6	Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai trasferisti concorrono a formare il reddito nella misura del 50%.....	a regime				Lavoratori dipendenti
92	Art. 51, comma 7	Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% per un importo complessivo annuo non superiore a € 1549,37 per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e € 4648,11 per quelli fuori del territorio nazionale o in destinazione a quest'ultimo.....	a regime				Lavoratori dipendenti
93	Art. 51, comma 8	Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%.....	a regime				Lavoratori dipendenti
94	Art. 51, comma 8-bis	Il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 182 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali.	a regime				Lavoratori dipendenti

95	Art. 52, comma 1, lett. a-bis	I compensi percepiti per attività libero professionale intramuraria costituiscono reddito nella misura del 75%	a regime		-43,40	-	Percezioni redditi assimilati
96	Art. 52, comma 1, lett. b)	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive, nonché a valore che esercitano le funzioni di cui agli artt. 114 e 115 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese.....	a regime				Percezioni redditi assimilati
97	Art. 52, comma 1, lett. d)	Le prestazioni pensionistiche complementari erogate dai fondi pensione, sia in forma di rendita che in forma di capitale, per la quota parte maturata dal 1° gennaio 2007, sono assoggettate a tassazione con imposta sostitutiva. La misura dell'imposta sostitutiva è prevista nella misura del 15% - ridotta di 0,30 punti percentuali all'anno per ogni anno eccedente il quindicesimo e con una riduzione massima di 6 punti percentuali. Per talune tipologie di anticipazioni e di riscatti l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 23%	a regime				Percezioni redditi assimilati
98	Art. 52, comma 1, lett. d-bis	Sui lavori socialmente utili svolti da soggetti che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo non superiore € 9296,22 al netto del reddito derivante dall'abitazione principale, si applica, sulla parte dei lavori socialmente utili che eccede € 3098,74, l'aliquota del 23%, maggiorata delle addizionali vigenti	a regime		non rilevante	-	Percezioni redditi assimilati
99	Art. 4 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall'IRPEF dei redditi derivanti dall'esercizio della funzione di ambasciatori e agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia	a regime	Esercizio			Ambasciatori e agenti diplomatici
100	Art. 17, comma 1, lett. a)	Assoggettamento a tassazione separata del TFR, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme	a regime		-4.617,0	5.440.000	Percezioni degli emolumenti
101	Art. 17, comma 1, lett. e)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	a regime				Percezioni degli emolumenti
102	Legge 30 dicembre 2010, n. 238	Ricordo dei lavoratori e degli studenti in Italia. Riduzione, sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa, dell'imponibile per le lavoratrici/i/i lavoratrici	2013		non rilevante	-	Lavoratori e studenti che risiedono in Italia
103	Art. 11 del D. Lgs. 472/2000	Applicazione dell'imposta sostitutiva dell'11% sulle rivalutazioni del TFR maturate dal 2001	a regime				Percezioni del trattamento di fine rapporto
TOTALE AGEVOLAZIONI LAVORO E PENSIONI					-56.813,13		

EROGAZIONI LIBERALI E TERZO SETTORE									
104	Art. 14, comma 1, del D.L. n. 25405	Detrazione delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cd. terzo settore (Chiese, Ong, organismi di volontariato etc etc)	a regime	Detrazione	-62,7	566.913	-105,0	persone fisiche	
105	Art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche individuate con apposito decreto che svolgono attività umanitarie	a regime	Detrazione	-36,2	970.501	-37,3	persone fisiche	
106	Art. 10, comma 1, lett. i), TUIR	Detrazione delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Isolotto centrale per il sostentimento del clero della Chiesa Cattolica Italiana	a regime	Detrazione					
107	Art. 10, comma 1, lett. j), TUIR	Detrazione delle erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 516/88, 517/88 e 409/93	a regime	Detrazione					
108	Art. 16 della legge n. 116 del 1996	Detrazione erogazioni liberali in denaro in favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	a regime		-9,2	108.667	-84,8	persone fisiche	
109	Art. 26, comma 2, legge n. 520 del 1995	Detrazione erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia	a regime						
110	Art. 10, comma 1, lett. e), TUIR	Detrazione dei contributi annuali versati alle Unioni Comunità Ebraiche Italiane	a regime						
111	Art. 15, comma 1-bis, TUIR	Detrazioni per erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici	a regime	Detrazione	-8,1	18.516	-438,6	persone fisiche	
112	Art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR	Detrazione per contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso	a regime	Detrazione	-7,8	114.909	-68,0	persone fisiche	
113	Art. 10, comma 1, lett. g), TUIR	Detrazione delle obbligazioni, donazioni e contributi in favore delle organizzazioni non governative	a regime	Detrazione	-4,3	51.464	-80,2	persone fisiche	
114	Art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche	a regime	Detrazione	-2,5	24.983	-100,5	persone fisiche	
115	Art. 10, comma 1, lett. i-quater), TUIR	Detrazione delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici e vigilati dal Ministero dell'Istruzione, nonché degli enti parco regionali e nazionali	a regime	Detrazione	-1,6	13.038	-120,1	persone fisiche	
116	Art. 15, comma 1, lett. h), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali e altre persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico; nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.	a regime	Detrazione	-1,1	4.685	-231,3	persone fisiche	

117	Art. 15, comma 1, lett. c-cties), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, senza scopo di lucro finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia, didattica e ampliamento offerta formativa	a regime	Detrazione	-1,0	26.384	-38,6	persone fisiche	
118	Art. 15, comma 1, lett. i-quater), TUIR	Detrazione liberale in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri	a regime	Detrazione	-0,8	20.234	-39,5	persone fisiche	
119	Art. 15, comma 1, lett. j), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro in favore delle persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività nella spettacolo	a regime	Detrazione	-0,1	1.429	-74,2	persone fisiche	
120	Art. 8, comma 3, della Legge n. 52/01	Detrazione per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "ospedale Galliera" di Genova	a regime	Detrazione	-0,04	51	-784,3	persone fisiche	
121	Art. 1, comma 1, della Legge n. 28/99	Detrazione per erogazioni liberali in denaro alla Società di cultura "La Biennale di Venezia"	a regime	Detrazione	-0,005	71	-61,4	persone fisiche	
122	Art. 25, comma 2, Dlgs 367 del 1996	Limitamento del limite di detrazione delle erogazioni liberali a favore degli enti operanti nel settore musicale che si trasformano in fondazioni	a regime					persone fisiche	
TOTALE AGEVOLAZIONI EROGAZIONI LIBERALI E TERZO SETTORE							-135,39		
- ACCORDI CON CONFESIONI RELIGIOSE EX ART. 9 COST									

ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE FISICHE									
123	Art. 15, comma 1, lett. d), TUIR	Deduzione spese funebri	a regime	Deduzione	-118,2	423.365	-279,3	persone fisiche	
124	Art. 15, comma 1, lett. a), TUIR	Deduzione su interessi passivi e oneri accessori relativi a prestiti e mutui agrari	a regime	Deduzione	-21,5	46.822	-458,8	persone fisiche	
125	Art. 31, comma 1, TUIR	Reddito dominicale pari al 30% in caso di mancata coltivazione per un intero anno agrario e per cause non dipendenti dalla scelta agraria	a regime	Riduzione di imponibile	-8,0	215.571	-37,2	Titolari di reddito dominicale	
126	Art. 31, comma 2, TUIR	Reddito dominicale pari a zero in caso di perdita del prodotto almeno per il 30% in conseguenza di eventi naturali	a regime	Riduzione di imponibile	-13,1	29.354	-446,8	Titolari di reddito dominicale	
127	Art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR	Deduzione spese veterinarie	a regime	Deduzione	-12,0	447.719	-26,9	persone fisiche	
128	Art. 35, TUIR	Reddito agrario pari a zero nelle ipotesi di cui all'art. 31, commi 1 e 2	a regime	Esenzione	-11,8	216.931	-54,2	Titolari di reddito agrario	
129	Art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR	Deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito negli anni precedenti	a regime	Deduzione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche	
130	Art. 10, comma 1, lett. b), TUIR	Deduzione dell'incidenza per perdita di vivamento corrisposta per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione di locazione di immobili arbori adibiti ad usi diversi da quello di abitazione	a regime	Deduzione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche	
131	Art. 10, comma 1, lett. f-ter), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri telefonici dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato	a regime	Deduzione	-5,7	106.498	-53,3	persone fisiche	

132	Art. 54, comma 8, primo periodo TUIR	Debitazione forfetaria del 23% per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, di parte dell'azione o rinvenzione, di opere dell'ingegno, di brevetti, industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. La deduzione è elevata al 40% se il percettore non ha superato i 35 anni di età	a regime	Riduzione imputabile dal reddito di lavoro autonomo; assunzione retroattiva	-5,1	11.152	-457,3	Lavoratori autonomi, cooperanti e volontari delle ONG	
133	Art. 7, comma 2, lettera 2) sottilettura 4b), DL n. 70 del 2011	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2011 - nei primi tre anni (2012-2014) vi è complessivamente un maggior gettito per il versamento dell'imposta sostitutiva	2011	Applicazione di un'imposta sostitutiva	Magior gettito nei primi anni per effetto della sostitutiva - perdita negli anni successivi per maggiori ammortamenti	-	-	Posseessori di terreni edificabili e con destinazione agricola	
134	Art. 28 del TUIR	Redditi dominicali determinati su base catastale	a regime					Posseessori di terreni	
135	Art. 24 del TUIR	Redditi agrari determinati su base catastale	a regime					Posseessori di terreni	
136	Art. 37 del TUIR	Redditi dei fabbricati determinati su base catastale	a regime					Posseessori di fabbricati	
AGEVOLAZIONI FISCALI FINANZIARIA									
137	Art. 26-ter, dpr 600/1973	Redditi di capitale da contratti di assicurazione vita e capitalizzazione, esentati da prescrizione pensionistica e da reddito vitalizio con funzione previdenziale	a regime					Soggetti residenti e non residenti	
138	Art. 27-ter dpr 600/1973	Utili derivanti da azioni o strumenti finanziari ammessi nel sistema di deposito accentrato Monte Titoli spa	a regime					Soggetti residenti e non residenti	
139	Art. 26-quinquagesimo dpr 600/1973	Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici	a regime					Soggetti residenti e non residenti	
140	Art. 10-ter, c. 1 e 2, l. 77/1983	Quote o azioni di OICVM di diritto estero armonizzati (situati in UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE inclusi nella white list) e non armonizzati (situati in UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, inclusi nella white list e assoggettati a vigilanza nei paesi esteri di istituzione)	a regime					Soggetti residenti	
141	Art. 26-quinquagesimo, c. 5, dpr 600/1973	Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici	a regime	Esenzione	-15.542,00			Soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella white list, enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali con esecutori in Italia, investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi white list, Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato	
142	Art. 18, DPR 917/1986	Redditi di capitale di fonte estera	a regime					Soggetti residenti	
143	Art. 2, D. Lgs. 239/1996	Interessi ed altri proventi da obbligazioni e titoli similari di banche ed spa italiane quotate e di soggetti non residenti, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 DPR 600/1973, ed equivalenti, depositati presso intermediari	a regime					Soggetti residenti e non residenti	
144	Art. 5, c. 2, D.lgs. 461/1997	Plusvalenze da partecipazioni non qualificate e redditi diversi di natura finanziaria relativi a rapporti con soggetti residenti o con soggetti residenti in Paesi non black list o in Paesi black list i cui titoli sono quotati o, in caso di titoli non quotati, con interpellio favorevole	a regime					Soggetti residenti e non residenti	
145	Art. 6, D.lgs. 461/1997	Plusvalenze da partecipazioni non qualificate e redditi diversi di natura finanziaria relativi a rapporti con soggetti residenti o con soggetti residenti in Paesi non black list o in Paesi black list i cui titoli sono quotati o, in caso di titoli non quotati, con interpellio favorevole	a regime					Soggetti residenti e non residenti	

146	Art. 7, D.lgs. 461/1997	Resultato maturato dalle gestioni individuali di portafoglio	a regime						<p>Subgetti residenti e non residenti</p>
147	Art. 26-bis, comma 1, del D.P.R. n. 660/73	Esenzione dalle imposte per i redditi di capitale menzionati nel comma 1 dell'art. 26-bis	a regime		Esercizio	-72,0			<p>Subgetti residenti all'estero di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239</p>
148	Art. 17, c. 3, D.Lgs. 352/2005	Tassazione dei rendimenti maturati presso il fondo pensione	a regime		Riduzione dell'aliquota di imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione	-24			<p>Fondi pensione</p>
149	Art. 68, commi 6-bis e 6-ter, TUIR	Esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di 3 anni che svolgano la medesima attività della società della quale le quote o le azioni sono state emesse	a regime		Esercizio	-0,25	Trascurabile		<p>Persone fisiche residenti per redditi conseguiti al di fuori attività d'impresa e soggetti non residenti</p>
150	Art. 6, D.Lgs. 239/96	Esenzione dei proventi da titoli pubblici e privati di società quotate	a regime		Esenzione da imposta sostitutiva				<p>Subgetti residenti in Stati o territori inclusi nella white-list, enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali in Italia, investitori esteri, ancore che privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi inclusi nella white-list. Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato</p>
151	Art. 5, c. 5, D.Lgs. 461/1997	Esenzione delle plusvalenze da partecipazioni non qualificate e dei redditi diretti di natura finanziaria	a regime		Esenzione da imposta sostitutiva	Trascurabile			<p>Subgetti non residenti di cui all'art. 6 D.Lgs. 239/1996</p>
152	Art. 7, c. 3 D.L. 351/2001	Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare	a regime						<p>Fondi pensione ed organismi di investimento collettivo del risparmio esteri istituiti in Stati o territori inclusi nella white list, enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.</p>
153	Art. 7, c. 1, D.L. 351/2001	Ritenuta del 20% sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare.	a regime						<p>Subgetti residenti indicati nell'art. 32, comma 3, del D.L. 78 del 2010, soggetti residenti diversi da quelli indicati nell'art. 32 che detengono una partecipazione non superiore al 5% del patrimonio del fondo, e soggetti non residenti</p>
154	Art. 8, comma 4 D.L. 70-2011	Tassazione dei titoli di scopo emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi	a regime		Riduzione aliquota				<p>Persone fisiche non esercenti attività d'impresa residenti e non residenti</p>
TOTALE ALTRE AGEVOLAZIONI (COMPRESO AGEVOLAZIONI FISCALITA' FINANZIARIA)						-15.845,02			
TOTALE AGEVOLAZIONI PERSONE FISICHE						-103.439,20			

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ENTI NON COMMERCIALI									
155	Art. 6, del D.P.R. n. 601/1973	L'IRPEF è ridotta alla metà nei confronti di: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, associazioni, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienza e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine è equivoquo per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi	a regime	Riduzione imposta	-188,6	13.635	-12.365,2	Enti di assistenza e beneficenza	
156	Art. 100, TUIR	Deduzione del reddito d'impresa con limiti determinati per le singole fattispecie in cui: a) opere o servizi destinati ai dipendenti per finalità di educazione, istruzione, formazione, assistenza sociale e sanitaria o culturali; erogazioni liberali in favore di persone giuridiche che perseguono le finalità di cui alla lettera a.); ovvero di ricerca scientifica, nonché contributi, donazioni e oblazioni in favore delle ONLUS; b) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche aventi sede nel mezzogiorno aventi esclusiva finalità di ricerca scientifica; c) erogazioni liberali a favore di concessioni privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario; d) spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate.	a regime	Deduzione	-84,17	18.000	-4.676,4	Persone giuridiche + SP + PF reddito di impresa	
157	Art. 100, c.2, lett. f), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro							
158	Art. 100, c.2, lett. g), TUIR	Deducibilità per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro							
159	Art. 100, c.2, lett. h), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa							
160	Art. 100, c.2, lett. i), TUIR	Deducibilità delle spese relative all'impegno di lavoratori dipendenti nel limite del 3% dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente							
161	Art. 100, c.2, lett. l), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 1.549,57 o al 2% del reddito di impresa							
162	Art. 100, c.2, lett. m), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro							
163	Art. 100, c.2, lett. n), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro							
164	Art. 100, c.2, lett. o), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro							
165	Art. 100, c.2, lett. e-bis), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000€ annui							
166	Art. 148 TUIR	Non commercialità delle attività svolte dagli enti associativi - con varie limitazioni sui soggetti che operano, in favore degli associati o partecipanti, conformi alle finalità istituzionali.	a regime	Regime speciale	-54,73	3.861	-1773,3	Enti di tipo associativo	
167	Art. 150, TUIR	Per le ONLUS non costituisce esercizio di attività commerciali lo svolgimento delle attività infrazionali nel perseguimento di esclusiva finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.	a regime	Regime speciale				ONLUS	

168	Legge n.298/91	Possibilità di optare per un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività dilettantistiche	a regime	Regime forfettario	-1,20	48.621	-41,7	Associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività dilettantistiche
169	Art. 147, TUIR	Rinvio all'art.15, e 1, lett. a), lett. g), lett. h-bis, lett. d), lett. f-bis, lett. i-quiser e lett. f-ostes del Tuir	a regime	Detrazione	-20,1	1.340	-15.014,9	Enti non commerciali
170	Art. 1, comma 353 della Legge n. 265/05 - attuato con DPCM 8.6.2007 revisione chiamata con DPCM 25.2.2009	Integrale deducibilità dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a fini di contributo o liberalità	a regime	Deduzione	-16,60	64	-259.375,0	Enti soggetti ad IRPEIS
171	Art. 20 del D.L. n. 269/2003	Credito d'imposta per acquisto di autoveicoli e mezzi antinquinanti di proprietà di associazioni di volontariato	a regime	Credito di imposta	-11,00	160	-68.750,0	Associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
172	Art. 145, TUIR	La norma prevede, per gli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata, la possibilità di optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti un coefficiente di redditività corrispondente ad una classe determinata in base all'ammontare dei ricavi stessi, ed incrementando l'importo così determinato dei componenti del reddito di cui agli artt. 86, 88, 89 e 90 del TUIR.	a regime	Regime forfettario	-4,2	2.024	-2,075,1	Enti non commerciali
173	Art. 90, comma 1, della Legge n. 289/02	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	a regime	Regime agevolato	-1,00	780	-1.282,1	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
174	Art. 146 (rinvio all'art. 10, C. 1, lett.g), TUIR	Deduzione del reddito complessivo degli enti non commerciali per i contributi, donazioni e obbligazioni a favore di organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 497/1987, fino al 2%, del reddito complessivo dichiarato.	a regime	Deduzione	0,55	52	10.576,9	Enti non commerciali
175	Art. 7 del D.P.R. n. 601/1973	Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali è esente da IRPEIS.	a regime	Esenzione dall'Ires del reddito derivante da manifestazioni propagandistiche	0,00			Partiti politici
176	Art. 38, comma 11, del D.L. 78/2010	Estensione della disciplina degli enti pubblici, ex art.74, co.2, lett. b), agli privati di previdenza per l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie.	a regime	Esclusione dal reddito d'impresa	noma non monitorabile con effetti ex post			Enti privati di previdenza obbligatoria
177	Art. 9-bis del D.L. n. 417/1991	La norma estende alle associazioni senza scopo di lucro ed alle pro-loco le disposizioni di cui alla L. n. 398/1991, in punto di detestazione forfettaria del reddito.	a regime	Regime forfettario		esima compresa nel punto 168		Associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco
178	Art. 1 della Legge n.28/99 (Fondazione La Biennale di Venezia)	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30% del reddito di impresa	a regime	Deduzione	0,00			Persone giuridiche

179	Art. 1, comma 3, della Legge n. 28/99 (Fondazione La Biennale di Venezia)	I proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali sono esenti dalle imposte sui redditi	a regime	Esenzione				Fondazione La Biennale di Venezia
180	Art.25 del D. Lgs. n.367/96	l'adempimento agevolato per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni musicali	a regime	Detrazioni e Deduzioni		stima compresa nel punto 156		Persone fisiche e persone giuridiche
181	Art. 13, commi 2 e 3, del D. Lgs. n.463/97	Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa le cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.2) Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni non di lusso diversi da quelli indicati al c. 2 alla cui produzione o scambio è diretta all'attività dell'impresa (c.3)	a regime	Esenzione				Persone giuridiche
182	Art. 25, commi 1-bis), e 2, della Legge n.133/99	Non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2, per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con DM: a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali concesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, in conformità all'art.143, c.3, lett. a)	a regime	Esenzione		stima compresa nel punto 168		Associazioni sportive dilettantistiche
183	Art. 54 della Legge n.342/2000	Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa e sono considerati distratti ai fini IVA, i prodotti editoriali e le detrazioni informatiche ceduti gratuitamente a enti benefici, religiosi, ecc.	a regime	Non imponibilità ai fini IVA	-1,00			Enti locali, agli istituti di previdenza e pensioni, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi
184	Art. 90, comma 11-bis, della Legge n. 289/02	La pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con spesa inferiore di 3.000 euro si considera occasionale ai fini dell'imposta sugli spettacoli sugli intrattenimenti (art. 7-octies, DL 7/2005) e dell'imposta sulla pubblicità (art.1, c. 128, L. 266/2005)	a regime	Esenzione	-5,00			Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
185	Art. 90, comma 23, della Legge n. 289/02	Possono essere riconosciute esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 67, e 1, lett n) del Tur	a regime	Riduzione di imposta	-1,00			Dipendenti pubblici che prestano la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche a titolo gratuito
186	Art. 92 della Legge n. 289/02	Esenzione del pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti per lo svolgimento occasionale delle attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640 del 1972 a favore dei centri sociali per anziani	a regime	Esenzione	-0,30			Centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da ass. o enti di prom. sociale, da fondazioni o enti di patronato, da org. di volontariato nonché da altri soggetti le cui finalità rientrano nei principi generali del sistema integrato di interventi sociali
187	Art. 2, comma 31 della Legge n.350/03	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (legge 16 dicembre 1991, n. 398) alle associazioni bandistiche socii amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare	a regime	Regime forfettario		stima compresa nel punto 168		Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro
188	Art. 25, comma 3, del D.Lgs. n.26/04	Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare reddito imponibile	a regime	Esenzione				Chiedi e associazioni nazionali di cultura cinematografica a condizione che siano enti non commerciali
189	Art. 14 del D.L. n.35/05 attuato con DPCM 8/05/2007 revisione effettuati con DPCM 25.2/2009	Deducibilità, nel limite del 10% del reddito e per un massimo di 70.000 euro annui, delle liberalità, in denaro o in natura	a regime	Deduzione		stima compresa nel punto 156		Persone fisiche e persone giuridiche

190	Art. 1, commi 185-187, della Legge n.296/06 - DM 8.11.2007, n. 228 (regolamento) - DM 3 luglio 2008 (individuazione dei soggetti per gli anni di imposta 2006 e 2008) - DM 4 febbraio 2010 (individuazione dei soggetti per l'anno d'imposta 2009) - e in corso la procedura per l'individuazione dei soggetti per l'anno d'imposta 2010	Art. 74, comma 1, TUIR	Non soggezione ad IRES degli organi e delle amministrazioni dello Stato, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di elemento collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni	a regime	Esenzione	-5,00			Associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali
191		Art. 74, comma 1, TUIR	Non soggezione ad IRES degli organi e delle amministrazioni dello Stato, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di elemento collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni	a regime					Organi e le amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di elemento collettivo, comunità montane, province e regioni
192		Art. 74, comma 2, TUIR	Non commercialità dell'esercizio di funzioni statali svolte da enti pubblici e delle attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituti esclusivamente a tal fine, comprese le ASL, nonché delle attività previdenziali e assistenziali svolte da enti privati di previdenza obbligatoria.	a regime					Enti pubblici, comprese le ASL, nonché enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali
193	Art. 2, comma 115, legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria 2010)	Art. 74, comma 1, TUIR	Estensione della non soggezione ad IRES prevista dall'articolo 74, comma 1 del TUIR per gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli altri enti territoriali, a comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.	a regime					Comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
194		Art. 143, comma 3, TUIR	Esclusioni dalla base imponibile degli enti non commerciali dei seguenti proventi: a) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di carattere occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione; b) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento, aventi finalità sociali esercitate in conformità alle finalità istituzionali.	a regime					Tutti gli enti non commerciali
195		Art. 78, comma 8, legge 413/1991	Determinazione foderata del reddito imponibile e dell'iva per le associazioni sindacali e di categorie operanti nel settore agricolo relativamente alle attività di assistenza rese agli associati	a regime		-0,1	273	-566,3	Associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo
196		Art. 8, comma 4, legge 265/1991 (legge quadro sul volontariato)	Non imputabile ai fini delle imposte sui redditi dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive assigurate, qualora sia documentato il loro totale impegno per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.	a regime					Organizzazioni di volontariato
197		Art. 20 legge 383/2000	Non è considerata commerciale, così come per gli associati, la cessione di beni e la prestazione di servizi resa da associazioni di promozione sociale nei confronti dei familiari conviventi degli associati.	a regime					Associazioni di promozione sociale
198		Art. 21, legge 385/2000	Esclusione dalla base imponibile ai fini dell'imposta sugli incrementi delle quote e dei contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale	a regime					Associazioni di promozione sociale
199		Art. 8, comma 3, DL 90/90 convertito dalla legge 165/1990	Non costituiscono attività commerciali le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche e culturali a carattere nazionale o internazionale svolte da collegi universitari legittimamente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiale didattico.	a regime					Istituti universitari riconosciuti
200		Art. 8, comma 2, DL 90/90 convertito dalla legge 165/1990	Non costituiscono attività commerciali le attività svolte da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.	a regime					Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.
TOTALE AGEVOLAZIONI ENTI NON COMMERCIALI						-403,47			

207	Art. 1, comma 47 legge n. 244 del 2007 e art. 176, comma 2-ter, del TUIR D.M. 25 luglio 2008 Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli immobilizzazioni materiali e immateriali.	Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, l'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, prevede che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, inclusa l'acquisto, di un'imposta sostitutiva. Misura dell'imposta sostitutiva: : 2% fino a 5 milioni di euro; : 4% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; : 6% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	a regime	-274,80	2.291,00	-119.947,6	Soggetti che effettuano operazioni straordinarie
208	Art. 12 del D.P.R. n. 601/1973	Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dai redditi le somme ripartite fra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo di beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.	a regime	-86,30	23.604	-3.504,6	Società cooperative e loro consorzi
209	Art. 45, commi 1, del D.Lgs. n. 446/97; art. 2, comma 1, della Legge n. 235/98	Aliquota IRAP agricoltura: ridotta al 1,5% in luogo del 3,5%.	a regime	-207,00	197.220	-1.949,6	Produttori agricoli titolari di reddito agrario
210	Art. 12 della Legge n. 904/77; art. 1, commi 460 e 464, della Legge n. 311/04; art. 82, comma 28, del D.L. n. 112/08	Non concorrono al reddito imponibile delle cooperative e le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. Tale norma non si applica alle cooperative a mutualità prevalente per la quota del 20% degli utili netti delle cooperative agricole (per la quota del 30% degli utili netti delle altre cooperative) per la quota del 55% degli utili netti delle società cooperative di consumo. La limitazione non si applica alle cooperative sociali. Per le cooperative NON a mutualità prevalente la deduzione è limitata al 30% degli utili, se la quota è destinata a riserve indivisibili previste dallo statuto.	a regime	-119,80	28.105	-4.262,6	Società cooperative e loro consorzi
211	Art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/07	Regime dei contribuenti minori. Esso prevede, per i soggetti rispondenti ai requisiti previsti dalla norma, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 20%. I contribuenti minori sono esenti da Imp. inoltre, non addebitano l'IVA sulle vendite, né hanno diritto alla detrazione per l'IVA sugli acquisti. Essi possono, peraltro, optare per l'applicazione dell'IVA e dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.	a regime	-122,90	506.000,00	-242,9	Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni
212	Art. 10, del D.P.R. n. 601/1973; art. 1, comma 461, della Legge n. 311/2004	Sono esenti da IRIS i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno il quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.	a regime	-104,34	8.601	-12.131,1	Società cooperative agricole e loro consorzi
213	Art. 11, D.P.R. n. 601/1973; art. 1, commi 462 e 463, L. n. 311/2004	I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indebitabilità dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono esenti da IRIS se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi (tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è < 50 ma non al 25 per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'IRIS è ridotta alla metà).	a regime			Società cooperative di produzione e lavoro	

214	Art. 13, della Legge n. 388/10	Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali. Il regime è applicabile alla persona fisica che intraprende, anche in forma di impresa familiare, l'esercizio di imprese, arti o professioni e esercitano a detti fini qualsiasi attività commerciale. L'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito con aliquota del 10%.	a regime	Imposizione sostitutiva	-99,96	66.901	-1.494,1	Personale fisiche
215	Art. 1 del D.L. n. 205/2008; Art. 6 del D.lgs. n. 24/07	Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto con riferimento ai consumi di gasolio.	a regime	Credito imposta	-95,00	30.427	-3.123,2	Autotrasportatori e altri soggetti, anche pubblici, esercenti attività di trasporto
216	Comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Conferimenti immobiliari in SIIQ/SINQ e Fondi immobiliari	Imposta sostitutiva con aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili: - in SIIQ; - in SINQ; - in fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (comma 140, art. 1 L.296/2006)	a regime		-92,30	56	-1.591.379,3	Soggetti che effettuano il conferimento
217	Art. 1, comma 17, della Legge n. 244/07, art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08	Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.	a regime	Credito d'imposta (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge)	-83,10	360	-230.833,3	Imprese esercenti pesca costiera e pesca nelle acque interne e lagunari
218	Art. 81 commi 21 e ss. del d.l. 112 del 2008 Imposta sostitutiva sul maggiore valore delle rimanenze di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concernente alla formazione del reddito in quanto esclusa ed è soggetta ad un'imposta assorbita dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 10%.	Il maggiore valore delle rimanenze fiscali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92 bis del TUIR, anche per le imprese che hanno beneficiato dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concernente alla formazione del reddito in quanto esclusa ed è soggetta ad un'imposta assorbita dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 10%.	a regime		-70,40	120	-586.666,7	Imprese il cui volume di ricavi supera lo soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di ricerca e sviluppo di prodotti, processi, materiali e attrezzature di natura liquida e gassosa; D) nell'industria petrolifera, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per navari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
219	Art. 21, comma 1, della Legge n. 448/98; Art. 6, comma 3, della legge 388/00; Art. 1, comma 129, Legge n. 26/05; Art. 1, comma 393, della Legge n. 206/06; Art.1, comma 168, della Legge n. 244/2007; Art.1, comma 8, del D.L. n.194/09; Art. 2, comma 5, del D.L. n. 225/2010	Deduzione forfettaria del reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	2011	Deduzione forfettaria del reddito d'impresa	-64,50	Frequenze: 13.000 imprese individuali; 7.000 imprese in forma associata; 1.300 società di capitali.		Esercenti impianti di distribuzione di carburante
220	Art. 1, commi da 325 a 337, della Legge 244/07	Credito d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attività cinematografiche	2010	Credito d'imposta	-48,20	299	-161.204,0	L'intero settore cinematografico: imprese di produzione, distribuzione, esercizio cinematografico e soggetti, anche esterni alla filiera, che investono nel settore
221	Articolo 15, comma 3, lett. a) del dl. 185/2008 D.M. 30 luglio 2009 Imposta sostitutiva sulle divergenze derivanti dall'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS	Pos essere effettuato il riaddebiamento anche nel caso di divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta derivanti dalla variazione dei principi IAS/IFRS, con effetto a partire da tale inizio. Per le variazioni che decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale e intervenuti l'addebiamento del principio IAS/IFRS sostituito, il riaddebiamento	a regime		-46,40	125	-571.200,0	Soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

222	Art. 15, commi 7, 8 e 8bis, D.L. n. 185/2008 D.M. 30 luglio 2009	Imposte sostitutive per riacquisto delle di vergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valori e di fondi di soggetti IAS.	<p>Possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di recuperare a tassazione (e quindi ritalinare) le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, (ex comma 7); - dalle variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale (comma 8); - variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuati successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 (comma 8) <p>Misura dell'imposta sostitutiva: 5 milioni di euro; -4% da 5 milioni di euro a fino a 10 milioni di euro; 12% fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.</p>	a regime	-43,10	319	-135.109,7	Soggetti titolari di reddito d'impresa
223	Art. da 155 a 161, TUIR	Viene introdotto un particolare regime (c.d. "bonnage tax") di determinazione del reddito dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR, derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, della L. n. 30/1998. Il regime è opzionale e comporta la determinazione del reddito in via forcéiana secondo i criteri previsti dall'art. 156 del TUIR.	Regime forterio di determinazione del reddito imponibile	-95,20	77	-470.129,9	Soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato).	
224	Art. 8, comma 10, lett. D), della Legge n. 448/98	Credito di imposta sulle reti di tele riscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	Credito d'imposta	-26,50	157	-168.789,8	Gestori di reti di tele riscaldamento alimentato con biomassa in comuni delle zone climatiche E ed F e gestori di impianti e reti di tele riscaldamento alimentati da energia geotermica	
225	Art. 11 della Legge n. 59/92	I versamenti effettuati ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 59/1992, effettuati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR sono esenti da imposta e sono deducibili, nei limiti del 3% della base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.	Debitazione dal reddito d'impresa	-19,10	28.105	-675,6	Società cooperative e loro consorzi	
226	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/97; art. 13, comma 3, della L. n. 488/1999 e art. 145, comma 66, della L. n. 388/2000	Il reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo ai fini IRES e IRPEF.	Riduzione imponibile	-22,47	38	-387.413,8	Soggetti che esercitano l'attività armatoriale tramite utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale	
227	Art. 20 del D.L.GS. n. 60/99	Credito d'imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche commisurate ai corrispettivi al netto dell'IVA	Credito d'imposti	-22,00	932	-23.605,2	Esercenti sale cinematografiche	
228	Art. 1, comma 49, legge 24 dicembre 2007, n. 244 D.M. 18 marzo 2008	Regime del consolidato e della trasparenza - imposta sostitutiva sui disallineamenti		-16,70	241	-69.294,61	Società aderenti al consolidato fiscale o che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, ovvero che intendono optare per il consolidato nazionale o mondiale per la trasparenza fiscale	

229	Art. 1, comma 1094, della Legge n. 296/06 come modificato dall'art.1, comma 177, Legge n. 244/07	Possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli o prodotti di derivazione animale, di esercitare esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli o prodotti di derivazione animale.	a regime	Imposizione sostitutiva	-14,54	457	-33.272,3	Società di persone, società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli o prodotti di derivazione animale.
230	Art.1, commi 1093 Legge n.296/06	Possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 di estendere il reddito catastale del reddito, ex articolo 32 del Tuir.						Società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93
231	Art. 7, comma 3, della Legge n. 59/92	Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette le quote di utili destinate ad aumento gratuito del capitale sociale, anche in erogazione ai limiti massimi di partecipazione, purché nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Isist.	a regime	Detrazione dal reddito d'impresa	-5,40	271	-19.926,2	Società cooperative e loro consorzi
232	Art. 24 del D.Lgs. 504/1994	Credito d'imposta a favore dei titolari di licenza di taxi-veicolo con conducente	a regime	Credito d'imposta	-13,00	13.694	-828,3	Imprese titolari licenze taxi
233	art.4, comma 1, del D.L. n. 457/97 e art. 13, comma 2, della L. 488/1999	Credito d'imposta a favore imprese armatoriali	a regime	Credito d'imposta	-180,00	1.100	-163.636,4	Soggetti che esercitano l'attività armatoriale tramite utilizzo di lavori iscritti nel registro internazionale
234	Art. 1, comma 172, della Legge n. 244/07; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08	Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.	a regime		-10,80			Imprese esercenti pesca costiera e pesca nelle acque interne e lagunari
235	Art.1, commi 228-230, della Legge n. 244/07	Credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese commerciali per l'adozione di misure atte a prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti	2010	Credito d'imposta	-7,70	4.324	-1.780,8	PMI
236	Art.1, commi 233-235, della Legge n. 244/07	Credito d'imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio per l'adozione di misure atte a prevenire il rischio di furti, rapine e altri atti illeciti	2010	Credito d'imposta	-9,50	3.322	-1.053,6	Esercenti rivendita monopoli
237	Art. 5 della Legge n. 449/97	Credito d'imposta a favore della PMI per la ricerca scientifica	a regime	Credito d'imposta	-3,40	117	-29.059,8	PMI
238	Art. 3 e 4, della Legge n. 193/2009 e D.M. n. 87/02	Credito d'imposta assicurazione lavoratori detenuti	a regime	Credito d'imposta	-3,20	300	-10.656,7	Imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2009, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari.

249	Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342	Previsione di un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 19%, delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende favore dei Centri di assistenza fiscale (CAF).	a regime		Trascurabile	39	Chi effettua conferimenti di beni o aziende. L'imposta sostitutiva è applicabile anche alle società di persone; il cui capitale sociale sia posseduto e amministrato assai o debba associativo e della organizzazione di cui all'art. 32 comma 1, lett. a), b), c) (4), 4) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
250	Art. 15 legge 25 gennaio 1994, n. 86 Imposta sostitutiva dei fondi immobiliari chiusi	Le società di gestione del risparmio, relativamente ai fondi comuni d'investimento immobiliare già istituiti nel settembre 2001, possono assoggettare ad imposta sostitutiva IRIS del 25% il reddito relativo alla gestione di ciascun fondo.	a regime		Tassecurabile	7	Società di gestione di fondi immobiliari chiusi
251	Art. 1, commi da 841 a 841, n. della legge n. 296/06; art. 1, commi da 561 a 563, della Legge n. 244/07	Disciplina sulle zone franche urbane (ZFU). La disciplina si applica 9 anni dalla costituzione tra gli anni 2008-2012. Il regime è stato autorizzato dalla CIE nell'ottobre 2009. In attesa di emanazione del decreto attuativo.	2012		Disposizione non attuata		Piccole e microimprese costituite nelle ZFU tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012
252	Art. 1, comma 1075, Legge n. 296/06	Credito d'imposta settore agricolo area svantaggiata - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.	2013		Disposizione non attuata		imprese settore agricolo
253	Art. 22 del D.P.R. n. 601/1973	Il provento dei fondi di garanzia di cui alle leggi n. 454/1964 e n. 1068/1964, e al decreto-legge n. 976/1966, convertito nella L. n. 1142/1966, derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonché quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini IRIS, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia.	a regime				Fondi di garanzia di cui alle leggi n. 454/1964 e 1068/1964, nonché al decreto-legge n. 976/1966, convertito nella L. n. 1142/1966
254	Art. 31 del D.P.R. n. 601/73	Sono esenti da IRIS e da IRPEF gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni.	a regime				Tutti i soggetti
255	Art. 2, comma 6, della Legge n. 350/03	Modifiche in favore del settore agricolo: - modifica dei criteri per l'individuazione delle attività agricole "comensate" compatte produttive di reddito agrario di cui all'art. 32, comma 1, lettera c) del Tuir. - Rinvio alle attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del c.c. e previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole "comensate"; - nuovo articolo 56-bis del Tuir modalità, opzionale, di determinazione del reddito delle "altre attività agricole"; - articolo 71 del Tuir applicazione dei coefficienti di rideterminazione di cui all'articolo 56-bis del Tuir per la determinazione dei redditi derivanti dalle attività commerciali non esercitate abitualmente dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 32 del Tuir eccettuati i limiti di cui al comma 2, lettera c).	a regime				Soggetti che svolgono attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, ma anche non svolti sul terreno

256	Art.1, comma 366-371-ter, della Legge n. 350/03 Art.2, comma 8, della Legge n. 350/03	Esenzione dell'IRPEF dei redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'alevamento di animali con mingimi orientati per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali con fini prevalentemente dai soci.	a regime	Esenzione dall'imposta sul reddito	sfiducia compresa nei punti 212 - 213	Cooperative agricole e loro consorzi
257	Art.1, comma 366-371-ter, della Legge n.206/05; Art. 6 del D.L. n. 112/08, Art.3 del D.L. n. 3/09	Distretti produttivi e reti di imprese	a regime	Detassazione		Imprese di un distretto produttivo
258	Art.1, comma 366-371-ter, della Legge n.206/05; Art.3 del D.L. n. 5/09; Art. 42 del D.L. 78/10	Reti di impresa	a regime			Imprese che aderiscono ad una rete di imprese
259	Art. 15, comma 1-bis, del D.L. n. 81/2007	Credito di imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del settore litico.	2013		-0,05	Imprese del settore litico
260	Art. 2, comma da 218 a 220, della Legge n. 244/2007	Procedura accelerata di ammortamento dei beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali non inferiore a 10 anni ed equipaggio di almeno 6 persone qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto da un Gruppo europeo di interesse economico (GIEE) o da una società per azioni e a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del Tuir (trasparenza fiscale), ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.	a regime	Esenzione dall'applicazione delle disposizioni del comma 1, 2, 3 e 7, del Tuir.		Titolari di beni mobili registrati
261	Art. 2, comma 178, della Legge n. 191/09	Agevolazione strumenti finanziari emessi da banche a finanziamento di iniziative economiche nel Mezzogiorno	a regime	Riduzione dell'aliquota della ritenuta d'imposta al 5 per cento	non ancora attuata	Persone fisiche non esercenti attività di impresa
262	Art.40 del D.L. 78/10	Flessibilità di vantaggio per il mezzogiorno	a regime	Riduzione aliquota IRAP, nonché esenzioni, detrazioni e detrazioni ai figli.	norma non monitorabile con effetti ex post	Tutti i soggetti passivi ai fini IRAP
263	Art. 41 del D.L. 78/10	Regime fiscale di alienazione europea: facoltà per le imprese residenti in un Paese UE di chiedere l'applicazione, in alternativa alla normativa fiscale italiana, della legge fiscale vigente in uno Stato europeo diverso dall'Italia. L'applicazione del regime alternativo può avere una durata massima di tre anni.	a regime	Applicazione di regime alternativo	norma non monitorabile con effetti ex post	Imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che ivi intraprendono nuove attività economiche, nonché i relativi dipendenti e collaboratori
264	Art. 6 comma 1 DL 1852/008	Detassabilità di un importo pari al 10% dell'IRAP dalle imposte dirette (IRPEF e IRPEES). La percentuale rappresenta l'importo IRAP riferibile sia alla quota di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, sia alla quota delle spese del personale dipendente e assimilato.	a regime dal periodo d'imposta 2008		-433,50	IMPRESE. Contribuenti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo
265	Art. 66, c. 4, TUIR	Detrazione forfetaria per spese non documentate (per un importo pari a determinate percentuali dell'ammontare dei ricavi) a favore degli intermediari, dei rappresentanti di commercio e degli esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande e di prestazioni alberghiere (di cui al co. 1 dell'art. 1 del DM 15 ottobre 1979).	a regime			Intermediari, rappresentanti di commercio ed esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande e di prestazioni alberghiere
266	Art. 66, c.5, TUIR	Detrazione forfetaria per spese non documentate in base ai viaggi effettuati dagli esercenti auto-transporto e terzi di minori dimensioni	a regime		-65,00	Esercenti auto-transporto e terzi di minori dimensioni
					56.982,00	
					-1.140,7	

267	Art. 11, comma 4 bis del D. Lgs. 446/1997	Declarazione forfettaria della base imponibile Irap per i soggetti di minori dimensioni.	a regime						Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa
268	Art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 10 del DM 174/2007	Esenzione dall'Ires del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare. Esenzione dall'Irap della quota del valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esente rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli stessi effetti.	a regime	-5,00	230,00	21.739,10			SPA fiscalmente residenti nel territorio dello Stato con quote (SINQ) ovvero quote (SICO) superiori in via percentuale l'attività di locazione immobiliare che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 125 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e che abbiano esercitato l'azione congiunta prevista attraverso la medesima comunicazione
269	Art. 1, commi da 134 a 136, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Tassazione degli azionisti sugli utili corrisposti da SINQ o SINO. Ritenuta del 20 per cento sugli utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare. La misura è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 437. La ritenuta è applicata a titolo di acconto, nei confronti dei imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale (società ed enti indicati nelle lettere e f) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera g) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi.	a regime	-5,00					Tassazione degli azionisti
270	Art. 6 D.L. 351/2001	I fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'Irap.	a regime	Trascurabile (il codice tributo riporta un'imposta sostitutiva per circa 30.000 euro)	15.204,00				Fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86
271	Art. 1, comma 40 legge n. 220 del 2010	Rimborso in F24 contributi al SSN sia premi assicurativi per responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci	2011	-16,40		-1.072,3			
TOTALE AGEVOLAZIONI REDDITO IMPRESA								-10.300,45	

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ACCISA									
272	Tabella A, punto 2, TUA	Esenzione dell'accisa su impieghi dei prodotti energetici come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata, diporto e per i voli didattici - a regime	Esenzione dell'accisa	-1.613,59					Imprese che operano nel settore del trasporto aereo commerciale e le società di pilotaggio - sono esclusi i soggetti che impiegano aerei per il diporto
273	Tabella A, punto 3, TUA	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (coltivamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaiaria) - A applicazione di un'aliquota pari al 23% di quella normale per il gasolio e al 49% di quella normale per la benzina (uso carburanti). Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente a regime	Riduzione dell'accisa	-816,80					Esclusi le attività agrivole, orticole, di allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaiaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'annagario delle aziende agricole
274	Tabella A, punto 3, TUA	Esenzione dell'accisa su carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, (compresa la pesca), con esclusione delle imbarcazioni private da diporto a regime	Esenzione dell'accisa	-492,60					Imprese che operano nel settore del trasporto marittimo e nelle acque interne, per fini commerciali limitatamente alle imprese che operano nel settore della pesca - sono esclusi i soggetti che impiegano imbarcazioni private da diporto
275	Tabella A, punto 3, TUA	Esenzione dell'accisa su carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti a regime	Esenzione dell'accisa						Imprese che operano nel settore della navigazione per il trasporto merci nelle acque interne - imprese che operano settore del dragaggio di vie navigabili e dei porti
276	Art. 52, comma 3, lett. d), TUA	Esenzione dell'accisa sull'energia elettrica impiegata consumata negli opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh a regime	Esenzione dell'accisa	-241,28					Opifici industriali (consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh)
277	Art. 52, comma 3, lett. e), TUA	Esenzione dell'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile a regime	Esenzione dell'accisa	-107,88					Soggetti privati (consumo fino a 150 kWh mensili e potenza fino a 3 kW)
278	Art. 6, commi 1, 2, del D. Lgs. n. 26/2007, e disposizioni collegate	Riduzione di accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri a regime	Riduzione di accisa	-95					Imprese di autotrasporto
279	Art. 3, comma 11 della legge n. 203/08	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui - a regime	Riduzione dell'accisa	-60,00					Utilizzatori industriali, termoelettrici estesi, con consumi superiori a 1.200.000 mc per anno
280	Art. 8, comma 10, lettera c) della Legge n. 448/08 e art. 2, comma 12 della legge n. 203/08	Gasolio e GPL, impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo a regime	Riduzione dell'accisa	-51,20					Soggetti residenti nelle aree interessate dall'agevolazione che impiegano gasolio e GPL per riscaldamento
281	Tabella A, punto 16-bis, TUA	Riduzione dell'accisa su combustibili e carburanti impiegati dalle forze armate nazionali - a regime	Riduzione dell'accisa	-55,8					Forze armate nazionali
282	Art. 52, comma 3, lett. e), TUA	Esenzione dell'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie a regime	Esenzione dell'accisa	-16,2					Imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passeggeri e merci)
283	Tabella A, punto 12, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxis a regime	Riduzione dell'accisa	-14,2	18,161	-781,9			Soggetti che svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autovetture da noleggio da piazza e assimilati

284	Art. 52, comma 3, lett. b), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo	a regime	Esenzione dall'accisa	-9,9	Sogetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili (potenza disponibile > 20 kW) che producono energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione
285	Art. 21-bis, TUA	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili	2013	Applicazione di aliquote ridotte	-9,7	Soggetti consumatori delle emulsioni a gasolio (ovvero olio combustibile) con acqua uso carburazione
286	Art. 52, comma 3, lett. d), TUA	Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano- Esenzione dall'accisa	a regime	Esenzione dall'accisa	-1,75	Imprese che operano nel settore del trasporto pubblico urbano ed interurbano
287	Tabella A, punto 4, TUA	Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci - applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale	a regime	Riduzione dell'accisa	-1,40	Imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passeggeri e merci)
288	Tabella A, punto 10, TUA	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di filocarboni	a regime	Riduzione dell'accisa	-0,22	Imprese che si occupano di estrazione di filocarboni
289	Art. 17, comma 1, TUA *	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici quando destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.	a regime	esenzione dall'accisa		
290	Art. 17, comma 1, TUA *	Esenzione dall'accisa sull'alcolico e le bevande alcoliche quando destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.	a regime	Esenzione dall'accisa		
291	Art. 21, comma 13, TUA	Non sottoposizione ad accisa per i prodotti energetici impiegati in alcuni processi produttivi (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgia e mineralogici)	a regime	Non sottoposizione ad accisa		Aziende che eseguono processi di riduzione chimica e processi elettrolitici, unitamente a quelle che operano nel settore della lavorazione di minerali non metalliferi (voce D25 di cui al regolamento (CEE) n. 3037/93) del Consiglio, del 9 ottobre 1990
292	Art. 27, comma 3 lett. a) TUA *	Esenzione dall'accisa per l'alcolico denaturato con denaturante generico e destinato alla vendita	a regime	Esenzione dall'accisa		

293	Art. 27, comma 3 lett. b) TUA*	Esenzione dall'accisa per l'aceto e le bevande alcoliche denaturati con denaturante speciale ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare	a regime	Esenzione dall'accisa				
294	Art. 27, comma 3 lett. e) TUA*	Esenzione dall'accisa per l'aceto e le bevande alcoliche impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209	a regime	Esenzione dall'accisa	Perdita non rilevante			
295	Art. 27, comma 3 lett. d) TUA*	Esenzione dall'accisa per l'aceto e le bevande alcoliche impiegati per la fabbricazione di medicinali	a regime	Esenzione dall'accisa				
296	Art. 27, comma 3 lett. e) TUA	Esenzione dall'accisa per l'aceto e le bevande alcoliche impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga aceto	a regime	Esenzione dall'accisa				
297	Art. 27, comma 3 lett. f) TUA*	Esenzione dall'accisa per l'aceto e le bevande alcoliche impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande maltoalcoliche	a regime	Esenzione dall'accisa				
298	Art. 27, comma 3 lett. g) TUA*	Esenzione dall'accisa per l'aceto e le bevande alcoliche impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di aceto non sia superiore a quelle prefissate	a regime	Esenzione dall'accisa	Perdita non rilevante			
299	Art. 27, comma 3 lett. h) TUA	Esenzione dall'accisa per l'aceto e le bevande alcoliche impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie e a fini scientifici	a regime	Esenzione dall'accisa				
300	Art. 27, comma 3 lett. i) TUA	Esenzione dall'accisa per l'aceto e le bevande alcoliche utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa	a regime	Esenzione dall'accisa				
301	Art. 33, comma 2, TUA	Determinazione forfetaria dell'accisa sull'alcol etilico prodotto da piccoli alambicchi	a regime		Perdita non rilevante			Piccoli produttori di aceto etilico con possedimento alambicchi di capacità non superiore a 2 ettolitri che non producono più di 3 ettolitri di aceto anidro in un anno
302	Art. 35, comma 4, TUA	Determinazione forfetaria dell'accisa sulla birra per piccole fabbriche	a regime		Perdita non rilevante			Piccoli produttori di birra con produttività potenziale mensile inferiore a 2 ettolitri
303	Art. 52, comma 2, lettera e)	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici	a regime	Non sottoposizione ad accisa				
304	Art. 52, comma 2, lettera f)	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata nei processi metallurgici	a regime	Non sottoposizione ad accisa				
305	art. 52, comma 3, lett. n) TUA*	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione elettrica e per mantenere la capacità di produrre elettricità	a regime					Soggetti che producono energia elettrica
306	Art. 55, comma 3, TUA	Pagamento dell'accisa con un canone forfetario per le forniture di energia elettrica "a cottimo" (piccole forniture di elettricità)	a regime		Perdita non rilevante			Consumatori di energia elettrica
307	Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (per l'energia elettrica fornita da officine non fornite di misuratori)	a regime		Perdita non rilevante			Soggetti che producono (e consumano) energia elettrica prodotta con impianti non dotati di contatori
308	Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (energia elettrica fornita da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW non forniti di misuratori)	a regime		Perdita non rilevante			Soggetti che esercitano impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza disponibile non superiore a 100 kW

309	Art. 62, comma 2, TUA	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine sintetiche o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutto.	a regime	Esenzione dall'imposta di consumo				Soggetti produttori di gomma naturale e sintetica, di materie plastiche, di resine sintetiche o sintetiche, di antiparassitari che impiegano oli lubrificanti come materia prima
310	Tabella A, punto 1, TUA	Esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati in usi diversi dalla carburante per motori o da combustibile per riscaldamento	a regime	Esenzione dall'accisa				Soggetti che impiegano prodotti energetici per il riscaldamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone alluvionate
311	Tabella A, punto 6, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	a regime	Esenzione dall'accisa	Perdita non rilevante			Soggetti operanti nel settore delle bonifiche per la restituzione all'agricoltura di zone inastate
312	Tabella A, punto 7, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi nautici sui terreni bonificati	a regime	Esenzione dall'accisa	Perdita non rilevante			Soggetti operanti nel settore della produzione e collaudo dei motori marini e di aviazione (per i quali è prevista anche la revisione)
313	Tabella A, punto 8, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina -	a regime	Riduzione dell'accisa	Perdita non rilevante			Soggetti professionali che impiegano i prodotti energetici (escluso il gas naturale) come carburante per l'azionamento di motori fissi utilizzati per la produzione di forza motrice
314	tabella A, punto 9 TUA	Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati nei motori fissi in stabilimenti industriali, agricoli, industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione	a regime	Riduzione dell'accisa				Imprese che producono energia elettrica
315	tabella A, punto 11 TUA	Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla domanda	a regime	Riduzione dell'accisa				Imprese che operano nel settore della gasificazione e che ottengono durante il processo di gasificazione, energia elettrica
316	Tabella A, punto 11-bis, TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione - a regime	a regime	Esenzione dall'accisa				Enti di assistenza e di pronto soccorso intervenuti mediante provvedimento dell'Amministrazione finanziaria
317	Tabella A, punto 13, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le automobili - a regime	a regime	Riduzione dell'accisa	-4,10			Soggetti che svolgono attività di produzione di magaglio di acqua di mare
318	Tabella A, punto 14, TUA	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magaglio da acqua di mare	a regime	Esenzione dall'accisa	Perdita non rilevante			Borse giuridiche che impiegano il GPL come combustibile in specifici impianti
319	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL, utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	a regime	Riduzione dell'accisa				Persone giuridiche che impiegano il GPL come carburante per l'autocorona negli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico
320	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL, impiegato come carburante per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	a regime	Riduzione dell'accisa				Soggetti che svolgono attività siderurgiche e similari
321	Tabella A, punto 16, TUA	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli oliiformi per la realizzazione dei processi produttivi -	a regime	Esenzione dall'accisa				
				TOTALE AGEVOLAZIONI ACCISE				
				-3.571,72				

* Esenzione obbligatoria

326	Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72	Attività agricole concesse	a regime	Detrazione forfettaria dell'imposta nella misura del 50%	-2,6	2.607	-997,3	Imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi a terzi di sensi dell'art. 2155, terzo comma c.c.
327	Art. 74-ter del DPR n. 633/72	Regime speciale per le agenzie di viaggio	a regime		senza effetti			Agenzie di viaggio e tour operator
328	Art. 74-quater del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per le attività spettacolistiche	a regime		senza effetti			Soggetti che svolgono attività di spettacolo
329	Artt. da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995	Regime del margine per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione	a regime		senza effetti			soggetti che esercitano il commercio di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
330	Artt. da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995	Regime del margine per le auto usate	a regime		senza effetti			soggetti che esercitano il commercio di veicoli usati
331	Art. 40-bis del D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995.	Regime speciale per le vendite all'asta	a regime		senza effetti			soggetti che esercitano vendite mediante l'uso dell'asta
332	Art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. 633/72	Cessioni di beni effettuate nei confronti di esportatori abituali nei limiti del plafond autorizzato	a regime					soggetti che effettuano, per abito il 10% delle operazioni, esportazioni o cessioni intracomunitarie
333	Art. 8-bis, lettera c), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca	a regime					imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca
334	Art. 8-bis, lettera d), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi e di aeromobili ad organi dello Stato	a regime					Gli organi dello Stato in relazione ai loro acquisti di navi ed aeromobili
335	Art. 8-bis, lettera e), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di aeromobili destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali	a regime					imprese di navigazione aerea
336	Art. 8-bis, lettera f), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di apparati motori (e loro componenti) delle navi ed aeromobili agevolate	a regime					imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea
337	Art. 8-bis, lettera g), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni destinati a dotazione di bordo delle navi ed aeromobili agevolate	a regime					imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea
338	Art. 8-bis, lettera c), del D.P.R. n. 633/72	Prestazione di servizi relative a costruzione, riparazione, manutenzione, ispezione e noleggio delle navi ed aeromobili agevolate	a regime					imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea
339	Art. 9, n. 1, del D.P.R. 633/72	Trasporti internazionali di persone	a regime					Famiglie ed imprese che utilizzano trasporti internazionali di persone
340	Art. 9, n. 2, del D.P.R. 633/72	Trasporti di beni oggetto di esportazioni	a regime					imprese che effettuano esportazioni
341	Art. 9, n. 3, del D.P.R. 633/72	Noleggio e locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, ecc., adibiti ai trasporti internazionali di persone e beni	a regime					Imprese di trasporti internazionali

342	Art. 9, n. 4, del D.P.R. 633/72	Servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di persone e di beni	a regime				Imprese che effettuano esportazioni
343	Art. 9, n. 5, del D.P.R. 633/72	Servizi di cambio, scarico, e simili relativi a beni in esportazione	a regime				Imprese che effettuano esportazioni
344	Art. 9, n. 6, del D.P.R. 633/72	Servizi prestati nei porti, aeroporti e simili nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandati	a regime				Imprese che effettuano esportazioni o importazioni
345	Art. 9, n. 7, del D.P.R. 633/72	Servizi di intermediazione relativi ai beni in importazione, esportazione ed in transito, a trasporti internazionali, ai noleggi ed alle locazioni nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio dell'Unione europea	a regime				Imprese che effettuano esportazioni o importazioni
346	Art. 9, n. 7-bis, del D.P.R. 633/72	Servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio dell'Unione europea	a regime				Agenti di viaggio
347	Art. 9, n. 8, del D.P.R. 633/72	Manipolazioni navali eseguite nei depositi doganali	a regime				Imprese che effettuano esportazioni
348	Art. 9, n. 9, del D.P.R. n. 633/72	Trattamenti di cui all'articolo 176 del D.P.R. n. 43 del 1973, eseguiti su beni di provenienza estera nonché su beni nazionali o comunitari destinati ad essere esportati	a regime				Imprese che effettuano esportazioni
349	Art. 10, primo comma, n. 1), d.P.R. 633/1972	Esenzione per i servizi finanziari, esclusi i servizi di recupero crediti	a regime				Famiglie che acquistano servizi finanziari
350	Art. 10, primo comma, n. 2), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni di assicurazione	a regime				Famiglie che acquistano servizi assicurativi
351	Art. 10, primo comma, n. 3), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative a valute estere	a regime				Famiglie che acquistano servizi finanziari
352	Art. 10, primo comma, n. 4), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli	a regime				Famiglie che acquistano servizi finanziari
353	Art. 10, primo comma, n. 5), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative alla riscossione dei tributi	a regime				Famiglie che assolvono i tributi
354	Art. 10, primo comma, n. 6), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative all'esercizio del loro delle lotterie nazionali dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici nonché quelle relative all'esercizio dei fertilizzanti e delle sementi e, ivi compreso le operazioni relative alla raccolta delle girate.	a regime				Famiglie

355	Art. 10, primo comma, n. 7), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi o competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio dei giochi nelle case da gioco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate	a regime				Famiglie
356	Art. 10, primo comma, n. 8), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le locazioni di terreni e aziende agricole di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di vetture e di fabbricati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata e le locazioni di fabbricati strumentali per natura effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali il locatore abbia manifestato l'opzione per l'imposizione	a regime				Famiglie che locano immobili
357	Art. 10, primo comma, n. 8-bis), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni di fabbricati abitativi, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese di ristrutturazione entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento	a regime				Famiglie che acquistano immobili
358	Art. 10, primo comma, n. 8-ter), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni di fabbricati strumentali per natura, escluse: a) quelle effettuate dalle imprese costruttrici o di ristrutturazione; b) quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta con pro rata inferiore al 25 per cento; c) quelle effettuate nei confronti di privati; d) quelle per le quali il cedente abbia manifestato l'opzione per l'imposizione	a regime				Famiglie che acquistano immobili
359	Art. 10, primo comma, n. 9), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni finanziarie	a regime				Famiglie che acquistano servizi finanziari
360	Art. 10, primo comma, n. 11), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni di oro da investimento, ad esclusione di quelle effettuate dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento che abbiano optato per l'imposizione	a regime				Investitori
361	Art. 10, primo comma, n. 12), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS	a regime	-135,00			Enti pubblici, ONLUS
362	Art. 10, primo comma, n. 13), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	a regime				popolazioni colpite da calamità naturali
363	Art. 10, primo comma, n. 14), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, aereo, fluviale e lagunare	a regime	-13,00			Utenti di servizi taxi
364	Art. 10, primo comma, n. 15), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di trasporto di malati o feriti con ambulanze	a regime				Utenti che acquistano servizi di autotamburante

365	Art. 10, primo comma, n. 16), d.P.R. 633/1972	Esenzione del servizio postale universale	a regime					Famiglie
366	Art. 10, primo comma, n. 18), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni sanitarie	a regime					Famiglie
367	Art. 10, primo comma, n. 19), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate	a regime					Famiglie
368	Art. 10, primo comma, n. 20), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni educative rese da istituti o scuole riconosciuti	a regime					Famiglie
369	Art. 10, primo comma, n. 21), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni dei bed-and-breakfast, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù	a regime					Famiglie
370	Art. 10, primo comma, n. 22), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni delle biblioteche e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili	a regime					Famiglie
371	Art. 10, primo comma, n. 23), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente	a regime					Famiglie
372	Art. 10, primo comma, n. 24), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno	a regime					Famiglie ed Istituzioni sanitarie
373	Art. 10, primo comma, n. 27), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni dei servizi di pompe funebri	a regime			-116,00		Famiglie
374	Art. 10, primo comma, n. 27-ter), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di persone disagiate rese da organismi di diritto pubblico e da ONLUS	a regime					Famiglie
375	Art. 10, primo comma, n. 27-quater), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni delle compagnie baraccellari	a regime				Perdita non rilevante	Famiglie e Proprietari torrieri
376	Art. 10, secondo comma, d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati da consorzi costituiti in soggetti che effettuano essenzialmente operazioni esenti	a regime				-496,00	Banche ed altri soggetti che effettuano essenzialmente operazioni esenti
377	Art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale IVA per i produttori agricoli in regime di esenzione	a regime				-10,50	Imprenditori agricoli, con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che effettuano sessioni di prodotti agricoli
378	Art. 38-quater del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni a viaggiatori residenti fuori dell'Unione europea	a regime					Soggetti privati non residenti nell'Unione europea
379	Art. 72, art. 1. 3. e 5 del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di rappresentanti diplomatici, dell'Unione europea, di imprese o enti che eseguono contratti di ricerca o di associazione con l'UE, e dell'ONU	a regime					organismi internazionali e imprese che eseguono contratti con l'UE

380	Art. 72, n. 2, del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei Comandi militari degli Stati membri dell'UE, della NATO e del Ministero della Difesa quando agisce per conto della NATO	a regime				Stati membri dell'UE, NATO, Ministero della Difesa
381	Art. 74, comma 4, DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per alcune categorie di contribuenti autorizzati con D.M. (somministrazione di gas, acqua ed energia elettrica)	a regime		Produce solo effetti di cassa		Imprese che emettono un elevato numero di fatture (grandi fatturatori)
382	Art. 74, comma 4, DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli esercenti impianti di distribuzione carburante per usa autotrazione	a regime		Produce solo effetti di cassa		Soggetti esercenti impianti di distribuzione carburante per autotrazione
383	Art.74, comma 4, DPR n.633/1972	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli autotrasportatori cose conto terzi	a regime		Produce solo effetti di cassa		Autotrasportatori di cose conto terzi
384	Art.74, comma 4, DPR n.633/1972	Versamenti diffusi di un trimestre per gli autotrasportatori cose conto terzi	a regime		Produce solo effetti di cassa		Autotrasportatori di cose conto terzi
385	Art. 74, comma 5, decreto del DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per i sublocazioni	a regime				Famiglie che consumano beni e servizi di prima necessità elencati nella Tabella A, Parte III
386	Art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/72	Regime speciale per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640/72	a regime				Soggetti che effettuano attività di intrattenimento
387	art. 14, comma 4, legge n. 49/1987	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni fatte allo Stato e alle ONG che le spediscono all'estero per finalità umanitarie	a regime				Lo Stato e le ONG
388	Art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/99; art. 2, comma 11, della Legge n. 19/109	Aliquota ridotta di servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private che: a) siano caratterizzati da alta intensità di lavoro; b) siano in larga misura resi direttamente ai consumatori finali; c) abbiano principalmente natura locale e non siano atti a creare distorsione della concorrenza	a regime	Aliquota ridotta	-523,00		Famiglie che acquistano servizi edili
389	Art. 1, commi da 96 a 117, l. 24 dicembre 2007, n. 244	Regime dei Contribuenti minimi	a regime	Semplificazione degli obblighi formali e sostanziali dell'IVA	La stima è già compresa nella parte IRPEF		persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni
390	Articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991	Regime di detrazione forfettaria per le attività di agriturismo	a regime		-3,20		soggetti che effettuano attività di agriturismo
391	Art. 50-bis, comma 4, d.l. n. 331/1993	Cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi a beni custoditi in un deposito IVA	a regime		Senza effetti		Imprese che effettuano esportazioni ed importazioni
392	Art. 13 L. 388/2000	Esenzione dai versamenti periodici per le persone fisiche che iniziano un'attività o godono del relativo regime fiscale agevolato	a regime				Persone fisiche che iniziano un'attività d'impresa
393	Art. 7 d.l. n. 185/2008	Regime dell'IVA di cassa in base al quale il versamento dell'IVA è differito al momento della riscossione dei corrispettivi	a regime		Effetti di cassa		Piccole imprese
				TOTALE AGEVOLAZIONI IVA		-38.797,30	

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI REGISTRO E IMPOSTE IPOCATASTALI									
394	Artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73	Per le operazioni concernenti il settore del credito e prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tassa sulle concessioni governative	a regime	Imposta sostitutiva ed aliquote differenziate secondo la natura del mutuo.	-1.638,00				Privati, banche ed enti erogatori di finanziamenti a medio-lungo termine
395	Allegato C alla legge n. 121/661	Esenzione da imposta sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi	a regime	Esenzione	-1.204,00				Società assicurazione e privati contraenti
396	Nota 2-bis all'art. 1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986	Agevolazione per l'acquisto della prima casa: riduzione dell'aliquota del registro ed applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa	a regime	Riduzione di imposta	-1.152,70	325.021	-3.546,5		Privati acquirenti prima casa di abitazione
397	Art. 16, comma 2, della Legge n. 121/661	Esenzione da imposta di registro e formalità di registrazione contratti di assicurazione e riassicurazione, ricevute e quietanze	a regime	Esenzione	-295,00				Società assicurazione e privati contraenti
398	Legge 604/1954 e normative collegate; prorogata ex art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009 e posta a regime con la legge n. 220/2010 (legge di stabilità)	Agevolazioni in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari in agricoltura (piccola proprietà contadina).	a regime	Riduzione di imposta	-44				Operatori del settore agricolo
399	Art. 5 della Legge n. 168/82	Applicazione delle imposte ipotecarie, catastale e imposta di registro in misura fissa. IN RELAZIONE A) permuta di immobili compresi in piani di recupero b) trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero	a regime	Imposte in misura fissa	-40,00	2.171	-18.424,7		Soggetti attuatori di interventi edilizia pubblica in zone particolari
400	Allegato B - art. 1 alla Legge n. 121/661	Un quarto dell'imposta stabilita dall'art. 1, lett. a) della tariffa allegato A) a favore dei titolari di esse popolari ed economiche contratti di assicurazione sulla vita emessi a garanzia della casa	a regime	Riduzione di aliquota	-29,50				Società assicurazione e privati contraenti
401	Legge n. 244/07	Imposta di registro all'1% per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistico-particolareggiati di-certi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati	a regime	Riduzione di aliquota	-27,40				Soggetti attuatori del piano edilizio
402	Art. 52 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, imposta di registro in misura fissa per atti di trasferimento della proprietà: a) delle aree comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica b) delle aree comprese nei piani da destinare a insediamenti produttivi	a regime	Imposta in misura fissa o esenzione	-23,40	1.404	-16.666,7		Soggetti attuatori di interventi di edilizia pubblica
403	Art. 3 del D.Lgs. n. 346/90	Trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciproca enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri	a regime	Esenzione o imposta in misura fissa	-10,80				Soggetti pubblici a forte rilevanza sociale
404	Artt. 1 e 10 del D.Lgs. n. 347/90	Trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciproca enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri	a regime	Esenzione o imposta in misura fissa	-4,10				Enti pubbliche e di utilità sociale
405	Art. 9 del DPR n. 601/73	Imposta catastale in misura fissa per atti di trasferimento di terreni in zone montane	a regime	Imposta in misura fissa	-2,70				Soggetti operanti in zone montane
406	Art. 13 del D.Lgs. n. 346/90	Esclusione dall'attivo ereditario di beni culturali	a regime	Riduzione base imponibile	-0,30				Erediti

407	Art. 1 bis, comma 3 della Legge n. 121/61	Esenzione da qualsiasi tassa e imposta indiretta e formalità di registrazione operazioni ed atti - pagamento riscatto vittime della strada e rapporti tra CONSAP ed imprese assicuratrici per responsabilità civile veicoli e italiani	a regime	Esenzione	-1,00			Vittime della strada e loro familiari
408	Art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. n. 641/72	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le CNL, ILS e le società e associazioni sportive dilettantistiche	a regime	Esenzione	-1,00			Onlus ed enti analoghi
409	Art. 13-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 641/72	Esenzione delle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari	a regime	Esenzione	-1,00			Partiti e movimenti politici
410	Nota sub punto 3 all'art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato, a norma dell'articolo 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie, individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge n. 36/90	a regime	Esenzione	-57,00			Personale pubblico e categorie speciali
411	Nota sub punto 1 all'art. 18 della tariffa, allegata al D.P.R. n. 641/72	Tasse sulle concessioni governative ridotte al 25% ai concessionari privati per l'indifferibile concessione senza a carattere consuntivo	a regime	Riduzione di aliquota	-2,00			Concessionari privati indifferibile
412	Nota sub punto 3 all'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72	Esenzione da tasse sulle concessioni governative e licenze o i documenti costitutivi intesi ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e a sordi	a regime	Esenzione	-0,50			Invalidi
413	Tabella allegata al D.P.R. 131/986	Imposta in misura fissa per la registrazione, volontaria, atti non assoggettati all'obbligo della registrazione indicati nella Tabella per i quali la predetta registrazione viene volontariamente richiesta	a regime	Applicazione dell'imposta in misura fissa				Soggetti che registrano volontariamente atti non assoggettati a registrazione obbligatoria
414	Art. 1 del D.L. n. 246/90	Esenzione delle liberalità indirette riscattanti da atti di trasferimento soggetti a registrazione	a regime	Esenzione	-1,00			Donatori
415	Art. 25 del D.L. n. 346/90	Riduzione di imposta per: successioni aperte entro 5 anni da altre successioni; beni immobili culturali non sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione; fondi messi devoluti al coniuge e parenti prossimi di valore non superiore a lire 200 milioni; immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa e devoluti ai coniugi e/o parenti prossimi; aziende, quote di società di persone o beni strumentali, adibite in comuni montani e trasferiti al coniuge e/o parenti prossimi.	a regime	Riduzione di imposta (-0,50			Eredi
416	Note relative agli artt. 1 e 2 della tariffa allegata al D.L. n. 347/90	Agevolazioni imposte ipotecarie e censuali	a regime	Imposta in misura fissa		la somma (art. n. 432 milioni) e già compresa nel punto 40)		Privati acquirenti prima casa di abitazione
417	Art. 8, comma 1, della Legge n. 431/98	Riduzione della base imponibile al 70 per cento del corrispettivo annuo per l'applicazione dell'imposta di registro sui contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo	a regime	Riduzione di imposta	-7,00			Locato e conduttore dell'immobile
418	Art. 14 della Legge n. 441/98	Per favorire la continuità della impresa agricola gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte oggetto di successione o di donazione tra ascendenti o discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte di bollo (e dall'INVM) e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa. Quanto precede a condizione che i soggetti interessati siano coltivatori diretti che non hanno compiuto i quarant'anni e che acquisiscono la qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.	a regime	Esenzione	-1,00			Eredi e donatori di aziende

419	Art. 18 del D.P.R. n. 115/02	Esenzione dall'imposta di bollo atti e provvedimenti del processo penale. 2. Gli atti e provvedimenti del processo civile, compreso la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. 3. Le copie autenticate, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.	1. Gli a regime	Esenzione	La misura del bollo risulta essere compreso nel contributo unificato	Soggetti operanti in alcune tipologie di procedure processuali
420	Art. 7, comma 2, del D.L. n. 99/04	Esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnano a costituire un compendio unico ed a coltivarlo in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionisti per un periodo di almeno 10 anni. Le agevolazioni competono comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze compresi i fabbricati, situanti in masa ed uno di cui alla legge della Provincia di Bolzano del 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi e mortis causa che si impegnano a condurre direttamente il maso per dieci anni.	a regime	Esenzione		Soggetti operanti in agricoltura che si impegnano a costituire il compendio unico
421	Art. 9, comma 1, del D.L. n. 99/04	Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti in vivo diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici attraverso la permuta di particelle o la rettificazione di confini (registro, ipotecaria, catastale e bollo).	a regime	Riduzione di aliquota	-2,00	Soggetti che procedono all'accorpamento delle proprietà agricole
422	Art. 9, comma 2, del D.L. n. 99/04	Alle vendite di beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico eseguite ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 251, convertito dalla legge 23 novembre 2001 aventi ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano conclusi con imprenditori agricoli o coltivatori diretti si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.	a regime	Riduzione di aliquota		Soggetti che ottengono il trasferimento di beni del patrimonio pubblico suscettibili di utilizzazione agricola
423	Art. 2, comma 26, della Legge n. 191/09	Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti che siano stati parti in causa in un procedimento giurisdizionale comunque dipendente da atti di terrorismo o stragi di tale matrice sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro e da ogni altra imposta.	a regime	Esenzione	-0,20	Vittime del terrorismo e loro familiari
424	Art. 1. OPCM del 13 agosto 2010	Esenzione da imposta sulle successioni, probataria e catastale, di bollo e dalle altre tasse e diritti per i parenti di primo grado delle persone decedute a causa del sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo	a regime	Esenzione	Perdita di gettito non rilevante	Eredi di primo grado
425	Art. 13 comma 2 bis della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642	Estratti conto comunicazione relativi ai depositi titoli, comunicazioni da banca a cliente sui cc postali e bancari	a regime	Esenzione		Banche e clienti
426	Tabella allegata B del DPR 642 del 1973 (Atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo)	La tabella individua gli atti esenti dall'imposta	a regime			Soggetti vari ivi compresi quelli istituzionali
427	Nota all'articolo 19 della tariffa parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972	Esenti dall'imposta di bollo i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale	a regime		-175,44	Soggetti privati
428	Articolo 37 del DPR n. 445 del 2000	Esenti dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive comprovanti stati, qualità personali e fatti	a regime			Soggetti privati

429	Articolo 34 del DPR n. 445 del 2000	Esente da imposta di bollo l'autenticazione di fotografie per documenti personali	a regime				Privati
430	Articolo 32, comma 5 ter del D.L. n. 78 del 2010 convertito dalla legge 122 del 2010	Misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare (fondi immobiliari)	a regime				Operatori immobiliari
431	tariffa speciale, allegato B, articolo 1, alla legge 1216 del 1961	Contratti di assicurazione sulla vita umana	a regime				Privati
432	tariffa speciale allegato B, articolo 3, alla legge 1216 del 1961	Un quinto dell'imposta stabilito dall'art. 7, lettera ai della tariffa, allegato A, a favore di cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato	a regime				Cooperative
433	Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 aprile 1961 e successive integrazioni	Agevolazioni ed esenzioni sui trasferimenti del personale diplomatico e consolare	a regime				Ambasciate e personale diplomatico
434	Accordi internazionali ed accordi di sede	Agevolazioni ed esenzioni a specifiche condizioni	a regime				Enti ed organizzazioni sovranazionali
435	Articolo 47, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 - imposta ipotecaria, tassa potestaria.	Gratuità delle trascrizioni, sezioni, cancellazioni dei pignoramenti mobiliari immobiliari richieste dal concessionario della riscossione	a regime				Concessionario della riscossione
436	Articolo 47bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 - imposta di registro.	At trasferimenti di beni mobili non registrati la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica in misura fissa di dieci euro	a regime				Concessionario della riscossione
437	D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (cfr. art. 32 disp. att. e p.e.)	Esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure di recupero crediti professionali del difensore d'ufficio	a regime				ORA confluita nella esenzione dal contributo spese giudiziarie
438	Articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533)	Esenzione, senza limiti di valore, da imposta di bollo, di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	a regime	-15,00			
439	Art. 2, primo comma, della legge 1 dicembre 1981 n. 692	Esenzione da tasse di bollo, di registro e altre imposte per i provvedimenti di restituzione delle terre a comuni, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni e atti dei procedimenti di cui alla legge 1766 del 1927	a regime				
440	Art. 82, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184	Esenzione da imposte di bollo, di registro e ogni altra spesa, tassa o diritto per gli atti, documenti e provvedimenti relativi a procedure di affidamento e adozione di minori	a regime	-1,00			
441	Art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74	Esenzione da imposta di bollo, di registro e ogni altra tassa per i procedimenti di scioglimento di matrimonio e procedimenti anche esecutivi e cancellari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni	a regime	-4,24			ORA confluita nella esenzione dal contributo spese giudiziarie
442	Art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 269	Esenzione da imposta di donazione, ipotecaria e catastale per le donazioni a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere sanitario con specifica destinazione a finalità sanitarie	a regime	-2,40			

443	Art. 40-bis, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (già contenuta nel D.L. n. 7 del 2007)	Esenzione da imposte per il procedimento semplificato di cancellazione dell'ipoteca	a regime	-0,10					
444	Art. 8, comma 4-bis, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2007, n. 40 (cfr. articolo 120-quater del D. Lgs. n. 385 del 1993)	Esenzione dalle imposte sostitutive di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed esenzione dalle imposte di cui all'art. 15 del medesimo D.P.R. per le operazioni di portabilità del mutuo	a regime	-2,50					
445	Art. 4 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 638	Esenzioni e agevolazioni concernenti le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti di enti locali territoriali, enti pubblici, ASI e altri, nonché successive cessioni gratuite	a regime						
446	Art. 31, comma 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448	Esenzione per la registrazione e la trascrizione dei provvedimenti comunali di accorpamento ai demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico disposto in sede di revisione catastale	a regime						
447	Art. 118, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	Esenzione dalle imposte e tributi per i trasferimenti effettuati dai Comuni delle Province e da consorzi fra tali enti a favore di Aziende speciali o società a capitale interamente pubblico di cui al comma 13 dell'art. 113	a regime	-0,50					
448	Art. 67 della legge 21 novembre 2000, n. 342	Esenzione da imposte e tasse per i trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra a favore della Fondazione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra	a regime	Perdita di gettito non rilevante					
449	Art. 7 della legge 4 aprile 2001, n. 154	Esenzione da bollo e ogni altra imposta e tassa per gli atti, documenti e provvedimenti relativi a affezione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i provvedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile	a regime						OCA, confluita nella esenzione dal contributo agone giudiziarie
450	Art. 8, comma 10, del DL 15 aprile 2002, n. 63 convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112	Esenzione da imposte e tributi per le cessioni a favore di Infrastrutture spa, operazioni di finanziamento, provvedimenti, contratti, trasferimenti e formalità, ivi comprese le garanzie prestare, surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni	a regime	-1,00					
451	Art. 2, comma 6, del D.L. 25 settembre 2001, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410	Esenzione da imposte e tributi per le operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, tutti gli atti, contratti e trasferimenti posti in essere per il relativo perfezionamento, nonché formalità connessa	a regime						
452	Art. 5, comma 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	Esenzione da imposte e tributi per gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni, e formalità relative a cessioni di macchinari e impiego effettuate dalla gestione separata della CIPD spa, ivi comprese le garanzie prestare	a regime						
453	Art. 2, comma 1-bis, del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257	Applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. n. 601 del 1973 per i mutui concessi da istituti ed enti previdenziali per l'acquisto di abitazioni	a regime	-0,10					
454	Art. 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311	Esenzione da imposte e da tributi per i trasferimenti di immobili dei Comuni a fondazioni o società di cartolarizzazione o ad associazioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare	a regime						

455	Art. 34, comma 5, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346	Non sottoposizione a rettifica dei valori determinati su base catastale	a regime						
456	Art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266	Base imponibile costituita dal valore, determinato su base catastale	a regime						
457	Art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219	Esenzione da imposta e tributi per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici	a regime, ma include in modo residuale						
458	Art. 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431;	Esenzione da imposte e tributi per gli atti relativi a ricostruzione e rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto del 1962	a regime, ma include in modo residuale						
459	Articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228	Esenzione da diritti e compensi di cui alla legge 17.07.1951, n. 575 per servizi catastali richiesti/rogati nei confronti di Regioni, Province, Comuni, Enti di beneficenza	a regime						
460	Art. 1 della legge 21 novembre 1967 n. 1149 (cfr. Titolo III Tabella A, allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella L. 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni)	Esenzione da imposta di bollo, emolumenti potestari; abrogato, n.d.l.] diritti catastali per atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici	a regime						
461	Art. da 91 a 96 del Regolamento di conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153	Rilascio in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti sulle copie, sui certificati, sugli estratti a favore di varie categorie di soggetti	a regime						
462	Art. 74 della legge 22 ottobre 1971, n. 865	Imposta minima di registro e esenzione da imposta potestaria per i trasferimenti di proprietà o concessione del diritto di superficie relativi alle aree da destinare ad insediamenti produttivi	a regime				-0,06		
463	Art. 47 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (cfr. anche art. 18, co. 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112)	Rilascio gratuito delle visure ipotecarie ai concessionari e loro incaricati	a regime						
464	Art. 19 D. Lgs. 347 del 31/10/1990	Esenzione dalle tasse ipotecarie per le operazioni nell'interesse dello Stato	a regime						
465	Art. 11, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504	Esenzione da spese e diritti per le richieste, leni e notizie ed elementi rilevanti agli uffici pubblici competenti ai fini dell'accertamento e liquidazione dell'ICI	a regime						
466	Art. 66, comma 6-bis, del D.L. 30.08.1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427	Esenzioni e agevolazioni per le società cooperative edilizie di abitazione loro consorzi - Atti costitutivi e modificativi, atti, documenti registri relativi alle operazioni previste dagli statuti.	a regime						

467	Art. 39, comma 7, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385	Agevolazioni in materia di annotazioni ipotecarie relative ad operazioni di credito fondiario	a regime						
468	Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112	Rilascio gratuito visure ed estrazione copie richieste dagli agenti della concessione di dati atti riguardanti beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati	a regime						
469	Articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133	Accesso gratuito alle conservatorie dei registri immobiliari da parte dei Consorzi di bonifica e irrigazione e rilascio gratuito dei relativi certificati	a regime						
470	Art. 1, comma 295, L. 27.12.2006 n. 296	Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni per le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 641 del D.D.P.F.R.R. n. 641 del 1972, c.42 del 1972 e 131 del 1986	a regime						
471	art. 1, c. 139, della L. 29/6/2006	Riduzione alla metà delle imposte ipotecarie sui trasferimenti e cessioni di immobili strumentali a SIFQ e SIFNQ che hanno optato per il regime speciale	a regime						
472	art. 35, c. 104ter, del D.L. n. 223/2006	Riduzione alla metà delle imposte ipotecarie sui trasferimenti a fondi immobiliari di beni immobili strumentali	a regime						
473	art. 1, c. 138, della L. 29/6/2006	Imposte di registro e ipotecarie in misura fissa sui conferimenti a SIFQ e SIFNQ, che abbiano optato per il regime speciale, di una pluralità di immobili prevalentemente locati da chiunque effettuati.	a regime						
474	Legge regione Sicilia 22 marzo 1952, n. 6	Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, di spettanza della regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione Siciliana e gli organi di amministrazione da essa dipendenti, fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le Amministrazioni dello Stato.	a regime						
TOTALE AGEVOLAZIONI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE									-4.724,44
TOTALE AGEVOLAZIONI									-161.236,58

AGGIORNAMENTI INTEGRAZIONI									
475	Articolo 3, DPR 10/03/1997		Gli onorari corrisposti ai membri dei seggi elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali	a regime					Personae fische
476	Articolo 54, comma 8 bis, TUIR		Determinazione del reddito di lavoro autonomo di volontari e cooperanti sulla base di rettificazioni convenzionali stabilite da MAE di concerto con il Lavoro	a regime					Cooperanti ONLUS
477	Articolo 1, commi 1-5, D.L. 70/2011		Credito di imposta per la ricerca scientifica a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca	2012	Credito d'imposta				Imprese
478	Articolo 2, commi 1-9, D.L. 70/2011		Credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto stabilmente nel mezzogiorno	2012	Credito d'imposta				Datori di lavoro
479	Articolo 4, commi 181-186 e 189, L. 350/2003 (DPCM 18/05/2011)		Credito d'imposta per l'acquisto della carta	2011	Credito d'imposta				Imprese editrici
480	Articolo 2 bis D.L. 70/2011		Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (rifianziamento credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1, commi 271-279, legge n. 296/2006)		Credito d'imposta				Imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TUF.
481	Articolo 17, comma 2, D.Lvo n. 28 del 2010		Esenzione da imposta di Bollo e ogni altra spesa tassa o diritto	a regime	Esenzione				Personae fische e giuridiche
482	Articolo 17, comma 3, D.Lvo n. 28 del 2010		Esenzione dall'imposta di registro entro il limite di valore di 561.000 euro, l'imposta è dovuta per la parte eccedente	a regime	Esenzione				Personae fische e giuridiche
483	Articolo 20 D.Lvo n. 28 del 2010		Credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere la mediazione con un massimo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà	a regime	Credito d'imposta				Personae fische e giuridiche

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2814

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato l'emendamento 1.2814, interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI A, B E C

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA
SPESA PUBBLICA, NONCHÉ IN MATERIA DI ENTRATE

CAPO I

RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI

Articolo 1.

(Livellamento remunerativo Italia-Europa)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente

corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma per trattamento economico omnnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

(Auto blu)

1. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.
2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo.

Articolo 3.

(Aerei blu)

1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.
2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

Articolo 4.

(Benefits)

1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, né destinato personale pubblico, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.
2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al comma 1 riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica.

3. La disposizione di cui al comma 1 è principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 5.

(Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali)

1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011. Ai fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonché, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Articolo 6.

(Finanziamento dei partiti politici)

1. Ferme restando le riduzioni di spesa già previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento.

2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso,

spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.».

3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Election day)

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 8.

(Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

CAPO II

RAZIONALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo 9.

(Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato)

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dell'economia e delle finanze –

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «*spending review*» mirata alla definizione dei fabbisogni *standard* propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi individuano, tra l'altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione necessari per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Le amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via telematica e facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'amministrazione competente riduce la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.

4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attività di cui al comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali dello Stato.

5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono nell'ambito di accordi triennali con il Ministero dell'economia e delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge di stabilità, ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.

7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustra gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti.

Articolo 10.

(Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica)

1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.

2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.

3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2.

4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.

6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2011 sono indivi-

duate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:

«I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.».

9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è sostituito dal seguente:

«39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione del fondo è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.

11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate verificano, ai fini della registrazione dell'impegno, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.

12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo decreto può essere reso disponibile.

14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è consentita la possibilità di adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capi-

tale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.

15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:

a) mediante utilizzo delle disponibilità, per l'anno 2011, del fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e su conforme parere dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi dell'articolo 1197 del codice civile.

19. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e delle autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze».

21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 6, comma 21-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modalità individuati con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti richiamati al citato articolo 6 entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

Articolo 11.

(Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze – nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti – a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa

per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.

4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip:

a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto;

b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche;

c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente.

5. Dalle attività di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigio-

namento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attività di controllo previste dalla normativa vigente.

8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le disposizioni di *governance* di settore in materia di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e può prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari nega-

tivi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A..

11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 453 è sostituito dal seguente: «453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 12.

(Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) sono attribuite all' Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presi-

denza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio;

b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera *a)*;

c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*. Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere *a)* e *b)*;

d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.

4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalità, l'Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6.

5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito *internet* dell'Agenzia del demanio.

6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsto all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, si avvale delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, può, con procedure ad evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare società specializzate ed indipendenti.

9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonché i tempi previsti per la realizzazione delle opere.

10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attività dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalità, termini, criteri e risorse disponibili.

11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «di cui al comma 222, periodo nono», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 222».

12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nell'ambito degli interventi

previsti dall'articolo 11, comma 3 lettera *a*). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.».

13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma, sedicesimo periodo, è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento è il 31 gennaio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li individuano.

14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera *e*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del contro generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato».

15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza».

Articolo 13.

(Rimodulazione di fondi)

1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo è ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011; la medesima dotazione è incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015.

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011.

3. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592 milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno 2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Articolo 14.

(Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.

5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: «Nucleo di valutazione della spesa previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)», con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, già esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.

6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia le attività e le funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita la società a responsabilità limitata «Istituto Luce – Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità della relativa partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Società di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della società di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce – Cinecittà».

9. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:

a) le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società ai sensi del comma 8;

b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera *a*).

Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attività di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto *b*) e possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonché l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, e successive modificazioni.

10. La società di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.

11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la società di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è posta in liquidazione ed è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la società posta in liquidazione.

12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e sulla base della stessa, una valuta-

zione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della società, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero per i beni e le attività culturali. Al termine della liquidazione della società trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo è attribuito alla società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le attività culturali alla società trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della società in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attività culturali farà fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.

13. Nel decreto di cui al comma 8 può essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n.118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà Luce s.p.a.. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla società di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad *personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.

16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze».

17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni e dentro la stessa data è altresì riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto delle disposizioni di cui ai predetti commi. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta, oltre che dal ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana.

20. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, con i quali sono in particolare individuate le articolazioni, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico necessarie all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

21. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito delle risorse trasferite al Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito al Ministero degli affari esteri.

22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi è coordinata dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.

23. Il Ministero per lo sviluppo economico può destinare a prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo di 100 unità, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il

funzionario responsabile della Sezione è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo.

24. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma 19, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di flessibilità operative delle stesse Sezioni. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma restando la necessaria flessibilità operativa delle stesse.

25. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.

26. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riasorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, è abrogata.

28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, nonché di assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE è trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico -ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le

reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE.

Articolo 15.

(Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari)

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed

accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riasorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocati con le medesime modalità previste per la nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il compenso previsto con riferimento all'attività effettivamente svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compensi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'articolo

38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.

CAPO III

CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, SANITÀ, ASSISTENZA, PREVIDENZA, ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA. CONCORSO DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Articolo 16.

(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta:

a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;

c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;

e) la possibilità che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera *a)* nonché, all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla

lettera *b*) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;

f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attività operative o missioni.

2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera *b*), con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verificano risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione scolastica, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglio-

ramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica.

6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.

8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.

9. Il comma 5 dell'articolo 5-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

«5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-*bis*. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-*ter*. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione».

10. Le disposizioni dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, dell'articolo 55-*septies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

Articolo 17.

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, al fine di as-

sicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:

a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalità stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di

spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è rideterminato nella misura del 12,5%;

c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto della qualità e dell'innovazione tecnologica, elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Ciò al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;

d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purché assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico

per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all'alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del comma 1, nonché, per l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere *a)*, *b)* *c)* e *d)* del comma 1; per l'anno 2014, il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera *c)* del comma 1 è fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le citate percentuali per l'anno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, è conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli anni 2013 e 2014.

4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l'effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonché dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le ne-

cessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente:

«88-*bis* Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.»;

c) il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo dà esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che è approvato con il presente decreto, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Il Commissario *ad acta*, altresì, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011-2012, in modo da garantire, anche attraverso l'eventuale superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora rimossi ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.191, che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:

1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo 2010-2012 con il Patto per la salute 2010-2012 e definito dalla legislazione vigente;

2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010-2012 e dalla legislazione vigente;

d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);

e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario»;

2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012»;

f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è stato applicato il blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta, in deroga al predetto blocco del *turn over*, l'autorizzazione al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede congiunta, della necessità di procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della compatibilità del medesimo conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.

5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 486,5 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo 1° giugno-31 dicembre 2011.

7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni interessate, è disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) di cui al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà.

8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'INMP si provvede con decreto del Ministro della salute, entro il 30 giugno 2013 il Ministero della salute verifica l'andamento della sperimentazione gestionale e promuove, sulla base dei risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari alla definizione, d'intesa con le regioni interessate, dell'assetto a regime dell'INMP. In caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7, con decreto del Ministro della salute si provvede alla soppressione e liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di un commissario liquidatore.

9. Per la realizzazione e delle finalità di cui al presente articolo, è autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attività di ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede nell'ambito di un apposito progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio.

10. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e all'accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero

della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, è modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:

a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonché, di diritto, il direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata professionalità e specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;

c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa può rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera *c-bis*), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresì la misura dei relativi corrispettivi;

d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2001/361/CE.

Articolo 18.

(Interventi in materia previdenziale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

2. L'articolo 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera *a*), del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.

3. A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il periodo di cui al comma 1,

secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per cento.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-*bis*, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2014»; nel medesimo comma sono soppresse le parole: «, salvo quanto indicato al comma 12-*ter*,»;

b) al comma 12-*ter*:

1) al primo periodo, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2012»;

2) all'ultimo periodo, le parole: «2019» e «2017» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2016» e «2014»; nel medesimo periodo le parole «triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «biennio precedente».

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.

6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio.

8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.

9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n.335 del 1995.

13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.

16. All'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.»;

b) al comma 1, le parole: «alla data del 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cui al comma 1-bis».

17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende così modificato.

18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.

19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.

20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari» di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565», può essere effettuato anche delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalità attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:

«5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, può essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

Articolo 19.

(Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica)

1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-*septiesdecies* al 4-*undevicies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di reclutamento nel limite della dotazione organica dell'ente, nonché entro il limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l'ANSAS ed è ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex

IRRE. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.

2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» per essere destinate al funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalità di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.

4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.

8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi stabiliti.

9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali è determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

11. L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.

12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimpresso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante asse-

gno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.

13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. La mobilità di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui attualmente il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.

15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale.

16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è adottato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 20.

(Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità)

1. A decorrere dall'anno 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente

sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. Il presente comma non si applica alle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità ed alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
- b) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie, e spesa corrente;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa complessiva dell'ente e numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente;
- d) situazione finanziaria dell'ente, anche in riferimento all'evoluzione della stessa nell'ultimo triennio;
- e) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;
- f) livello della spesa per auto di servizio nel triennio precedente;
- g) numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero;
- h) autonomia finanziaria;
- i) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;

l) rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali o quote di gettito devoluto e maggiori entrate da effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di cui al primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012 può essere ridotto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.

5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

6. Nei confronti degli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, nonché nella classe immediatamente successiva per virtuosità, non si applica, per gli anni 2013 e successivi, quanto previsto dai commi 7 e 8.

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2012, è stabilita la riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e a carico dei comuni della Sicilia e della Sardegna. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di 400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 800 milioni di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 giugno 2012, è stabilita la riduzione complessiva da apportare, rispettivamente, a carico delle province delle regioni a statuto ordinario e a carico delle province della Sicilia e della Sardegna. Gli importi di cui al presente comma sono rideterminati, nel limite massimo del cinquanta per cento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per effetto dell'applicazione del comma 6.

8. La riduzione dei trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, per gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna è ripartita secondo un criterio proporzionale.

9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

«Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.».

10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, è inserito il seguente:

«111-*bis*. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.».

11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111-*bis* è inserito il seguente:

«111-*ter*. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.».

13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è soppresso.

14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione.

15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali, le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009,

n.42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertate successivamente al 31 dicembre 2007.».

CAPO IV

FINANZIAMENTO DI SPESE INDIFFERIBILI ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 21.

(Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui all'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versata all'entrata del bilancio statale, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile. Le relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilità interno.

3. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico

locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità.

4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«11-*ter*. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal 13 dicembre 2011 è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 chilometri orari.

11-*quater*. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 11-*ter*, conformemente al diritto comunitario e ai principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-*ter*, senza compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applicano, ed è soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

11-*quinquies*. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-*ter* sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 11-*ter*»;

b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta.»;

2) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. All'ufficio di cui al comma 1-*bis* è preposto un soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e ri-

conosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, *5-bis*, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La proposta è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma *1-bis* dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. La carica di responsabile dell'ufficio di cui al comma *1-bis* è incompatibile con incarichi politici elettivi, né può essere nominato colui che abbia interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma *1-bis* non può esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla scadenza dell'incarico.».

5. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e con lo scopo di assicurare l'organico completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i commissari governativi nominati cessano dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni.

6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

7. La dotazione del fondo di cui all'articolo *7-quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011.

8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed i trattati internazionali, e gli obblighi di carattere internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi l'impegno, anche se meramente politico, di adottare provvedimenti amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere finanziario.

9. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,

n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

10. Alle finalità indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunta la seguente: «Eventi celebrativi di carattere internazionale»

11. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di cui l'Ente stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità sono estinti. Per la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalità di cui sopra. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. All'onere derivante, solo in termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Articolo 22.

(Conto di disponibilità)

1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le scadenze e le modalità previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al comma precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

4. Al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonché per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.

5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 è posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.».

2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalità e tempi di riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalità in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti disposizioni.

3. A decorrere dal 1° agosto 2011, è avviata una sperimentazione della durata di diciotto mesi, finalizzata all'adozione degli strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attività di previsione giornaliera dei flussi fi-

nanziari che transitano presso la tesoreria statale e di quella relativa alla gestione della liquidità, nonché per monitorare l'efficacia degli stessi.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione. Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Articolo 23.

(Norme in materia tributaria)

1. All'articolo 26-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente comma:

«8-*bis*. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera *c*), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: *a*) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; *b*) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.

2. Le disposizioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 26-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'atto di garanzia è in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.

4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 26-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli interessi già corrisposti a condizione che il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso l'imposta è dovuta nella misura del 6 per cento ed è anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.

5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

b) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento».

b) al comma 3, dopo le parole «al comma 1» sono aggiunte le parole «e 1-bis».

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. All'articolo 13 della Tariffa, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole «comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli» sono soppresse;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: 2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare:

a) con periodicità annuale euro 120

b) con periodicità semestrale euro 60

c) con periodicità trimestrale euro 30

d) con periodicità mensile euro 10

2) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro:

a) con periodicità annuale euro 150,00

b) con periodicità semestrale euro 75,00

c) con periodicità trimestrale euro 37,50

d) con periodicità mensile euro 12,50

3) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia non inferiore a cinquantamila euro:

a) con periodicità annuale euro 380,00

b) con periodicità semestrale euro 190,00

c) con periodicità trimestrale euro 95,00

d) con periodicità mensile euro 31,66»

8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

9. Al fine di rendere più rigoroso il regime di riporto delle perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.».

10. Per rendere più rigoroso il regime di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, all'articolo 104 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la quota di ammortamento finanziario deducibile non può essere superiore al 1 per cento del costo dei beni. La precedente misura percentuale si applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati ai sensi degli articoli 102 e 103.»;

b) il comma 4 è abrogato.

11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali, all'articolo 15 del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi dell'articolo 24, e seguenti, del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.

10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori – attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato – delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.».

13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 12 a 14.

16. Al fine di evitare disparità di trattamento ed in applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

17. Per rendere più efficienti gli istituti di definizione della pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno» sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: «e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia» sono soppresse;

c) il comma 3-bis è sostituito da seguente:

«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.».

18. All’articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: «e con la prestazione della garanzia» sono soppresse e la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «prevista».

19. All’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «, previa prestazione, se l’importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», sono soppresse;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno» sono soppresse;

c) il comma 3-bis è sostituito da seguente:

«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.».

20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. A partire dall’anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L’addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.

22. A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-*quater* è aggiunto il seguente: «15-*quinqüies*. L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.».

23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attività di indagine sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: «alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,» sono aggiunte le seguenti: «alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie»;

b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: «alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziari e creditizie,» sono aggiunte le seguenti: «alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie,» e dopo le parole: «nonché alle garanzie prestate da terzi» sono aggiunte le seguenti: «o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria».

25. All'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: «alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,» sono aggiunte le seguenti: «alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie»;

b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: «alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,» sono aggiunte le seguenti: «alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie,»

e dopo le parole: «nonché alle garanzie prestate da terzi» sono aggiunte le seguenti: «o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria».

26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma,

1) le parole: «e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale» sono sostituite dalle seguenti: «e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32»;

2) al secondo comma, le parole: «allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio».

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.».

27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7)

dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.».

28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di settore:

a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.»;

b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto il seguente periodo: «Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.»;

c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunta la seguente lettera:

«e) quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.»;

d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, è soppresso il seguente periodo: «In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.»;

e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-bis.1. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis»;

f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

«4-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4-*bis*»;

g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: «2-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-*bis*».

29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni:

a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;

b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «possono essere» sono sostituite con la seguente: «sono». La disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e riscossione, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: «luglio» è sostituita dalla seguente: «ottobre».

31. Per coordinare l'entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti parole: «riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria.».

32. Al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *a)*, le parole da: «se l'agente» a: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti. «in caso di inesigibilità»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: «6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera *a)*, maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.».

33. Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le disposizioni contenute nel comma 6-*bis* dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011.

34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità:

a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;

b) all'articolo 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2011», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012», le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «1° ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2012»;

c) all'articolo 19, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: «esecutiva» sono inserite le seguenti: «, diversa dall'espropriazione mobiliare.».

35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia, all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, sono soppresse le parole da: «conseguenti» a: «data,»;

b) nella lettera b), dopo la parola: «credito» sono inserite le seguenti: «; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli».

36. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati i commi 213, 214 e 215.

37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi». La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

38. L'articolo 2771 del codice civile è abrogato.

39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le parole: «I crediti dello Stato indicati» sono inserite le seguenti: «dal primo e». La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

40. I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto.

41. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

b) dopo il comma 1-bis. è aggiunto il seguente:

«1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui

al comma 1-*bis* in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli:

a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano attività di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) l'azienda di noleggio è tenuta ad indicare nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento;

c) la fattura, emessa ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia in grado di emettere il documento.

43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-*bis* e 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2011, relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa è differito alla data del 30 giugno 2012.

45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, al primo comma, lettera *b*), le parole: «esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti».

49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, le parole: «esclusi quelli degli organi giurisdizionali» sono soppresse.

50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.

Articolo 24.

(Norme in materia di gioco)

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario può fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Se vi è pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della tempestiva ef-

fettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998.

4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.

5. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta unica. Fermo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta, sanzioni ed interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste nella relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.

8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei

singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.

9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non dà seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con vincita in denaro può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e

dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.

14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza, per le attività di competenza degli uffici periferici, la competenza è dell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicarsi sul proprio sito *internet*, sono previsti i casi in cui la competenza per determinate attività è attribuita agli uffici centrali.

15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalla legge in materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono la qualità di agenti di polizia tributaria.

16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo 39-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del cento per cento.

18. All'articolo 39-*quinquies*, comma 2, del citato decreto-legge n.269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole: «dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.» sono sostituite dalle seguenti: «dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.»

19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché i commi 8 e 8-*bis* e il primo periodo del comma 9-*ter* dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.

20. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Independentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i gio-

catori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.

22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del *partner* tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.

24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera *b*), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. *b*), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai

direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.».

25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-*bis*, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche *on line*, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. La revoca è comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta in sede di rinnovo.

27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge.

28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3

giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. È altresì preclusa la titolarità o la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a società o imprese nei cui confronti è riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente comma è dell'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.

31. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza.

32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicità dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, è destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto importo è versato, a cura dei concessionari, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze ai fini dell'erogazione per il finanziamento della carta acquisti. È corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla pubblicità dei prodotti.

33. È istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalità di versamento dell'imposta, nonché l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove disposizioni.

34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario per l'esercizio del gioco è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicati, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o più procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o più giochi di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:

a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. I soggetti aggiu-

dicatari, sono autorizzati all'installazione dei videotermini da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti già concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla installazione di videotermini già acquisite, senza soluzioni di continuità. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente di incrementare il numero di VLT già autorizzato nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti periodo, a partire dal 1° gennaio 2014;

b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videotermini, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette autorizzazioni acquisite.

36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 è subordinato al versamento di un corrispettivo *una tantum* di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprietà dell'apparecchio è di soggetto diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei suoi confronti.

37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché della più intensa capillarità della rete distributiva di tali giochi senza forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o più procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attività principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:

a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a),

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta di giochi pubblici, a soggetti già titolari per concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 7 per cento per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti;

b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di vendita aventi quale attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente più elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

39. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:

a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;

b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.

40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni:

a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi, e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta;

b) modifiche al gioco Vinci per la vita-*Win for life*, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari al 23 per cento della raccolta;

c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12, del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato «si vince tutto superenalotto».

41. Il comma 533-*bis* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, è sostituito dal seguente:

«533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonché tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011.».

42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi:

a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;

b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttività minima;

c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;

d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttività minima;

e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;

f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo.

Articolo 25.

(Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) al terzo periodo dopo la parola: «entro» sono inserite le seguenti: «e non oltre»;

2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 790-862 MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse.»;

b) al comma 9:

1) al primo periodo, dopo le parole: «per l'attribuzione» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2011, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale.»;

2) al medesimo periodo, le parole: «finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale.» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8»;

3) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.»;

c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi previsto.»;

d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:

«13-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria.»

13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte, nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la possibilità di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti.»

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, l'ultimo

periodo è sostituito dai seguenti: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti d'uso».

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

Articolo 26.

(Contrattazione aziendale)

1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.

Articolo 27.

(Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1°

gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: *a)* che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; *b)* che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente,» sono soppresse.

Articolo 28.

(Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 agosto 2003.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.

4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione

al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.

5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

6. Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.

9. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: «con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500».

10. Le attività di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.

11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.

12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.

14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

Articolo 29.

(Liberalizzazione del collocamento e dei servizi)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – *(Regimi particolari di autorizzazione)*. – 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:

a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;

d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere *c), d), e), f), g)* di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2. È istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia.

3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 è composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.

4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 30.

(Finanziamento della banda larga)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i cittadini «ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s» (e almeno per il 50% «al di sopra di 100 Mb/s»), il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico-privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico generale in conformità all'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il progetto strategico è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è competente alla definizione del sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali investiti.

3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili di competenza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti.

4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1 possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007/2013. Per assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico di cui al comma 1 sarà prioritariamente finanziato nell'ambito delle procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 31.

(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)

1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione «Europe 2020» sono emanate le seguenti disposizioni.

2. Sono definiti «Fondi per il Venture Capital» (FVC) i fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing).

3. Le società destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche:

- a) non essere quotate;
- b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;
- c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via prevalente da persone fisiche;
- d) essere soggette all'imposta sul reddito delle società o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilità di esserne esentate totalmente o parzialmente;
- e) essere società esercenti attività di impresa da non più di 36 mesi;
- f) avere un fatturato, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.

4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 32.

*(Disposizioni in materia di finanziamento
e potenziamento delle infrastrutture)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali» con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

3. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto che non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito

la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.

9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frèjus per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.

10. Per le finalità dei commi 8, e 9, le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato.

11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n.201, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.».

13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali.

14. Per le finalità di cui al comma 13, la sessione per la coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici nonché propone ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l'efficacia della spesa; alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale è disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma.

17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n.1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.

18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO Milano 2015, nonché di garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.

Articolo 33.

(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di selezione della Società di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo può essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui al presente comma. È abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 del decreto-

legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.

3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 è destinato alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, può partecipare ai fondi di cui al comma 1.

4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai fondi di cui al comma 2 può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui al comma 2 è sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti di cui al comma 1 non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.

5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonché l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-*bis*. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.»

7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni di cui il commi 10 e 11 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Patrimonio dello Stato s.p.a. è sciolta ed è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.

Articolo 34.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«42-*bis*. – *(Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico)*. – 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in

riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.».

Articolo 35.

(Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia)

1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, è disposta, per impresa, la misura di arre-

sto temporaneo dell'attività di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.

2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione da concedere è rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario i – misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria – del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Le modalità di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multi-punto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.

5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «un provvedimento di diniego» sono inserite le seguenti: «o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: «*d-bis*), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;».

7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.

8. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «di localizzazione territoriale» sono inserite le seguenti: «, nonché che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili».

9. L'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attività di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo è esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti compiti e attività ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:

a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di ge-

stione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;

b) quale amministrazione concedente:

1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;

2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione;

3) affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera *a)*, delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;

c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;

d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali;

f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adozione i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:

a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai sensi del

precedente comma 2, lettere *a)* e *b)* incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti convenzionali con le società regionali, nonché con i concessionari di cui al comma 2, lettera *b)*, il riferimento fatto ad Anas s.p.a., quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.

5. Relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 296 del 2006, già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente

trasferito. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia.

6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, o a società dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in società regionali, nonché in Stretto di Messina s.p.a..

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas s.p.a., nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta società, al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le attività occorrenti per la individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

9. L'amministratore unico provvede altresì alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a. nonché alla predisposizione del nuovo statuto della società che, entro il 1° gennaio 2012, è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla società, al fine di assicurare la funzione di organo in house dell'amministrazione.

10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

Articolo 37.

(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del

corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo I della parte II è sostituito dalla seguente: «Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario»;

b) all'articolo 9:

1) Al comma 1, dopo le parole: «volontaria giurisdizione,» sopprimere la parola: «e», dopo le parole: «processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «e nel processo tributario»;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.»;

c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;

d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile»;

e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;

f) all'articolo 13, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;

g) all'articolo 13, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;»;

h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera *c)* le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;

i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera *d)* le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;

l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera *e)* le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;

m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera *f)* le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;

n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera *g)* le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;

o) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.»;

p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*»;

q) all'articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.»;

r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;

s) all'articolo 13, il comma 6 bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.»;

t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, è aggiunto il seguente:

«6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

- a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
- c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
- d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
- e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
- f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

u) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.»;

v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:

1) dopo le parole: «volontaria giurisdizione,» è soppressa la seguente «e»;

2) dopo le parole: «processo amministrativo» sono inserite le seguenti. «e nel processo tributario»;

z) all'articolo 131, comma 2:

1) alla lettera a):

a) dopo le parole: «processo civile,» è soppressa la seguente: «e»;

b) dopo le parole: «processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «e nel processo tributario»;

2) alla lettera b), le parole: «e tributario» sono soppresse;

aa) all'articolo 158, comma 1:

1) alla lettera a):

a) dopo le parole «processo civile» è soppressa la seguente: «e»;

b) dopo le parole: «processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «e nel processo tributario»;

2) alla lettera b), le parole: «e tributario» sono soppresse;

bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI è sostituita dalla seguente: «Capo I – Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario»;

cc) l'articolo 260 è abrogato.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, è inserito, in fine, il seguente periodo: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-*quinqüiesdecies* è abrogato.

10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota è destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 è effettuata al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle modalità previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono, altresì, definiti i criteri e le modalità di attribuzione degli incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni di personale, viene destinata, con le medesime modalità, in quote uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari.

12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui al comma 11 è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pro-

nuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento.

13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-*ter* dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è abrogato.

15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.

16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziare annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.

18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma le parole: «, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e» sono soppresse;

2) al quarto comma le parole: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia» sono soppresse.

b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e in due giornali indicati nella sentenza stessa» sono sostituite dalle seguenti: «e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia».

19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.

21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Articolo 38.

(Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale)

1. Al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:

a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconosci-

mento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile.»

b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo l'articolo 445 è inserito il seguente:

«Art. 445-bis. - (*Accertamento tecnico preventivo obbligatorio*). - Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare,

presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili.»;

2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.»;

c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge, 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-*quater*, è aggiunto il seguente: «35-*quinqüies*. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.»;

d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.»;

2) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«47-*bis*.1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore

del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)* e *d)*, si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 2529.

5. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«12-bis. – (*Notifica mediante pubblicazione telematica*). - 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.».

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-*bis* del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. All'articolo 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «formulata» a: «competente» sono sostituite dalle seguenti: «del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile».

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:

- a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;
- b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo;
- c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di auto-governo delle magistrature.

2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: «amministrativi o militari» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativi, militari e contabili»;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: «amministrativi o militari» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativi, militari e contabili»;

c) all'articolo 8, comma 1:

1) la lettera f) è soppressa;

2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;»;

3) la lettera m) è soppressa;

4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.»;

5) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo

grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera *i*) nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.»;

6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «i coniugi,» sono aggiunte le seguenti: «i conviventi,»;

d) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.»;

e) all'articolo 15, comma 1:

1) le parole: «e sull'andamento dei servizi di segreteria» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione.»;

3) nel terzo periodo, dopo le parole: «sull'attività» è aggiunta la seguente: «giurisdizionale»;

f) all'articolo 17, il comma 2-bis) è sostituito dal seguente: «2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.»;

g) all'articolo 24:

1) la lettera *m*) è sostituita dalla seguente: «*m*) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;»;

2) al comma 2, dopo la parola: «funzionamento» sono inserite le seguenti: «dell'attività giurisdizionale» e dopo la parola: «ispezioni» sono inserite le seguenti: «nei confronti del personale giudicante».

3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2, lettera *c*), del presente articolo, comunicano la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il termine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.

4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presi-

denza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni.

5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente, delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati dall'interessato diretta ad accertare l'idoneità dello stesso a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento

8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:

1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «comma seguente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.»;

b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera *a)*, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera *a)*;

c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera *b)*, le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza applicazione delle maggiorazioni del contributo unificato previste dall'articolo 13, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-*bis*. - (*Il reclamo e la mediazione*). - 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.

2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-*bis*.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite

strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.».

10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;

f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed economicità, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonché dalle società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40.

(Disposizioni finanziarie)

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, è incrementata di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di 5.850 milioni di euro per l'anno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.

2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'articolo 21, commi 3 e 6, dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37, comma 21, articolo 38, comma 1, lettera *a*), e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011, a 7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011, a 4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;

b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;

c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 41.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A

(art. 1)

Senato della Repubblica;

Camera dei deputati;

Corte costituzionale;

Organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Autorità amministrative indipendenti, di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;

Commissione nazionale per la società e borsa – CONSOB;

Presidenti delle regioni e delle province; sindaci; consiglieri regionali, provinciali e comunali

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA

Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. – ARAN

DIgitPA

Agenzia nazionale per il turismo

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Agenzia per la sicurezza nucleare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

ALLEGATO B

(art. 1)

Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;

Commissione nazionale per la società e borsa – CONSOB;

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA

Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. – ARAN

DIgitPA

Agenzia nazionale per il turismo

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Agenzia per la sicurezza nucleare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

ALLEGATO C
(Art. 10 comma 2)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(milioni di euro)

MINISTERI	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	711,7	735,2	1.390,1	409,2	735,2	1.390,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	95,3	1.880,2	1.963,4	47,6	1.880,2	1.963,4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	22,2	22,9	42,7	14,3	22,9	42,7
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	54,5	66,7	124,4	41,8	66,7	124,4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	42,6	49,0	91,3	29,7	49,0	91,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	30,0	33,7	62,9	25,9	33,7	62,9
MINISTERO DELL'INTERNO	113,0	141,6	263,8	96,7	141,6	263,8
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	25,7	30,8	57,5	13,1	30,8	57,5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	46,0	55,4	103,2	26,4	55,4	103,2
MINISTERO DELLA DIFESA	299,6	413,5	769,1	249,4	413,5	769,1
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	33,1	40,5	74,6	22,1	40,5	74,6
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	12,5	14,9	27,8	11,7	14,9	27,8
MINISTERO DELLA SALUTE	13,7	15,7	29,3	12,1	15,7	29,3
TOTALE . . .	1.500	3.500	5.000	1.000	3.500	5.000

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE IN SEGUITO ALLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.2814

G1

BALDASSARRI, ROSSI Nicola, D'ALIA, RUTELLI, PISTORIO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA, BAIO, BRUNO, MILANA, MOLINARI, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA

Precluso

Il Senato,

premessò che:

il coordinamento delle politiche economiche nell'Unione europea si è concretizzato con l'avvio, a partire dal 2011, del semestre europeo e quindi, per quanto riguarda l'Italia, con la presentazione del Programma di Stabilità e del Piano Nazionale di Riforma;

a seguito della presentazione dei due citati documenti il Consiglio dell'Unione Europea ha formulato le proprie raccomandazioni;

l'Italia ha, di conseguenza, assunto nei confronti degli altri Stati membri dell'Unione Europea l'impegno al raggiungimento dell'obiettivo di pareggio del bilancio (al netto delle condizioni cicliche e delle misure una tantum) nel medio termine (Obiettivo di Medio Termine) e, più in particolare, nell'anno 2014;

considerato che:

l'orizzonte temporale della manovra di finanza pubblica di cui al ddl 2184 («Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria») abbraccia due distinte legislature;

e che, peraltro,

l'azione dei Governi della Repubblica si è sempre ispirata in passato e dovrà informarsi in futuro ai principi della continuità amministrativa e del rispetto degli impegni assunti in sede internazionale;

impegna:

il Governo della Repubblica a predisporre, entro l'esercizio in corso, tutte le misure intese a garantire il conseguimento dell'Obiettivo di Medio Termine nell'anno 2014;

impegna, altresì

le forze politiche presenti in Parlamento a fare proprio l'Obiettivo di Medio Termine e a perseguirlo con determinazione a prescindere dalla

collocazione che le stesse forze politiche possano rivestire nella presente e nella prossima legislatura.

G2

PISTORIO, OLIVA, ASTORE

Precluso

Il Senato,

premesso che:

rispetto al costo del denaro nel Centro - Nord, farsi prestare soldi a breve termine nel Meridione costa l'1,93 per cento in più come risulta dai dati comunicati dall'ABI in un suo recente rapporto su banche e Mezzogiorno;

per le banche al Sud la redditività, la competitività« le prospettive di un'impresa appaiono meno influenti che al Nord, quello che conta è solo la garanzia patrimoniale.

impegna il Governo

a favorire un riequilibrio delle condizioni del credito tra le aree del Paese, inserendo già nel prossimo provvedimento fiscale, correlato alla manovra, norme finalizzate a consentire che i tassi di interesse praticati dalle aziende di credito al Sud del Paese siano omogenei a quelli applicati nelle altre aree del Paese« attraverso l'istituzione di un fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno.

G3

PISTORIO, OLIVA, ASTORE

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'Istat ha recentemente comunicato dati allarmanti sui livelli di occupazione femminile nel Mezzogiorno d'Italia, nel primo trimestre 2011: il tasso di disoccupazione femminile ha raggiunto il 42,4%, con picchi del 46,1%, il che vuol dire che 4 donne su 10, di età compresa tra i 15 e i 24 anni, è inoccupata, registrando in tal modo il più alto tasso di disoccupazione dall'inizio delle serie storiche omogenee, ovvero dal 2004;

tale dato è ancor più preoccupante se si considera che il tasso di disoccupazione generale è invece sceso portandosi a quota 8,6% rispetto al 9,1% del primo trimestre del 2010, mentre il tasso di disoccupazione femminile nel Mezzogiorno, nello stesso periodo, è passato dal 40,6% al 42,4%;

l'occupazione femminile, che rappresenta un elemento fondante per lo sviluppo e la crescita economica del sistema produttivo nazionale e locale, si è connotata storicamente nel Mezzogiorno per tassi di crescita modestissimi, se non di segno negativo, risultando uno dei primi segnali che indicano la presenza di situazioni di crisi economica non sorretta da scelte di politica economica e sociale all'altezza;

è tempo ormai di invertire questa tendenza storica con una vera e propria «scossa» volta a creare una rete di protezione sociale ed economica per le lavoratrici donne.

impegna il Governo:

ad inserire già nel prossimo provvedimento fiscale, correlato alla manovra, norme finalizzate a dare un forte impulso all'occupazione femminile nel Mezzogiorno prevedendo in particolare:

A) per ogni donna lavoratrice assunta un credito d'imposta al datore di lavoro pari al 70% dell'importo salariale complessivo per tre anni che aumenta all'80% per le cosiddette donne lavoratrici svantaggiate (inoccupate da più di sei mesi, prive di diploma, che abbiano superato 50 anni, che vivano sole con una o più persone a carico, ovvero membri di una minoranza nazionale, ovvero occupate in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna);

B) la fiscalizzazione degli oneri sociali per tre anni in caso di assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ovvero familiari non autosufficienti;

C) Una detrazione d'imposta, per le donne lavoratrici, pari a 500 euro per ogni figlio di età inferiore a 18 anni, o familiare disabile grave, o familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

G4

VALDITARA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'Italia ha bisogno di una seria riforma della spesa pubblica per poter reperire risorse da destinare allo sviluppo, in particolare per abbassare il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese e far ripartire l'economia nazionale;

una delle riforme di razionalizzazione della spesa più urgenti riguarda gli enti locali, considerato che ci sono oggi 8.101 comuni e 104 province, che il numero dei comuni sotto i 1.000 abitanti è pari a 1.963, circa un quarto del totale, e che esistono ben 28 province con

una popolazione inferiore a 250.000 abitanti, vale a dire con una popolazione inferiore a quella di una città di medie dimensioni;

in molte paesi europei si sono accorpati gli enti locali, in particolare i comuni,

ad esempio nel Regno Unito, che ha portato le circoscrizioni comunali da 1.830 a 486, in Belgio, da 2.500 a meno di 600, in Danimarca, da 1.388 a 275, come pure in Svizzera e, infine, in Francia, ove già erano stati accorpati tutti i comuni sotto i 1.000 abitanti;

impegna il Governo:

a adottare per mezzo di una propria iniziativa legislativa, gli opportuni interventi normativi finalizzati a superare la frammentazione degli enti locali e a realizzare importanti risparmi di spesa rendendo nel contempo più moderna ed efficiente la pubblica amministrazione, diminuendo il peso e il costo della politica.

G5

BASSOLI, TOMASSINI, CASTRO, ROILO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la Fondazione Onaosi dal 1901, legge 7 luglio 1901, n. 306, è un ente di previdenza obbligatoria per i medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari agli stipendi delle pubbliche amministrazioni;

con l'articolo 52 della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, è stato esteso l'obbligo contributivo a tutti gli iscritti agli Albi degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Farmacisti e Veterinari;

successivamente, con la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, sono stati nuovamente esonerati dall'obbligo contributivo i sanitari non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 2007, pur ribadendo l'obbligo contributivo per tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali nel periodo 2003-2006, ha dichiarato parzialmente illegittima la quantificazione della misura del contributo per i soggetti non dipendenti perché non determinata dalla legge;

successivamente, con il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è stata stabilizzata la platea dei contribuenti obbligatori identificata nei sanitari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, con facoltà degli altri sanitari non dipendenti dalla medesima di iscrizione volontaria all'Onaosi;

tale dispositivo, tuttavia, non ha chiarito la posizione dei contribuenti volontari già obbligati nel periodo 2003-2006 e non ha esplicitato il comportamento che l'Onaosi avrebbe dovuto tenere nei confronti dei

contribuenti transitoriamente obbligatori, ma morosi, al fine di non incorrere nei reati di danno erariale dovuto al mancato recupero dei contributi dovuti;

considerato che:

le modifiche legislative subentrate, nonché la sentenza della Corte Costituzionale hanno determinato un contenzioso di rilevanti dimensioni, che ad oggi ammonta a 6477 giudizi pendenti e che, a fronte di recuperi di esigua importanza (in media 154 euro annui per ciascun contribuente), determina pesanti oneri alla Fondazione Onaosi, di fatto costretta a dover sostenere ingenti spese legali sproporzionate al recupero di ogni singola quota;

impegna il Governo:

al fine di evitare contenzioso giudiziario, con relativi oneri, per la Fondazione Onaosi, ad adoperarsi perché la stessa Fondazione sia esentata dal recupero dei crediti contributivi per il periodo 2003-2006 dovuti dai medici chirurghi e odontoiatri, farmacisti, veterinari morosi, per i quali è venuto meno l'obbligo contributivo a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.

G6

BARBOLINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO

Precluso

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (A.s. 2814);

premesso che:

ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi anni;

considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia;

impegna il Governo:

ad elevare, entro brevi termini, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione.

G7

BARBOLINI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica, definisce l'ambito delle amministrazioni pubbliche cioè gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT, sulla base dei regolamenti comunitari;

a norma del successivo comma 3 si prevede inoltre che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche viene effettuata dall'ISTAT con cadenza annuale entro il 31 luglio, con proprio provvedimento da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*;

la norma citata fissa il principio della condivisione delle responsabilità delle amministrazioni pubbliche rispetto al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

ribadito che:

la definizione dell'ambito di individuazione delle pubbliche amministrazioni appare coerente con le regole europee codificate nel Patto di stabilità e crescita, che implicano il rispetto di una serie di obiettivi economico-finanziari, che fanno riferimento al conto della pubblica amministrazione, il cui raggiungimento dipende dalle scelte e dai comportamenti di soggetti istituzionali diversi, caratterizzati da significativi livelli di autonomia finanziaria;

osservato che:

ai fini del rispetto degli obiettivi economico-finanziari stabiliti dal Patto di stabilità e crescita, che fanno riferimento al conto della pubblica amministrazione, sarebbe altresì necessario distinguere i soggetti utili ai fini giuridico-amministrativi da quelli necessari al solo scopo statistico-economico, ma la cui rilevanza finanziaria non ha alcun impatto sui parametri stabiliti a livello europeo;

impegna il Governo:

a prevedere una o più disposizioni al fine di determinare l'esclusione, dalla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, operata dall'ISTAT con cadenza annuale entro il 31

luglio, degli enti e delle società la cui rilevanza finanziaria non abbia alcun impatto sul conto economico delle amministrazioni pubbliche.

G8

OLIVA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

i commi 44 e 45 dell'articolo 23 del presente disegno di legge, tendono a far fronte al «permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa» dovuto «all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa»;

le ripercussioni di questa straordinaria ondata di immigrazione, ancora in atto, sono state e sono particolarmente gravi sul piano dell'immagine di Lampedusa e hanno fortemente ridotto la presenza di turisti sull'isola;

proprio al fine di compensare l'isola per la perdita subita il comma 45 prevede che: «il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni» e che però «al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria»;

sempre come misura compensativa, il Presidente del Consiglio dei ministri, durante la sua recente visita a Lampedusa, aveva ipotizzato l'apertura di un casinò nell'isola;

anche il Ministro per il turismo ha proposto l'istituzione di nuovi casinò negli hotel a cinque stelle e nelle località che in passato sono già state sedi di case da gioco;

la normativa nazionale che impedisce l'apertura di nuove case da gioco nel nostro Paese risulta, alla luce della sentenza n. 291 del 2001 della Corte costituzionale e del mutato contesto nazionale ed internazionale, sempre più ingiusta ed anacronistica;

per l'istituzione di case da gioco sul territorio nazionale non sarebbe necessaria alcuna «preventiva autorizzazione comunitaria» e si potrebbe procedere speditamente;

impegna il Governo:

a predisporre i provvedimenti legislativi ed amministrativi atti a consentire, in tempi brevissimi, l'apertura di una casa da gioco sul territorio del comune di Lampedusa.

G9

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Il Senato,

considerato che è necessaria una norma per venire incontro ai contribuenti, la cui esposizione debitoria li pone in una fase pre-fallimentare, consentendo di eseguire la compensazione del debito d'imposta mediante la cessione di beni immobili al creditore;

preso atto che si tratta di soggetti che non possono accedere al concordato preventivo, procedimento che ai sensi dell'art. 86, comma 5, del TUIR esclude da imposizione le plusvalenze realizzate in fase concordataria;

posto che è necessario un provvedimento con viene consentito anche a soggetti, come ad esempio gli enti pubblici economici in difficoltà di solvenza, di chiudere esposizioni debitorie derivanti da norme fiscali non più vigenti (esempio ICI per immobili e.r.p.);

impegna il Governo:

ad introdurre una disposizione che preveda che gli immobili ceduti allo Stato e agli enti territoriali in pagamento di debiti di imposta sono computati al valore di stima effettuata dal creditore e non generano plusvalenze imponibili.

G10

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Il Senato,

posto che sull'ammissibilità di una norma che legittimi la deroga al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria vanno segnalati diversi aspetti;

la possibilità di transigere debiti di natura fiscale non costituisce una novità nel nostro ordinamento. Tale possibilità è stata, infatti, riconosciuta per la prima volta dall'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.178 del 2002. Tale disposizione prevedeva la possibilità di stipulare un accordo transattivo, avente ad oggetto la dilazione del debito, nel caso in cui venisse accertata la maggiore proficuità dell'accordo stesso in luogo delle ordinarie procedure di riscossione coattiva del debito;

l'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2002 è stato abrogato dal decreto legislativo 5 del 2006 il quale ha introdotto una nuova tipologia di accordo transattivo disciplinato dall'articolo 182-ter della legge fallimentare. Tale accordo deve essere concluso nell'ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti,

avendo esso la finalità di consentire al debitore di adempiere all'obbligazione tributaria, sia attraverso una dilazione del debito, sia attraverso un pagamento in percentuale dello stesso. La falcidia e la dilazione possono riguardare, inoltre, oltre che la quota di debito anche i relativi accessori. L'ambito di applicazione di questo nuovo istituto è tuttavia limitato agli imprenditori commerciali che versino in stato di crisi, con esclusione degli enti pubblici;

analogamente a quanto previsto per i soggetti privati sarebbe, dunque, legittimo introdurre una norma che estenda agli enti pubblici la possibilità di transigere il debito d'imposta attraverso dilazione di pagamento o falci dia del credito, per debito e accessori. Ciò consentirebbe all'ente pubblico di superare eventuali situazioni di iniquità e alla Gestione commissariale di definire posizioni debitori e in sofferenza per le quali l'eventuale azione espropriativa non garantirebbe comunque, oppure garantirebbe in misura inferiore e con aggravio dei tempi la soddisfazione del credito;

impegna il Governo:

ad introdurre una disposizione che preveda che il debito d'imposta degli enti pubblici confluito nelle Gestioni commissariali del debito degli Enti locali è ammesso a transazione. L'accordo transattivo può prevedere il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori.

G11

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Il Senato,

considerato che sulla base delle risultanze della ricognizione volta a redigere il Rendiconto patrimoniale dello Stato, previsto dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 8, comma 2 del decretollegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato censito al 31 marzo il 53 per cento del patrimonio immobiliare di proprietà delle pubbliche amministrazioni;

visto che tale ricognizione ha portato alla evidenziazione che circa il 10 per cento del patrimonio immobiliare pubblico (il 47 per cento in termini di unità immobiliari), è destinato ad usi residenziali;

considerato che per questo tipo di immobili si stima un valore tra i 23 e i 31 miliardi di euro (le stime si basano sui valori minimi e massimi di mercato). Se estendiamo la stima al totale degli immobili ad uso residenziale, così come si presenterà entro fine anno, al termine del censimento su tutta la pubblica amministrazione, possiamo dedurre un valore ragionevole dei soli immobili ad uso residenziale pari ad almeno 40 miliardi (stima basata sui valori minimi di mercato). Il totale del patrimonio

immobiliare dello Stato potrebbe raggiungere un valore tra i 460 e i 610 miliardi;

impegna il Governo:

a valutare le più opportune iniziative affinché, sulla base delle risultanze finali della ricognizione volta a redigere il Rendiconto patrimoniale dello Stato, previsto dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che avrà termine il 31 dicembre 2011, si provveda alla graduale alienazione, per il tramite dei procedimenti più opportuni e meno onerosi per lo Stato, con vendita agli aventi titolo e le più opportune garanzie ai soggetti più deboli e meno abbienti, delle unità immobiliari destinate all'uso residenziale di proprietà di tutte le Amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelle individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

a prevedere che i proventi della alienazione siano destinati alla riduzione del debito pubblico.

G12

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Il Senato,

considerato che:

la crisi economica che ha attraversato il mondo industrializzato e con esso il nostro paese in tutte le sue ramificazioni territoriali, investendo drammaticamente la vita di milioni di italiani, ha contratto la capacità di spesa di numerose famiglie, le sole, senza dubbio, a dover sopportare il peso maggiore delle conseguenze sociali. Infatti, il combinato disposto tra perdita di lavoro di uno o più membri del nucleo familiare, la stretta creditizia che riduce la sostenibilità dei mutui, i tagli alle politiche sociali e l'erosione, avvenuta per varie ragioni in questi anni, di quella naturale capacità di autosostegno fra membri e generazioni propria della famiglia hanno aumentato la fragilità di quella che è la cellula fondamentale della nostra struttura sociale;

a fronte di un maggiore bisogno di intervento pubblico e della necessità di proteggere, attraverso politiche attive di sostegno del reddito e misure di riforma fiscale, gli enti locali, che negli ultimi anni hanno subito il drastico taglio dei trasferimenti a loro destinati, sono costretti a governare i propri territori con profonda preoccupazione ed amarezza perché

impotenti di fronte alla continua domanda di attenzione e di protezione sociale da parte dei cittadini più deboli;

in tale contesto gli enti locali, per contenere gli effetti della crisi e rilanciare e sostenere la domanda di consumi nel pieno rispetto del patto di stabilità e di crescita sono chiamati ad intervenire, adottando misure volte a contrastare gli effetti della crisi e a sostenere in modo particolare le fasce più deboli e meno tutelate della popolazione non solo con contributi di tipo tradizionale in una logica assistenziale ma sviluppando nuovi strumenti in grado di offrire un sostegno temporaneo a soggetti in temporanea difficoltà per la crisi economica;

alcuni di essi hanno stanziato ingenti somme per finanziare i fondi destinati alle politiche sociali come fondi per l'affitto e per gli alloggi sociali nelle misure a sostegno al reddito e l'assistenza agli indigenti, eccetera, altri hanno applicato agevolazioni tariffarie (per le rette di frequenza ai servizi di nido d'infanzia, ristorazione scolastica, trasporto scolastico, tariffe servizio idrico integrato e tariffa di igiene ambientale) temporanee ai residenti, concesse sulla base di mutate condizioni occupazionali e reddituali della famiglia e limitate al periodo di effettiva riduzione dell'attività lavorativa;

le spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare gli effetti della crisi vanno ad aggravare i loro bilanci già fortemente penalizzati dall'ineadeguata copertura del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa, dal blocco dell'autonomia impositiva degli enti territoriali, dal taglio dei trasferimenti erariali e dei fondi destinati alle politiche sociali e dalle regole fortemente restrittive del patto di stabilità interno;

i commi 20 e 21 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, prevedono che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i trasferimenti erariali dovuti per l'anno successivo, è precluso loro impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti, ed è fortemente ridotta la capacità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti legislativi che, al fine di sostenere quegli enti locali che hanno adottato nel 2010 misure di sostegno all'economia e di spesa sociale, per ridurre gli effetti della crisi economica sulle fasce più deboli della popolazione, prevedano la esclusione dal calcolo di cui all'articolo 76, comma 1, della legge n. 133 del 2008, delle spese di parte corrente sostenute dalle regioni e dagli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari *ex* lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali.

ad adottare provvedimenti che prevedano, a decorrere dall'anno 2011, la sterilizzazione, per il calcolo del patto di stabilità interno degli

enti locali e della regioni, delle spese di carattere straordinario per fare fronte, in un periodo di congiuntura negativa per l'economia, a misure altrettanto straordinarie di sostegno all'occupazione, al reddito ed alla domanda aggregata.

ad adottare provvedimenti volti a garantire il posto di lavoro ai lavoratori socialmente utili fino al 31 dicembre 2012, escludendoli dalle limitazioni alle assunzioni a tempo determinato previste dal presente provvedimento.

G13

ARMATO, DE LUCA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il 26 novembre 2010 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto interministeriale sulla perequazione infrastrutturale (schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio del 2009, n. 42, concernente gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione «Piano nazionale per il Sud», che dispone la riforma della politica di sviluppo e coesione territoriale finanziata con le risorse dei fondi strutturali e FAS, in previsione dell'attuazione del federalismo fiscale a partire dal periodo 2014-2020;

di fatto, l'applicazione di quanto previsto dal suindicato decreto risulta anticipata con la riprogrammazione, stabilita con la delibera CIPE 26 novembre 2010, delle risorse dei fondi strutturali e dei fondi FAS relativi ai periodi 2000-2006 e 2007-2013;

la legge di stabilità per il 2011 ha fissato l'importo delle risorse disponibili in circa 30,6 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture e costruzioni di cui, 16,5 miliardi di euro dei Fondi strutturali e 14,1 miliardi di euro del FAS 2007-2013, e di circa 11 miliardi di euro relativi al periodo 2000-2006;

con delibera CIPE dell'11 gennaio 2011, il Governo ha dettato nuovi «obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sotto utilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013», prevedendo in particolare la concentrazione delle risorse su poche priorità di intervento, tra cui la realizzazione di grandi progetti infrastrutturali;

tenuto conto che:

in tante regioni, esistono diversi progetti infrastruttura li pronti e che risolverebbero molti problemi legati al collegamento tra territori e alla sistemazione degli stessi, che non possono partire perchè il trasferimento delle risorse risulta bloccato da circa due anni;

il ripetuto taglio dei fondi FAS per finalità diverse ha determinato, negli ultimi anni, un'indebolimento fortissimo delle risorse disponibili per le politiche regionali di sviluppo, infatti i tagli al FAS sono stati effettuati quasi esclusivamente a danno del sud, senza rispettare la chiave di ripartizione dei fondi (85 per cento Mezzogiorno, 15 per cento Centro-Nord). I tagli sono stati per circa il 91 per cento a carico del Sud;

il 16 dicembre 2010, la Conferenza delle regioni ha espresso la sua contrarietà ad una riprogrammazione generalizzata delle risorse del FAS e dei fondi strutturali 2007-2013, chiedendo al Governo di approvare i programmi regionali e sbloccare le risorse senza ulteriori riprogrammazioni. In questa sede, la Conferenza ha però indicato che ogni regione può decidere autonomamente di procedere alla riprogrammazione così come proposti dal Governo;

una riprogrammazione totale di queste risorse potrebbe comportare la conseguenza di non tener conto dello stato di programmazione attuale e dei tanti progetti infrastrutturali già pronti a partire - e contenuti nei programmi 2007-2013 approvati dalle regioni, provocando il defianziamento di numerose opere medio-piccole, con gravi ripercussioni anche sull'economia locale;

i fondi strutturali e FAS rappresentano in molte regioni, soprattutto nel Mezzogiorno e nel centro-nord, gli unici fondi (circa il 41 per cento delle risorse statali) che gli enti locali possono investire in infrastrutture poiché la capacità autonoma di investimento degli enti locali è fortemente limitata dall'irrigidimento del Patto di stabilità interno e dai tagli lineari ai trasferimenti statali, che colpiscono più pesantemente gli enti locali del Sud i quali dipendono maggiormente dai contributi statali;

in assenza dei finanziamenti dei fondi strutturali e FAS, gli enti locali del Sud, che costituiscono i principali attori del mercato delle opere pubbliche, soprattutto di media e piccola dimensione, rischiano di ridurre drasticamente i loro investimenti in infrastrutture, con gravi conseguenze per l'attività delle imprese di costruzioni del Mezzogiorno;

il rilancio della politica infrastrutturale per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, e del Sud in particolare, richiede il rapido utilizzo dei fondi disponibili e la tempestiva realizzazione delle opere previste;

in molte regioni del sud le costruzioni sono il settore economico di riferimento e che il settore delle costruzioni incide per il 33 per cento sul valore aggiunto del Mezzogiorno e contribuisce mediamente alla per cento del PIL di ogni regione;

rilevato che:

appare fondamentale attivare rapidamente le risorse destinate ad infrastrutture e costruzioni nell'ambito dei programmi regionali dei fondi strutturali e FAS 2007-2013 delle Regioni del Sud (14,3 miliardi di euro dai fondi strutturali e circa 10,7 miliardi di euro dal FAS);

appare necessario tener conto dell'effettivo stato di avanzamento dei programmi e di avviare immediatamente i progetti pronti a partire;

impegna Il Governo a:

prevedere l'accelerazione delle procedure burocratiche che consentano una rapida allocazione ed utilizzazione delle risorse dei fondi infrastrutturali e FAS stanziati, garantendo in tal modo una tempestiva realizzazione delle opere che risultano già contenute nei programmi 2007-2013 approvati dalle regioni e per le quali sono state già avviate le relative progettazioni e l'*iter* autorizzativo, evitando una riprogrammazione generalizzata dei 30,6 miliardi di euro di investimenti previsti in Infrastrutture e costruzioni.

G14

DE LUCA, ARMATO, CARLONI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria con particolare attenzione alla questione Mezzogiorno;

come ha fatto notare già l'anno scorso il gruppo dei senatori del Partito Democratico con un apposito ordine del giorno, il principale strumento finanziario per gli interventi nel Sud del Paese, ovvero il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è stato praticamente azzerato e una parte rilevante delle risorse finanziarie sono state reindirizzate per esplicita scelta dell'esecutivo verso finalità diverse da quelle originarie;

considerato che:

all'inizio del 2009, le risorse del FAS erano pari 64 miliardi e 379 milioni, di cui l'85 per cento vincolate a favore delle aree meridionali e il restante 15 per cento a favore delle zone sottoutilizzate del Centro-Nord. Successivamente, la dotazione del FAS risultava pari a circa 54 miliardi di euro, a seguito di riduzioni per circa 10,5 miliardi e dell'assegnazione, per circa 1,2 miliardi, di risorse revocate alla programmazione 2000-06 in quanto non impegnate o programmate alla data del 31 maggio 2008;

stando a quanto emerge da dati aggiornati in seguito, con apposita delibera Cipe del 6 marzo 2009, la disponibilità residua del Fondo veniva ripartita assegnando circa 27 miliardi ai programmi regionali e interregionali (di cui 21,8 miliardi a quelli delle regioni meridionali e agli obiettivi di servizio) e circa 25,4 miliardi ai fondi nazionali, suddivisi tra Fondo per l'occupazione e la formazione (4 miliardi), Fondo infrastrutture (12,4 miliardi) e Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (9 miliardi). Tali ultime risorse sono destinate, per esplicita ammissione dell'esecutivo, per interventi che nulla hanno a che vedere con la programmazione di interventi di sviluppo del Mezzogiorno e incidono in maniera negativa sul tessuto industriale e produttivo;

al Sud la media della disoccupazione giovanile si attesta su una soglia percentuale del 40 per cento, tali decisioni del Governo rischiano di acuire il disagio sociale;

dalla riprogrammazione delle risorse del FAS consegue lo smantellamento di quanto programmato nel Quadro Strategico nazionale 2007-2013 ed un forte indebolimento delle risorse aggiuntive disponibili per le politiche regionali di sviluppo, ivi comprese quelle destinate ad accrescere il capitale sociale dell'area nei settori dell'istruzione, dell'assistenza per l'infanzia e per gli anziani, dei rifiuti urbani e dei servizi idrici;

impegna il Governo:

a ristabilire la dotazione originaria del FAS, confermando la destinazione dell'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali anche nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 119 comma 5 della Costituzione;

a sbloccare le risorse FAS destinate ai piani di sviluppo e di investimento regionali, coinvolgendo le Regioni in progetti e programmi di carattere sovra regionale la cui cabina di regia sia coordinata e condivisa;

a realizzare un'azione di coordinamento e raccordo tra le Regioni dell'«Obiettivo 1», nell'ambito della quale, per realizzare gli interventi strutturali necessari al Sud con le risorse del FAS, sia prevista anche l'ipotesi di rinegoziazione con l'Unione Europea.

G15

OLIVA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la crisi economica che ha colpito l'economia dell'intero Paese, risulta particolarmente grave per il Mezzogiorno;

tra i fattori penalizzanti della crisi economica c'è senza alcun dubbio l'elevata pressione fiscale che colpisce le imprese a livello nazionale riducendone le potenzialità di sviluppo, compromettendone la competitività sui mercati domestici e internazionali, e che nelle regioni del Mezzogiorno, soprattutto, l'elevata pressione fiscale amplifica la crisi del sistema produttivo locale, accentuando il divario Nord-Sud;

la capacità di attrazione degli investimenti di un territorio è parametrata sia allo sviluppo infrastrutturale e alla semplificazione burocratica sia al contenimento della pressione fiscale per le imprese e i lavoratori;

il provvedimento in esame, all'articolo 27, comma 1, recita «Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in fun-

zione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dall'1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: *a)* che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; *b)* che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento»;

il «Regime di attrazione europea», recepito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 22», limita il campo di applicabilità «alle persone fisiche, società o a qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione, svolgenti attività d'impresa ai sensi della normativa tributaria dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, che intraprendono in Italia nuove attività economiche»;

impegna il Governo:

a estendere i benefici derivanti dal «Regime di attrazione europea» alle imprese residenti nelle aree dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (ex obiettivo 1), che intraprendono nuove attività economiche nel Mezzogiorno, al fine di consentire anche alle nuove imprese operativamente e scalme esidenti nelle regioni del Sud di beneficiare delle stesse prerogative fiscali di cui possono godere le imprese residenti in uno degli Stati membri dell'UE diverso dall'Italia.

G16

BENEDETTI VALENTINI, FIORONI, ASCIUTTI, FERRANTE, SPADONI URBANI, AGOSTINI

Precluso

Il Senato,

a margine di quanto previsto dal decreto-legge per la stabilizzazione finanziaria all'articolo 37 in materia di celere definizione delle controversie;

posto che il sistema giudiziario umbro e in particolar modo la Corte di Appello di Perugia sono gravati da una grave crisi specifica, derivante dall'essere destinatari per legge dei procedimenti di indennizzo per irragionevole durata dei processi (cosiddetta «legge Pinto» provenienti dal distretto di Roma e Lazio, con una evidentissima sproporzione tra numero di procedure sopravvenienti e limitata dimensione della struttura giudiziaria deputata a trattarle, oltre alla conseguenza di sottrarre organico al disimpegno della ordinaria propria attività giudiziaria;

impegna il Governo ad affrontare risolutivamente tale segnalata, particolare emergenza giudiziaria:

o, in prima ipotesi, dando seguito ed attuazione alla proposta di variare parzialmente la tabella delle sedi deputate a trattare i procedimenti di indennizzo ex «legge Pinto», nel senso di destinare quelli provenienti da altro distretto quantitativamente meno oberante;

o, in alternativa, destinando alla Corte di Appello di Perugia e al sistema giudiziario che ad essa afferisce ai sensi delle vigenti «Tabelle infrastrutturali», alcune unità aggiuntive di magistrati e personale coadiutore, tali da consentire un sufficiente fronteggiamento della denunciata emergenza, che rischia di sfociare in denegata giustizia per i cittadini di Roma e Lazio, oltre che, collateralmente, per quelli dell'Umbria e di altre parti d'Italia.

G17

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, FIORONI, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 14 del decreto legge in conversione prevede la soppressione dell'Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE), attribuendo le sue funzioni e le risorse di personale, finanziarie e strumentali al Ministero dello sviluppo economico;

impegna il Governo:

a provvedere entro i prossimi sei mesi alla revisione della normativa riguardante le politiche relative all'internazionalizzazione delle imprese e gli strumenti di attuazione di tali politiche.

G18

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia,

premessi che:

la recente introduzione, a livello comunitario, di modelli decisionali e operativi tesi a favorire, nell'ambito del «Semestre europeo», il rafforzamento del coordinamento *ex ante* delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri e della sorveglianza in campo fiscale e macroeconomico, nonché la revisione dei contenuti e dei tempi di presentazione dell'Aggiornamento del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma, hanno comportato la necessità di modificare i profili sostanziali e procedurali della normativa contabile nazionale;

con la recente legge 7 aprile 2011, n. 39 sono state pertanto apportate talune modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica, volte ad allineare al nuovo calendario europeo il processo di programmazione nazionale, anticipando ad aprile la data di presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza (DEF), il principale strumento di programmazione economica e finanziaria, che ricomprende lo schema del Programma di stabilità e lo schema del Programma nazionale di riforma;

una linea che si concentrasse quasi esclusivamente sulla disciplina di bilancio, nella convinzione che solo politiche restrittive possano ripristinare la stabilità macroeconomica dell'Unione e ridurre la volatilità dei mercati e che l'abbattimento del debito pubblico, accrescendo il reddito futuro atteso dai consumatori, indurrà le famiglie ad aumentare i consumi, rischierebbe di produrne effetti esattamente opposti a quelli annunciati, deprimendo le prospettive di crescita e deteriorando ulteriormente le condizioni di solvibilità dei debitori. La sostenibilità del debito pubblico non dipende solo dalla sua dimensione, ma riflette una serie articolata di fattori, tra i quali assume particolare rilievo l'esistenza di un differenziale positivo fra il tasso di crescita e il tasso di interesse sui prestiti: quindi, più lenta è la crescita del PIL, minore sarà la capacità di far fronte alle obbligazioni di pagamento degli interessi sui titoli emessi;

il Governo afferma che: non sono possibili sviluppo economico ed equilibrio politico democratico senza stabilità e solidità della finanza pubblica. Giusto. Ma questa posizione non deve tradursi nella politica dei due tempi - prima il debito poi, forse, la crescita - trascurando la circostanza che senza crescita difficilmente potrà esserci riduzione del debito;

misure di stabilizzazione anche coraggiose non potranno essere risolutive, né gli obiettivi di finanza pubblica potranno essere raggiunti in assenza dell'innalzamento del potenziale della nostra economia nel quadro di una politica economica europea per il sostegno della domanda interna;

evidente che il combinato dell'articolo 81 della Costituzione e delle leggi di contabilità che lo attuano non ha impedito - o ha addirittura favorito - che si creassero gli squilibri di finanza pubblica,

impegna il governo:

a fissare da subito, coerentemente con le determinazioni del Nuovo patto euro plus, nella legge di contabilità, le nuove regole di Bilancio europee, al fine di dare certezza all'obiettivo del pareggio di bilancio e al percorso di riduzione progressiva del debito e di conquistare credito nei

mercati internazionali, tra i *partner* europei e, soprattutto, nei cittadini italiani;

ad allungare significativamente l'arco temporale della programmazione (fino a dieci anni);

a fissare regole specifiche di evoluzione della spesa, separatamente da quelle di evoluzione della pressione fiscale: fino al raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (pareggio strutturale) evoluzione coerente col suo conseguimento, a parità di pressione fiscale; conseguito l'obiettivo di medio termine, crescita della spesa inferiore a quella del prodotto, stimato prudentemente;

a determinare regole di copertura che escludano che nuova spesa, rispetto alla legislazione vigente sia finanziabile con aumento della pressione fiscale;

a riqualificare e ridurre la spesa pubblica senza compromettere il livello di quella in conto capitale, abbandonando la strada iniqua ed inefficiente dei tagli ciechi riavviando e potenziando un'analisi approfondita di tutte le poste del bilancio pubblico attraverso processi di *spending review*, attuando un approccio *top-down* che consenta di individuare le priorità nell'allocazione delle risorse con il coinvolgimento degli enti territoriali, fornendo analisi, valutazioni e previsioni indipendenti su tematiche inerenti alla valutazione e al monitoraggio della spesa, passando in tutti i settori dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard, a tal fine presentando al più presto un disegno di legge di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nei settori che ne sono sprovvisti.

G19

MICHELONI

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e il bilancio pluriennale 2009-2011 risentono della necessità di una forte riduzione degli impegni e delle spese imposti dalla situazione internazionale, dagli obblighi comunitari e dalla situazione economica del paese che si sono tradotti in tagli per numerosi capitoli di competenza del Ministero degli affari esteri;

a fronte di tali drastici tagli si renderà sempre più difficile garantire il funzionamento della rete diplomatico-consolare, il livello dei servizi

forniti ai cittadini ed alle imprese italiane operanti all'estero, e la tutela della sicurezza degli italiani all'estero, e sarà assai difficile adempiere alle obbligazioni conseguenti agli accordi ed agli impegni contratti a livello internazionale dal nostro Paese;

il programma cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali ha subito una riduzione di 38 milioni di euro nel 2010, dopo aver visto dimezzare nel 2009 lo stanziamento da oltre 700 a circa 350 milioni di euro: sarà dunque estremamente complesso per il nostro paese perseguire una seria politica di cooperazione, che faccia fronte agli impegni assunti dal nostro Governo in particolare riguardo la lotta alla povertà globale e il rispetto degli obbiettivi del millennio;

per quanto riguarda gli interventi in favore delle comunità italiane nel mondo, essi sono stati gravemente penalizzati, in particolare sul versante della Direzione generale degli italiani all'estero e politiche migratorie, riducendo i contributi agli organismi istituzionali di rappresentanza degli italiani all'estero che garantiscono il collegamento tra le comunità emigrate e l'Italia, quali i comitati degli italiani residenti all'estero (COMITES); sono state ridotte le spese dirette alla tutela ed assistenza dei connazionali e delle collettività italiane all'estero, e dei cittadini dell'Unione europea nei paesi terzi;

rispetto al 2004 si è assistito ad una drastica ristrutturazione della rete consolare che ancora dovrà essere adeguata in applicazione alle norme generali di bilancio ed alle linee di indirizzo di funzionamento del Ministero degli affari esteri;

purtroppo risultano fortemente compresse anche le voci relative ai servizi per le comunità italiane all'estero e quelle relative al funzionamento dei (OMITES e del CGIE; inoltre, risulta un'estrema difficoltà a reperire fondi per lo svolgimento delle elezioni dei COMITES, da cui dipendono anche le conseguenti nomine del CGIE;

impegna il Governo:

a prevedere la razionale l'organizzazione della rete diplomatico-consolare, stanziando risorse adeguate agli scopi, ai compiti e ai servizi che essa è tenuta a fornire;

ad adottare ogni iniziativa utile al ridimensionando delle sedi diplomatiche e al contestuale potenziamento delle sedi di servizio, al fine di meglio garantire il funzionamento della rete diplomatico consolare e il livello dei servizi forniti a cittadini e imprese italiane all'estero;

a destinare risorse adeguate per potenziare l'assistenza ed i servizi delle nostre comunità all'estero, in particolare facendo fronte agli impegni assunti riguardo la lotta alla povertà globale e il rispetto degli obbiettivi del millennio.

G20

ARMATO, DE LUCA

Precluso

Il Senato,

premessi che:

la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), all'articolo 1, commi da 340 a 343, nel testo modificato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), ha disposto per l'istituzione delle zone franche urbane (ZFU) e degli strumenti di agevolazione fiscale da attivare per conseguire l'obiettivo di contrastare i fenomeni di esclusione sociale e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale;

a tal fine era stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento di incentivi e agevolazioni fiscali e previdenziali a favore delle nuove attività economiche, insediate a partire dal gennaio 2008, delle piccole e micro imprese delle ZFU;

le regole e i criteri per l'individuazione delle ZFU e per l'elaborazione e presentazione delle proposte progettuali sono stati stabiliti con delibera CIPE n. 5 del 2008 e, a seguito dell'Istruttoria tecnica, con delibera n. 14 del 2009 è stata approvata dal CIPE la lista delle 22 città beneficiarie;

con decisione C(2009)8126 del 28 ottobre 2009 la Commissione europea ha approvato, su richiesta del Governo italiano, il relativo regime di aiuto sotto forma di esenzione totale di imposta per i primi 5 esercizi dei redditi derivanti dalle nuove attività avviate nelle ZFU; per i successivi 5, limitato al 60 per cento; per il 20 per cento per altri due periodi e per il 20 per cento per gli ultimi due periodi di imposta;

in data 28 ottobre 2009 tutte le 22 città beneficiarie hanno sottoscritto il «contratto di ZFU», con il quale, oltre all'assegnazione delle risorse, sono stati previsti specifici impegni tra le parti per assicurare l'avvio efficace delle ZFU e per il conseguimento degli obiettivi di crescita dell'occupazione previsti;

con l'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono state istituite le zone a burocrazia zero e si è previsto che, ove tali zone coincidessero con le ZFU, le risorse previste per le zone franche saranno utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;

considerato il rilevante ruolo che le città e aree urbane possono svolgere per la costruzione di una credibile strategia di sviluppo e coesione nazionale, migliorando la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese nonché individuando appropriati strumenti di interventi da dedicare

specificatamente alle zone periferiche e ai quartieri più gravemente Interessati da fenomeni di degrado sociale ed economico,

impegna il Governo a:

sbloccare l'attuazione della procedura ZFU e mettere nelle condizioni le città interessate di sperimentare l'istituto in questione, al fine di assicurare, nei rispettivi sistemi economici locali, la realizzazione degli obiettivi previsti in termini di riduzione del disagio sociale, di nascita e sviluppo di nuove imprese e di creazione di occupazione;

attivare immediatamente le ZFU, al fine di superare il grave stato di disagio sociale e occupazionale in cui versano i territori urbani interessati dalle ZFU, in gran parte delle città, in particolare quelle del Mezzogiorno.

G21

PINOTTI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

a Genova, anche a seguito di una indagine della magistratura in corso da alcuni anni, si è creata una situazione di incertezza che riguarda migliaia di fascicoli di lavoratori che hanno presentato certificazione di esposizione all'amianto;

tale impasse ha creato situazioni individuali drammatiche con revoca di pensioni e una grave situazione di allarme sociale su tutto il territorio genovese, dove hanno operato molte aziende in cui notoriamente c'era amianto;

per consentire che, nell'attesa della conclusione del lavoro della magistratura, migliaia di lavoratori abbiano certezza delle proprie condizioni pensionistiche;

impegna il Governo:

ad inserire nel primo provvedimento utile una norma che definisca con forza di legge una via di uscita da questa incresciosa situazione, sancendo che i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione con gli Infortuni sul Lavoro ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, restano validi ed efficaci; pertanto i provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

G22

OLIVA

Precluso

Il Senato,

premessso che:

il disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» recita all'articolo 4: «Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, né destinato personale pubblico, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale.

La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al comma 1 riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica. La disposizione di cui al comma 1 è principio di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

la disposizione richiamata si propone il meritorio intento di contenere i «costi della politica» e limitare i benefici che derivano dall'aver ricoperto cariche pubbliche, rendendo più trasparente il costo complessivo delle spese di «rappresentanza»;

al fine di favorire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, ancora più importanti risulterebbero precise disposizioni che tendano a limitare la possibilità per i titolari di incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, non cessati dall'ufficio, di ricevere, *sine titulo* o senza una causa lecita, «benefit» di varia natura da privati;

impegna il Governo:

ad introdurre, in tempi brevissimi, precise disposizioni tendenti ad impedire che titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non cessati dall'ufficio, possano ricevere da persone fisiche o società private, *sine titulo*, benefici economici di varia natura, quali l'utilizzo di immobili, anche per abitazione, di mezzi di trasporto, di apparati di comunicazione e di informazioni o di prestazioni in «centri benessere».

G23

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Il Senato,

premessso che:

il disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» recita all'articolo 6 al comma 1: «Ferma restando le riduzioni di spesa già previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento».

la disposizione richiamata si propone il meritorio intento di contenere i «costi della politica» e limitare i benefici in favore delle organizzazioni politiche che partecipano alle competizioni elettorali decurtandone il contributo secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

che i comuni italiani con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti sono pari a 6759 e che le indennità di funzione per i sindaci, previste dal comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e specificate nella tabella prevista dal D.M. 4 aprile n. 119 (cifre poi ridotte dal comma 54 dell'articolo 1 della Finanziaria del 2006) sono stabilite in 2.788,87 euro mensili compresi di oneri fiscali;

che questi privati cittadini affrontano con notevoli difficoltà e sacrifici personali, in molte realtà difficili del Paese, un servizio a favore della propria comunità rischiando anche la vita, come recenti fatti di cronaca hanno, purtroppo, dimostrato, nel sostenere quotidianamente la responsabilità e le problematiche dell'incarico ricoperto;

che l'indennità prevista risulta, in moltissimi casi, assolutamente non adeguata alle attività poste in essere e alle responsabilità che sottendono al legittimo e giusto esercizio del diritto-dovere di amministrare la comunità di appartenenza;

al fine di favorire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, ancora più importante risulta dettare precise disposizioni che tendano ad utilizzare una parte dei contributi elettorali per le organizzazioni politiche in favore dei sindaci dei comuni medio-piccoli;

impegna il Governo:

ad introdurre, in tempi brevissimi, precise disposizioni tendenti a ridurre di un ulteriore 20 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 50 per cento dell'onere a carico dei rimborsi elettorali ai partiti, a partire dal 1° gennaio 2012, al fine di aumentare del 50 per cento le indennità di funzione mensile dei sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, così come determinate dal decreto di cui al

comma 8, dell'articolo 82, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

G24

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Il Senato,

posto che in sede di esame del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria sono state introdotte ed esaminate una serie di misure volte al contenimento dei cosiddetti costi della politica;

che gran parte delle misure previste entreranno in vigore a partire dalla prossima legislatura; che la crisi internazionale e la recessione impongono alla politica una stretta ai propri costi al fine di dare l'esempio al Paese, cui pure sono chiesti grandi sacrifici in termini di aumento della pressione fiscale complessiva e di riduzione dei servizi;

posto che il rimborso elettorale ai partiti è stato introdotto nel '99 dopo che un referendum popolare ha abolito il vecchio sistema di finanziamento dei partiti travolto dallo scandalo di tangentopoli nei primi anni '90;

considerato che attualmente l'erogazione dei rimborsi per i quattro fondi (Camera, Senato, parlamento Europeo e Regioni) porterà per l'anno 2011 un esborso di circa 182 milioni e che l'esborso dello scorso anno è stato pari a circa 285 milioni, in virtù della norma che rimborsava anche i partiti della precedente legislatura;

impegna il Governo

dopo l'approvazione con urgenza della attuale manovra, a valutare un complesso di iniziative volte a una seria, duratura e imminente riduzione dei costi della politica, a partire da una riduzione del rimborso per spese elettorali del 30 per cento a partire dal gennaio 2012.

G25

SCANU, TONINI, PEGORER

Precluso

La 5^a Commissione permanente,

premessò che:

il trattato di Lisbona dello dicembre 2009, prefigura una progressiva integrazione delle politiche nazionali in materia di difesa, predisponendo concreti strumenti giuridici idonei ad attuare una effettiva politica estera e di sicurezza comune, finalizzata, nel contesto delle alleanze inter-

nazionali, a garantire sicurezza e stabilità e a prevenire e gestire crisi e conflitti;

la Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 relativa allo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune, riconoscendo che capacità militari degli Stati membri efficaci sono essenziali per una effettiva PSDC, stigmatizza che la crisi economica sta determinando tagli non concertati a livello europeo e, nello stesso tempo, persistenti duplicazioni negli investimenti, mentre invece dovrebbe spingere gli Stati membri a razionalizzare la spesa per la difesa, condividendo una parte più ampia delle loro capacità, dei loro bilanci e delle loro necessità in materia di difesa;

il Consiglio supremo di difesa ha ripetutamente sottolineato come l'attuazione di una politica estera e di difesa comune costituisce un obiettivo vitale per gli Stati membri e per la crescita dell'Europa, al duplice scopo di concorrere alla costruzione di uno strumento politico-militare comune più efficace dal punto di vista operativo e più economico;

nel quadro dell'evoluzione della politica estera e di sicurezza comune, dopo il conseguimento di risultati politici e di risultati istituzionali, è necessario conseguire concreti risultati operativi, sia per quanto riguarda l'integrazione dei sistemi di difesa sia per quanto riguarda le capacità militari dell'Unione;

rilevato che:

appare quindi improcrastinabile l'emergere di una forte volontà politica comune che utilizzi pienamente le potenzialità del trattato di Lisbona e dia un impulso decisivo all'integrazione dei diversi strumenti militari, assicurando l'autonomia strategica e la capacità di intervento dell'Unione;

le ultime manovre finanziarie, attuate a partire dal 2008, hanno inciso nel bilancio della difesa intaccando pesantemente i settori del reclutamento, dell'addestramento, della manutenzione dei mezzi operativi e delle infrastrutture e nel mantenimento a livello delle scorte, fino a mettere a rischio la funzionalità e l'efficienza del nostro strumento militare;

nell'ultima seduta del 6 luglio 2011, il Consiglio supremo di difesa, ha tra l'altro, sottolineato come sia necessario «il mantenimento del ruolo cruciale dell'Italia a sostegno della sicurezza e della stabilità internazionale anche a fronte di una ridotta disponibilità di risorse finanziarie»;

rilevato inoltre che:

risulta inaccettabile qualunque riduzione per tutto ciò che è necessario a garantire la sicurezza dei contingenti militari impiegati fuori area, in termini di mezzi, supporto logistico e addestramento;

come indicato dalla mozione 1-00288, approvata a grandissima maggioranza dal Senato della Repubblica in data 24 novembre 2010, appare opportuno rimodulare la politica degli investimenti sui sistemi d'arma, in linea con quanto sta avvenendo negli altri Paesi europei e negli Stati Uniti e nel quadro delle scelte relative al nuovo modello di difesa,

superando anche la frammentazione del mercato europeo della difesa che rappresenta un limite per lo sviluppo delle capacità tecnologiche e industriali europee e per la competizione con i grandi gruppi presenti nel mercato internazionale;

il disegno di legge in esame, abbandonando la logica dei tagli indiscriminati, contempla norme finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica, promuovendo un'analisi di tutte le poste del bilancio pubblico attraverso processi di *spending review*;

ferma restando, pertanto, la necessità ineludibile di mantenere capacità di intervento adeguate alle esigenze di sicurezza e agli impegni internazionali, è urgente definire in tempi brevi e con approccio multidisciplinare, il nuovo modello di difesa, nell'ambito del quale procedere ad una riqualificazione e razionalizzazione della spesa militare e alla revisione complessiva delle strutture territoriali, amministrative e di supporto logistico della funzione difesa;

impegna il Governo a:

assicurare, con l'urgenza che la situazione impone, la sua piena disponibilità a promuovere una discussione sulla ridefinizione complessiva del nostro sistema di difesa e sicurezza nazionale, che coinvolga le Commissioni congiunte (Difesa) di Camera e Senato, di cui si auspica una sollecita conclusione;

considerare, nella definizione dei tagli da apportare ai diversi Ministeri, le decisioni restrittive assunte nel recente passato nei confronti delle risorse relative all'esercizio ed al reclutamento per la funzione Difesa;

dare impulso a tutte le possibili sinergie a livello europeo, a partire dalle politiche industriali e dalla definizione di assetti operativi, da realizzare anche attraverso lo strumento delle cooperazioni rafforzate, nell'ottica della costruzione di uno strumento militare comune;

valutare, nell'ambito del nuovo modello di difesa, e dell'auspicata integrazione degli strumenti di difesa europei nonché del ruolo dell'Italia nell'ambito della comunità internazionale, quali investimenti sui programmi d'armamento mantenere, quali cancellare, sospendere o rinviare.

adottare ogni iniziativa utile a consentire, in tempi rapidi, la definizione di un quadro normativa di riordino che assicuri una disciplina organica e stabile per le missioni internazionali, tenendo in considerazione le proposte di legge presentate sulla questione missioni e sulla partecipazione ad un sistema integrato europeo.

G26

SCANU, PEGORER, AMATI, CRISAFULLI, NEGRI

Precluso

Il Senato

in sede di esame del Disegno di legge 2814, conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

premessi che:

l'articolo 10, comma 2, prevede che il Ministero della difesa concorra al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, assicurando una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare pari a 299,6 milioni di euro per il 2012, 413,5 milioni di euro per il 2013 e 769,1 milioni di euro per il 2014, oltre ad una riduzione dell'indebitamento netto pari a 249,4 milioni di euro per il 2012, 413,5 per il 2013 e 769,1 milioni di euro per il 2014;

a norma dell'articolo 10, comma 4, il Ministro della difesa propone gli interventi correttivi necessari ai fini della riduzione della spesa, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, che, secondo le vigenti leggi di contabilità e finanza pubblica, deve essere presentato alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno,

impegna il Governo:

a promuovere presso le Commissioni difesa di Camera e Senato, entro il 15 settembre 2011, un confronto sui criteri e le modalità di effettuazione dell'intervento correttivo di cui all'articolo 10, comma 4.

G27

PINOTTI

Precluso

Il Senato

premessi che:

in Italia sono presenti cinque Accademie storiche e civiche non statali (Genova, Perugia, Verona, Bergamo e Ravenna), prestigiose istituzioni, forte polo di attrazione per studenti italiani e stranieri;

la legge 508/99 prevede la presenza di un'Accademia statale in ogni regione;

in base al D.M. n. 74 del 13/6/2011 l'Accademia Linguistica di Belle Arti rilascia titoli di Alta Formazione Artistica e Musicale nei corsi: Pittura, Decorazione, Scenografia, Scultura, Grafica d'Arte, Progettazione Artistica per l'impresa;

gli studenti delle Accademie godono dello stesso diritto allo studio degli universitari, essendo il titolo equiparato;

a partire. dal 2008 le Accademie hanno dovuto affrontare notevoli disagi economici a causa delle difficoltà del governo a reperire le risorse necessarie a garantire il loro funzionamento;

l'Accademia Linguistica di Belle Arti, nata a Genova nel 1751, è un punto di riferimento importante per l'Alta Formazione Artistica nell'ambito regionale. Ad oggi svolge un servizio per 350 studenti, provenienti da varie regioni, principalmente Liguria e basso Piemonte, e coinvolge, nelle varie forme circa 40 lavoratori. L'Accademia Linguistica ricopre un ruolo di supplenza di funzioni statali non essendo presente sul territorio ligure un'Accademia statale. E' sostenuta quasi interamente dai finanziamenti degli enti locali (Comune, Provincia e Regione) non sufficienti, tuttavia, a coprire i costi dell'attività didattica e culturale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, già ipotizzata dal Governo, di statalizzazione delle cinque Accademie storiche e civiche italiane;

a prevedere, in ogni caso, l'istituzione di un capitolo di spesa specifico per il finanziamento delle cinque Accademie.

G28

BLAZINA, RUSCONI, PINOTTI

Precluso

Il Senato

premessi che:

nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia è presente la minoranza linguistica slovena, riconosciuta da una serie di norme nazionali ed internazionali, in particolare dalla legge 23 febbraio 2001 n. 38;

in tale regione sono presenti istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena di ogni ordine e grado e nella Provincia di Udine di un istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano;

tali scuole sono riconosciute da accordi internazionali e regolate, oltre che dalle leggi ordinarie statali, anche da leggi decreti e regolamenti specifici;

le disposizioni contenute nel comma 5 dello art. 19 andrebbero a precludere gravemente un'adeguata offerta formativa ed una funzionale organizzazione del servizio scolastico,

impegna il Governo:

a escludere da tali disposizioni le scuole slovene, nonché ad emanare, previa consultazione con gli organi scolastici previsti dalla legge 38/2001, un apposito decreto, finalizzato al pieno rispetto delle sopraccitate norme di tutela.

G29

FIORONI

Precluso

Il Senato

premessi che:

il 10 giugno scorso, il viceministro per le infrastrutture, Roberto Castelli, ha espresso parere negativo in Commissione Ambiente della Camera ad una risoluzione del Pd che prevedeva un ripensamento complessivo sul tema dei pedaggi per le strade a gestione Anas sottolineando che il governo è intenzionato ad andare avanti;

l'accelerazione impressa dal governo smentisce gli impegni precedentemente assunti attraverso l'accoglimento in più occasioni di ordini del giorno che lo impegnavano a comportamenti diversi da quello prospettato dal viceministro Castelli;

in particolare in data 29 luglio 2010 il Governo ha accolto alla Camera un ordine del giorno (atto n. 9/03638/166) alla legge n. 122 del 2010 che lo impegnava tra l'altro a «valutare l'opportunità di introdurre ulteriori iniziative normative volte a rivedere il sistema tariffario autostradale in modo da ridurre il costo dei pedaggi e da razionalizzarne le entrate»; «a prevedere l'esclusione dal pedaggio, sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa per i cittadini residenti nei comuni in cui insistono le rispettive autostrade e i raccordi autostradali»; «a prevedere che l'Anas spa debba destinare le maggiori entrate, provenienti dai singoli pedaggi introdotti per la fruizione delle autostrade e dei raccordi autostradali, ai rispettivi compartimenti regionali per consentire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi tratti stradali»;

in seguito, in data 25 febbraio 2011, il Governo ha accolto un ordine del giorno (atto n. 9/4086/165) al cosiddetto decreto «Milleproroghe» (di 225/2010) che lo impegnava a considerare l'eventualità di prorogare, attraverso il primo provvedimento utile, il termine per l'introduzione del pedaggiamento dal 30 aprile 2011 al 30 aprile 2013; a prevedere l'esclusione di ogni forma di pedaggio per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, a stanziare le risorse provenienti dal pedaggio per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti dei quali sia necessario l'adeguamento e l'ammodernamento e a valutare l'opportunità di escludere dalle tratte soggette a pedaggiamento il raccordo Perugia-Bettolle, in considerazione del parere negativo espresso dalla regione Umbria in ordine a tale evento;

nonostante gli impegni presi con i suddetti ordini del giorno, alcuni esponenti del Governo continuano a dichiarare in senso contrario che i pedaggi verranno comunque introdotti, creando confusione sulle reali intenzioni del Governo circa le deroghe e con particolare riferimento al raccordo Perugia-Bettolle,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione agli ordini del giorno suddetti, in particolare per quanto riguarda l'esclusione del raccordo Perugia-Bettolle dalle tratte previste per l'introduzione del pedaggio.

G30

PINOTTI

Precluso

Il Senato

premesso che:

in occasione della manifestazione dei lavoratori di Fincantieri del giorno 3 giugno u.s., il Ministro dello sviluppo economico romani, a nome del Governo, si è impegnato a far ritirare il piano industriale presentato dall'azienda e ad aprire un confronto con azienda e sindacati per individuare una via di uscita alla crisi della cantieristica, salvaguardando le capacità produttive dei diversi cantieri e i posti di lavoro;

per raggiungere tali obiettivi è necessario individuare un piano di commesse pubbliche e favorire commesse private attraverso individuazione di incentivi, oltreché mettere ogni cantiere in condizione di lavorare nel modo più efficiente ed efficace,

impegna il Governo:

a presentare quanto prima al Parlamento le misure in favore della cantieristica che intende adottare a garantire tutti i fondi necessari, previsti dalla legge n. 10 del 26/2/2011, per realizzare il ribaltamento a mare del cantiere di Sestri Ponente.

G31

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

Precluso

Il Senato

premesso che:

l'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e la linea dell'Alta Velocità/Alta Capacità Ferroviaria Napoli-Bari sono grandi priorità nella politica infrastrutturale dell'intero Paese;

per il finanziamento integrale del progetto di ammodernamento della A3 occorrono almeno altri 1,5 miliardi di euro;

tale finanziamento è necessario ed urgente per completare tutti i lavori lungo la A3 in questa legislatura, obiettivo assolutamente irrinunciabile e prioritario;

tali risorse vanno acquisite con certezza e rapidità per garantire celerità nella definizione dei progetti e delle procedure di appalto in itinere, nonché nella rapida apertura di altri cantieri;

è indispensabile garantire lo stanziamento da parte del Governo delle risorse necessarie per assicurare la realizzazione della linea dell'AV/AC destinata a congiungere le due grandi aree metropolitane di Napoli e di Bari,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie, anche di provenienza comunitaria, per garantire il completamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria e della linea dell'Alta Velocità - Alta Capacità ferroviaria Napoli-Bari.

G32

FIORONI

Precluso

Il Senato

premesso che:

il 15 dicembre 2009 il Comune di Marsciano, in provincia di Perugia, e sette frazioni limitrofe sono stati colpiti da un terremoto che, fortunatamente, non ha causato vittime ma ha prodotto ingenti danni alle abitazioni, agli edifici pubblici e alle attività produttive;

il comune di Marsciano, ormai quasi due anni fa, ha prontamente risposto all'emergenza, allestendo immediatamente un centro operativo comunale, disponendo l'autonoma sistemazione per 164 nuclei familiari, attivando la messa in sicurezza di edifici, vie e piazze e delle scuole, consentendo la loro riapertura entro i primi 15 giorni di gennaio 2010. Ha infine garantito la rapida ripresa delle attività commerciali e del terziario;

l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010 ha assegnato, all'articolo 8, 15 milioni di euro a carico del fondo della protezione civile per «far fronte ai primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria il 15 dicembre 2009;

la stima dei danni, concordata tra la protezione civile e la regione Umbria, ammonta a circa 350 milioni di euro;

considerato che nei primi mesi del 2011 la regione Umbria ha rimesso al Dipartimento di protezione civile nazionale, la stima puntuale ed aggiornata del fabbisogno finanziario utile al completamento della ricostruzione, così come chiesto dallo stesso Dipartimento;

con l'approvazione della legge di stabilità lo stanziamento effettivo ammonta a 3 milioni di euro per il 2011 e 3 milioni di euro per il 2012: risorse evidentemente insufficienti per consentire alla regione di accendere un mutuo e iniziare così le opere di ricostruzione pesante;

a fronte dell'esiguità dei fondi per la ricostruzione dei paesi terremotati dell'Umbria, sarebbe opportuno per consentire la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e pubblica e delle connesse opere di urbanizzazione primaria, autorizzare limiti di impegno ventennale di 15 milioni di euro annui per permettere alla Regione di accedere ad un mutuo di pari importo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare un percorso di razionalizzazione nella distribuzione di risorse pubbliche destinate alle zone colpite da calamità naturali, prevedendo un criterio di precedenza per le situazioni più recenti in cui l'opera di ricostruzione deve essere ancora avviata;

a reperire ulteriori risorse per i comuni umbri colpiti dal terremoto del 15 dicembre 2009, in modo da garantire in tempi rapidi l'inizio dei lavori di ricostruzione.

G33

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

Precluso

Il Senato

premessi che:

in considerazione del risultato referendario che ha abrogato le norme che reintroducevano l'uso dell'energia nucleare in Italia, appare del tutto evidente, anche dal punto di vista dei costi, la superfluità dell'Agenzia per la sicurezza nucleare,

impegna il Governo:

a provvedere in tempi molto stretti alla soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, annullando altresì le nomine previste nel decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 «Costituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare» e, conseguentemente, all'immediato trasferimento delle funzioni e dei compiti già assegnati all'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, all'ISPRA, cui destinare altresì le risorse economiche, umane e strumentali della soppressa Agenzia.

G34

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, DELLA SETA, FERRANTE

Precluso

Il Senato,

premesso che,

il provvedimento in esame reca un finanziamento di soli 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014, che tuttavia non sono sufficienti a coprire i tagli operati nel corso degli ultimi anni a carico del trasporto pubblico locale e alla missione diritto alla mobilità, per effetto dei quali il regolare funzionamento del trasporto pubblico dei pendolari è a forte rischio, prefigurando comunque un netto peggioramento degli attuali livelli di servizio;

per effetto dei tagli non è pienamente garantita la copertura dei corrispettivi di servizio tra Trenitalia, Stato e Regioni concernenti il servizio universale sulle tratte regionali e interregionali, con il rischio conseguente di pesanti riduzioni di servizi che penalizzano ulteriormente i cittadini utenti;

impegna il Governo:

a ripristinare gradualmente a partire dalla prossima manovra finanziaria i tagli previsti a carico del trasporto pubblico locale nel corso degli ultimi tre anni;

a reperire le risorse necessarie, anche di provenienza comunitaria, per realizzare il rilancio del trasporto ferroviario in Italia e corrispondere alle esigenze ripetutamente manifestate in particolare dalle associazioni dei pendolari;

a garantire le risorse necessarie per il funzionamento del comparto del trasporto ferroviario regionale, al fine di evitare disagi ai lavoratori medesimi e ai pendolari.

G35

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TOMASELLI, BUBBICO, GARRAFFA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'orientamento dell'Unione europea è volto a sostenere e rafforzare il modello agricolo europeo basato sulla multifunzionalità, la compatibilità ambientale, la sostenibilità economica e la sicurezza alimentare, un modello culturale prima che tecnico, economico e sociale;

i fenomeni di esodo e abbandono del settore in vaste aree dell'Unione europea sono, spesso, causa di degrado delle aree rurali e dell'ambiente naturale;

la Pac prevede da decenni misure specifiche di sostegno volte ad incentivare la costituzione di nuove aziende e l'avvicendamento generazionale a favore dei giovani aspiranti agricoltori;

la presenza in Italia degli ultra sessantenni attivi nel settore primario è stata tra le più alte dell'area europea (oltre il 20% analogamente solo a Portogallo, Romania, Bulgaria);

muovendo da tali considerazioni nel 2007 è stato istituito un apposito Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura con una dotazione di 50 milioni di euro per il quinquennio 2007-2011;

tale dotazione rappresentava, nelle intenzioni del legislatore, un primo passo per porre come centrale la questione dell'Imprenditorialità giovanile in agricoltura; per il 2009 e il 2010, la dotazione del Fondo è stata dimezzata passando dai previsti 10 milioni di euro a 5 milioni di euro per ciascun anno;

il capitolo di riferimento del Fondo presenta dei rilevanti residui e una ancor più disponibilità di cassa e questo indurrebbe ad ipotizzare che in questi anni non sono stati emanati i bandi per l'assegnazione delle risorse,

impegna il Governo:

a porre in essere degli interventi efficaci che siano finalizzati a favorire sia l'insediamento che la permanenza dei giovani in agricoltura predisponendo una serie di norme volte ad intervenire a sostegno delle imprese, facilitare l'accesso al credito e l'acquisto dei terreni, ridurre i costi sostenuti dalle aziende, tutte coerenti rispetto alle linee guida della nuova politica di sviluppo rurale e, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica ad emanare i bandi per l'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditori a giovanile in agricoltura e nella pesca per l'anno 2012 e a reintegrare le risorse del Fondo per l'imprenditori a giovanile in agricoltura al fine di rendere operativo uno strumento fondamentale per il ricambio generazionale del comparto agroalimentare.

G36

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, PERTOLDI, RANDAZZO, TOMASELLI, BUBBICO, GARRAFFA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

ad ottobre del 2005 è stato ultimato il trasferimento della sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) da Bruxelles a

Palma, città individuata dal Consiglio europeo quale sede permanente dell'organismo scientifico destinato a fornire pareri scientifici indipendenti relativamente alle questioni inerenti la sicurezza alimentare;

il regolamento istitutivo, approvato il 28 gennaio 2002 dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, stabilisce i principi e i requisiti di base del diritto alimentare e assegna all'EFSA il compito di costruire e coordinare una rete in grado di realizzare una stretta collaborazione con le autorità nazionali che operano nello stesso campo;

da ciò è discesa la necessità di attivare le procedure per la costituzione di una Autorità per la sicurezza alimentare in Italia, organismo scientifico indipendente sebbene funzionalmente collegato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

nei primi mesi del 2005 è stato costituito a Foggia il Comitato tecnico-istituzionale per la strutturazione e il sostegno della candidatura del capoluogo della Capitanata a sede dell'Autorità stessa. Coordinati dalla Provincia di Foggia di cui fanno parte o ne condividono l'operato: l'Università degli studi di Foggia, la Camera di commercio di Foggia, tutti gli Enti locali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e gli enti di ricerca che operano nel territorio foggiano;

la candidatura di Foggia a sede dell'Authority nazionale per la sicurezza alimentare è fondata su alcuni pilastri: la rilevanza della produzione agricola e agro alimentare; la presenza di centri di formazione e di ricerca di eccellenza che operano nel settore agricolo e agro alimentare;

la produzione agricola foggiana è pari a quella dell'intero Molise o dell'intera Basilicata;

sul fronte agroalimentare, Foggia ospita il più importante pastificio del Gruppo Barilla, dopo quello storico di Parma e si appresta ad ospitare il più grande impianto di trasformazione del pomodoro del Sud Italia;

lo sviluppo della filiera agricola è stato sollecitato o assecondato dai centri di ricerca, alcuni dei quali storici, presenti nel territorio provinciale: l'Istituto sperimentale per la cereali coltura, l'Istituto per le colture foraggere, l'Istituto sperimentale per la zootecnia, l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, il Lachimer (laboratorio chimico merceologico della Camera di Commercio), l'Istituto per lo studio degli eco sistemi costieri del Consiglio nazionale delle ricerche di Lesina; il servizio igiene e prevenzione dell'Azienda sanitaria locale FG/3;

all'interno dell'Università di Foggia, grazie alla presenza della facoltà di Agraria, si sono sviluppate strutture di assoluto rilievo in campo scientifico quali: il Biopolo Dauno e il centro di ricerca interdisciplinare Bioagromed;

la regione Puglia ha individuato nella provincia di Foggia la sede ideale per il Distretto agro alimentare regionale, destinato alla promozione dell'innovazione in agricoltura;

nel maggio del 2005 è stato costituito il Comitato scientifico incaricato di strutturare la proposta del territorio al Governo, proposta ufficializzata il 13 settembre 2005 nel corso di un incontro tra i rappresentanti

delle istituzioni locali e il Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari e forestali Gianni Alemanno;

con il decreto ministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2007, il Ministro della salute pro tempore, senatrice Livia Turco, d'intesa con il Ministro pro tempore delle politiche agricole alimentari e forestali, Paolo De Castro, ha istituito, presso il Ministero della salute, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare: organo tecnico consultivo, destinato ad agire in stretta collaborazione con l'EFSA, cui é affidato il compito di offrire la propria consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio in materia di sicurezza alimentare ed a formulare pareri scientifici, su richiesta del Comitato strategico di indirizzo, delle amministrazioni centrali e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

l'articolo 2, comma 356 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) prevede che il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare assuma la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e si avvalga di una sede referente operante nella città di Foggia;

per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia, la stessa legge finanziaria autorizza lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010;

l'articolo 11 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 (cosiddetto «milleproroghe») prevede che la predetta Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasformi in «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», con sede in Foggia, fermo restando lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010;

lo stesso articolo 11 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro della salute, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, la definizione delle norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia;

il 27 novembre 2008, nel corso della seduta n. 031 in sede di esame, per le parti di competenza della 9a Commissione permanente del Senato della Repubblica, del disegno di legge finanziaria per il 2009 é presentato ed approvato un ordine del giorno (Ordine del Giorno 0/1209/8/09) che impegna il Governo ad adottare i previsti decreti attuativi per l'istituzione a Foggia dell'Agenzia stessa, successivamente il 18 dicembre 2008, nel corso della seduta n. 107, della Camera dei Deputati, in sede di esame del decreto legge sulla competitività del sistema agro-alimentare, é presentato ed approvato un ordine del giorno di Governo a confermare l'indicazione di Foggia contenuto analogo (A.C. 9/01961/041 P.d.L) che impegna il governo a confermare l'indicazione di Foggia quale sede dell'Agenzia stessa ed a predisporre entro 30 giorni, tutto gli atti necessari per l'attivazione della sede stessa:

in sede di approvazione al Senato della Legge di stabilità 2011, il Governo aveva già accolto un ordine del giorno (n. G/2464/100/S) che lo impegnava a completare con urgenza «iter procedimentale per l'istituzione dell'Agenzia;

impegna il Governo:

a predisporre tutti gli atti necessari all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, al fine di completare l'iter procedimentale per l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare nella sede di Foggia.

G37

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, TOMASELLI, GARRAFFA, ARMATO

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia,

premesso che:

negli ultimi 5 anni il settore ittico ha registrato un calo della produttività pari al 41 per cento, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento un crollo dei livelli occupazionali pari a 17.000 posti di lavoro (passando da circa 46.000 a 29.349 addetti), un incremento del 240 per cento dei prezzi del carburante che ha avuto un'incidenza sui costi di produzione fino al 60 per cento per il sistema più colpito, quello dello strascico. Inoltre, l'unico strumento di programmazione di settore, il Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura, ha subito un consistente taglio della dotazione di parte corrente passando da 14 milioni di euro a 6 milioni di euro;

il decreto ministeriale 9 aprile 2009 (Misure di sostegno in favore delle imprese di pesca marittima) all'articolo 1 individua una dotazione destinata ad attivare misure in favore delle imprese di pesca marittima, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, riguardanti:

a) misure di sostegno al credito mediante rafforzamento del Fondo di garanzia dei consorzi fidi e strutture finanziarie di settore;

b) contributo forfettario nella misura di 1.000 euro ad imbarcazione per le spese connesse agli investimenti in materia di sicurezza a bordo di unità da pesca marittima superiori a 15 metri a condizione che venga fornita documentazione comprovante il corretto funzionamento del sistema VMS;

c) rimborso delle spese sostenute a decorrere dal 1° giugno 2008 relative all'acquisizione di strumentazione ed equipaggiamento di bordo per un importo massimo determinato, in base alla classe espressa in GT;

ad oggi tale dotazione, corrispondente all'importo di 30 milioni, si presenta, a bilancio, un residuo non ancora impegnato;

impegna il Governo:

a mantenere nelle disponibilità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la quota residuale citata in premessa, con destinazione filiera ittica, in particolare prevedendo il rifinanziamento del programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura e delle azioni previste dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 154/04 per garantire assistenza e servizi alle imprese della filiera.

G38

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MONACO, BUBBICO, TOMASELLI, GARRAFFA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

riflettendo la situazione economica generale italiana, anche il settore agro alimentare, per altro a differenza di quanto si sta verificando nelle principali economie dell'Unione Europea, non riesce ad uscire dalla fase di crisi che dura da oltre due anni;

nell'ultimo anno, ad una crescita media UE dei redditi reali per unità di addetto agricolo del 12,5 per cento (con punte del 32 per cento in Francia, del 23 per cento in Germania e del 7 per cento in Spagna), ha fatto seguito, per l'Italia, una contrazione del 3,3 per cento rispetto al 2009, anno in cui lo stesso indice aveva fatto registrare un calo del 25,5 per cento;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi che ha caratterizzato il settore negli ultimi tre anni, continua inesorabilmente a manifestare i propri segnali;

l'indice dei prezzi agricoli ha ripreso a salire, dopo una fase di forte contrazione del 2009, ma ad un ritmo inferiore se paragonato all'incremento dei costi produttivi aziendali;

considerato lo scenario socio-economico delineato in premessa e gli obiettivi delineati in manovra, risultano inequivocabilmente insufficienti e inadeguate per il rilancio e la crescita competitiva del settore agroalimentare;

impegna il governo:

ad adottare, per il prossimo triennio, compatibilmente con il vincolo di bilancio, un piano di rilancio competitivo per il settore agroalimentare e della pesca, che ne valorizzi le enormi potenzialità produttive e che faccia dell'agricoltura un fattore di opportunità ed un elemento di sviluppo dell'economia rurale e, più in generale, del sistema economico nazionale, caratterizzato da:

a) misure a sostegno dell'aggregazione dell'offerta agricola e dello sviluppo dell'agricoltura contrattualizzata mediante il rafforzamento del ruolo, delle attività e della crescita dimensionale delle organizzazioni di produttori e dell'interprofessionalità, nonché attraverso la razionalizzazione e il rafforzamento dell'efficacia degli strumenti esistenti nel quadro normativa nazionale (intese di fili era e contratti quadro);

b) azioni per lo sviluppo e la competitività delle imprese agricole, agroalimentari e della pesca orientate ad incentivare e sostenere investimenti innovativi; a favorire la crescita occupazionale e dimensionale, anche mediante l'incentivo del credito d'imposta; a rafforzare il ruolo delle giovani generazioni e a sviluppare e a consolidare i processi d'internazionalizzazione;

c) misure di difesa del reddito e gestione dei rischi di mercato e azioni di favorimento dell'accesso al credito, in grado di assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle imprese agricole, agroalimentari e della pesca e orientate a contrastare i rischi collegati all'instabilità dei mercati e al fenomeno della volatilità dei prezzi agricoli.

G39

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, TOMASELLI, GARRAFFA

Precluso

Il Senato,

premesso che:

le aziende agricole italiane, in taluni casi vere e proprie eccellenze, con produzione di qualità riconosciuta, sono esposte ad una forte competizione internazionale. Tale tessuto aziendale per poter competere sul mercato deve potersi confrontare, a parità di condizioni, senza pesi burocratici, ingiustificati, che stressano pesantemente le performance. Per fare sistema il comparto agricolo necessita di una profonda azione di snellimento che prenda le mosse dalla razionalizzazione della legislazione statale che fissa obblighi e oneri a carico delle imprese. La macchina amministrativa è un collo di bottiglia che ostacola lo sviluppo. L'Istat evidenzia che l'onere del rapporto azienda-macchina pubblica pesa per il 30 per cento sul costo complessivo del lavoro per i piccoli e medi imprenditori.

impegna il governo:

a procedere ad una efficace ricognizione della legislazione vigente in materia di agricoltura provvedendo, a raccogliere in un apposito testo unico la normativa esistente al fine di procedere al riordino e alla semplificazione della stessa;

a prevedere la razionalizzazione della legislazione statale che fissi obblighi e oneri a carico delle imprese agricole finalizzata allo snellimento delle procedure in particolare si raccomanda che il modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa sia ispirato a criteri di massima semplificazione, lo stesso principio dovrebbe ispirare le comunicazioni delle assunzioni a carico delle imprese agricole;

a semplificare le procedure relative al conferimento dei rifiuti per le aziende agricole nonché a promuovere la stipula di accordi e convenzioni tese a favorire il riutilizzo, il recupero dei rifiuti;

ad assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva;

alla revisione dei decreti ministeriali che interessano la concreta attività delle imprese agricole anche sulla base dell'evoluzione subita dalla normativa europea.

G40

MILANA

Precluso

Il Senato,

considerato che la Fondazione Santa Lucia è un ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la cura delle malattie neurologiche e la loro neuro riabilitazione. In questo ambito e in quello più vasto delle neuroscienze l'Istituto sviluppa da alcuni decenni una ricerca sanitaria mirata alla scoperta ed alla messa a punto di metodiche riabilitative, protocolli diagnostici e terapeutici, nonché delle cause delle più importanti patologie del sistema nervoso come l'*ictus*, la sclerosi multipla, la malattia di Alzheimer e altre;

preso atto che per queste ragioni la Fondazione è stata anche riconosciuta dal Ministero della Salute come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Infatti, presso la Fondazione Santa Lucia, ricercatori italiani e stranieri lavorano in un contesto internazionale, in stretta collaborazione con alcuni fra i più importanti centri medici e di ricerca al mondo;

posto che purtroppo la Fondazione Santa Lucia per attuare le proprie attività necessita di sostegno pubblico;

impegna il Governo a valutare l'adozione di tutte le opportune misure affinché alla Fondazione Santa Lucia siano le erogate risorse necessarie al proseguimento della propria meritoria attività.

G41

RUTELLI, MILANA, BAILO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Il Senato,

considerata l'emergenza di conservazione del nostro patrimonio storico e culturale e preso atto della carenza di risorse e di organico del Ministero per il Beni e le Attività culturali;

impegna il Governo:

a valutare, anche in deroga alle disposizioni vigenti e al fine di fronteggiare l'emergenza nella gestione dei beni culturali e per le esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico del Ministero per il beni e le attività culturali, la possibilità di assumere i candidati risultati idonei del concorso pubblico a 500 posti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV Serie Speciale-Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008.

G42

BAIO, RUTELLI, ROSSI Nicola, GARAVAGLIA Mariapia, LEDDI, MOLINARI, RUSSO, BRUNO, MILANA

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 2814, di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

premessi che:

ai sensi dell'articolo 30 *bis* del disegno di legge 185 del 2008, convertito con modificazioni con la legge n. 2 del 2009, «A decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008«;

con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2011 è stato stabilito che «Sull'incremento della raccolta rilevata per l'anno 2010 (euro 30.777.004.475,17) rispetto a quella per l'anno 2008 (euro 21.465.761.265,97), pari ad euro 9.311.243.209,20, sono applicati gli scaglioni di cui al citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185»

il sistema attualmente vigente prevede che il prelievo unico erariale a carico dei singoli soggetti passivi di imposta è determinato sulla base di cinque scaglioni, che decrescono all'aumento della somma raccolta;

applicando come aliquota unica, quella massima attualmente vigente (pari a 12,6%), deriverebbero maggiori entrate a carico del bilancio dello Stato;

ad esempio, qualora nel 2011 si replicasse la stessa raccolta avvenuta nel 2010, pari a Euro, 30.777.004.475,17, deriverebbero maggiori entrate per circa 165 milioni di Euro;

secondo i dati pubblicati dall'Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato, a maggio 2011 si è registrato un incremento (della raccolta dei giochi pari al 19% (30 miliardi), rispetto al medesimo periodo 2010 (25,3 miliardi, e si stima che nell'anno 2011 la somma raccolta sarà pari a circa quaranta miliardi di Euro, ben 10 miliardi in più rispetto all'anno precedente,

impegna il Governo

a predisporre tutti gli atti necessari affinché a decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge: 24 novembre 2003, n. 326, sia determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica del 12,6 per cento sulla raccolta delle somme giocate, destinando almeno 500 milioni di euro alla ricerca scientifica e tecnologica, con Decreti del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.

G43

STRADIOTTO

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 78 del 2010 prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi, i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;

considerato che:

esistono comuni che pur essendo virtuosi non sono riusciti a rispettare il patto di stabilità nell'anno 2010 a causa di entrate straordinarie, come donazioni da privati cittadini, ottenute negli anni precedenti;

per effetto del meccanismo del patto di stabilità che prevede di dover migliorare i saldi degli anni precedenti queste entrate straordinarie hanno determinato dei saldi che era impossibile poter replicare e migliorare nel 2010, a meno che non si fosse ripetuta la donazione o l'entrata straordinaria:

considerato che:

tratta si di una regola che sanzionerebbe ingiustamente degli enti virtuosi e che, se applicata, tale sanzione rischia di determinare tagli insostenibili che manderebbero in dissesto finanziario l'ente stesso,

impegna il Governo:

a rivedere la norma del meccanismo sanzionatorio per i comuni che si trovano nelle condizioni esposte in premessa.

G44

TORRI

Precluso

Il Senato,

premessi che,

la legge Finanziaria per il 2008 (Legge n. 244 del 2007), ha limitato al 30 per cento la deducibilità degli oneri passivi sostenuti dalle aziende produttive;

questa norma è estremamente penalizzante per le imprese che effettuano la stagionatura dei prodotti agroalimentari, come i prosciuttifici, che devono esporsi in maniera rilevante con le banche chiedendo mutui

per avere capitale circolante durante le fasi in cui il prodotto rimane in stagionatura fino al momento in cui potrà essere venduto;

spesso tale periodo supera i 20 mesi ed in questo arco di tempo gli interessi per i finanziamenti richiesti diventano eccessivamente onerosi per tali imprese;

tali prodotti, proprio a causa della notevole durata della stagionatura, ricevevano specifici contributi dall'Unione Europea, oggi però eliminati;

le imprese come i prosciuttifici acquistano la materia prima pagandola entro 60 giorni dalla consegna, la lavorano in poche ore e poi mettono il trasformato per la necessaria stagionatura;

nel corso dell'esame presso le commissioni di merito del disegno di legge n. 4357, alla Camera dei Deputati, è stato presentato un emendamento, il n. 8.169, che aveva lo scopo di fare in modo che presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il predetto limite del 30 per cento di deduzione degli oneri passivi, potesse essere raddoppiato nelle ipotesi di esercizio di attività nella quale la produzione prevalente venisse immessa in vendita almeno dodici mesi dopo l'inizio della lavorazione. Tale emendamento, però, non è stato preso in considerazione dal Governo,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di adottare iniziative, anche di natura normativa e se del caso nella prossima manovra finanziaria o nell'ambito dell'annunciata riforma fiscale, volte a prevedere l'incremento, fino al raddoppio, della percentuale di deducibilità degli oneri passivi di cui all'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi, in favore delle aziende produttive che realizzano prodotti agro alimentari a lunga stagionatura, tra cui i prosciuttifici ed i caseifici che adottano le Denominazioni di Origine Protette.

G45

GARAVAGLIA Massimo, VACCARI, MONTI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la maggiore correzione dei saldi di finanza pubblica per il periodo 2011-2014, necessaria per il raggiungimento entro il 2014 dell'azzeramento dell'indebitamento pubblico, sottoporrà gli enti territoriali e locali a più stretti vincoli del patto di stabilità;

ciò si tradurrà in una maggiore impossibilità di liberare risorse per fronteggiare l'annoso problema dei ritardi nei pagamenti alle imprese, fornitrici della Pubblica Amministrazione;

nell'ambito del rispetto dei saldi di finanza pubblica, per evitare ripercussioni gravi sul settore produttivo, costituito, come noto, soprattutto da PMI, è necessario intervenire con soluzioni alternative, coinvolgendo anche il sistema bancario e creditizio;

impegna il Governo:

a costituire un tavolo tecnico fra Ministero dell'Economia e delle finanze, l'ABI, i rappresentanti degli enti locali e territoriali, le banche e gli intermediari finanziari finalizzato a creare risorse finanziarie per le anticipazioni alle imprese, con garanzia di pagamento da parte degli enti debitori, in particolare prevedendo l'assunzione di responsabilità da parte delle Regioni, che, pur nel rispetto del conseguimento dell'obiettivo di comparto, promuovono forme di compensazione di risorse finanziarie fra gli enti del proprio territorio regionale.

G46

TORRI

Precluso

Il Senato,

premesso che,

la legge Finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007), ha limitato al 30 per cento la deducibilità degli oneri passivi sostenuti dalle aziende produttive;

questa norma è estremamente penalizzante per le imprese che effettuano la stagionatura dei prodotti agroalimentari, come i prosciuttifici, che devono esporsi in maniera rilevante con le banche chiedendo mutui per avere capitale circolante durante le fasi in cui il prodotto rimane in stagionatura fino al momento in cui potrà essere venduto;

spesso tale periodo supera i 20 mesi ed in questo arco di tempo gli interessi per i finanziamenti richiesti diventano eccessivamente onerosi per tali imprese;

tali prodotti, proprio a causa della notevole durata della stagionatura, ricevevano specifici contributi dall'Unione Europea, oggi però eliminati;

le imprese come i prosciuttifici acquistano la materia prima pagando la entro 60 giorni dalla consegna, la lavorano in poche ore e poi mettono il trasformato per la necessaria stagionatura;

nel corso dell'esame presso le commissioni di merito del disegno di legge n. 4357, alla Camera dei Deputati, è stato presentato un emendamento, il n. 8.169, che aveva lo scopo di fare in modo che presentando

apposito interpello all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il predetto limite del 30 per cento di deduzione degli oneri passivi, potesse essere raddoppiato nelle ipotesi di esercizio di attività nella quale la produzione prevalente venisse immessa in vendita almeno dodici mesi dopo l’inizio della lavorazione. Tale emendamento, però, non è stato preso in considerazione dal Governo,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di adottare iniziative, anche di natura normativa e se del caso nella prossima manovra finanziaria o nell’ambito dell’annunciata riforma fiscale, volte a prevedere l’incremento, fino al raddoppio, della percentuale di deducibilità degli oneri passivi di cui all’articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi, in favore delle aziende produttive che realizzano prodotti agro alimentari a lunga stagionatura, tra cui i prosciuttifici ed i caseifici che adottano le Denominazioni di Origine Protette.

1.1

FINOCCHIARO, BELISARIO, D’ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. A decorrere dallo gennaio 2012, il trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta, ai membri del Governo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, non può superare nel massimo la media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di cariche omologhe negli altri Stati dell’Area Euro, come individuata dalla Commissione di cui al comma 3, in prima applicazione della presente disciplina, entro trenta giorni dalla sua costituzione. Il limite di cui al presente comma si applica altresì, secondo le modalità di cui ai commi 2 e seguenti, ai trattamenti economici corrisposti ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti, istituzioni, anche collegiali, di cui all’allegato A.

1-*bis*. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, nell’esercizio delle prerogative costituzionali di autonomia, rideterminano l’indennità spettante ai parlamentari ai sensi dell’articolo 69 della Costituzione, nonché i rimborsi ad essi riconosciuti per le spese e per i servizi, assumendo quale limite massimo *pro-capite* di spesa, per ciascuna tipologia di trattamento, la media delle spese sostenute dai Parlamenti nazionali dei Paesi di cui al comma 1 per ciascun componente.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i seguenti incarichi elettivi o di nomina sono mutuamente incompatibili:

- 1) parlamentare nazionale;
- 2) parlamentare europeo;
- 3) consigliere e assessore regionale;
- 4) consigliere e assessore provinciale;
- 5) consigliere e assessore comunale;
- 6) sindaco, presidente di provincia e presidente di regione;
- 7) membro di comunità montane o di organi di controllo di qualsiasi ordine e grado di enti sovra-comunali;
- 8) membro di consiglio d'amministrazione, collegio dei revisori dei conti, organo di controllo, di società a partecipazione o controllo interamente o parzialmente pubblico.

1.2 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Precluso

Al comma 1, al primo periodo e secondo, dopo le parole: «la media», aggiungere le seguenti: «ponderata rispetto al PIL».

1.1000

IL RELATORE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «incarichi negli altri», inserire le seguenti: «sei principali».

1.3

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Sopprimere il comma 6.

1.4

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Al comma 6 sostituire le parole: «dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2012».

1.5

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini del definitivo superamento del regime vigente dei vitalizi parlamentari, gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano sistemi previdenziali basati sul metodo di calcolo contributivo, prevedendo requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti corrispondenti a quelli applicati ai lavoratori dipendenti, ai sensi della disciplina pensionistica vigente».

1.0.2

MASCITELLI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI

Precluso

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei Consiglieri regionali)

1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

2 I parlamentari cessati dall'incarico o in carica indicano agli uffici competenti della Camera di appartenenza gli enti o gli istituti previdenziali ove intendono far confluire i contributi versati ai fini dell'erogazione dell'assegno vitalizio, senza oneri aggiuntivi per gli enti e istituti suddetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

3 Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, de-

terminano in ogni caso la riduzione immediata di ogni forma di assegno vitalizio per i membri del Parlamento cessati dal mandato pari al dieci per cento.

4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della presente legge le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano alla soppressione degli assegni vitalizi per i Consiglieri regionali in carica.

5. In conformità con quanto disposto dal comma 4, è altresì disposto il rimborso, in una unica soluzione, dei contributi già versati dai consiglieri regionali in carica e da quelli cessati dal mandato».

1.0.3 (testo 2)

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, DE TONI

Precluso

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione ed accorpamento delle Province)

1. Sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio 2009, inferiore a cinquecentomila abitanti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova provincia o delle province non soppresse nell'ambito della medesima regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

3. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 2 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei comuni di cui al comma 2 e sentita la Regione interessata.

5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista al comma 4 con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della provincia soppressa alla provincia o alle province di aggregazione.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge le regioni a statuto speciale non provvedano all'adeguamento interno, in armonia con quanto previsto dal presente articolo».

2.1

FINOCCHIARO, LEGNINI, BASSOLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MORANDO, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, BOSONE, MARINO Ignazio, PORETTI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «0,5 per cento» e «1,4 per cento» rispettivamente con le seguenti: «2,8 per cento» e «4,0 per cento».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «Qualora la predetta Intesa» fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

all'articolo 2, sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinqües*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio)

1. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 10 gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e al-

l'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovranazionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo

21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma *2-bis*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

2-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *2-bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

Dopo l'**articolo 17**, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Unificazione degli enti previdenziali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innova-

zione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concetto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° agosto 2011 ad eccezione dei titoli di Stato detenuti dai risparmiatori cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio 2009 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 luglio 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20 per cento».

2.2

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

All'articolo 20, al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Resta fermo il monitoraggio a livello centrale nonché il termine

perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi».

Conseguentemente, al medesimo articolo:

sostituire i comma 2 con il seguente:

«Ai fini di favorire il concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di saldo stabiliti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) rispetto degli indicatori di deficitarietà strutturale di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009«;
- b) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
- c) squilibrio della parte corrente del bilancio;
- d) grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale;
- e) riduzione del debito.

Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al primo periodo:

a) per le province:

- 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
- 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

- 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
- 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
- 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il contributo alla manovra per l'anno 2012 degli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, può essere ridotto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro».

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I comuni beneficiari di finanziamenti per opere infrastrutturali assegnati dal CIPE condizionati al reperimento di una quota di cofinanziamento dell'opera che, a causa dei vincoli del Patto di stabilità interno e dei vincoli finanziari del proprio bilancio, non riescano ad assicurare il reperimento di tale quota, possono indicare altre opere da realizzare il cui costo sia compreso entro i limiti del finanziamento assegnato. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per l'attuazione della presente disposizione».

sopprimere i commi da 4 a 9;

Conseguentemente:

all'articolo 2, sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinquies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio)

1. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture

che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovra-dimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

- all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «*2-bis*. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma *2-bis*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

2-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *2-bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge

4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Unificazione degli enti previdenziali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Innovazione. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° agosto 2011 ad eccezione dei titoli di Stato detenuti dai risparmiatori cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio 2009 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi com-

plessivamente maturati fino al 31 luglio 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20 per cento.»

2.3

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinquies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

3.1

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Eccezioni rispetto al comma 1 devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali ed alla assoluta indisponibilità di sufficienti ed adeguati voli di linea, con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio espressamente delegato, che ne assumono la responsabilità contabile.

2-*bis*. Le eccezioni sono rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con aggiornamento mensile ed indicazione analitica di tutti i soggetti che hanno partecipato al volo e dei motivi che hanno giustificato l'eccezione e la partecipazione, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

2-*ter*. Non possono mai partecipare a voli di Stato soggetti esterni all'amministrazione pubblica, che vi collaborino a qualunque titolo.

2-*quater*. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica entro il 31 marzo di ogni anno alla Corte dei conti l'elenco dei voli di Stato, allegando idonea documentazione. La Corte dei conti può in ogni momento richiedere atti ed informazioni al riguardo. In caso di voli coperti da segreto di Stato, il relativo elenco viene trasmesso ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che esercita il relativo controllo.

2-*quinquies*. Il presente articolo si applica a tutti i voli effettuati con aeromobili di ogni tipo in dotazione ovvero in uso, a qualsiasi titolo, ad ogni amministrazione pubblica, comprese le forze di polizia ed i servizi

di informazione per la sicurezza. Fanno eccezione i soli voli compiuti per servizi istituzionali di pubblica sicurezza e polizia.».

4.1

IL RELATORE

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «riconosciuti» con le seguenti: «che vengono riconosciuti».

5.1000 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2 lettera *e-bis*) e comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

5.0.2

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incentivi alla fusione di comuni e nuove norme in materia di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso conven-

zione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 5.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 14, commi 26 e seguenti del decreto-legge n. 78 del 2010.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per i rapporti con le regioni, è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.

3. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari a valere sulle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 2009, n. 42".».

6.1

RUTELLI, MILANA, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Sostituire l'articolo e la rubrica nel modo seguente:

"Art. 6. - (*Rimborsi elettorali*). - 1. L'importo di 1 euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 è ridotto a 0,66 euro ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

2. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole "il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "i voti validi".

3. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 pari a 66 milioni di euro sono destinati all'incremento della dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

6.2

MILANA

Precluso

Sostituire l'articolo e la rubrica nel modo seguente:

«Art. 6. - (*Rimborsi elettorali*). - 1. L'importo di 1 euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 è ridotto a 0,66 euro ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

2. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: "il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "i voti validi".

3. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 pari a 66 milioni di euro sono destinati per 61 milioni all'incremento della dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n.390 e per 5 milioni alla attività di ricerca della Fondazione Santa Lucia».

6.3

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI

Precluso

1. All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento», con le seguenti: «è ridotto di un ulteriore 30 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 50 per cento»;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

«Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore all'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto».

6.4

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «dal 1° gennaio 2012».

7.1

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Election day*). - 1. All'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi:

a) in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno;

b) nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

1-bis. Nel caso in cui la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sia già stata fissata con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* prima del 24 febbraio, in deroga al comma 1 la data di svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali di cui alla lettera *a)* del comma 1 coincide con la data indicata nel decreto del Presidente della Repubblica.

1-ter. Nel caso in cui la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sia fissata con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dopo il 24 febbraio, il Ministro dell'interno:

a) anche in revoca della determinazione della data eventualmente già disposta ai sensi dell'articolo 3, fissa la data di svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali di cui alla lettera *a)* del comma 1 nella medesima data indicata nel decreto del Presidente della Repubblica, comunicandola immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge;

b) laddove la data delle elezioni indicata nel decreto del Presidente della Repubblica cada nel secondo semestre dell'anno, in deroga alla lettera *b)* del comma 1 fissa nella medesima data anche lo svolgimento delle elezioni dei relativi consigli comunali e provinciali.

1-quater. Nel caso in cui l'applicazione dei commi *1-bis* e *1-ter* comporti lo svolgimento delle elezioni, comprensive dell'eventuale ballottaggio ove previsto, prima della scadenza del quinquennio di durata ordinaria del consiglio e della carica relativa al sindaco od al presidente della provincia, il loro mandato si intende ridotto del periodo residuo e cessa all'atto della proclamazione dei relativi risultati elettorali.

1-*quinquies*. Una coincidenza di data analoga a quella prevista dai commi 1-*bis* ed 1-*ter* è disposta in caso di fissazione di data di consultazioni elettorali europee ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 o referendarie ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Il primo periodo si applica anche in caso di fissazione di data di consultazioni elettorali regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 o dei rispettivi statuti o leggi regionali, purché svolte nella medesima data in più di undici regioni contemporaneamente".

2. L'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dai seguenti:

"Art. 3. - (*Convocazione dei comizi per la rinnovazione dei consigli regionali*). - 1. Salva diversa previsione degli Statuti e delle leggi regionali, i consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro l'innovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165.

2. Salva diversa previsione degli Statuti e delle leggi regionali, le elezioni regionali sono indette con decreto del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

3. Salva diversa previsione degli Statuti e delle leggi regionali, nel caso in cui si verifichi la convocazione dei comizi per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati o per lo svolgimento di *referendum* o per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in deroga al comma 2 la data di svolgimento delle elezioni del consiglio regionale coincide con la data indicata nel decreto del Presidente della Repubblica, purché il relativo mandato venga a decorrenza nei trenta giorni prima ovvero nei sessanta giorni successivi. La disposizione di cui al primo periodo non trova applicazione se ne viene ad essere compreso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis*.

4. Nel caso in cui l'applicazione del comma 3 comporti lo svolgimento delle elezioni, comprensive dell'eventuale ballottaggio ove previsto, prima della scadenza del quinquennio di durata ordinaria del consiglio e della carica relativa al presidente della regione, il loro mandato si intende ridotto del periodo residuo e cessa all'atto della proclamazione dei relativi risultati elettorali. Nel caso opposto, lo svolgimento delle elezioni successivamente al quinquennio di durata comporta la proroga del consiglio regionale uscente e del Presidente della regione e cessa all'atto della proclamazione dei relativi risultati elettorali.

Art. 3-*bis*. - (*Notifiche, comunicazioni, affissioni*). - 1. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'ar-

titolo 2 sono notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.

2. I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

3. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione".

3. All'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. I comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Tale deliberazione è assunta unitariamente con quella di cui all'articolo 11 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, laddove la data fissata dal Consiglio dell'Unione cada all'interno del termine di cui all'articolo 61, primo comma della Costituzione: essa è nel senso della coincidenza delle due date, purché sia rispettato il termine di 45 giorni cui al terzo comma del medesimo articolo".

4. L'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - 1. Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

2. Nel caso in cui durante l'intervallo temporale di cui al comma 1 cada la data di svolgimento delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la data del decreto di cui al comma 1 coincide con la data indicata nel decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Una coincidenza di data analoga a quella prevista dal comma 2 è disposta in caso di fissazione di data di consultazioni elettorali europee ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Il primo periodo si applica anche in caso di fissazione di data di consultazioni elettorali regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 o dei rispettivi statuti o leggi regionali, purché svolte nella medesima data in più di undici regioni contemporaneamente".».

8.1

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8.

(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche e obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 1, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 2.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9.1

FINOCCHIARO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MORANDO

Precluso

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 20 settembre 2011, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, un Piano industriale preliminare per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il Piano prevede in particolare, in coerenza con i principi della legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per la fusione delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine in vista della loro progressiva integrazione, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica e, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare. 1-bis. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2012-2014, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le predette riorganizzazioni.

1-ter. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce a un vice ministro un'apposita delega ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

1-quater. Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1-bis, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».

9.0.1

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, MORANDO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, PISTORIO

Precluso

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196)

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 4-ter, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

4-ter. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale".

b) all'articolo 10, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. In attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la Decisione di cui al comma 2 deve indicare obiettivi programmatici per l'indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche, definito ai sensi del Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, tali da garantire:

a) un miglioramento del saldo strutturale pari almeno allo 0,5 per cento del Pii rispetto all'anno precedente, fino al raggiungimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche pari a zero, corrispondente all'obiettivo di medio termine dell'Italia;

b) ove raggiunto l'obiettivo di medio termine, il mantenimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche pari a zero;

c) all'articolo 10-bis, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

'a-bis) l'obiettivo programmatico della spesa delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, ciascuna in rapporto al prodotto interno lordo'».

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere la lettera e).

c) all'articolo 11, comma 7, sostituire le parole da: «con gli obiettivi determinati» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con gli obiettivi determinati nel Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nonché con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettere a) e a-bis)» all'articolo 11, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In coerenza con i valori programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 4, lettera a-bis, la legge di stabilità indica il limite massimo della spesa corrente del bilancio dello Stato per il triennio successivo» all'articolo 11, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Nota illustra altresì il raccordo tra bilancio dello Stato, legge di stabilità e obiettivi di cui alla lettera a-bis) del comma 4 dell'articolo 10-bis, esplicitando in particolare il collegamento tra gli obiettivi di spesa di cui alla richiamata lettera a-bis), gli obiettivi di cui al comma 7-bis) dell'articolo 11 e la spesa corrente, in termini di competenza giuridica e cassa, del bilancio dello Stato come integrato con la legge di stabilità».

e) all'articolo 17, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori spese correnti, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziati ve di pm1e corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzm'e come copertura La copertura finanziaria delle leggi che comportino minori entrate o maggiori spese in conto capitale può essere determinata attraverso le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate».

10.4

MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI, LANNUTTI

Precluso*Sopprimere il comma 18.***10.0.1 (testo 2)**SERRA, GUSTAVINO, GIAI, SBARBATI, FISTAROL, MUSSO, MILANA, DE ANGELIS,
PISTORIO**Precluso***Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Riduzione del numero delle province)

1. Sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 12 gennaio 2010, inferiore a cinquecentomila abitanti.

2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui a comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i rapporti con le regioni convoca in sessione speciale la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della stipula di un'intesa, da recepire con legge statale, ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, orientata alla soppressione delle province prive dei requisiti di cui al comma 1 e revisione delle circoscrizioni provinciali, d'intesa con le regioni, secondo i criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova Provincia o delle Province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

4. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 3 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sul proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei Comuni di cui al comma 2 e sentita la Regione interessata.

6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista al comma 5, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia o alle Province di aggregazione di cui al comma 2.

7. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 5 e 6 producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle Province di cui al comma 1.

8. Il presente articolo non si applica alle province delle Regioni a statuto speciale.».

11.1

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione» *con le seguenti:* «all'ampliamento, sino al raggiungimento del 70 per cento della spesa totale già destinata all'acquisto di beni e servizi, della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione».

11.2

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Al comma 5 sostituire le parole: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» *con le seguenti:* «devono derivare risparmi di spesa per la finanza pubblica».

11.3

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Al comma 9 sostituire le parole: «1° gennaio 2013» con le seguenti: «1° luglio 2012».

13.1

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente: «Il comma 1 dell'articolo 30-bis. - (Disposizioni fiscali in materia di giochi). - del decreto 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1° luglio 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica del 12,6 per cento sulla raccolta delle somme giocate».

13.2

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, BONINO, LEGNINI, GERMONTANI, BAIO, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Le risorse derivanti dal presente comma sono destinate al finanziamento del Fondo per le politiche sociali e familiari finalizzate alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre 2011 un programma pluriennale sugli interventi dedicati alla non auto sufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al comma 3 utilizzate a tal fine in ciascuna annualità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis. - 1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti impatti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

14.1

BRUNO

Precluso

Sopprimere i commi da 4 a 16.

14.2

VITA, LUSI

Precluso

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Con il decreto di cui al presente comma è in ogni caso, trasferito a titolo gratuito l'intero patrimonio immobiliare comunque detenuto dalla società di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 1993, n. 202».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni

legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

14.3

FINOCCHIARO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MORANDO, PISTORIO, BELISARIO, MASCITELLI

Precluso

Sopprimere i commi da 17 a 27.

16.1

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, PISTORIO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) l'impossibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere all'indizione di nuovi concorsi, relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori o degli idonei, fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori e degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi in oggetto;

a-bis) ai sensi della lettera a) tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano già espletato procedure concorsuali e provveduto alla pubblicazione delle graduatorie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale provvedono, entro 31 dicembre 2014 ad esaurire i relativi elenchi dei vincitori ed idonei risultanti dall'esito delle predette procedure concorsuali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5% è innalzata al 20% sui redditi maturati a partire dal 1° agosto 2011, ad eccezione dei titoli di Stato detenuti dai risparmiatori cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5%. Le minusvalenze realizzate nel regime

della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio 2009 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5%. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5% sui redditi complessivamente maturati fino al 31 luglio 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20% prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5% del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5% del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20%.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

3. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 2, in deroga alle

norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

16.2

RUTELLI, MILANA, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) in deroga a quanto previsto dalla lettera a) e al fine di fronteggiare l'emergenza nella gestione dei beni culturali e le esigenze istituzionali dovute alla carenza di organico, il Ministero per il beni e le attività culturali è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad assumere i candidati risultati idonei del concorso pubblico a 500 posti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV Serie Speciale-Concorsi ed esami n. 56 del 18 luglio 2008. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dal 2012».

16.4

TANCREDI, BONFRISCO, ZANETTA, LATRONICO, MAZZARACCHIO, LENNA

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «attività operative o missioni», inserire: «, fatti salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera a), del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

16.5

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO, LANNUTTI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al comma 1 le sole attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investite di particolari cariche.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della citata legge n. 244 del 2007, i soggetti conferenti possono derogare al limite massimo solo per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a due anni. Si intendono esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento previsto dal presente comma deve contenere una dettagliata motivazione a supporto del conferimento"».

16.7

TANCREDI

Precluso

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 72, comma undicesimo del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modi-

ficato dall'articolo 17, comma 35-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, le parole: "per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle parole: «per gli anni 2009, 2010 e fino al 30 settembre 2011».

17.2

MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO, LANNUTTI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*quinquies*. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° gennaio del 2012 ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 dicembre 2010 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con »imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 dicembre 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 dicembre 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai

titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 23 per cento».

17.3

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Al comma 1 lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riconoscimento delle esenzioni totali e parziali delle misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998. Conseguentemente la lettera a) del comma 2 dell'articolo 84 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è soppressa».

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398"».

17.5

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, MARINO Ignazio, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO, LATORRE

Precluso

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «dirigenti medici responsabili di struttura complessa» con le seguenti: «dirigenti medici e personale dipendente del Servizio sanitario regionale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis. 1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° agosto 2011, ad eccezione dei titoli di Stato detenuti dai risparmiatori cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio 2009 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 luglio 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo al percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20 per cento».

18.2

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 30-bis. - (Disposizioni fiscali in materia di giochi). - Del decreto 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive

modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica del 13,5 per cento sulla raccolta delle somme giocate».

18.6

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «a cinque volte» con le seguenti: «a otto volte», e sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, compresi gli assegni vitalizi percepiti dai membri del Parlamento cessati dalla carica nonché quelli percepiti dai consiglieri regionali cessati dal mandato, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a tredici volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 10 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al secondo periodo del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° gennaio del 2012 ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel re-

gime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 dicembre 2010 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 dicembre 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 dicembre 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 23 per cento».

18.8

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Sopprimere il comma 21.

20.1000 (testo 2)

PICHETTO FRATIN

Precluso

All'articolo 20, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che

in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari».

Conseguentemente il quinto periodo è soppresso.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;

b) rispetto del patto di stabilità interno;

c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;

d) autonomia finanziaria;

e) equilibrio di parte corrente;

f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;

g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;

h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

l) operazione di trasmissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente;

c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2.

2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

"31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009".

d) Al comma 3,

dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012".

al secondo periodo le parole: "di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai primi due periodi";

all'ultimo periodo, le parole: "può essere ridotto" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotto";

d) "I commi 6, 7 e 8 sono abrogati".

e) *Conseguentemente, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:*

"17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014"».

20.5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2, dopo le parole: «i predetti enti», inserire le seguenti: «, ad esclusione delle autonomie speciali e degli enti locali di quelle che esercitano le funzioni in materia di finanza locale»;

Al comma 5, lettera b) inserire, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».

20.8

MOLINARI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «i predetti enti» inserire le seguenti: «, ad esclusione delle autonomie speciali e degli enti locali di quelle che esercitano le funzioni in materia di finanza locale»;

20.10

MOLINARI

Precluso

Al comma 5, lettera b) inserire, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».

23.1000 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Precluso

All'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 5, lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento.".

«b) al comma 7, lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

2-*ter*. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 34,20
- b) con periodicità semestrale euro 17,1
- c) con periodicità trimestrale euro 8,55
- d) con periodicità mensile euro 2,85

2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuno intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 70,00
- b) con periodicità semestrale euro 35,00
- c) con periodicità trimestrale euro 17,5
- d) con periodicità mensile euro 5,83

3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuno intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 240,00
- b) con periodicità semestrale euro 120,00
- c) con periodicità trimestrale euro 60,00
- d) con periodicità mensile euro 20,00

4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuno intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 680,00
- b) con periodicità semestrale euro 340,00
- c) con periodicità trimestrale euro 170,00
- d) con periodicità mensile euro 56,67

5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 230,00

- b) con periodicità semestrale euro 115,00
- c) con periodicità trimestrale euro 57,50
- d) con periodicità mensile euro 19,17

6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 780,00
- b) con periodicità semestrale euro 390,00
- c) con periodicità trimestrale euro 195,00
- d) con periodicità mensile euro 65,00

7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000:

- a) con periodicità annuale euro 1.100,00
- b) con periodicità semestrale euro 550,00
- c) con periodicità trimestrale euro 275,00
- d) con periodicità mensile euro 91,67

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all'1 per cento".»;

d) in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2011, n. 122 dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2-bis.* Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione».

50-ter. La disposizione di cui al comma *50-bis* si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

23.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012».

23.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

23.3

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5% è innalzata al 20% sui redditi maturati a partire dal 1° agosto 2011 ad eccezione dei titoli di Stato detenuti dai risparmiatori cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5%. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio 2009 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5%. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5% sui redditi complessivamente maturati fino al 31 luglio 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi

dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20% prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5% del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5% del risultato di gestione del fondo. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20%».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40, aggiungere i seguenti:

«Art. 40-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsa-

bilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente al trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere al dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Art. 40-ter.

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte di un ulteriore 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun'anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento

di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

Art. 40-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'I-

stituito, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.».

23.4

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Precluso

Il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Dopo l'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 94-bis. - (Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione). - 1. Per i soggetti di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di O.I.C.R. e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.

2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.

3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi."

7-bis. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "dell'articolo 96" è inserito il paragrafo seguente: "Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-bis e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti."

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 7 e *7-bis* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di Imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi precedenti.

7-quater. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta non è dovuta per le transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato e per quelle relative a titoli mediante i quali è acquisito o integrato il con-

trollo o il collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dello 1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al presente comma al momento della conclusione delle stesse. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del presente comma, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al primo periodo del presente comma per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.

7-quinquies. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° gennaio del 2012 ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 dicembre 2010 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 dicembre 2011. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 dicembre 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 23 per cento.

7-sexies. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e *stock options* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo».

23.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Al comma 7 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari – così come definiti ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera D del Regolamento Congiunto Banca d'Italia-CONSOB di attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare:

- a) con periodicità annuale: euro 120
- b) con periodicità semestrale: euro 60
- c) con periodicità trimestrale euro 30
- d) con periodicità mensile euro 10

2) per ogni esemplare a partire dall'anno 2013:

- a) con periodicità annuale: pari allo 0,24% del valore di carico nominale o di rimborso
- b) con periodicità semestrale: pari allo 0,12% del valore di carico nominale o di rimborso;
- c) con periodicità trimestrale: pari allo 0,06% del valore di carico nominale o di rimborso;
- d) con periodicità mensile: pari allo pari allo 0,02% del valore di carico nominale o di rimborso.

3) Sono comunque esenti da imposta di bollo - fino a un massimo di un deposito di titoli per singola persona fisica - le comunicazioni relative ai depositi di titoli il cui complessivo valore di importo nominale o di rimborso risulti inferiore a euro 25.000».

23.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

8-*ter*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

8-*quater*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

8-*quinquies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

8-*sexies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

23.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Dopo il comma 8. inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro".

8-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

8-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento",

8-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

8-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "18 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

23.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse.

8-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

8-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

8-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

8-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b)1 e parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

23.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

c) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento".

8-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

8-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

8-quinquies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

23.13

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento",

b) all'articolo 164, al comma 1, lettera b), secondo periodo le parole: "è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è elevata al 100 per cento",

8-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento",

8-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

8-quinquies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

23.14

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento»».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

23.15

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Sopprimere i commi 10 e 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

23.16

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Sopprimere i commi 10 e 11.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011,

2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

23.19

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Al comma 10, lettera a) le parole: «all'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

23.20

THALER AUSSERHOFER

Precluso

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le disposizioni del comma 10 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012».

23.21

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

23.22

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e "spettano" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere utilizzate" e "oppure possono essere trasferite"».

23.23

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Alla legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

2) all'articolo 15, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

23.24

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "30 novembre 2007", "30 aprile 2008" e "1° gennaio 2008" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2011", "30 aprile 2012" e "1° gennaio 2012";

2) al quarto periodo, le parole: "1° gennaio 2007", "16 dicembre 2008" e "16 marzo 2009" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "10 gennaio 2011", "16 dicembre 2012" e "16 marzo 2013"».

23.25

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Apportate le seguenti modificazioni:

«1) al comma 17, lettera c), le parole: "anche di una sola" con le seguenti: "di due";

2) al comma 19, lettera c), le parole: "anche di una sola" con le seguenti: "di due"».

23.26

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Al comma 32, prima della lettera a), anteporre le seguenti:

«0a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse che è a carico del debitore, in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In caso contrario raggio è a carico dell'ente creditore";

0b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La misura dell'aggio è determinata, per ogni biennio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base del costo normalizzato della riscossione";

0c) al comma 6, alinea, dopo le parole: "spese relative" sono aggiunte le seguenti: "alla formazione della cartella e"».

23.27

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Al comma 32, prima della lettera a), anteporre le seguenti:

«0-a) al comma 1, alinea, le parole "nove per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sette per cento";

0-b) al comma 1, lettera a) le parole: "in misura del 4,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura del 3,65 per cento"».

23.30

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le somme di denaro corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non sono da considerare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

43-ter. All'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa».

Conseguentemente, ridurre l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate di 180 mila euro.

23.32

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "lire 100 milioni" con le seguenti: "300.000 euro"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui alla presente lettera, pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23.33

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che benefi-

ciano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia svolto da operatori educativi professionali (Tagesmutter)».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

23.36

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LUSI, DELLA MONICA, CASSON, LI GOTTI, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO, SERRA

Precluso

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Le disposizioni dell'art. 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di mesi 6 e decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque transmissibile agli eredi.

4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 315 c.p.p.

5. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per gli almi 2011-2012, cui si provvede con le maggiori entrate di cui all'art. 23, comma 46-bis».

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

«46-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro a decorrere dal 2011».

23.39

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«50-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. - Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

23.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazione in materia di rilascio del certificato di eredità)

1. All'articolo 13, comma 1, del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"».

23.0.3

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, DE TONI

Precluso

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 6, lettera b), sopprimere il numero 2).

24.2

BRUNO

Precluso

Al comma 32 sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

24.4

BAIO, RUTELLI, ROSSI Nicola, GARAVAGLIA Mariapia, LEDDI, MOLINARI, RUSSO, BRUNO, MILANA

Precluso

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* (*Disposizioni fiscali in materia di giochi*) del decreto 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica del 12,6 per cento sulla raccolta delle somme giocate"».

A valere sulle risorse derivanti dall'applicazione del presente comma, a partire dal 2012, sono destinati 500 milioni di euro alla ricerca scientifica e tecnologica, con Decreti del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.

25.1

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) il comma 61 è sostituito dal seguente: 61. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è incrementata di 95 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonché di 65 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013. La stessa autorizzazione di spesa ammonterà a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis). Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera d-bis) pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Per gli anni a decorrere dal 2014 si provvede, per la parte eccedente i 105 milioni di euro già stanziati dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, con le risorse pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo, e degli introiti equiparati al canone; in caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.

26.0.4

FINOCCHIARO, BELISARIO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MORANDO

Precluso

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Liberalizzazioni e tutela della concorrenza)

1. All'articolo 120-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Recesso e portabilità dei conti correnti»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-*bis*. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».

3. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti».

6. Il comma 7, dell'articolo 2-*quinqüies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente: «9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente».

7. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

«2-*quater*. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. l'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima».

8. CONSAP S.P.A. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.

9. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP S.P.A. è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP S.P.A., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC Auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 12-*quater*. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.P.A. seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

10. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

11. A decorrere dal gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

12. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17 aggiungere infine il seguente periodo: «Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi alla vendita contestuale di determinate tipologie di carburante, all'utilizzo di apparecchiature self service e alla distribuzione esclusivamente automatizzata di carburanti»;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22-*bis*. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».

13. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, Acqui-

rente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

14. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adattarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 13.

15. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

16. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

17. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

18. Negli esercizi commerciali di cui al comma 19 la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 17 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

19. Agli esercizi commerciali di cui al comma 19 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

20. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

21. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le attività commerciali di cui al comma 1 hanno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori in un solo esercizio, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati».

22. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «5. Le regioni disciplinano la facoltà degli esercenti le attività commerciali di cui al comma 1, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei comuni a vocazione commerciale, turistica, agricola, culturale o storico-monumentale».

23. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 40 del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni dei presenti articoli non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

24. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.

25. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

26. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria,

una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

27. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

28. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

29. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare «aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; com-

prendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione dei - casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

30. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

31. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

32. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

33. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

34. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.

35. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

36. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

37. Le associazioni professionali di cui al comma 36 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.

38. Ai fini della registrazione di cui al comma 37 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai principi e criteri di cui al comma 4 devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.

40. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.

41. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, sopprimere i commi 6 e 7 dell'articolo 35.

27.2

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Al comma 2, lettera a) sostituire la parole: «il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti» con le seguenti: «il contribuente non abbia esercitato consecutivamente nei tre anni precedenti».

27.0.3

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure sui ritardati pagamenti della PA)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituita, per iniziativa della CDP Spa, in concorso con altri soggetti finanziari, anche privati, una apposita società, di seguito denominata «Impresa Sicura Spa», presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato «Fondo». Il capitale sociale di impresa sicura Spa, cui CDP Spa concorre utilizzando fondi anche rivenienti dal risparmio postale, è costituito da almeno 1 miliardo di euro e la dotazione del Fondo è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Alla dotazione del Fondo, CDP Spa concorre pro quota, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie anche di cartolarizzazione di crediti acquisiti dalle imprese di cui al comma 2, senza garanzie dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

2. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad Impresa Sicura Spa che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo di cui al comma

1 e le procedure per la regolazione del rapporto tra la società Impresa Sicura Spa e le amministrazioni pubbliche titolari del debito».

29.1000

IL RELATORE

Precluso

All'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.

1-*ter*. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.»;

b) al comma 2 dopo le parole: «dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attività economiche».

Conseguentemente,

– alla rubrica dell'articolo 29 le parole: «e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle attività economiche»;

– all'articolo 36, al comma 2, lettera b), numero 3), prima della parola: «affidamento» sono inserite le seguenti: «in alternativa a quanto previsto al numero 1),».

29.0.1

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per la trasparenza degli incarichi e per il rafforzamento e la tutela della concorrenza nel settore degli appalti)

1. L'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità" aggiungere le seguenti: "con esclusione di ogni altro genere di appalto di opere servizi e forniture";

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere *f)*, *g)*, *l)*, *m)* e *dd)* sono soppresse».

31.0.4

LEDDI

Precluso

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, come modificato dalla relativa legge di conversione, sostituire la parola: "cancellate" con la seguente: "aggiornate" e la parola: "estinzione" con "registrazione".

Al comma 2 del medesimo articolo aggiungere dopo la parola: "registrate" le seguenti: "e regolarizzate"; al medesimo comma sostituire le parole: "estinte entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge" con le seguenti: "aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente"».

32.4

LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO

Precluso

All'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. L'articolo 60, comma 4, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture comprende le risorse finanziarie destinate ai lavori relativi alle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni, nonché le risorse finanziarie di cui al Fondo infrastrutture ripartito con delibera del CIPE, ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzate ai lavori relativi alla rete stradale, alla rete autostradale, alla rete ferroviaria, alla rete fognaria, alla rete idrica, alla rete elettrica, alla rete di trasporto e distribuzione del gas ed alla rete delle telecomunicazioni».

«16-*bis*. All'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: "A partire dal 2012 e per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, un ulteriore 2 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato in via esclusiva alle spese di restauro, recupero e ripristino a favore dei beni e delle attività culturali della città de l'Aquila colpita dagli eventi sismici del 2009". Con regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo della quota percentuale di cui al precedente periodo».

b) dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al fine di contribuire alla ripresa produttiva e infrastrutturale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al Comune e alla Provincia de l'Aquila sono destinati, rispettivamente, 30 milioni di euro e 10 milioni di euro per il biennio 2011-2012. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per il biennio 2011-2012, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

35.4

BRUNO

Precluso

Sopprimere i commi 8 e 9.

35.0.1FINOCCHIARO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI,
MERCATALI, MORANDO**Precluso**

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Holding delle reti energetiche)

1. Al fine di garantire gli assetti concorrenziali nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono stabilite, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, disposizioni volte all'attuazione dell'obbligo di cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. In ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna società operante nel settore, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nel medesimo settore, è tenuta a dismettere le quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di gas naturale.

2. Al fine di contribuire alla costruzione di un mercato interno concorrenziale, alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo di un mercato unitario dell'energia a dimensione europea, tramite la realizzazione delle necessarie infrastrutture di interconcessione, Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, ad assumere partecipazioni, anche di controllo, nelle società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali, anche

tramite operazioni di fusione tra le società acquisite e partecipate da CDP S.p.A. stessa».

36.1

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

36.2

MILANA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

36.4

MILANA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 8, nel primo periodo le parole: «Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas S.p.A. nonché dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla nomina di un Amministratore Unico della suddetta società al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse» sono soppresse; prima delle parole: «tutte le attività occorrenti» sono inserite le seguenti parole: «Anas S.p.A. pone in essere»; le parole: «di Anas S.p.A.» sono sostituite dalle parole: «della società»; gli ultimi due periodi sono soppressi;

al comma 9, le parole: «l'amministratore unico» sono sostituite dalle parole: «Anas S.p.A.»; dopo le parole: «residue risorse» le parole: «di Anas S.p.A.» sono sostituite dalle parole: «della società»; il secondo periodo è soppresso.

36.5

POLI BORTONE

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"».

37.500 (testo 2)

GARAVAGLIA Mariapia, LEGNINI, GHEDINI, PISCITELLI

Precluso

Al comma 6, lettera b), n. 2 sostituire le parole: «al doppio dell'importo» con le seguenti: «a tre volte l'importo»

38.1

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1, «art. 445-bis» sono soppresse le seguenti parole: «, presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore,».

38.2

BENEDETTI VALENTINI, LEGNINI, NANIA, VIESPOLI, BOLDI, LUSI, LANNUTTI, BATTAGLIA, PETERLINI, BOSCHETTO, FONTANA, SANTINI, SALTAMARTINI, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO, TOFANI, VALENTINO

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art. 445-bis» al primo periodo sostituire le parole: «presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede l'attore» con le seguenti: «presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore».

38.3

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Al comma 1, lettera b), al numero 1), capoverso «445-bis», in fine, sopprimere le parole: «Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili».

39.1000

IL RELATORE

Precluso

All'articolo 39:

– al comma 2, lettera c) numero 5), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo ed al secondo periodo del capoverso 1-*bis*:

1) le parole «che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,»;

2) dopo «lettera i)» è aggiunto «del. comma 1»;

b) dopo il secondo periodo del capoverso 1-*bis* è aggiunto il seguente: «All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria»;

– al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate».

39.3

FINOCCHIARO, BELISARIO, D'ALIA, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, DE ANGELIS, GALIOTO, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MASCITELLI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, PISTORIO

Precluso

Sopprimere il comma 13.

39.0.1

MOLINARI, TONINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso*Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:*

«Art. 39-bis.

(Corridoio del Brennero)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei trasporti internazionali ed assicurare la tutela dell'ambiente alpino a mezzo del trasferimento modale del traffico, il coordinamento del corridoio autostradale e ferroviario del Brennero - comprendente l'Autostrada A22, nonché la tratta ferroviaria Verona-Brennero - è affidato ad un Comitato di Corridoio Brennero composto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti (che lo presiede), dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze o loro delegati, dai Presidenti delle province autonome di Bolzano e Trento e dal Presidente della provincia di Verona, o loro delegati. La segreteria del Comitato è assicurata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il Comitato di Corridoio Brennero: istituisce e regola la collaborazione tra le Autorità nazionali e locali e le società operative dalle stesse controllate, per il raggiungimento delle predette finalità; approva - sentiti i gestori delle infrastrutture di corridoio ed acquisita da essi tutta la documentazione necessaria - le misure applicabili per favorire l'ottimale utilizzo delle infrastrutture di corridoio ed il progressivo trasferimento modale; promuove il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi stradali e ferroviari, al fine di migliorare ed incrementare i trasporti locali, nazionali ed internazionali, senza pregiudizio per l'ambiente e assume le ulteriori funzioni demandate al Comitato dal Decreto di cui al comma 7.

2, A decorrere dal 1° maggio 2014 la gestione dell'Autostrada Brennero-Modena è affidata per 50 anni ad una società appositamente costituita, interamente controllata e partecipata dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dalla Provincia di Verona e da altre Province o Enti pubblici locali interessati dalle infrastrutture affidate o loro società totalmente controllate e partecipate. Lo Statuto della Società prevede i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo degli Enti pubblici proprietari al fine di assicurare la funzione di organo *in house* dei medesimi nel rispetto dei requisiti prescritti dall'ordinamento dell'Unione europea. La parte prevalente dell'attività della Società deve essere costituita dalla gestione autostradale e dalle altre funzioni esercitate per conto degli enti pubblici che la controllano per il miglioramento e per lo sviluppo dell'intermodalità e dei trasporti stradali e ferroviari. La società è titolare della concessione a decorrere dalla data di approvazione della relativa convenzione. Lo schema di convenzione è convenzione è sottoscritto da ANAS S.p.A. e dalla suddetta società entro il 31 ottobre 2011

ed è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo esame del CIPE. La Società provvede al pagamento del valore della concessione versando all'entrata del bilancio dello Stato 70 milioni di euro annui entro il 31 dicembre 2011, e successivamente entro il 30 novembre di ciascun anno fino alla concorrenza del valore di concessione, pari a euro 568 milioni e corrisponde altresì ad ANAS S.p.A. il canone annuo di concessione. I predetti pagamenti, al netto dei gettiti fiscali aggiuntivi acquisiti al bilancio dello Stato in conseguenza delle operazioni straordinarie effettuate dalla società già titolare della concessione e determinati con il decreto di cui al comma 7, contribuiscono, per ciascuno degli Enti pubblici controllanti, alla determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario o programmatico previsti dall'articolo 1, commi da 87 a 124 e comma 133, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per il concorso degli Enti medesimi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013.

3. La Società di cui al comma 2) provvede ai compiti ad essa demandati, formulando un Piano Economico Finanziario in equilibrio che preveda:

- La manutenzione e gestione della infrastrutture autostradale;
- Il riconoscimento della remunerazione per la disponibilità della infrastruttura autostradale.
- La remunerazione, a tassi di mercato, del capitale investito nella Società.
- Il miglioramento delle infrastrutture autostradali e dei suoi collegamenti con il territorio, la realizzazione di opere infrastrutturali complementari, anche mediante ricorso alla finanza di progetto, nonché le iniziative industriali necessarie per lo sviluppo dei trasporti multimodali e dell'intelmodalità, ivi comprese le relative infrastrutture. La convenzione delimiterà in modo esplicito gli ambiti entro i quali la Società potrà procedere alla realizzazione delle predette attività.
- Il versamento, da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno, all'entrata del bilancio dello Stato di una quota non inferiore all'accantonamento medio annuo effettuato dalla Società già titolare della concessione di costruzione e gestione dell'Autostrada del Brennero, ai sensi dell'art. 55, comma, 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le risorse finanziarie di cui al precedente ultimo punto, versate dalla Società all'entrata del bilancio dello Stato quale contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie, sono riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le predette risorse sono destinate al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero, in coerenza con le deliberazioni assunte dal CIPE in ordine ai relativi progetti.

4. La Società contribuisce altresì alle nuove costruzioni ferroviarie mediante progressivo apporto al capitale della Società TFB, promotrice anche dell'opera internazionale Tunnel Ferroviario del Brennero, del fondo di cui all'art. 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in corso di accantonamento, rilevandolo dalla Società già titolare della concessione di costruzione e gestione dell'Autostrada del Brennero e subentrando ad essa nel regime giuridico e fiscale definito dalla predetta norma ai fini del finanziamento trasversale delle nuove costruzioni ferroviarie. In ogni caso è assicurato il permanere del controllo di RFI sulla predetta Società TFB.

5. Per la realizzazione della nuova tratta ferroviaria Verona Fortezza, la società RFI S.p.A. si avvale della società TFB, la quale può essere partecipata da altri Enti pubblici locali e nazionali o loro società totalmente controllate e partecipate interessate dalle infrastrutture. La partecipazione di altri enti pubblici avviene nel rispetto dei requisiti prescritti dall'ordinamento dell'Unione europea per l'ammissibilità dell'*in house providing* o delle *Partnership Pubblico-Pubblico*.

6. RFI S.p.A., in forza della concessione vigente, provvede alla gestione delle infrastrutture ferroviarie di corridoio.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le Province Autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente norma, sono approvate:

– le modalità di affidamento della costruzione della nuova infrastruttura ferroviaria da parte di RFI S.p.A. alla Società TFB;

– la misura massima della remunerazione del capitale investito nella Società affidataria della gestione della autostrada Brennero-Modena, nel rispetto della delibera CIPE n. 39/2007;

– le eventuali compensazioni ambientali a favore dei tenitori attraversati dall'infrastruttura da computare ai fini della determinazione delle tariffe autostradali;

– le modalità del conferimento nel capitale della Società TFB del fondo di cui al comma 4. e le modalità di determinazione dei gettiti fiscali di cui al comma 2.

– la definizione delle ulteriori funzioni del Comitato di cui al comma 1.

8. Dal quarto periodo del comma 13 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 così come modificato dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono espunte le seguenti parole: "e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione".

È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122».

40.1000

IL RELATORE

Precluso

All'articolo 40, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «5.850 milioni di euro per l'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni di euro per l'anno 2012»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del terzo periodo dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»;

c) al comma 2 le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012»; alla lettera a), le parole: «4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012».

NB. Per l'Allegato C-bis si rinvia alle pagine da 63 a 107 del presente Resoconto stenografico.

40.0.3

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Precluso

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. È autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 3 e 4.

3. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di importo non inferiore a euro tremila" sono sostituite dalle seguenti: "di importo non inferiore a euro millecinquecento".

4. All'articolo 20, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "sono adeguate all'importo di euro cinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "sono adeguate all'importo di euro mille"».

C1

LA COMMISSIONE

Preclusa

All'articolo 6

al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno».

All'articolo 10

al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: «adottate» con lo seguente: «adottare»;

al comma 16, sostituire le parole: «parole: entro» con le seguenti: «parole: entro»;

al comma 17, lettera b), sostituire le parole: «Fondi di bilancio» con le seguenti: «Fondi di bilancio».

All'articolo 12

al comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «previsti»;

al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: «sedicesimo» con la seguente: «quindicesimo»;

al comma 14, sostituire la parola: «contro» con la seguente: «conto».

All'articolo 14

al comma 3, sostituire le parole: «giugno 199» con le seguenti: «giugno 1994»;

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «le attività e le» con le seguenti: «delle attività e delle»;

al comma 16, sostituire le parole: «e delle finanze» con le seguenti: «e delle finanze»;

al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: «e dentro» con le seguenti: «ed entro»;

al comma 19; secondo periodo; sostituire la parola: «internalizzazione» con la seguente: «internazionalizzazione».

All'articolo 16

al comma 9, alinea, sostituire le parole: «Art. 5-septies» con le seguenti: «Art. 55-septies».

All'articolo 17

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del finanziamento» inserire le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»;

al comma 4, lettera a), ultimo periodo, sostituire la parola: «Costrizione» con la seguente: «Costituzione»;

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2013 il Ministero» con le seguenti: «. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero»;

al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: «e» e sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi 7 e 8»;

al comma 10, lettera d), sostituire le parole: «raccomandazione 2001/361/CE» con le seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE».

All'articolo 18

al comma 8, sostituire le parole: «marzo 1933» con le seguenti: «marzo 1983»;

al comma 16, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «e per le categorie» con le seguenti: «per le categorie»;

al comma 18, sostituire le parole: «articolo 1» con le seguenti: «articolo 01».

All'articolo 21

al comma 4, capoverso 11-quater, *sopprimere le parole: «del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,» e sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «si applica».*

All'articolo 22

al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «1. "Ai fini"» con le seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai fini"»;

al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «periodo precedente»;

al comma 1, capoverso 4, e al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «articolo 17» con le seguenti: «articolo 17 e seguenti».

All'articolo 23

al comma 1, alinea, sostituire le parole: «allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642» con le seguenti: «approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992»;

al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «2-ter» con le seguenti: «2-ter»;

al comma 12, capoverso 10-bis, sopprimere le parole: «dell'articolo 24, e seguenti,»;

al comma 17, lettera c) e al comma 19, lettera e) dopo le parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997», inserire le seguenti: «n. 471,»;

al comma 28, lettera c), sostituire la parola: «e)» con la seguente: «d-ter)»;

al comma 33, sostituire le parole: «e le disposizioni» con le seguenti: «le disposizioni»;

al comma 43, sostituire le parole da: «come modificato» fino alla fine del comma con le seguenti: «e successive modificazioni».

All'articolo 24

al comma 34, quarto periodo, sostituire la parola: «aggiudicati» con la seguente: «aggiudicate» e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «n. 773.» con le seguenti: «n. 773»;

al comma 39 e al comma 40, sostituire le parole: «del monopoli» con le seguenti: «dei monopoli».

All'articolo 29

al comma 4, sostituire le parole: «alla cancellazione» con le seguenti: «la cancellazione».

All'articolo 32

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «di cui al comma 1» e sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture» con le seguenti: «Ministro delle infrastrutture»;

al comma 3, sostituire le parole: «presente decreto che» con le seguenti: «presente decreto».

All'articolo 33

al comma 7, sostituire le parole: «di cui il» con le seguenti: «di cui ai»;

All'articolo 35

al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «Asse prioritario i» con le seguenti: «Asse prioritario 1»;

al comma 4, sostituire le parole: «articolo 4» con le seguenti: «articolo 14»;

al comma 9, sostituire le parole: «legge di conversione» con le seguenti: «legge di conversione del decreto n. 5 del 2009».

All'articolo 36

al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «dell'articolo 23» con le seguenti: «all'articolo 23».

All'articolo 37

al comma 6, lettera z) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"»;

al comma 6, lettera aa) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"».

All'articolo 38

al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 445-bis», quinto comma, sostituire le parole: «Art. 196» con le seguenti: «Art. 196,»;

sostituire le parole: «4. A decorrere» con le seguenti: «5. A decorrere» e rinumerare conseguentemente i successivi commi 5, 6 e 7 come commi 6, 7 e 8.

All'articolo 39

al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» inserire le seguenti: «in servizio o a riposo» e dopo le parole: «avvocati dello Stato» sopprimere le parole: «, in servizio o»;

al comma 8, lettera c), sopprimere le parole da: «, senza applicazione» fino alla fine della lettera;

al comma 8, lettera d), sostituire le parole: «sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» con le seguenti: «sentiti il DlgitPA».

All'articolo 40

al comma 2, alinea, sostituire le parole: «articolo 21, commi 3 e 6» con le seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6» e le parole: «articolo 37, comma 21» con le seguenti: «articolo 37, comma 20»;

al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «2016 milioni di euro» con la seguente: «2016».

Allegato B**Testo integrale della relazione di minoranza del senatore Legnini
sul disegno di legge n. 2814**

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, non ci eravamo illusi che l'atto di grande responsabilità delle opposizioni, in un momento così drammatico per il nostro Paese, potesse mutare gli orientamenti del Governo sulla politica economica e di bilancio. Pensavamo, questo sì, che potesse svilupparsi un confronto su aspetti limitati del provvedimento, quelli che avevamo sottoposto al Ministro dell'economia nella giornata di martedì, incontrando la sua attenzione e disponibilità. Così non è stato. Alle tre di questa notte abbiamo concluso i lavori in Commissione con risultati molto deludenti.

Può tale chiusura al confronto, di cui parlerò più diffusamente in prosieguo, rimettere in discussione la nostra importante decisione politica di consentire un esame velocissimo di questo provvedimento?

No, non è avvenuto in Commissione e non avverrà in Aula, perché la ragione del nostro atteggiamento non risiedeva dentro lo spazio di una trattativa, che non c'è mai stata, ma era ancorata all'appello del Capo dello Stato e all'estrema gravità della situazione che si era determinata e che voglio qui brevemente ripercorrere.

Il giorno della presentazione della manovra correttiva al Senato è il 6 luglio; la Borsa di Milano ha chiuso in forte calo, a meno 2,44 per cento, dopo una seduta segnata da difficoltà in tutta Europa.

Il giorno dopo, giovedì 7 luglio, pur persistendo la debolezza del settore bancario, il listino si è mantenuto in equilibrio, chiudendo in terreno leggermente negativo, a meno 0,11 per cento.

Il tonfo dei mercati arriva venerdì 8 luglio, quando l'indice segna, alla chiusura, meno 3,47 per cento. Il venerdì nero costa alla Borsa valori una perdita quantificabile in 14,1 miliardi di euro di capitalizzazione. Che si tratti di un attacco speculativo verso l'Italia lo si capisce dal mercato dei titoli di Stato e dal fortissimo ampliamento dello *spread* tra Btp e Bund. Il divario fra il rendimento dei titoli di stato italiani e quelli tedeschi sale infatti a 228 punti.

A concorrere alla sfiducia dei mercati è evidentemente anche la notizia che la manovra presentata al Parlamento ha una dimensione macroeconomica effettiva inferiore per almeno 15 miliardi di euro a quella annunciata, come tale insufficiente a centrare nel 2014 l'obiettivo del pareggio del bilancio concordato in sede europea. Non a caso, il Presidente del Consiglio e il Ministro Tremonti sono costretti, con un comunicato stampa, a ribadire la volontà di raggiungere tale obiettivo nel 2014 e di assicurare il varo della manovra entro l'estate.

La situazione appare talmente grave da imporre un intervento straordinario della CONSOB che, domenica 10 luglio, vara misure stringenti per contrastare il fenomeno delle vendite allo scoperto, che stava alimentando la speculazione al ribasso sui nostri titoli.

I timori sono fondati. la settimana si apre con un lunedì nero per i mercati azionari.

Lo *spread* tra Btp e Bund raggiunge il suo record storico (a 305 punti) e Piazza affari sprofonda chiudendo sui minimi dell'anno con un ribasso del 3,96 per cento, con la volatilizzazione di 16 miliardi di capitalizzazione. È quella la giornata dell'appello del Capo dello Stato alla coesione nazionale, subito responsabilmente accolto dalle opposizioni. «Oggi più che mai dovrebbe sprigionarsi nel nostro paese un impegno di coesione nazionale di cui c'è indispensabile bisogno, per affrontare e superare le difficili prove che già sono all'ordine del giorno», è l'appello lanciato dal Presidente della Repubblica.

La giornata di martedì parte con nuovi segnali di panico: Piazza affari arriva a perdere fino al 5 per cento con i titoli bancari ancora nel ciclone delle vendite. Ma presto arrivano le rassicurazioni della Banca d'Italia sull'asta di Bot da 6,75 miliardi di euro, che vengono tutti collocati, sebbene con rendimenti saliti al 3,67 per cento. Il clima politico che si è instaurato a seguito dell'appello del Capo dello Stato ha avuto un effetto immediato sui mercati, facendo mollare la presa della speculazione. Al punto che a fine giornata la Borsa di Milano si è distinta come miglior mercato europeo, con l'indice Mib che ha chiuso a più 1,18 per cento.

Il rimbalzo positivo continua nella giornata di mercoledì, quando Piazza affari chiude con un nuovo rialzo, all'1,79 per cento, anche per effetto dell'annunciata accelerazione nei tempi di approvazione della manovra.

La sintetica cronaca degli eventi accaduti sui mercati finanziari in questi giorni, spiega più di ogni altra considerazione tattica e politicistica, la posizione assunta dalle opposizioni in Italia: consentire di approvare la manovra più pesante della storia repubblicana, dopo quella del Governo Amato del '92, in tempi rapidissimi, come mai prima di era verificato in modo da porre un argine al baratro che si era aperto.

D'altronde, nella giornata di lunedì e martedì gli appelli, le sollecitazioni, le prese di posizione erano stati univoci: fate in fretta, mettete in sicurezza il Paese. Il Presidente della Repubblica, l'Eurogruppo, le parti sociali tutte.

Le opposizioni, nelle persone dei Presidenti dei Gruppi Finocchiaro, Belisario e D'Alia, nella giornata di lunedì hanno anticipato il Governo, chiedendo formalmente al Presidente del Senato, l'anticipazione dei lavori d'Aula per consentire di concludere oggi i lavori e lo stesso sforzo hanno fatto i Gruppi e la Presidenza della Camera.

Solo dopo è pervenuta una nota scritta del Presidente del Consiglio, il Grande Assente di questa cruciale fase storica, preso com'è dai suoi problemi (che non sono i problemi del Paese e degli italiani) e dalla sua ir-

rimediale debolezza politica (questa sì un problema per il Paese e per gli italiani).

L'altro ieri il Ministro dell'economia ha ringraziato le opposizioni, con un gesto sincero che abbiamo apprezzato, anche perché insolito come ha dichiarato la nostra Presidente Finocchiaro, ed espressivo della gravità di questo passaggio della storia del nostro Paese.

Voglio sottolineare questo passaggio. Le opposizioni, anche un solo gruppo o pochi senatori, avrebbero avuto tutti gli strumenti regolamentari (e non mi riferisco neanche a quelli ostruzionistici) per chiedere un normale andamento dei lavori, differendoli di fatto di una o due settimane.

Così non è stato. La politica ha fatto la sua parte almeno per quel che riguarda la tempestività della decisione pubblica che si imponeva.

L'opposizione, il nostro Gruppo in particolare, non è stato presente soltanto nei momenti drammatici che ho ricordato. È stato, siamo stati presenti e vigili, in tutti questi tre anni denunciando l'inadeguatezza della vostra politica economica e finanziaria, il progressivo aggravamento dei fondamenti della nostra economia e della nostra finanza pubblica, mentre il *mantra* era che l'Italia aveva reagito meglio degli altri, che la finanza pubblica era stata risanata, che i conti erano sotto controllo, e così via. È fin troppo facile constatare che così non era e non è! E ciò affermiamo nella piena consapevolezza, e con l'onestà intellettuale che ci è imposta dalla serietà della situazione che viviamo, che i ritardi strutturali del sistema privato e pubblico vengono da lontano e che certo la crisi ha inciso e non poco sul cosiddetto denominatore, determinando il balzo all'insù del deficit, del debito, della pressione fiscale.

Ma l'opposizione, il nostro Gruppo, nei mesi scorsi, in parallelo all'*iter* di approvazione progressiva della riforma della *governance* economica europea, ha più volte richiamato l'attenzione del Senato italiano a discutere in profondità e per tempo del Piano nazionale delle riforme, non solo perché l'Europa ce lo imponeva, ma soprattutto per la necessità di avviare per tempo quelle riforme strutturali da circa 15 anni invocate e mai realizzate.

E c'eravamo quando abbiamo discusso il DEF ad aprile, e era chiaro, era scritto, che dovevamo produrre un intervento correttivo di 40 miliardi, certo a valere sul biennio 2013-2014, ma immaginando interventi in modo da conciliare l'eccezionale sforzo quantitativo, che si sommava a quello già importante dello scorso anno, con la qualità e la sostenibilità dei rientri.

In particolare, nella proposta di risoluzione del 4 maggio 2011 veniva osservato che «l'entità della manovra di correzione, prevista per gli anni 2013-2014 per complessivi 2,3 punti percentuali di PIL, è coerente con le nuove regole europee. Tuttavia, il DEF non individua le scelte politiche atte a conseguire tale obiettivo, da realizzarsi agendo sulla spesa primaria, che dovrebbe ridursi, di ben 4 punti percentuali di prodotto. Per noi era dunque chiaro fin dall'avvio del semestre europeo che l'Italia avrebbe potuto centrare l'obiettivo del pareggio del bilancio, peraltro non indicato dall'Europa nella scadenza temporale proposta dal Governo, e avviare il

percorso della discesa del peso del debito pubblico nella misura indicata dalla UE di un ventesimo all'anno della metà circa dello *stock* del debito a partire dal 2014, soltanto predisponendo da subito riforme strutturali sul fronte della spesa e un pacchetto di misure per sostenere l'asfittica crescita dell'economia. Il binomio risanamento-crescita era ed è indispensabile, come sottolineato dalla Commissione, innanzitutto per rendere sostenibile e credibile il risanamento e la stabilità finanziaria, oltre che per rendere socialmente accettabile la necessaria politica di rigore e restrizione della spesa pubblica.

Questo ed altro proponevamo noi agli inizi di maggio.

La Commissione europea lo scorso mese di giugno ebbe a formulare la raccomandazione per una raccomandazione del Consiglio sia sul programma di stabilità aggiornato per il periodo 2011-2014, che per il programma nazionale di riforma 2011 dell'Italia. La Commissione affermava che, dato il livello molto elevato del debito pubblico, pari circa al 120 per cento del PIL nel 2011, il perseguimento di un risanamento credibile e sostenibile e l'adozione di misure strutturali, volte a potenziare la crescita, sono priorità fondamentali per l'Italia. Si tornerà in proseguio sul tema di decisiva rilevanza della crescita economica. Relativamente al percorso di risanamento finanziario, la Commissione ha ritenuto di indicare al Governo italiano di attuare quello previsto per il 2011 e il 2012 e di adottare entro ottobre del corrente anno misure immediate per sostenere gli obiettivi del programma di stabilità fino al 2014.

Così, si arriva a questo manovra!

La drammatizzazione di cui ho parlato all'inizio, è successiva, e forse (nessuno di noi può affermarlo con certezza, ma certo il dato cronologico fa sorgere fondati dubbi sul punto) vi è una relazione tra l'incompletezza e l'incertezza del contenuto della manovra e ciò che è accaduto in questi giorni.

Dunque, non ci sono nel Parlamento italiano una maggioranza che vuole il risanamento finanziario e un'opposizione che non lo vuole. Nessuno può fare lezioni al centrosinistra sulla corretta tenuta dei conti pubblici, e la serie storica dei dati del deficit e del debito degli ultimi 15 anni ne costituisce la prova inoppugnabile. Eravamo e siamo convinti che la riduzione del deficit e del debito e la ricostituzione di uno stabile e rilevante avanzo primario costituiscono un dovere politico e una necessità storica nei confronti dei cittadini italiani, in particolare delle future generazioni, e il presupposto necessario per sostenere una crescita duratura.

Il nostro giudizio di inadeguatezza e scarsa credibilità dell'intervento correttivo proposto si basa soprattutto sulla totale assenza di adeguate e convincenti misure per sostenere la crescita della nostra economia. Al riguardo, non c'è alcun dubbio che la manovra determinerà effetti negativi sulla crescita economica con conseguenti implicazioni negative sui saldi di finanza pubblica. Il Governatore della Banca d'Italia, non noi, nelle considerazioni finali del 31 maggio scorso esponeva che l'effetto recessivo della manovra di 40 miliardi sul PIL del 2013 e del 2014 doveva essere stimato in 2 punti percentuali. Dunque, se l'effetto recessivo atteso è ine-

sorabilmente quello stimato dalla Banca d'Italia, che lo ha ripetuto ancora ieri nell'audizione avanti alle Commissioni riunite, come è possibile dare credibilità alla manovra, e soprattutto come è possibile attendersi che il quadro macroeconomico (che prevede una crescita seppur modesta) sia destinato a modificarsi?

La crescita doveva essere sostenuta con il cosiddetto decreto sviluppo appena varato dal Parlamento e dal PNR allegato al DEF. Il fatto che il decreto sviluppo non fornirà alcun significativo contributo alla crescita dell'economia lo abbiamo detto e ribadito e lo pensano tutti. Il fatto che le riforme ipotizzate nel PNR siano vaghe e inconsistenti non lo abbiamo sostenuto soltanto noi nel corso della discussione sul documento inviato in Europa, ma lo ha sottolineato anche la Commissione, la quale ha diplomaticamente fatto rilevare che occorrono interventi più radicali e ulteriori misure necessarie per affrontare le carenze strutturali che esistono da molto tempo e che sono state acuite dalla crisi (la Commissione, ad esempio, ritiene necessario «rafforzare il potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro dell'Italia e favorire il recupero delle regioni meridionali, e prendere altre misure nel 2011 e 2012 allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, aprire i mercati dei prodotti e dei servizi ad una concorrenza più intensa, migliorare il contesto imprenditoriale, rafforzare le politiche della ricerca e dell'innovazione e favorire un ricorso migliore e più rapido ai fondi di coesione dell'Unione europea»).

Dunque, la grande assente nella politica economica dell'Italia è una seria strategia per la crescita e la credibilità della manovra di bilancio è gravemente minata da tale debolezza. Lo dicono tutti, a partire dalle organizzazioni delle imprese e dei lavoratori e non passa giorno che analisti e commentatori di qualunque orientamento non espongano una sottolineatura in tal senso. Richiamo per tutti un recente articolo, dal titolo «Una manovra solo a metà», del professor Mario Monti, il quale il 3 luglio scorso esponeva che, se l'Italia non agisce da subito sul denominatore – il PIL – e senza un forte scatto in avanti, difficilmente l'Italia riemergerà nella competizione mondiale. Sottolineava il professor Monti che poco o niente viene fatto per immettere più concorrenza nel settore dei servizi, nelle industrie a rete (trasporti, energia, telecomunicazioni), nelle professioni.

Ci eravamo illusi nella giornata dell'altro ieri quando il Ministro Tremonti ci aveva annunciato un' incisiva misura di liberalizzazioni e privatizzazioni. Invece, all'esito – supponiamo – dello sbarramento di componenti importanti della maggioranza, la norma che solo ieri sera avete depositato costituisce un virtuosismo normativo e politico che dimostra in modo inequivoco che il freno a mano continua ad essere tirato da braccia molto forti. Il Governo, secondo la norma che avete approvato, si prefigge di «proporre alle categorie interessate» le misure di liberalizzazione (c'era bisogno di scrivere su una legge che il Governo propone?) e trascorsi otto mesi le attività non regolamentate saranno libere! E c'era bisogno di fare una norma per affermare tale principio? Non è forse un principio giuridico del nostro ordinamento anche costituzionale? E quale Governo,

con quale forza, con quale strategia affronterà le resistenze corporative che da sempre frenano la crescita e l'apertura dei mercati del nostro Paese?

Noi abbiamo ripresentato un pacchetto serio, credibile e immediatamente efficace di liberalizzazioni. Come avete fatto numerose volte in questi tre anni, le avete respinte senza spendere una parola. E non credo che l'Europa rimarrà persuasa dal vostro blando intervento.

Signor Presidente, abbiamo preso atto positivamente che il Governo si è fatto carico di integrare la manovra fino all'importo concordato in sede europea. Lo avevamo chiesto ed è stato fatto sotto il profilo quantitativo (tornerò sul merito della disposizione che è per noi inaccettabile).

Registriamo con favore le modifiche apportate alla patrimoniale (la seconda in pochi mesi dopo l'IMU inserita nel federalismo municipale), sul *dossier* titoli nel senso della progressività, alla disposizione sull'indicizzazione delle pensioni che attenua l'ingiustizia per le pensioni medie, all'eliminazione dell'assurda norma sugli ammortamenti dei beni in concessione, seppur coperta con l'IRAP, (a proposito, ma non volevate eliminarla? Invece la state aumentando) e poche altre modifiche.

Ci era sembrato che allo sforzo di concentrazione temporale e contenutistico che avevamo promosso e che abbiamo puntualmente operato, seguisse una naturale apertura al confronto nel corso del rapido esame in Commissione. Invece non è andata così. Avete blindato anche in questa circostanza un testo che aveva amplissimi margini di modifiche e miglioramenti, a saldi invariati.

Dunque, il nostro giudizio negativo non muta e per taluni aspetti si aggrava perché era a portata di mano la possibilità di fare di più e meglio.

Dopo aver atteso tutta la giornata il deposito dei testi di modifica della maggioranza, con rammarico abbiamo dovuto constatare che il rito è stato quello di sempre, con la maggioranza in conclave a tentare di superare le sue divisioni e contraddizioni, con il Governo ingessato e incapace di interlocuzione.

Nessuna parola è stata spesa né dal Governo né dalla maggioranza, per mezzo del suo relatore, sulle serie e credibili proposte emendative delle opposizioni (e per la verità neanche su quelle della maggioranza che erano più numerose).

Eppure si era di fronte ad una novità sostanziale: i Gruppi di PD-IDV-UDC e i rappresentanti di API-FLI-MPA hanno presentato e sottoscritto 22 emendamenti (il 10 per cento del totale di quelli presentati ed esaminati) su circa 15 temi di primaria importanza, che erano stati anticipati al ministro Tremonti, che pure aveva dimostrato un'apertura. Avevamo chiesto di esaminare un pacchetto chiaro e fattibile sulla crescita.

Le liberalizzazioni su banche assicurazioni, commercio, farmaci, carburanti, professioni, energia con la separazione fra Eni e Snam e Gas; un pacchetto serio, e non una presa in giro, sui costi della politica, con l'anticipo al 2012 dell'equiparazione del trattamento economico dei parlamentari a quello dei Paesi di testa dell'area euro, (estendendo tale trattamento anche ai membri del Governo); una norma sui vitalizi per superare l'inso-

stenibile sistema attuale sostituendolo con quello contributivo come per tutti i lavoratori dipendenti italiani; norme più serie ed incisive su auto e voli blu riducendoli drasticamente a pochi soggetti e solo per le effettive esigenze di servizio; l'inclusione dei referendum nell'*election day*; la proposta di una sola società pubblica per gli enti locali (chiudendone diverse migliaia in eccesso con relativi consigli di amministrazione); l'introduzione di un tetto ragionevole alle retribuzioni dei dirigenti pubblici; l'accorpamento delle province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti (riducendole di circa la metà) e dei piccoli comuni; la riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato accorpendoli tutti alle prefetture (ridotte anch'esse nel numero per effetto nella riduzione del numero delle Province).

Avevamo chiesto di ripristinare trasparenza e concorrenza negli appalti pubblici eliminando la norma estensiva della trattativa privata per lavori fino a 1 milione (il 96 per cento degli appalti), le norme sui grandi eventi (quelli della cricca), la segretezza degli appalti SOGEI.

Nonostante l'assenso di massima del Ministro, non è accaduto nulla neanche una parvenza di interlocuzione.

Avevamo chiesto: di rivedere la norma sui *ticket*, quantomeno introducendo robuste soglie di esenzione basate sull'ISEE, e invece l'avete anticipata (si parte la settimana prossima), con la conseguenza di gravare in modo insopportabile sulle persone deboli e sulle famiglie; di destinare, risparmi derivanti dalla riforma pensionistica delle lavoratrici donne (400 milioni per 10 anni) al fondo delle politiche sociali e familiari per le donne; di rivedere la riduzione del fondo sanitario nazionale e del patto di stabilità interno e, invece avete prodotto un ulteriore, enorme pasticcio targato Lega (una norma incomprensibile e inattuabile sotto il segno della virtuosità); di eliminare alcune marchette, come si dice in gergo parlamentare, come le quote latte, la proroga del direttore generale dell'ISPESL, ente soppresso, la deroga al blocco del *turnover* solo per i primari delle Regioni sottoposti a piani di rientro e non per i medici e gli infermieri.

Vi avevamo chiesto di rivedere i pasticciati interventi sull'ICE, che rischia di paralizzare qualunque sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, e sull'ANAS.

Tolte alcune limitate modifiche alla riforma del processo del lavoro e ai tre interventi iniqui e sbagliati su pensioni, patrimoniale sui titoli e ammortamenti (con soluzioni che hanno solo parzialmente recepito le nostre proposte), non avete avuto nessun coraggio per rendere la manovra più equa, sostenibile, credibile. Sì, la credibilità della manovra è ciò che più ci preoccupa e che rischia di riattivare la speculazione, vanificando i sacrifici che state chiedendo al Paese.

Si può, signori del Governo, seriamente pensare di ottenere un contributo al risanamento nella misura enorme di 20 miliardi da un disegno di legge delega sulla riforma fiscale e sull'assistenza, il cui contenuto è tuttora ignoto?

No, non è serio pensarlo.

Delle due l'una: o la riforma fiscale non sarà fatta, nel qual caso a pagare saranno soltanto, ancora una volta i ceti più deboli, quelli cioè be-

neficiari di prestazioni sociali e di detrazioni e deduzioni fiscali, che si vogliono tagliare del 15 per cento (notoriamente i redditi alti non sono significativamente interessati a tali detrazioni) ed agevolazioni, oppure la riforma si farà e, poiché non è pensabile di ricavare dal capitolo assistenza (pensioni sociali, indegnità di accompagnamento e poco altro) una cifra neanche pari al 10 per cento dei 20 miliardi ipotizzati, tutto si scaricherà sull'aumento delle imposte (altro che riduzione delle tasse, signori del PDL e della Lega) per un importo che raggiungerà quasi due punti di PIL, portando la voce entrate a circa il 50 per cento del volume totale della manovra (oltre 7 miliardi sono quelli già previsti nel decreto e tra i 15 e i 20 miliardi saranno quelli rinvenienti dalla delega fiscale).

La pressione fiscale, dunque, toccherà un nuovo record storico passando dal 42,5 circa fissato in misura costante nel DEF per il prossimo triennio ad oltre il 44 per cento per effetto dell'aumento che avete scritto nella manovra.

Altro che taglio selettivo delle spese!

Il ministro Padoa-Schioppa nel 2007 disegnò il percorso della *spending review*, introducendolo nel nostro sistema contabilistico pubblico. Voi lo avete dolosamente abbandonato in questi 3 anni, reintroducendolo in modo blando in questa manovra.

Vi abbiamo chiesto di accrescere il peso della riduzione degli sprechi e dei costi dell'apparato pubblico seguendo le regole della revisione della spesa, alla quale non avete mai creduto e mostrate di non credere.

Se anche nel primo anno del loro avvio esse non ancora fornivano il risultato atteso, non significa negare la loro validità.

«La qualità di un'idea si rivela dalla sua capacità di rinascere dai propri insuccessi», disse Padoa-Schioppa, citando Altiero Spinelli, il 20 giugno del 2007.

Noi vi abbiamo fornito i testi – lo ha fatto in modo efficace e testardo il collega Morando – di una nuova *spending review* e dell'introduzione della regola del pareggio del bilancio e dei modi per conseguirlo nella legge di contabilità. Anche queste proposte sono state respinte, senza spendere una parola senza interlocuzione.

Pensavamo, signor Presidente, che la paura (fondata) e la lezione di questi giorni, potessero rideterminare un clima di unità del Paese assimilabile, seppur in un contesto storico molto diverso, a quello vissuto con il Governo Amato nel 1992 e con il Governo Prodi nel 1997-98. Ce lo ha ricordato il Presidente Ciampi, che tutti dobbiamo sempre ringraziare, nella giornata di ieri.

Così non è stato, così non è, e non certo per nostra responsabilità.

Questa manovra non ci piace e temiamo, sperando di sbagliarci, che non sarà

Sufficiente, e che il cammino da qui al 2014 sia ancora lungo e fangoso.

Ci siamo battuti per migliorarla e continueremo a farlo, ma ce lo avete impedito. Il clima di responsabilità e fiducia che abbiamo contribuito a determinare è stato decisivo per i mercati e per l'Europa.

C'è un altro messaggio che urge: quello di porre fine a questa vostra esperienza di Governo e di dare al nostro Paese un nuovo Governo all'altezza della terribile sfida che abbiamo di fronte nei prossimi anni.

Questo sarà l'argomento all'ordine del giorno a partire da dopodomani.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Burgaretta Aparo, Caliendo, Castelli, Ciampi, Compagna, Davico, Dell'Utri, Del Penino, Franco Vittoria, Gentile, Giovanardi, Lenna, Mantica, Mantovani, Palma, Pera e Villari.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Chiti, per attività di rappresentanza del Senato.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Gruppo «Per il Terzo Polo (ApI-FLI)» ha comunicato la composizione del proprio Ufficio di Presidenza.

Presidente: Rutelli;

Vice presidente vicario: De Angelis.

Con lettera in data 7 luglio 2011, il Presidente del Gruppo UDC, SVP e Autonomie ha comunicato che il Gruppo stesso ha designato come Vice presidente il senatore Achille Serra.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Con lettere in data 7 e 8 luglio 2011 sono state trasmesse alla Presidenza tre risoluzioni, approvate – ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento – dalla 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 29 giugno 2011:

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (COM(2011)142 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 43);

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (COM(2011)245 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 44);

sulla proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (COM(2010)288 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 45).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti documenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

L'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino, con lettera in data 30 giugno 2011, pervenuta il successivo 4 luglio 2011, ha trasmesso – in applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti di un procedimento penale (n. 2472/10 RG Gip) in cui è imputato il senatore Giuseppe Ciarrapico.

In data 7 luglio 2011, i predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV-ter*, n. 21).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Senatori Marino Ignazio, Adamo Marilena, Agostini Mauro, Amati Silvana, Andria Alfonso, Antezza Maria, Astore Giuseppe, Barbolini Giuliano, Bassoli Fiorenza, Bastico Mariangela, Bertuzzi Maria Teresa, Bianco Enzo, Biondelli Franca, Blazina Tamara, Bonino Emma, Cabras Antonello, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, Carloni Anna Maria, Carofiglio Gianrico, Casson Felice, Ceccanti Stefano, Chiaromonte Franca, Chiti Vannino, Cosentino Lionello, Crisafulli Vladimiro, D'Ambrosio Gerardo, De Castro Paolo, De Sena Luigi, Della Monica Silvia, Della Seta Roberto, Di Giovan Paolo Roberto, Di Girolamo Leopoldo, Di Nardo Aniello, Donaggio Cecilia, Filippi Marco, Finocchiaro Anna, Follini Marco, Fontana Cinzia Maria, Franco Vittoria, Garraffa Costantino, Gassarri Mario, Ghedini Rita, Giambrone Fabio, Granaiola Manuela, Ichino Pietro, Incostante Maria Fortuna, Latorre Nicola, Leddi Maria, Legnini Giovanni, Levi-Montalcini Rita, Li Gotti Luigi, Livi Bacci Massimo, Lumia Giuseppe, Magistrelli Marina, Malan Lucio, Marcenaro Pietro, Marcucci Andrea, Marinara Francesca Maria, Marino Mauro Maria, Maritati Alberto, Mascitelli Alfonso, Mercatali Vidmer, Micheloni Claudio, Molinari Claudio, Mongiello Colomba, Morando Enrico, Morri Fabrizio, Musi Adriano, Negri Magda, Nerozzi Paolo, Paravia Antonio, Pardi Francesco, Passoni Achille, Pegorer Carlo, Perduca Marco, Pignedoli Leana, Pinotti Roberta, Poretti Donatella, Procacci Giovanni, Randazzo Nino, Ranucci Raffaele, Roilo Giorgio, Rossi Nicola, Russo Giacinto, Sangalli Gian Carlo, Saro Giuseppe, Sbarbati Luciana, Serra Achille, Sircana Silvio Emilio, Soliani Albertina, Stradiotto Marco, Tomaselli Salvatore, Tonini Giorgio, Vimercati Luigi, Vita Vincenzo Maria, Vitali Walter, Zanda Luigi, Zavoli Sergio, Veronesi Umberto

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368-B)

(presentato in data 13/7/2011)

S.10 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con S.51, S.136, S.281, S.285, S.483, S.800, S.972, S.994, S.1095, S.1188, S.1323, S.1363, S.1368); C.2350 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.625, C.784, C.1280, C.1597, C.1606, C.1840, C.1876, C.2038, C.2124, C.1968-BIS, C.1764-BIS, C.2595).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

senatore Peterlini Oskar

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione concernenti la riduzione del numero dei deputati e dei senatori (2821)

(presentato in data 08/7/2011);

senatrice Leddi Maria

Costituzione del Fondo di intervento per la liquidità delle imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni (2822)

(presentato in data 08/7/2011);

senatrice Granaiola Manuela

Costituzione della fondazione e dell'accademia nazionale per l'alta formazione professionale nel turismo (2823)

(presentato in data 11/7/2011);

Ministro affari esteri

Ministro difesa

Ministro economia e finanze

Ministro giustizia

Ministro interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria (2824) (Presentato alla Camera dei deputati ed ivi ritirato C. 4500)

(presentato in data 12/7/2011).

Disegni di legge, assegnazione*In sede referente*

Commissioni 3^a e 4^a riunite

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria (2824)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 11^a (Lavoro, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), 14^a (Politiche dell'Unione europea); È stato inoltre deferito alla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
(assegnato in data 12/07/2011);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. D'Alia Gianpiero, sen. Gai Mirella

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione (2811)
previ pareri delle Commissioni 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 13/07/2011);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

dep. Pagano Alessandro Saro Alfonso

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (2809)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 11^a (Lavoro, previdenza sociale)
C.3544 approvato in testo unificato da 6^a Finanze (TU con C.1964, C.2699-TER, C.3589)
(assegnato in data 14/07/2011).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 12 luglio 2011 la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato il disegno di legge: – «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia

ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (2233). Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: Malan e Ceccanti. – «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale» (2169).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento, è stata deferita alla 14^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1^a e 3^a, la Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali – COM (2011) 345 definitivo (atto comunitario n. 75), trasmessa dalla Commissione europea il 4 luglio 2011.

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 28 giugno 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, del Regolamento della Camera dei deputati, i seguenti documenti approvati:

dalla I Commissione (Affari costituzionali) di quella Assemblea, nella seduta del 23 giugno 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere di Schengen) e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (COM (2011) 118 definitivo) (Atto n. 656);

dalla VIII Commissione (Ambiente) di quella Assemblea, nella seduta del 22 giugno 2011, sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM (2011) 13 definitivo) (Atto n. 657);

dalla V Commissione (Bilancio), nella seduta del 29 giugno 2011, sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Concludere il primo semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: orientamenti per le politiche nazionali nel 2011-2012 (COM(2011)400 definitivo); sulla Raccomandazione per una raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2011 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2011-2014 (SEC(2011)810) definitivo) e sulla Raccomandazione per una raccomandazione del Consiglio sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro (SEC(2011)828 definitivo) (Atto n. 658).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 2011, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 26 della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (378).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 8 luglio 2011 – alla 9^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 17 agosto 2011. Le Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 10^a, 12^a e 14^a potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 7 agosto 2011.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 2011, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (379).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 8 luglio 2011 – alla 12^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 17 agosto 2011. Le Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 10^a e 14^a potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 7 agosto 2011.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 2011, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 39 della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali (380).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 8 luglio 2011 – alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 17 agosto 2011. Le Commissioni 1^a, 5^a e 14^a potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 7 agosto 2011.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 6 luglio 2011, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Pizzo (VV), Marzi (CS) e Stornara (FG).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 30 giugno 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, riferita al secondo trimestre 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc.* CIX, n. 10).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 giugno 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, la relazione – per l'anno 2010 – sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 4^a Commissione permanente (*Doc.* CLVI, n. 4).

Il Ministro degli affari esteri ha inviato, con lettera in data 7 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dello sviluppo economico sullo stato di attuazione della legge recante «Norme per la messa al bando delle mine antipersona», riferita al primo semestre 2010 (*Doc.* CLXXXII, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3^a, alla 4^a e alla 10^a Commissione permanente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 giugno 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano relativa all'anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. LXXXIV*, n. 4).

Governo, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea

Il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, in data 24, 28 e 30 giugno, nonché 5 e 7 luglio 2011, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 8 luglio 2011, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

della Lega Navale Italiana, per l'esercizio 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4^a, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 331);

dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), per gli esercizi dal 2006 al 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 332).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4 luglio 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le relazioni, riferite al 2010, concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in

materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, delle seguenti regioni:

regione Veneto (*Doc. CCI*, n. 31);

regione Lombardia (*Doc. CCI*, n. 32).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 23 giugno all'11 luglio 2011 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 11 luglio 2011, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (COM (2011) 402 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 8^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 22 settembre 2011.

Le Commissioni 1^a, 3^a e 14^a potranno formulare osservazioni e proposte alla 8^a Commissione entro il 15 settembre 2011.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (Caserta), chiede:

l'istituzione di un Garante della giustizia fiscale (*Petizione n. 1331*);

l'aggiornamento della mappa catastale dei terreni (*Petizione n. 1332*);

l'istituzione negli enti locali di organi per il controllo dei tributi in cui sia prevista la partecipazione dei cittadini (*Petizione n. 1333*);

nuove iniziative volte a valorizzare il ruolo dei comuni nella lotta contro l'inquinamento ambientale (*Petizione n. 1334*);

nuove norme in materia di pubblicità ed affissioni negli enti locali (*Petizione n. 1335*);

nuove iniziative per la sicurezza stradale, con particolare riguardo ai pedoni e ai ciclisti (*Petizione n. 1336*);

nuove iniziative a tutela dei diritti dei cittadini contro gli eventuali abusi della Pubblica amministrazione (*Petizione n. 1337*);

provvedimenti volti a promuovere la partecipazione dei cittadini agli istituti di democrazia diretta, con speciale riguardo ai *referendum* (*Petizione n. 1338*);

l'aumento delle pensioni minime (*Petizione n. 1339*);

l'istituzione di un Garante delle pensioni (*Petizione n. 1340*);

l'esclusione degli immobili allo stato grezzo dal pagamento degli oneri di cui alla «legge Bucalossi» (*Petizione n. 1341*);

interventi in materia di tutela della salute dagli eventuali rischi connessi all'uso della telefonia cellulare (*Petizione n. 1342*);

nuove norme in materia di reimmatricolazione degli autoveicoli (*Petizione n. 1343*);

interventi atti ad assicurare un miglior servizio postale (*Petizione n. 1344*);

nuove norme in materia di compensazioni di crediti e debiti erariali (*Petizione n. 1345*);

nuove norme in materia di adempimenti burocratici in caso di smarrimento della tessera elettorale (*Petizione n. 1346*);

nuove misure in difesa dei piccoli risparmiatori, con particolare riguardo ai sottoscrittori di prodotti finanziari postali (*Petizione n. 1347*);

l'adozione di iniziative, presso le competenti sedi internazionali, per la salvaguardia dell'area archeologica di Leptis Magna (Libia) (*Petizione n. 1348*);

il signor Mirko Antonio Spampinato, di Catania, chiede un provvedimento legislativo per l'uniformazione dei profili d'impiego dei sottufficiali del ruolo marescialli cosiddetti «nuovo *iter*» delle Forze armate (*Petizione n. 1349*);

il signor Stelvio Dal Piaz, di Arezzo, ed altri cittadini chiedono la revisione delle regole di concessione delle basi militari presenti in Italia, al fine di giungere alla denuclearizzazione del territorio nazionale (*Petizione n. 1350*).

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, opposizione di nuove firme

Il senatore Di Giovan Paolo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00428 della senatrice Baio ed altri.

Interrogazioni, opposizione di nuove firme

Il senatore De Luca ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05494 dei senatori Di Giovan Paolo ed altri.

I senatori De Sena, Mazzuconi, Mongiello e Pinotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05526 dei senatori Ceccanti ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 13 luglio 2011)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 130

ADRAGNA ed altri: sul seggio supplementare al Parlamento europeo spettante all'Italia (4-05228) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

BETTAMIO: sul risanamento dei danni provocati dallo straripamento del canale diversivo sud del Consorzio bacini piacentini di Levante (4-02438) (risp. FITTO, *ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale*)

BURGARETTA APARO: su un accordo tra l'Unione europea e il Marocco per la liberalizzazione dei prodotti agricoli e della pesca (4-04744) (risp. ROMANO, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

COMPAGNA: sulla realizzazione del Piano per il Sud (4-04453) (risp. FITTO, *ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale*)

PEDICA: sulla disciplina relativa alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali (4-05033) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*)

PINOTTI ed altri: sulla ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (4-05445) (risp. SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

VACCARI, VALLARDI: sulla disciplina comunitaria relativa alla composizione dell'olio extravergine di oliva (4-04752) (risp. ROMANO, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

Mozioni

D'AMBROSIO LETTIERI, SCARPA BONAZZA BUORA, CALABRÒ, TOMASSINI, RIZZOTTI, AMORUSO, MAZZARACCHIO, COSTA, BOLDI, ADERENTI. – Il Senato,

premesso che:

il primo Rapporto Eurispes sui crimini agroalimentari in Italia quantifica in 12,5 miliardi di euro (5,6 per cento del totale) il volume d'affari complessivo dell'agromafia;

nell'intero comparto agroalimentare sarebbero riscontrabili, secondo l'analisi fornita dalle Forze dell'ordine, fenomeni criminali legati al contrabbando, alla contraffazione e alla sofisticazione di prodotti alimentari ed agricoli e dei relativi marchi garantiti;

anche il fenomeno dello sfruttamento dei braccianti agricoli irregolari, tristemente noto come caporalato, con la conseguente evasione fiscale e contributiva, contribuisce a danneggiare il settore agroalimentare;

tutti detti fattori, interagendo fra loro, recano gravi danni al sistema sociale ed economico del nostro Paese e, oltre ad alterare il regolare andamento dei mercati di settore, rappresentano un potenziale pericolo per la salute dei consumatori;

premesso, inoltre, che:

la criminalità, organizzata come una vera e propria *holding* finanziaria, è in grado di operare su tutto il territorio nazionale con un giro d'affari complessivo stimato in circa 220 miliardi di euro all'anno, pari a circa l'11 per cento del prodotto interno lordo;

la criminalità, inoltre, riuscendo ad infiltrarsi nel tessuto imprenditoriale italiano, si avvale del settore agroalimentare quale luogo privilegiato per il riciclaggio di denaro proveniente da altre attività illecite;

tra i principali reati attribuiti alle associazioni criminali in agricoltura spiccano i furti di attrezzature e di mezzi agricoli, l'abigeato, le macellazioni clandestine, i danneggiamenti delle colture, l'usura e il *racket* estorsivo, l'abusivismo edilizio, il saccheggio del patrimonio boschivo, le truffe in danno dell'Unione europea;

tali attività criminali, denominate «agromafie», diffuse su tutto il territorio nazionale a causa delle difficoltà in cui versano le imprese agricole per la grave crisi internazionale, sono particolarmente presenti nell'area meridionale dell'Italia, notoriamente più arretrate e meno sviluppate;

tali attività criminali, poi, agendo sia nei luoghi di produzione che in quelli di consumo, sono entrate direttamente nei meccanismi di forma-

zione dei prezzi e tendono a condizionare e controllare l'intera filiera agroalimentare – dalla produzione agricola fino all'arrivo della merce, dai mercati all'ingrosso alla grande distribuzione, dal confezionamento alla commercializzazione: in tal modo riescono a rendere più difficilmente ricostruibili i flussi finanziari utilizzati per riciclare il denaro di provenienza illecita e, sempre più spesso, per tal fine si avvalgono anche delle più moderne tecnologie telematiche;

considerato che:

tra le attività criminali spicca la contraffazione dei marchi e degli imballaggi che diffondono nel mondo falsi *made in Italy*: tale filone ha fatto registrare un volume di affari tuttora in espansione anche a causa dell'inadeguatezza attuale dei sistemi di controllo e della comunicazione dei dati e delle informazioni in possesso alle Forze dell'ordine;

la forma più diffusa di contraffazione del *made in Italy* è il cosiddetto «*Italian sounding*» ovvero la pirateria agroalimentare internazionale che utilizza denominazioni, marchi, parole o simboli che richiamano l'Italia per pubblicizzare e commercializzare prodotti che non appartengono alla realtà nazionale;

tale tipologia criminosa, che vanterebbe un giro d'affari superiore ai 60 miliardi di euro all'anno (2,6 volte superiore il valore delle esportazioni italiane), avrebbe effetti economici devastanti sulla bilancia commerciale italiana;

rilevato che:

il radicamento delle agromafie, particolarmente in Campania, Sicilia, Puglia e Basilicata, nonché nelle grandi aree metropolitane del Centro-Nord, dove sono localizzate le maggiori industrie di trasformazione alimentare, danneggia gravemente l'economia;

tutte le attività criminali poste in essere nel settore agroalimentare sono, comunque, fonte di inganno per i consumatori, e causano enormi danni sia economici che di immagine alla produzione e all'esportazione italiana di prodotti agroalimentari;

la tutela della salute pubblica, aspetto di primaria importanza per la collettività, nonostante gli apprezzabili risultati fin qui conseguiti, dovrebbe essere meglio garantita attraverso più energiche ed efficaci attività di contrasto alla diffusione e commercializzazione di alimenti contraffatti e dannosi,

impegna il Governo:

a promuovere l'inserimento del reato di sofisticazione fra quelli riconducibili alla mafia;

a promuovere un maggior coordinamento, in ambito sia nazionale che internazionale, fra le organizzazioni giudiziarie valutando l'opportunità di costituire un'apposita Procura nazionale antifrode e antisofisticazione in campo alimentare;

a promuovere un sistema di controlli e di comunicazione dei dati e delle informazioni relative ai reati agroalimentari più adeguato, sia con riferimento alla fase di importazione dei prodotti che con riferimento alle operazioni di trasformazione, distribuzione e vendita degli stessi;

a promuovere ogni iniziativa utile a facilitare l'accesso al credito bancario da parte delle imprese agricole al fine di evitare che gli imprenditori finiscano nella rete dell'usura o del *racket* da sempre controllati da cosche mafiose;

a prevedere agevolazioni creditizie e fiscali e benefici di rateizzazione per i pagamenti dei contribuenti che sono finiti nella rete di usura e *racket*;

a promuovere un inasprimento delle pene da comminare per i reati di mafia nel settore alimentare;

a dotare gli organi di Polizia giudiziaria di poteri investigativi analoghi a quelli previsti per i reati di mafia in analogia a quanto previsto dalla legge n. 99 del 2009 per il reato di contraffazione.

(1-00450)

Interpellanze

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'Adusbef – Associazione di utenti bancari, assicurativi, finanziari e postali – è associazione di consumatori di rilevanza nazionale *ex art.* 137 e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo) – con sede legale a Roma in via Farini 62;

a seguito di una vicenda personale – il ricevimento di una cartella esattoriale da parte di SERIT Terni SpA per conto di AMA (Agenzia municipale e ambiente) di Roma per mancato pagamento del saldo 2006 della Ta.Ri. (tariffa rifiuti) ed accertato viceversa il tempestivo puntuale pagamento, l'interpellante inoltrava esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Roma e segnatamente al sostituto dottor Pier Filippo Laviani, impegnato nelle indagini sulle «cartelle pazze» della Gerit SpA di Roma. Nell'esposto al dottor Laviani veniva allegata anche copia dell'avvenuto bonifico di 84,67 euro relativo appunto all'avvenuto pagamento;

nel maggio 2008, l'interpellante veniva contattato telefonicamente da un colonnello della Guardia di finanza del comando di Polizia tributaria di Roma per un accertamento sulla vicenda, a cui dava appuntamento nel suo studio al Senato il 27 maggio 2008 alle ore 14,30 (dopo la fine della seduta antimeridiana dell'assemblea e prima dell'inizio di quella pomeridiana). In quella sede si presentava l'ufficiale accompagnato da un maresciallo. L'interpellante immaginava che gli venisse richiesto un contributo alle indagini nei confronti di Gerit SpA per l'insostenibile prassi di questa di inviare a pioggia avvisi e cartelle di pagamento anche a cittadini regolarmente adempienti per tributi risalenti anche a diversi anni precedenti, gravandoli dell'onere di ricerca della prova (talora difficoltosissima) e che si rivolgevano ad Adusbef per assistenza e tutela. Viceversa i militari intendevano porre quesiti in merito alle modalità del pagamento. Infatti dalla documentazione allegata all'esposto inviato al dottor Laviani risultava che il bonifico effettuato in data 6 marzo 2006 era avvenuto dal

conto Adusbef e non regolato per contanti alla cassa. L'interpellante non nasconde che il quesito lo irritava profondamente come cittadino circa le modalità con cui la Procura della Repubblica di Roma svolgeva indagini sulla condotta di Gerit SpA; ricordava comunque che, essendo costantemente impegnato nell'attività associativa, in talune circostanze come questa (avendo dato ordini di pagamento permanenti in merito alle bollette sul proprio conto corrente), avrà chiesto al tesoriere dell'associazione Errico Garozzo di effettuare il pagamento previa consegna del contante e che molto probabilmente, a causa di una fila allo sportello, il tesoriere potrebbe aver lasciato la bolletta da pagare al cassiere sul conto corrente intestato all'Adusbef, compensando la somma contante con la cassa dell'associazione. Ma la cosa non è finita qui. In data 29 luglio 2008 si presentavano presso la sede dell'Adusbef gli stessi militari della Guardia di finanza per procedere ad un riscontro da parte di Garozzo alle dichiarazioni dell'interpellante. L'interrogatorio non ha potuto aver luogo per assenza di Garozzo. Comunque l'interpellante ha verbalizzato di nuovo analoga versione dei fatti. Sono fatti che lasciano sgomenti e che gettano un'ombra sinistra sull'amministrazione della giustizia in particolare sulla Procura di Roma, ancor più incomprensibile in questo momento storico;

tanto più incomprensibile per l'interpellante e per l'associazione che ha fondato da bancario operante in un grande istituto di credito il 13 maggio 1987, che continua ad avere l'onore di presiedere, e che ha fatto del ricorso alla correttezza e trasparenza, alla legalità ed alla giustizia il primario strumento di lotta, vincendo epiche battaglie contro i colossi bancari ed assicurativi (si pensi alla giurisprudenza sull'anatocismo con le storiche sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, ai mutui cosiddetti «usurari» ed alla nullità della clausola della commissione di massimo scoperto, alla declaratoria di incostituzionalità delle leggi cosiddette «salva compagnie», alle denunce sul risparmio tradito ed i «furbetti del quartierino», solo per ricordarne alcune), non perdendo occasione per dare pubblico riconoscimento ai magistrati di presidio in-crollabile della legalità e di mezzo insostituibile di tutela dei diritti dei cittadini;

l'interpellante in qualità di presidente dell'Adusbef esponeva e denunciava la vicenda scrivendo al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e per conoscenza al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura;

è di questi giorni la notizia che l'ex pubblico ministero Achille Toro, coinvolto insieme al figlio Camillo (che ha patteggiato 6 mesi) nell'indagine sui cosiddetti «Grandi eventi» e accusato di rivelazione di segreto d'ufficio, ha patteggiato 8 mesi di reclusione;

considerato che a giudizio dell'interpellante occorrerebbe capire:

se l'indagine del dottor Pier Filippo Laviani in merito ad un pagamento di una bolletta di 84,67 euro senza alcuna rilevanza penale sia stata predisposta con l'obiettivo di arrecare discredito ad un rappresentante dei consumatori che ha speso una vita per difendere i diritti dei cittadini, dei

risparmiatori e delle famiglie e che ha fatto di trasparenza, correttezza e legalità una bandiera;

se tale incomprensibile quanto illegale episodio che non integrava neppure l'ombra di valenza penalmente rilevante, dalle inqualificabili venature persecutorie ispirate proprio da coloro che sembrano adusi a manovrare «macchine del fango» per colpire, infangare e screditare i paladini dei consumatori, possa rientrare nell'alveo della negligenza e superficialità, conseguenza tuttavia dell'assenza totale di direzione e controllo a cui è tenuto per legge il Procuratore capo della Repubblica di Roma, o del dolo;

se, l'indagine su Gerit SpA, aperta dal Procuratore della Repubblica di Roma e delegata al Procuratore aggiunto dottor Laviani e da questi delegata a sua volta alla Polizia giudiziaria e/o tributaria, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150), che assegna al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma di assolvere alle funzioni di vigilanza «al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti», si possa estendere anche alla provenienza di un bonifico che non ha neppure l'ombra di alcuna rilevanza penale;

se l'abuso connesso all'impiego reiterato di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, per compiere indagini su un fatto di nessuna rilevanza penale, civile, amministrativa e fiscale come la verifica della fonte di pagamento di un bonifico di 84,67 euro per il pagamento della tassa sull'immondizia, non abbia tratto ispirazione da una consolidata cricca che opera per diffamare ed infangare la limpida attività di un rappresentante dei consumatori che con le sue ripetute denunce già attentava allo *status quo* dei furbetti del quartierino e delle consolidate cricche che operano contro l'interesse generale del Paese, diventato ancor più pericoloso con l'elezione a senatore della Repubblica e in quanto membro della 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato;

se, alla luce delle dichiarazioni del Ministro dell'economia Tremonti rese ai magistrati di Napoli che indagano sulla P4 in ordine a due cordate operanti all'interno della Guardia di finanza, oltre al dottor Laviani, non vi sia stato l'intervento di alti ufficiali della Guardia di finanza, in un'operazione dal chiaro sapore intimidatorio privo di qualsivoglia presupposto giuridico, nel vano tentativo di infangare l'attività cristallina dell'interpellante che ha speso 25 anni della sua vita a difendere i diritti dei consumatori e risparmiatori ed a denunciare cricche, banchieri e faccendieri con, a parere del medesimo, la collusione evidente con le autorità di controllo quali Consob e Banca d'Italia;

se la Procura regionale presso la Corte dei conti non abbia il dovere di accertare se la spesa a carico dell'erario per l'impiego di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza per indagini e riscontri manifesta-

mente inutili, infondati e probabilmente persecutori, non abbia configurato un'ipotesi di danno erariale,

si chiede di sapere se il Governo non intenda attivarsi per gli aspetti di propria competenza ed in particolare se il Ministro della giustizia non intenda promuovere un'azione ispettiva sulla Procura della Repubblica di Roma, con particolare riferimento all'attività del sostituto procuratore dottor Laviani, per attivare, eventualmente, l'azione disciplinare, atteso che la richiamata indagine potrebbe aver avuto la finalità di lanciare un messaggio preventivo all'interpellante.

(2-00375)

Interrogazioni

MARCUCCI, GARAVAGLIA Mariapia, CASSON, GIARETTA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

i fatti di cui all'interrogazione 4-04671 pubblicata il 3 marzo 2011 si riferiscono a diversi episodi, ben definiti nello spazio e nel tempo e, nello specifico, ai tre traslochi subiti dalle collezioni archeologiche del Museo di storia naturale di Verona in magazzini diversi, tra i quali anche quelli di un ex arsenale militare;

a giudizio degli interroganti la ricostruzione proposta nella risposta, a firma del ministro Galan, del 15 giugno 2011, appare confondere tre avvenimenti differenti e distanti nel tempo (fine anni '80; 2007; 2009-2010), durante i quali le due collezioni archeologiche del Museo sono state nel tempo depositate in luoghi diversi: una «storica» ospitata fino alla fine degli anni '80 a palazzo Pompei (sede avita del museo) e successivamente traslocata a Castel S. Pietro e una collezione costituita a partire dagli anni '50 ospitata presso palazzo Gobetti;

si deve fare riferimento a tre eventi e a fatti chiaramente distinti nello spazio e nel tempo: il primo spostamento delle collezioni archeologiche «storiche» è avvenuto alla fine degli anni '80 da palazzo Pompei a Castel S. Pietro; il secondo spostamento da Castel S. Pietro ad un magazzino (piano terra – lato ovest) di un ex arsenale militare è avvenuto e si è concluso nel 2007 (tra febbraio e dicembre) a seguito della vendita di Castel S. Pietro (*ex delibera di Giunta n. 336/2006*); un terzo spostamento, avvenuto tra l'ottobre 2009 e il gennaio 2010, a cui si riferisce gran parte della risposta, è il trasloco delle collezioni che erano allocate a palazzo Gobetti, a seguito della vendita dello stesso avvenuta nel 2009;

si porta all'attenzione del Ministro in indirizzo che: i comportamenti di cui si chiede conto nell'interrogazione 4-04671 si riferiscono al danno irreversibile provocato alle collezioni conservate presso Castel S. Pietro, a seguito della loro ricollocazione (tra febbraio e dicembre 2007) nel magazzino al piano terra – lato ovest – di un arsenale militare; la stessa collezione archeologica che ha subito l'inquinamento da idrocarburi nell'ex arsenale è stata sottoposta a due traslochi (il primo a fine anni '80 e il secondo nel 2007);

da quanto scritto dal Ministro e dall'agenda degli eventi si evince che: al Ministero risulti un'unica richiesta di autorizzazione presentata in data 3 dicembre 2008 – alla competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, lett. *b*), del decreto legislativo n. 42 del 2004 dall'«allora Direttore del Museo»: di conseguenza sia il trasloco da palazzo Pompei a Castel S. Pietro (fine anni 80) sia quello da Castel S. Pietro all'arsenale militare (2007) si sono realizzati e conclusi prima dell'eventuale inoltro e di averne ottenuto autorizzazione; inoltre, dei materiali traslocati (due volte) in assenza di autorizzazione non esiste inventario né catalogazione, carenza che si rileva anche per quelli trasferiti da palazzo Gobetti (2009-2010);

si rileva altresì, a giudizio degli interroganti, una preoccupante mancanza di coerenza procedurale e di motivazioni scientifiche nelle tesi proposte nella risposta relativamente alla conformità dei contenitori e alle conseguenti cause dell'inquinamento. Le affermazioni riportate sono infatti in chiaro contrasto: o della fornitura delle strutture per l'alloggiamento dei reperti viene rilevata «la loro piena conformità allo scopo» escludendo tassativamente «l'impiego di materiali che possano emettere sostanze tossiche o nocive, anche in condizione anomala di temperatura e di umidità», oppure non può trovare alcun riscontro coerente la documentazione scientifica a stampa, con le procedure di verifica sopra descritte. Infatti secondo quanto riportato successivamente dal Ministro, la causa dell'alterazione irreversibile del patrimonio archeologico viene attribuita ad una «inedita interazione chimico fisica tra i tappetini in gomma, che foderano il fondo dei cassetti dei nuovi armadi metallici»;

a questo riguardo va anche ricordato che fin dal febbraio 2011 esiste una pubblicazione scientifica a stampa su rivista ad alto impatto (si tratta dell'«Analytical and bioanalytical chemistry») che invece ritiene plausibile tale interazione (Tapparo ed altri 2011, DOI 10.1007/s00216-010-4625-4) e identifica anche le molecole responsabili dell'inquinamento; inoltre che il capitolato di gara per la fornitura in questione non riporta in alcun modo la dicitura o la destinazione degli armadi destinati a contenere materiali archeologici; tale capitolato, e disponibile sul *web*, non porta la firma di alcun archeologo, né tanto meno riporta termini espressi dalla soprintendenza in merito all'adeguatezza;

si porta ancora all'attenzione del Ministro che l'affermazione «una minima percentuale delle industrie in selce» non corrisponde in alcun modo allo stato dei fatti. Infatti la stragrande maggioranza delle collezioni archeologiche, provenienti da Castel S. Pietro, e attualmente conservate nel magazzino al piano terra dove si è verificato l'inquinamento di tutti i reperti archeologici, è costituita da industrie in selce (almeno varie decine di migliaia di reperti, di cui non esiste inventario, sebbene abbiano subito ben due traslochi. L'unica autorizzazione richiamata per gli spostamenti di due diverse collezioni archeologiche avvenuti in momenti temporalmente differenti, e collocate in luoghi diversi, è quella richiesta in data 3 dicembre 2008. Coerentemente con la conclamata agenda dei fatti, tale unica richiesta di autorizzazione del 3 dicembre 2008 si riferisce all'ultimo trasloco, pertanto, e non può essere altrimenti, allo spostamento

dei materiali archeologici da palazzo Gobetti (nel frattempo anch'esso venduto) avvenuto nel periodo novembre 2009-gennaio 2010 con contestuale loro ricollocazione in un magazzino differente, nella porzione di edificio sita al primo piano, lato est, della palazzina di Comando. Di conseguenza solo i reperti archeologici conservati a palazzo Gobetti sarebbero stati spostati dopo aver ottenuto tale autorizzazione (11 giugno 2009) e sono conservati in un luogo separato e differente da quello in cui si è verificato l'inquinamento di tutta la collezione archeologica proveniente da Castel S. Pietro;

la risposta inoltre non fa alcun riferimento: 1) agli atti amministrativi e alle richieste che obbligatoriamente devono essere intercorsi tra il Comune di Verona e il Ministero (o la Soprintendenza competente) in merito al trasloco dei materiali archeologici avvenuto nel 2007 da Castel S. Pietro e neppure a quelli relativi al trasloco precedente (da palazzo Pompei a Castel S. Pietro, fine anni 80); 2) tanto meno, alla documentazione in possesso di Soprintendenza e Comune sulle verifiche delle condizioni di idoneità ambientale dei futuri luoghi ospitanti: primo trasloco a Castel S. Pietro e, in occasione del secondo trasloco, il magazzino piano terra – lato ovest – dell'ex arsenale militare, dove le collezioni provenienti da Castel S. Pietro hanno subito l'integrale alterazione a seguito dell'inquinamento da idrocarburi;

si porta quindi all'attenzione del Ministro il fatto che non sia supportato da alcun riscontro oggettivo (ricostruzione dello stesso Ministero) quanto sostenuto quando si afferma che «Giova pertanto evidenziare come tutta la procedura posta in essere si sia svolta in conformità alla disciplina normativa applicabile» e, successivamente, sulla presunta «piena osservanza della normativa applicabile al caso» per quanto attiene a tutti i materiali archeologici traslocati dal Museo, in almeno tre diverse occasioni;

pertanto, da come il Ministero stesso presenta la ricostruzione dell'articolata vicenda si evince in modo assolutamente inconfutabile che per i traslochi di fine anni '80 e del 2007 non vi sia alcuna documentazione che attesti «la «piena osservanza della normativa applicabile al caso». Il Ministero riporta infatti di un'unica richiesta di autorizzazione del 3 dicembre 2008;

risulta altrettanto inconfutabile che proprio tali materiali (decine di migliaia di reperti, rinvenuti in almeno quattro diverse regioni italiane) abbiano subito l'irreversibile alterazione e inquinamento a seguito del loro trasloco (da Castel S. Pietro all'arsenale militare) e della loro ricollocazione in un luogo per le cui condizioni di adeguatezza non risulta documentazione di verifica;

tale verifica è stata fatta – *ex post*, ovvero nel luglio 2010 dallo SPISAL – a seguito del riscontro dell'alterazione evidente e macroscopica effettuato dal Conservatore del Museo (e non dal personale della Soprintendenza) ed è riferita solo al rilevamento di sostanze nocive per i lavoratori, come da *standard* procedurali;

proprio in virtù dell'applicazione delle procedure *standard* previste per legge lo SPISAL è intervenuto «al fine di garantire la sicurezza degli operatori», come riporta correttamente la risposta;

le molecole di idrocarburi responsabili dell'inquinamento sono state riconosciute come specie chimica nuova e, come già richiamato, pubblicate nel febbraio 2011 dal gruppo di ricerca dell'Università di Padova, coordinato dal professor G. Artioli;

lo SPISAL, quindi, non avendo contezza delle nuove molecole riconosciute nel 2011 e lavorando per *standard* previsti per legge in merito alla salute dei lavoratori, non può aver rilevato alcuna delle molecole che hanno provocato l'inquinamento;

i richiamati risultati dello SPISAL non presentano quindi alcuna rilevanza in capo all'inquinamento del materiale archeologico, alle sue cause e alla nocività per il patrimonio archeologico;

in conseguenza di quanto sopra ricordato e di come i fatti sono stati presentati nella risposta a firma del Ministro, risulta del tutto evidente come comportamenti molto difforni siano stati posti in essere dai responsabili delle collezioni durante i tre traslochi: per quelli della fine anni '80 e 2007 (materiali di Castel S. Pietro) e per quello successivo del 2009-2010 (materiali di palazzo Gobetti). Infatti per i primi due traslochi (fine anni '80 e 2007) il Ministero non menziona traccia documentale che attesti il rispetto di alcuna procedura prevista per legge. La diretta conseguenza di aver ignorato quanto prescritto per legge in merito ai traslochi è stata l'inquinamento di tutti i materiali archeologici;

va anche sottolineata l'assoluta anomalia connessa al protrarsi dell'impedimento della verifica dello stato di conservazione delle collezioni traslocate nel magazzino al piano terra, dove hanno nel frattempo subito l'inquinamento irreversibile;

la procedura descritta dal Ministero, nella quale si rilevano non poche incongruenze, è stata posta in essere solo per l'ultimo trasloco (da palazzo Gobetti, nel 2009-2010) con la ricollocazione dei materiali in un altro magazzino, posto al primo piano – lato est – della palazzina di Comando dell'ex arsenale;

quest'ultimo trasloco, posto in essere a due anni di distanza dal secondo, ha apparentemente seguito per grandi linee (ma è carente di prove documentali quantomeno per ciò che attiene alla verifica dell'idoneità del luogo e all'inventariazione) le prescrizioni della normativa vigente, e quindi risulta ancora più evidente l'anomalia procedurale adottata per i primi due traslochi. Risulta altresì del tutto incomprensibile come i medesimi responsabili che hanno gestito il terzo trasloco non si siano ritenuti in obbligo di ottemperare la normativa vigente nell'occorrenza di tutti e tre i traslochi;

come ulteriore elemento di preoccupazione va sottolineato che per tutto il 2009 la dirigenza del Museo abbia impedito al tecnico della sezione di preistoria l'accesso al magazzino al piano terra, lato ovest, non consentendo di effettuare le verifiche di legge sullo stato di conservazione delle collezioni, in carico al Museo;

altresì, preoccupante è la prova documentale che i responsabili del Museo non abbiano mai permesso l'accesso al magazzino al piano terra, lato ovest, dell'arsenale militare neanche al Conservatore della sezione di preistoria, per tutto il 2009, nonostante richiesta scritta (con nota del 3 aprile 2009). Tale ferma opposizione è stata mantenuta dalla dirigenza anche dopo il rientro dall'aspettativa del Conservatore, 1° ottobre 2009, che, vale la pena ricordarlo, è il pubblico ufficiale responsabile delle collezioni archeologiche del Museo;

l'unico accesso consentito, il 17 febbraio 2010, ha permesso al Conservatore di constatare fin dall'apertura dei primi cassetti la palese, intensa e diffusa alterazione cromatica dei materiali litici e l'inquinamento di tutto il patrimonio archeologico ivi contenuto;

il Conservatore ha prontamente informato i responsabili del Museo lo stesso giorno;

ha anche avviato contestualmente le ricerche sulle cause, affidando l'analisi all'Università di Padova, che allo stato dei fatti è l'unico laboratorio ad aver concluso le analisi ed aver già pubblicato i dati, nel febbraio 2011, su una rivista scientifica riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale;

il Conservatore, simultaneamente alla scoperta, aveva altresì approntato e collocato in uno dei cassetti del magazzino di preistoria, al piano terra, un *test* di riferimento, composto di manufatti in selce appena scheggiati sperimentalmente, allo scopo di stabilire la velocità con cui l'alterazione cromatica e l'inquinamento si erano posti in essere, dato il breve lasso di tempo che i materiali archeologici erano rimasti nel magazzino dell'arsenale militare (a partire dalla tarda primavera 2007, mentre l'inquinamento è stato scoperto dal Conservatore il 17 febbraio 2010);

va rimarcato anche che di eventuali riscontri precedenti – a seguito dei citati ripetuti sopralluoghi della Soprintendenza – di un'alterazione cromatica tanto evidente e diffusa sui materiali archeologici, il Ministero non riporta alcuna altra comunicazione;

come il riscontro del Conservatore dimostra, se da parte della dirigenza del Museo fosse stato consentito il controllo tempestivo da parte del personale di ruolo del Museo stesso, con competenze archeologiche precise e formazione di III livello (il tecnico e il Conservatore della sezione di preistoria), è del tutto evidente che si sarebbe potuto impedire o almeno limitare il danno;

a seguito del riscontro dell'inquinamento di tutta la collezione proveniente da Castel S. Pietro, al Conservatore non è stato mai più concesso di accedere al magazzino;

si ribadisce pertanto l'istanza di ottenere verifica documentale in merito alle seguenti prescrizioni di legge: 1) se Museo e strutture periferiche del Ministero abbiano rispettato le disposizioni di legge per quanto attiene alla richiesta e alla concessione di autorizzazione al deposito dei materiali archeologici traslocati tre volte a partire dalla fine degli anni 80; 2) se le richieste per i trasferimenti delle collezioni siano state dovutamente inoltrate, alla competente Soprintendenza, prima di ciascuno dei

tre trasferimenti, ognuno dei quali deve essere stato effettuato dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni; 3) se la documentazione relativa all'adeguatezza delle procedure poste in essere – da chi di competenza (Ministero o ente locale) – per la verifica dell'idoneità dei luoghi deputati ad ospitare le collezioni si riferisca ai periodi precedenti ai tre traslochi (fine anni '80, 2007 e 2009-2010), cioè a prima che i traslochi avvenissero; 4) se le procedure per la successiva opera di verifica dello stato di conservazione delle collezioni sia stata posta in essere e da chi sia stata effettuata;

non poche espressioni di preoccupazione si riferiscono anche alla conclusione della nota ministeriale, in merito alla «adeguata valorizzazione dei reperti in questione». Infatti è proprio di questi giorni la notizia, pubblicata dalla stampa locale e oggetto di una seduta della Commissione cultura del Comune, che un nuovo progetto di allestimento del Museo di storia naturale nell'edificio di Castel S. Pietro (venduto nel 2006 alla fondazione Cassa di risparmio, con conseguente trasloco delle collezioni archeologiche nel magazzino militare dove hanno subito il danno irreversibile) sia stato deciso dal sindaco della città,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda riferire sulla vicenda, con particolare riferimento alle richieste di chiarimento presentate nell'interrogazione 4-04671, riproposte nel presente atto di sindacato ispettivo, ritenendo le argomentazioni contenute nella risposta già fornita non coerenti con quanto consta agli interroganti e con quanto si evince dalla ricostruzione dei fatti appena riportata. Specifico riferimento viene fatto a quanto si è verificato con i traslochi della fine degli anni '80 e del 2007 e relativi ai trasferimenti della collezione archeologica «storica-Castel S. Pietro» e del suo successivo, conseguente inquinamento una volta stoccata nel magazzino di un ex arsenale militare; inoltre vengono fatte proprie e ripresentate le preoccupazioni già espresse al Ministro nel luglio 2010 dalla comunità scientifica internazionale e alle quali nessuna risposta è stata fornita;

se il Ministro in indirizzo intenda assicurare e farsi carico della garanzia per una «completa e coerente fruizione degli importanti beni archeologici» da parte di studiosi e pubblico, tuttora impossibilitati ad accedere alle collezioni archeologiche del Museo;

da ultimo, quale sia l'orientamento del Ministro in merito alle obiezioni sollevate ed espresse dalla Commissione cultura del Comune di Verona, nella seduta di martedì 14 giugno 2011, sull'opportunità ed economicità del progetto relativo ad un nuovo trasferimento del Museo in un palazzo non più di proprietà del Comune, paradossalmente lo stesso edificio (Castel S. Pietro) a seguito della cui vendita si è provocato l'ingentissimo danno al patrimonio e all'immagine internazionale della città di Verona (che è anche sito Unesco dal 2000 e quindi ne deve corrispondere gli obblighi) e dell'Italia.

(3-02302)

BAIO, TOMASSINI, BIANCONI, CHIAROMONTE, DI GIACOMO, RIZZI, RIZZOTTI, CECCANTI, GARAVAGLIA Mariapia, GERMONTANI, GUSTAVINO, LANNUTTI, MOLINARI, SACCOMANNO, SANTINI, SBARBATI, ANDRIA, ADRAGNA, DI GIOVANPAOLO, INCOSTANTE, PERTOLDI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Regione Puglia, Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, ha siglato un accordo per la gestione degli ausili per diabetici con decorrenza dal 1° luglio 2011;

tale accordo, all'articolo 3, riguardo alla «Dispensazione degli ausili per diabetici», prevede che il farmacista, sulla base delle disponibilità di magazzino, tenga conto delle preferenze espresse dal paziente e assicuri la fornitura gratuita del glucometro compatibile con le striscette erogate;

come osservato anche dall'Associazione dei medici diabetologi, dalla Società italiana di diabetologia e dall'associazione Diabete Italia, la disposizione di cui all'articolo 3 risulta in contrasto con la concezione dell'automonitoraggio quale strumento della terapia della persona con diabete, ribadita dalle linee guida internazionali (International diabetes federation 2010) e italiane (Raccomandazioni AMD-SID 2003), che sottolineano come le peculiarità tecniche specifiche dei vari glucometri debbano essere tenute in considerazione sulla base delle necessità cliniche e personali del paziente;

considerato che:

l'autocontrollo della glicemia, praticato in modo appropriato, assicura al cittadino diabetico buone condizioni di vita e il mantenimento di un buon controllo metabolico nel tempo, favorisce una minore insorgenza delle complicanze, causa di ripetuti ricoveri ospedalieri, che limitano il benessere vitale e la regolare attività professionale, e consente un considerevole risparmio economico;

la prescrizione dell'autocontrollo da parte dello specialista si fonda sull'educazione della persona con diabete, che impara ad interpretare i dati e a prendere decisioni terapeutiche ogni giorno; quindi, la scelta dello strumento da usare è funzionale al tipo di malattia, all'età del soggetto, al tipo di terapia;

l'accordo della Regione Puglia indebolisce il rapporto medico specialista-paziente, necessario per una corretta e costante terapia della persona affetta da una malattia cronica, qual è il diabete;

la *ratio* dell'accordo sembra parificare presidi essenziali per il diabetico, quali il glucometro e le strisce reattive, ad un farmaco da banco, rischiando di far prevalere il prezzo sulla qualità del presidio, mentre, come ritiene la comunità scientifica a livello nazionale e internazionale, l'autocontrollo della glicemia è parte integrante della terapia stessa;

il 6 aprile 2011 è stata approvata dall'Assemblea del Senato, all'unanimità, la mozione 1-00388 recante, tra l'altro, l'impegno del Governo «a provvedere alla redazione di linee guida di riferimento per la fornitura e presidi diabetici al fine di garantire la qualità dei dispositivi, la libera

scelta del paziente, un'uniformità su tutto il territorio nazionale e un risparmio della spesa pubblica»;

tale mozione reca tra le premesse la circostanza che nell'ambito delle diverse regioni, e talvolta anche all'interno di una stessa regione, i presidi diabetici sono erogati con diverse modalità e secondo differenti importi di rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

a notizia degli interroganti, risulta che il prezzo di rimborso del SSN per ogni striscia reattiva per la rilevazione della glicemia in Piemonte sia pari a 0,53 euro; in Lombardia, a 0,513 euro; in Veneto, a 0,85; in Emilia-Romagna, a 0,32 euro, in Toscana, a 0,384; nel Lazio a 0,81 euro; in Sicilia, a 0,670; in Sardegna, a 0,412 euro; in Puglia non è invece dato conoscere il prezzo di rimborso per ogni singola striscia, ma è praticato uno sconto del 32 per cento sul relativo prezzo di vendita,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto segnalato;

se non ritenga necessario intervenire al fine di evitare che la disponibilità del magazzino diventi, nella prassi, il criterio di scelta per la dispensazione del presidio, così come prevede l'articolo 3 dell'accordo siglato dalla Regione Puglia, secondo cui il farmacista, sulla base delle disponibilità di magazzino, tiene conto delle preferenze espresse dal paziente e assicura la fornitura gratuita del glucometro compatibile con le striscette erogate, che attribuisce di fatto al farmacista una discrezionalità che lede la libertà di scelta del paziente, indebolisce il rapporto «medico-paziente», vanifica l'impegno del *team* specialistico e compromette la funzionalità terapeutica dell'autocontrollo della glicemia;

quali atti di competenza intenda adottare al fine di evitare l'esecuzione dell'accordo per la gestione degli ausili per diabetici;

se non ritenga necessario istituire un tavolo di confronto con le associazioni dei pazienti, dei diabetologi e delle aziende produttrici così da provvedere alla redazione di linee guida di riferimento per la fornitura di presidi diabetici al fine di garantire la qualità dei dispositivi, la libera scelta del paziente, un'uniformità su tutto il territorio nazionale e un risparmio della spesa pubblica, come richiesto dalla mozione 1-00388, approvata all'unanimità dal Senato nella seduta del 6 aprile 2011.

(3-02303)

BAIO, VIMERCATI, ARMATO, TOMASSINI, GARAVAGLIA Mariapia, CARLINO, MAZZUCONI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

si sono venute a determinare ulteriori difficoltà all'interno del sito produttivo della ex Celestica di Vimercate e si aggiungono a quelle già evidenziate attraverso gli atti di sindacato ispettivo presentati dall'interrogante di cui l'ultimo, 3-02151, in data 17 maggio 2011, rendendo di fatto complesso il tentativo di re-industrializzazione in atto;

la recente scelta di IBM di trasferire 896 lavoratori dalla sede di Vimercate a quella di Segrate apre uno scenario di nuove difficoltà pro-

duttive e preoccupazione per la sorte dei restanti 251 dipendenti e delle loro famiglie;

Bames ha aumentato, senza accordo sindacale, il numero di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS); tra Bames e Sem attualmente sono 400 i lavoratori in CIGS su circa 600 in organico; le commesse IBM sono le uniche su cui poggia la lavorazione ed alcune di esse verranno trasferite;

i servizi collaterali (pulizie, mensa) rischiano di subire ulteriori contraccolpi ai livelli occupazionali riguardando in particolare i lavoratori e le lavoratrici con meno tutela per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali;

considerando che:

il forte ritardo della convocazione del tavolo istituzionale richiesto alimenta tensione e forte preoccupazione tra i lavoratori;

la situazione di crisi riguarda l'intero territorio del vimercatese ed un consistente patrimonio di competenze professionali ed aziendali,

si chiede di sapere:

se non si consideri urgente l'avvio del tavolo istituzionale al fine di garantire l'applicazione ed il rispetto dei protocolli sottoscritti e di indire un ulteriore tavolo per stabilire un nuovo protocollo finalizzato ad individuare un reale e nuovo piano di sviluppo del sito dell'ex Celestica per creare stabilità e sostenibilità occupazionale;

se non si ritenga necessario intervenire, con gli strumenti a disposizione, per valutare la legittimità del ricorso alla CIGS da parte della Bames;

se non si ritenga necessario investire nell'area della Brianza, cuore industriale italiano, al fine di evitare la perdita di patrimonio, di competenze, di professionalità, di capacità produttiva di cui la stessa è dotata e per evitare che la mancata re-industrializzazione generi una grave condizione di insicurezza sociale per i lavoratori e le famiglie coinvolte in questa realtà produttiva;

se il Governo non consideri urgente salvaguardare tramite una mirata politica industriale questa area strategica del Paese ed intervenire al fine di evitare che le tante risorse economiche pubbliche già spese non raggiungano l'obiettivo per le quali sono state investite, aggravando in questo modo l'intera economia industriale del Paese;

se non si ritenga, di conseguenza, opportuno verificare periodicamente che le risorse economiche destinate allo sviluppo ed alla re-industrializzazione producano i benefici occupazionali ed industriali per cui sono state stanziare.

(3-02305)

BURGARETTA APARO, FLERES. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

è stata prospettata – per vie brevi ed informali – l'ipotesi del Ministero in indirizzo di procedere alla soppressione del settore scientifico-disciplinare di diritto dell'economia (IUS 05), facendo defluire i professori

universitari che ne fanno parte o nel settore scientifico-disciplinare di diritto pubblico (IUS 10) o in quello diritto commerciale (IUS 04);

tale ipotesi deve ritenersi contraria ai contenuti degli insegnamenti oggi identificati nel suddetto settore scientifico disciplinare: diritto bancario, diritto delle assicurazioni, diritto dei mercati finanziari e diritto dell'economia;

infatti, come è dato evincere dalla stessa normativa ministeriale, tale settore «comprende gli studi relativi alla regolamentazione delle attività economiche, volti ad approfondirne i profili pubblicistici e privatistici secondo un metodo interdisciplinare. Gli studi attengono, in particolare, agli ordinamenti settoriali dell'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa» (allegato B al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, recante «Declaratorie-Descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei settori di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999», Area 12);

inoltre, la prospettiva di una soppressione del settore scientifico disciplinare in questione non tiene conto della specificità assunta in epoca recente dalla regolazione dei mercati finanziari, oggetto di studio e di insegnamento da parte dei professori di diritto dell'economia. Per vero, la questione relativa alla stabilità dell'euro-sistema (BCE e banche centrali nazionali) e dell'ordinamento finanziario europeo (quale risulta a seguito della ridefinizione delle sue autorità di vertice, come prevista dal «Rapporto De Larosière» e dalla direttiva 2010/78/CE) è oggi al centro di analisi e ricerche che – sia a livello metodologico che contenutistico – fanno capo alle forme tecniche di indagine proprie del diritto dell'economia. Da qui, il rilievo crescente assunto in materia dalla riferibilità all'ordinamento comunitario e, più in generale, a quello globale;

consegue la configurazione di una specificità di studi che, nel postulare l'autonomia del diritto dell'economia, ne sconsiglia ogni riconduzione a materie di insegnamento tradizionali (pubblico o commerciale), che non sono in grado di recepire a pieno il metodo e l'oggetto di indagine del settore, quali si sono determinati negli ultimi decenni a seguito della globalizzazione e della finanziarizzazione dell'economia,

si chiede di sapere se si ritenga di conservare il settore scientifico disciplinare di diritto dell'economia (IUS 05), mantenendone l'autonomia e preservando la specificità del relativo oggetto di studio, evitando, quindi, che con la sua scomparsa vadano dispersi i risultati positivi sin qui conseguiti grazie alla peculiarità di un innovativo metodo di analisi.

(3-02307)

SANNA, CABRAS, SCANU. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

i pendolari sardi, in particolare quelli del Sulcis Iglesiente, quotidianamente subiscono il malfunzionamento del servizio dei treni: mancata puntualità, soppressione senza preavviso delle corse, carenza di informazione e guasti tecnici che affliggono l'ormai obsoleto materiale rotabile in linea;

l'accordo recentemente raggiunto tra Trenitalia e le amministrazioni locali non prefigura un miglioramento del trasporto ferroviario tra Cagliari e il Sulcis Iglesiente. Dall'entrata in vigore del nuovo orario, Trenitalia ha peggiorato un servizio che già presentava delle lacune;

in particolare il trasporto ferroviario tra Cagliari e il Sulcis Iglesiente è carente e disagiato con soppressione senza preavviso delle corse, lunghi tempi di percorrenza, cancellazione, operata tutti gli anni per tutto il mese di agosto, di varie corse, mancata garanzia di partenza delle coincidenze, mancanza di puntualità che caratterizza indiscriminatamente tutte le corse e condizioni delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile che rendono sempre più difficile il rispetto dei tempi di marcia;

è urgente che anche in Sardegna venga stipulato al più presto un contratto di servizio con Trenitalia per vincolare la società al rispetto di *standard* qualitativi in merito a puntualità, affidabilità, affollamento, pulizia, *comfort*, decoro e informazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente promuovere un dialogo con il territorio regionale della Sardegna al fine di valutare l'effettiva situazione e le esigenze di mobilità, con particolare riferimento al collegamento ferroviario Cagliari e Sulcis Iglesiente, tenendo conto dell'utilizzazione effettiva dei servizi ferroviari a media-lunga percorrenza, della copertura territoriale, dei servizi regionali e interregionali già contrattualizzati, di eventuali altre modalità di trasporto già in essere e delle risorse disponibili per attivare nuovi servizi, al fine di garantire il diritto alla mobilità in modo uniforme per tutti i territori, esercitando le azioni ritenute opportune per assicurare ai cittadini un servizio ferroviario efficiente;

se non ritenga di dover assumere le necessarie e straordinarie iniziative di propria competenza presso la Regione autonoma della Sardegna e Trenitalia SpA affinché provvedano entro l'estate – come in tutte le altre regioni italiane è già avvenuto, talvolta da anni – alla stipula del contratto di servizio regionale.

(3-02308)

AMATI, MAGISTRELLI, SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Considerato che in Italia esistono 21 istituti musicali pareggiati (IMP), alcuni di vecchia istituzione, altri più recenti, fra cui l'istituto «G.B. Pergolesi» di Ancona;

vista la legge di riforma degli studi musicali, legge n. 508 del 1999, che ha riconosciuto agli IMP dignità di istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) al pari dei conservatori statali;

rilevato che l'istituto «G.B. Pergolesi» di Ancona rappresenta la terza istituzione AFAM presente nelle Marche assieme con i conservatori statali di Pesaro e Fermo e che a tutt'oggi ha avviato corsi di diploma accademici di II livello e mantiene i corsi di vecchio ordinamento per 6 scuole di strumento (pianoforte, clarinetto, flauto, chitarra, fisarmonica, percussioni);

considerato che:

Ancona è l'unico capoluogo di regione privo di un conservatorio statale e l'art. 2, comma 8, lett. e), della legge n. 508 del 1999 stabilisce una graduale statizzazione su richiesta degli attuali IMP, tenendo in particolare conto proprio i capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali;

grazie al pareggiamento, l'istituto «Pergolesi» svolge funzioni di istituzione accademica pubblica e richiama studenti sia del territorio metropolitano che di provenienza regionale, extraregionale ed internazionale, e pertanto, in un'ottica di potenziamento del polo per la formazione professionale di settore, può assumere un ruolo attivo all'interno di una complessiva politica di coordinamento con gli enti per la produzione artistica del territorio, le università, le accademie di belle arti e altre istituzioni di formazione superiore;

rilevato che:

attualmente, a fronte delle stesse regole di funzionamento dei conservatori statali, gli istituti ex pareggiati si devono tuttavia finanziare con le sole risorse degli enti locali di riferimento, senza alcun contributo del Ministero;

sino ad oggi non è intervenuta nessuna statizzazione, malgrado gli enti locali finanziatori abbiano ufficialmente manifestato al Ministero in indirizzo la volontà di intraprendere un percorso graduale di statizzazione dell'istituto «G.B. Pergolesi» di Ancona;

visto che per effetto della precarietà dovuta all'estenuante attesa di questa statizzazione, l'istituto Pergolesi rischia di chiudere;

considerato che le Marche sono l'unica regione il cui capoluogo è privo di un conservatorio statale,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per avviare la procedura di statizzazione prevista dalla legge n. 508 del 1999;

quali misure intenda adottare per procedere ad un accordo tra il Ministero, il conservatorio «Rossini» di Pesaro ed eventualmente anche quello di Fermo e l'istituto «Pergolesi» di Ancona con una conseguente adeguata dotazione finanziaria fin dal prossimo anno.

(3-02309)

PINOTTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

i CAOC (Combined Air Operation Center) sono i centri di comando e controllo in cui affluiscono le informazioni da tutti i *radar* della catena di sorveglianza Nato e nazionale e da cui partono le informazioni per le basi delle aeronautiche dell'Alleanza e per i controllori di volo civili;

il centro di comando e controllo di Poggio Renatico (Ferrara) è essenziale e strategico per la protezione dello spazio aereo italiano anche in tempo di pace;

nel corso del vertice dei Ministri della difesa della Nato, svoltosi il 13 giugno 2011 a Bruxelles, il Ministro spagnolo ha chiesto e ottenuto lo

spostamento del CAOC da Poggio Renatico (Ferrara) a Torrejon in Spagna;

in cambio dello spostamento il Ministro in indirizzo ha ottenuto l'assegnazione del Dacc (Deployable air command control center), un sistema di controllo rischierabile che, quindi, opererà concretamente solo quando in aree lontane si creerà un'esigenza; tale struttura risulta essere stata precedentemente rifiutata dalla Spagna;

lo smantellamento del CAOC obbligherà l'Italia a creare un sistema di comando e controllo nazionale, con un evidente dispendio di risorse, proprio nel momento in cui si propone al Paese una manovra economica durissima;

l'Italia ha da molti anni un impegno notevole in termini di uomini, mezzi e risorse, nelle principali missioni della Nato;

l'assegnazione di un centro di controllo, che da alcuni tecnici del settore è stato definito un «comando virtuale», costituisce un vero e proprio declassamento della base italiana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda ritornare in sede Nato su tale decisione per chiedere il mantenimento del COAC di Poggio Renatico.

(3-02310)

VITA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

su richiesta del pubblico ministero Vincenzo Piscitelli della sezione criminalità economica della Procura di Napoli è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un noto esponente politico (ex collaboratore del Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti), accusato di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e associazione per delinquere. Il giudice ha già firmato l'ordine d'arresto;

secondo la Procura, detto politico avrebbe promesso prima e assicurato poi l'attribuzione di nomine e incarichi in diverse società controllate dal Ministero dell'economia ricevendo come corrispettivo somme di denaro o altre utilità. Tra le società rientrerebbero Eni, Enel, Anas, Fs, Poligrafico dello Stato, Sogei, Finmeccanica, Fincantieri, Enav ed altre;

in data 7 luglio 2011 gli agenti della Digos hanno perquisito le società Sogei ed Edil Ars. Si presume che la Edil Ars, di Angelo Proietti, abbia eseguito lavori di ristrutturazione nella casa nel centro di Roma, in via di Campo Marzio, che il politico metteva a disposizione del ministro Tremonti. Il pubblico ministero Piscitelli ipotizza che la Edil Ars abbia eseguito quei lavori di ristrutturazione per circa 200.000 euro (mai stati pagati dal politico) in cambio di importanti appalti ottenuti dalla società Sogei,

si chiede di conoscere quali appalti e per quale importo la Sogei SpA abbia elargito alla società Edil Ars dal 2001 ad oggi e attraverso quali procedure e quali siano le eventuali altre società appaltatrici.

(3-02311)

PASSONI, DELLA MONICA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in Italia il sistema carcerario versa ormai da anni in una situazione di collasso a causa delle carenze strutturali e della consistenza degli organici della Polizia penitenziaria al di sotto della soglia necessaria e sufficiente al buon funzionamento degli istituti carcerari;

in Toscana la popolazione carceraria conta, al marzo 2011, 4.483 detenuti a fronte di una capienza prevista di 3.188 posti;

sempre in Toscana, nell'anno 2010 si sono contati 5 casi di suicidio, 155 tentativi di suicidio e 787 atti di autolesionismo;

alla metà del 2009, per la casa circondariale di Arezzo veniva elaborato un piano volto all'inderogabile messa in sicurezza della struttura stessa i cui lavori, che ammontavano a complessivi 2.500.000 euro, avevano inizio nel luglio 2010 e afferivano ad interventi relativi alla manutenzione del muro perimetrale e delle postazioni di sorveglianza;

a seguito dell'inizio dei lavori, nell'agosto 2010 uno specifico accordo con il Provveditorato regionale per la Toscana stabiliva una parziale chiusura dell'Istituto fissando il tetto massimo del numero degli ospiti nuovi in 10 unità, da annoverarsi tra le persone arrestate in ambito provinciale e trattenute fino alla convalida del fermo e al trasferimento in altra struttura penitenziaria, garantendo così al personale di custodia la permanenza in sede con funzioni di vigilanza nell'ambito dell'istituto ed a supporto del Nucleo traduzioni e piantonamenti, sopperendo in quest'ultimo caso a esigenze provenienti dall'intero territorio regionale;

il citato accordo prevedeva che il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria venisse integrato al Nucleo traduzioni e piantonamenti di Arezzo su base volontaria e impiegato in un'area del territorio regionale vicina alla provincia di Arezzo onde non gravare sugli spostamenti in termini di costi e funzionalità del servizio;

i termini del suddetto accordo sono stati sostanzialmente rispettati per i primi quattro mesi dalla stipula mentre ben presto, disattendendo quanto stabilito, il personale si veniva a trovare impegnato in servizi in territori fuori regione e assai distanti dalla sede;

considerato che:

il Capo Dipartimento, dottor Ionta, prospettando la necessità di procedere ad ulteriori interventi, in questo caso nei locali adibiti alla detenzione, con decreto datato 4 aprile 2011 disponeva di fatto la sospensione, fino al termine dei lavori, di tutte le attività sia penitenziarie che amministrative svolte presso l'istituto carcerario di Arezzo, dove dal 12 giugno non risulta presente alcun detenuto;

ad oggi il Provveditore non ha ancora ufficializzato le date d'inizio e di conclusione dei lavori di ristrutturazione degli spazi interni, il tutto in assenza di una progettazione dotata di copertura finanziaria e pronta per essere messa in gara;

la scelta operata dal Capo Dipartimento comporta notevoli costi aggiuntivi in termini di disservizio oltre che economici; basti pensare ai riflessi negativi che il provvedimento avrà sulle altre strutture carcerarie

toscane che, come premesso, vivono situazioni di carenze igienico-sanitarie e sovraffollamento che vanno ben oltre le più elementari regole di rispetto dei diritti e della dignità delle persone, e ai costi aggiuntivi che il sistema giustizia nel suo complesso dovrà sopportare a seguito della chiusura della casa circondariale di Arezzo;

i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Enzo Brogi hanno presentato una mozione al Consiglio regionale della Toscana che impegna la Giunta regionale a sollecitare il Ministro in indirizzo a fornire risposte sui lavori di ristrutturazione e sulla chiusura del carcere aretino,

si chiede di sapere:

quali siano le reali motivazioni che hanno condotto alla chiusura, anche se dichiarata temporanea, della casa circondariale di Arezzo pur in presenza della possibilità di effettuare i lavori interni alla struttura utilizzando, durante i lavori, le celle destinate alla sezione femminile, al momento inutilizzata ed in condizione di soddisfare tutte le norme in materia di sicurezza e abitabilità dei locali;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario mantenere operativa la casa circondariale di Arezzo, così da garantire al contempo migliori condizioni di vita per i detenuti ed i propri congiunti e un uso oculato delle risorse pubbliche da destinarsi alle Forze dell'ordine impegnate nell'attività di contrasto ai fenomeni criminosi.

(3-02312)

PASSONI, SANNA, CABRAS, GHEDINI, ROILO, NEROZZI, BLAZINA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

con una recente nota della direzione centrale dell'INPS è stato stabilito che ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere si applicano, per le pensioni di anzianità e vecchiaia, le decorrenze introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. La nota determina che la decorrenza della pensione viene spostata di un anno dalla data di maturazione dei requisiti;

70 minatori della Carbosulcis in lista di mobilità in accompagnamento alla pensione hanno subito le conseguenze del suddetto provvedimento, venendo a conoscenza di non possedere i requisiti in base alle nuove disposizioni di legge;

l'accordo siglato tra le parti sociali e il Ministero qualche anno fa stabiliva che, per favorire lo svecchiamento dell'organico della miniera, sarebbe stato opportuno inserire nelle liste di mobilità oltre 80 lavoratori garantendo loro, a fine ciclo, la pensione;

tuttavia, le già citate modifiche alle regole per il pensionamento avvenute nel corso degli anni impediscono a questi lavoratori di ricevere l'assegno sociale, come confermato dall'INPS;

i minatori sono in uno stato di mobilitazione per chiedere un intervento del Ministro in indirizzo affinché sia loro garantito il ricevimento del trattamento pensionistico o, in alternativa, la riassunzione presso la Carbosulcis,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi con urgenza per introdurre gli opportuni correttivi affinché venga garantita la non applicabilità delle decorrenze previste del decreto-legge n. 78 del 2010 ai minatori in questione, salvaguardando il loro diritto a ricevere la pensione.

(3-02313)

SOLIANI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 3 luglio 2011 la stampa locale di Parma ha riportato la notizia del suicidio di Giuseppe P., da 16 anni agente di Polizia penitenziaria presso l'istituto penitenziario cittadino di via Burla;

il suicidio di un agente di Polizia penitenziaria, ancorché determinato da una pluralità di circostanze anche di natura familiare, ha richiamato l'attenzione della stampa e dei sindacati di categoria sull'enorme pressione lavorativa e sullo *stress* correlato alle responsabilità connesse al ruolo di agente penitenziario;

le carceri dell'Emilia-Romagna sono al secondo posto in Italia per tasso di sovraffollamento: i detenuti sono, infatti, 4.373, a fronte di una capienza regolamentare di 2.394, con un indice di sovraffollamento pari al 182,5 per cento, superiore al dato medio nazionale pari al 150,95 per cento;

oltre al forte sovraffollamento e alla cronica carenza del personale effettivamente in servizio, in particolare, i sindacati lamentano la mancata attivazione dei centri d'ascolto e supporto psicologico promessi nel 2008 dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e mai attivati come pure la mancata assunzione dei 50 psicologi vincitori di concorso mai assunti per carenza di risorse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del forte sovraffollamento delle carceri dell'Emilia-Romagna e quali urgenti azioni intenda porre in essere per farvi fronte, con particolare riguardo al carcere di Parma;

in particolare, quali azioni intenda adottare al fine di sostenere concretamente, anche dal punto di vista psicologico, gli agenti di Polizia penitenziaria impegnati nella gravosa attività di sorveglianza nelle strutture carcerarie del nostro Paese.

(3-02314)

BLAZINA, NEROZZI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

Italia Lavoro è una società per azioni, totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed opera come ente strumentale del Ministero in indirizzo per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale;

la gran parte dell'operatività è stata finora sviluppata attraverso progetti finanziati dal Programma operativo nazionale e dal Fondo sociale

europeo con l'obiettivo di favorire il reinserimento di lavoratori svantaggiati e l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro a supporto delle singole regioni;

la legge 4 novembre 2010, n.183, all'articolo 2 rubricato «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute», ha previsto il riordino di Italia Lavoro SpA;

nell'ambito delle politiche del lavoro con la presenza dei diversi soggetti con sovrapposizione di competenze e compiti Italia Lavoro non è riuscita a definire un proprio ruolo, il che ha portato a prevedere nella citata legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), il termine di un anno per la sua ristrutturazione;

considerato che:

l'azienda utilizzerebbe da diversi anni molti contratti di lavoro temporaneo, relativi a diverse professionalità e distribuiti sui vari progetti, di cui diversi basati su finanziamenti europei;

i criteri e le modalità adottati dall'azienda per il reclutamento, la selezione e la gestione del personale sono stati sin dall'inizio poco chiari e trasparenti; il trattamento economico del personale è stato molto diversificato e spesso si è risolto con contrattazione individuale;

l'organico è attualmente costituito da 800 dipendenti, di cui oltre la metà con contratto a progetto che dura, per alcuni, da più di 10 anni;

secondo il regolamento aziendale del 28 ottobre 2008, articolo 6, comma 2, «Italia Lavoro non si avvarrà del medesimo lavoratore con contratto di collaborazione per più di tre anni. Tale vincolo ha valore anche per le collaborazioni attualmente in essere; in tal caso il periodo di tre anni viene fissato a partire dalla data di decorrenza del presente regolamento»;

le promesse per la stabilizzazione e le assunzioni a tempo indeterminato sono state mantenute solo in parte e comunque rimangono affidate alla discrezionalità della direzione;

in una situazione di totale precarietà ed incertezza si trovano i coordinatori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Friuli-Venezia Giulia che si sono visti costretti ad impugnare il contratto entro il 23 gennaio 2011, ai sensi di quanto stabilito dalla legge citata;

in seguito c'è stato un susseguirsi di atti con avvisi per la copertura dei posti, prima pubblicati e poi ritirati, che hanno portato in definitiva alla perdita dell'occupazione per una ventina di lavoratori a tempo determinato;

rilevato che:

attualmente la maggior parte dell'attività di Italia Lavoro viene svolta da personale con contratto a progetto o a tempo determinato;

nonostante numerose sollecitazioni sia da parte di singoli lavoratori che delle diverse organizzazioni sindacali, a tutt'oggi l'azienda non si è dimostrata disponibile a nessun confronto sindacale per risolvere tale difficile situazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quale sia la sua valutazione in merito;

se le difficoltà descritte corrispondano effettivamente all'attuale situazione dell'organico e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda mettere in campo per ridare ai lavoratori di Italia Lavoro stabilità e sicurezza;

quanti siano i contratti in scadenza e quali siano le ricadute sull'operatività dei progetti condotti dall'azienda, inclusi quelli finanziati con risorse esterne al bilancio dello Stato.

(3-02315)

BAIO, RUTELLI, THALER AUSSERHOFER, ZANOLETTI, ANDRIA, MOLINARI, RUSSO, MARITATI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

dal 1° luglio 2011, come previsto dall'art. 7 del decreto del Ministro in indirizzo del 10 novembre 2009 «Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva», nel settore oleario, è obbligatorio l'utilizzo del registro di carico e scarico telematico di oli extravergini e vergini;

il sito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) è il portale a cui gli operatori del settore oleario sono tenuti a far pervenire tutti i dati del registro di magazzino carico e scarico;

la tenuta del registro è imposta ai frantoi, alle imprese di confezionamento, ai commercianti di olio sfuso ed è prevista in due modalità: o l'inserimento *on line* delle movimentazioni direttamente sul portale SIAN, o l'invio in *upload* di un *file* di testo generato da un *software* gestito internamente in frantoio capace di dialogare con il portale SIAN. Il *software* genera periodicamente un *file* di testo con tutte le movimentazioni aggregate e può essere inviato al portale SIAN;

il citato decreto ministeriale non applica l'obbligo agli olivocoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda e molite presso il proprio frantoio o di terzi;

a causa di malfunzionamento del sito del SIAN le aziende italiane del settore oleario sono nella pratica impossibilitate a trasmettere i dati dal SIAN, anche in considerazione dei tempi imposti che obbligano le imprese ad inviare i dati entro il sesto giorno (inclusi i festivi) dalla movimentazione/lavorazione;

considerato che:

è stato più volte segnalato al Ministero, negli scorsi mesi, che il portale SIAN evidenzia gravi difficoltà tecniche, come quotidianamente constatato dalle imprese del settore in relazione alla trasmissione dei dati;

sono disponibili articolate relazioni sulle problematiche tecniche e procedurali incontrate nei mesi di maggio e giugno 2011 in sede di trasmissione dei dati al SIAN; si specifica, in particolare, che le problemati-

che emerse non sarebbero da ritenersi esaustive in quanto si riscontrano continue e nuove segnalazioni di errori e di incongruenze;

tra i problemi più ricorrenti si segnala: il numero dei caratteri per quel che riguarda l'indicazione del lotto del prodotto non può essere superiore a 12, anche se molte imprese hanno nelle loro procedure di tracciabilità un numero di caratteri superiore; i tempi di risposta troppo lunghi riguardo agli esiti dei controlli; la gestione del numero dei decimali e degli arrotondamenti; la mancata comunicazione delle specifiche di codifica dei *file* di testo, cioè non è comprensibile con quali caratteri di testo occorre scrivere, dato che, per esempio, il sistema SIAN non riconosce le lettere accentate; l'uso da parte del sistema SIAN di un'anagrafica dei Comuni non aggiornata (compaiono i Comuni dell'Istria e non i nuovi Comuni italiani); la chiusura degli *account* di prova delle associazioni, che non ha consentito di effettuare i *test* di prova degli applicativi forniti alle imprese associate; le incongruenze nelle causali M2 ed N sul cambio di origine; le anomalie contabili nella gestione dell'olio estratto a freddo; la stampa dei *report* con dati errati; un *help desk* dove non vengono fornite risposte adeguate alla risoluzione dei quesiti posti;

non sono ancora stati resi noti i risultati della sperimentazione condotta il 24 giugno 2011 («*click day*» sul modello del SISTRI – sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), ed anche in occasione dell'inizio dell'operatività dell'obbligo di trasmissione dei dati per via telematica si sono registrate, e continuano a essere segnalate dalle imprese del settore, numerosissime difficoltà,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali misure urgenti si intendano adottare al fine di avviare il corretto funzionamento del sistema telematico in considerazione del fatto che finora il sistema non ha mai funzionato in modo soddisfacente;

se non si ritenga che, sino a quando il sistema telematico non offrirà un adeguato *standard* di funzionamento, possano continuare a far fede, ai fini dei controlli, i registri «cartacei» di cui al decreto ministeriale richiamato, rimanendo comunque fermo l'obbligo delle imprese di verificare il funzionamento della trasmissione telematica, anche al fine di testare adeguatamente il sistema di trasmissione;

se non ritenga altresì, in attesa del corretto avvio del sistema telematico, di sospendere le disposizioni sanzionatorie, sia amministrative che pecunarie, di cui all'art. 10 del decreto ministeriale del 10 novembre 2009;

se non si consideri urgente l'indizione di un tavolo tecnico tra i responsabili dei programmi del SIAN ed i tecnici informatici delle associazioni e delle imprese per giungere all'effettiva risoluzione dei problemi in particolare riferibili all'*upload* dei *file* telematici da inviare al SIAN.

(3-02317)

SANNA, ADAMO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

per la gestione della sicurezza del matrimonio del Ministro Brunetta, previsto per domenica 10 luglio 2011 nel Comune di Ravello, è stato disposto un dispiegamento di Forze dell'ordine particolarmente imponente in previsione dell'arrivo di alcuni contestatori;

da notizie di stampa si apprende che nell'intento di eludere tali contestatori e tenerli lontani dal luogo dei festeggiamenti, gli sposi promessi hanno anticipato la celebrazione alla sera prima, in via riservata. Tuttavia il programma ufficiale non è stato modificato, né tanto meno è stata richiesta la sospensione del piano di sicurezza stabilito;

nella giornata di domenica, di fronte a curiosi, giornalisti e un centinaio di manifestanti totalmente pacifici – tra i quali erano presenti anche alcuni poliziotti del sindacato Cosip che protestavano contro i tagli alla sicurezza – si è assistito a un'inutile ed eccessiva messa in scena: polizia a cavallo lungo le strade, agenti infiltrati nei bar, carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa nella piazza del Duomo, funzionari di polizia con le trasmettenti nei pressi del luogo della finta celebrazione;

considerato che:

si è spiegato un vero e significativo apparato di ordine pubblico per «ingannare» pochi e pacifici manifestanti, impegnando donne e uomini delle forze dell'ordine, molti dei quali probabilmente richiamati dalle ferie o costretti a fare gli straordinari e che pertanto dovranno essere pagati;

tale personale è stato sottratto a ben più importanti mansioni in un contesto – quello della provincia di Salerno – già caratterizzato dai tagli finanziari e dalla conseguente riduzione dei presidi territoriali e del personale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse al corrente dell'anticipazione dell'evento per cui erano state disposte le richiamate misure di sicurezza;

per quale motivo, nonostante il venir meno di tale presupposto, sia stato ritenuto necessario mantenere un presidio così consistente e a chi debba essere attribuita la responsabilità di tale decisione;

quali siano i costi di tale operazione e quale sia l'effettiva consistenza, nonché la specifica tipologia, del personale delle forze dell'ordine impiegato.

(3-02318)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SERAFINI Anna Maria, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, ADAMO, BAIÒ, BARBOLINI, BASTICO, BIONDELLI, CARLONI, CASSON, CERUTI, CHIAROMONTE, CHITI, DE LUCA, DE SENA, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, GHEDINI, LUMIA, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI,

MICHELONI, NEROZZI, PASSONI, PEGORER, PINOTTI, PORETTI, RUSCONI, SBARBATI, VIMERCATI, VITA. – *Al Ministro dell'interno.*
– Premesso che:

l'arrivo di immigrati sull'isola di Lampedusa prosegue in modo drammatico: negli ultimi giorni tramite nove sbarchi sono giunte 1.346 persone, molte delle quali minori d'età;

il flusso di minori sull'isola è continuo e non accenna a ridursi; nei due centri di accoglienza di ontrada Imbriacola e base Loran alla data del 26 giugno 2011 erano presenti ben 375 minori e il 3 luglio il loro numero era salito a 392;

tra le persone sbarcate, ed anche tra i minori, ci sono richiedenti asilo, soggetti particolarmente vulnerabili e a rischio;

nel corso delle ultime due settimane la condizione psicologica ed emotiva dei minori trattenuti nei due Centri è decisamente peggiorata; la prolungata e incomprensibile detenzione, l'impossibilità di comunicare con l'esterno, la mancanza di spazi e di opportunità ricreative, lo *stress* dell'esperienza vissuta, senza un sostegno psicologico e medico, stanno generando nei bambini un forte senso di esasperazione e depressione;

questo stato emotivo di esasperazione è la ragione delle recenti manifestazioni e proteste e degli atti autolesionistici verificatisi negli ultimi giorni in entrambi i Centri;

dopo i fatti che hanno visto protagonisti due minori tunisini, che avevano ingoiato lamette in segno di protesta verso la detenzione ingiustificata, negli ultimi giorni altre preoccupanti manifestazioni di ribellione si sono verificate all'interno dei due Centri;

nei giorni scorsi 3 minori tunisini hanno tentato di impedire ad un pullman con a bordo donne e bambini di raggiungere la nave «Excelsior» ormeggiata a Cala Pisana e hanno realizzato seri atti di autolesionismo e minacce di suicidio;

i ragazzi trattenuti al Loran hanno protestato nel cortile e hanno scritto e fotocopiato una lettera sottoscritta da tutte le comunità indirizzata a «Mister President», in cui vengono elencati i problemi e le sofferenze a cui sono quotidianamente sottoposti a causa dell'ingiusta detenzione all'interno delle citate strutture dell'isola;

considerato che:

i minori sbarcati a Lampedusa vivono in condizioni inaccettabili da oltre 30 giorni e, incredibilmente, alcuni tra quelli sbarcati il 19 maggio non sono stati ancora trasferiti in strutture d'accoglienza;

all'arrivo di nuovi sbarchi, interi gruppi di minori sono costretti ad abbandonare le camere a loro assegnate per fare posto ai nuovi arrivati e a dormire per terra, al freddo, tra vespe e zanzare;

per molti di questi minori è impossibile o comunque molto difficile e complicato anche comunicare con le famiglie d'origine; infatti, presso la base Loran non esistono cabine telefoniche ed i soli due cellulari disponibili non sono sufficienti per poter permettere a tutti loro di poter parlare agevolmente con i familiari;

la difficoltà delle comunicazioni ha contribuito a rendere ancora più insostenibile «il soggiorno» all'interno delle strutture e ha creato momenti di tensione con il personale che opera all'interno della base;

preoccupano sempre più le pessime ed inaccettabili condizioni igienico-sanitarie in cui i minori sono costretti a vivere: bagni sporchi e inaccessibili, camere buie, senza finestre e sporche con letti ricoperti da lenzuola di plastica su materassi sporchi e bucati;

il cibo non è buono ed è maleodorante e i bambini si rifiutano di mangiarlo;

considerato che:

è inaccettabile che poche centinaia di minori siano costretti a rimanere rinchiusi in strutture, di fatto detentive, in totale violazione delle disposizioni di legge che ne prevedono l'opportuna tutela;

i minori in questione, fino al momento in cui non sono assegnati ad una comunità di accoglienza, vivono in una condizione inaccettabile e gravemente lesiva dei diritti fondamentali; infatti non sono segnalati alle autorità competenti (Procura presso Tribunale dei minori), non sono affidati a nessuno, per loro non viene nominato il giudice tutelare, non hanno un tutore;

considerato, inoltre, che:

particolarmente preoccupante appare la prevista collocazione dei minori stranieri non accompagnati nelle cosiddette strutture ponte;

un'ulteriore tappa intermedia prima del collocamento definitivo dei minori stranieri avrebbe senz'altro delle ripercussioni gravi sull'equilibrio psico-fisico dei ragazzi già duramente provati dalla prolungata detenzione a Lampedusa;

l'individuazione, l'allestimento adeguato e la messa in funzione di tali strutture, con personale professionale adeguato ad assistere in modo opportuno sia sotto il profilo logistico che psico-sociale i minori, comporterebbe notevoli costi in termini di risorse sia finanziarie che umane e richiederebbe tempi di attuazione imponenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario:

- 1) reperire con la massima urgenza le risorse finanziarie che consentano alle strutture esistenti di accogliere i minori stranieri, assicurando le procedure di identificazione e di presa in carico, nonché una permanenza dignitosa;
- 2) incrementare le risorse stanziare a copertura dei costi per accoglienza «emergenziale» di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 2011;
- 3) garantire ai minori la minima permanenza sull'isola di Lampedusa, limitata al primo soccorso, realizzando il loro trasferimento nei centri in Italia in un tempo massimo di 48 ore;
- 4) intervenire per risolvere i disagi strutturali e logistici dei centri di Lampedusa al fine di dare ai minori una prima accoglienza adeguata, offrendo loro assistenza sanitaria e psicologica.

(3-02301)

SANNA, CABRAS, SCANU. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

con proprio decreto del 15 febbraio 2011, il Ministro in indirizzo ha revocato i suoi precedenti provvedimenti (decreti 14 gennaio 2011, n. 11, n. 12 e n. 13) con i quali imponeva una nuova disciplina degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per gli scali della Sardegna, che sarebbe dovuta entrare in vigore il 27 marzo 2011. Con il medesimo atto si prorogava il precedente regime di continuità territoriale, in vigore dalla primavera del 2008;

nelle motivazioni della revoca del provvedimento, il Ministro richiamava una formale richiesta in tal senso del Presidente della Regione Sardegna, al fine di «riesaminare i contenuti» dei decreti. Richiesta a giudizio degli interroganti in apparenza bizzarra, posto che i contenuti dei decreti sulla continuità territoriale aerea furono assunti, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 e del regolamento (CE) 1008/2008, da una conferenza di servizi indetta e presieduta, su delega del Ministro, dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna. La conferenza di servizi si svolse, in quattro distinte sedute, tra i mesi di marzo e giugno del 2010;

in realtà, il «ripensamento» della Regione Sardegna e la pedissequa adesione del Ministro trova causa nel fatto che il modello di continuità territoriale concordato non teneva conto di atti di indirizzo parlamentari e del Consiglio regionale della Sardegna, che impegnavano gli Esecutivi a non prevedere più distinzioni tariffarie tra residenti in Sardegna e non residenti;

il Ministro il 14 febbraio 2011 ha nuovamente conferito al Presidente della Regione la delega ad indire e presiedere una nuova Conferenza di servizi al fine di rideterminare il regime della continuità territoriale,

si chiede di sapere:

se nei cinque mesi trascorsi dalla revoca dei decreti sulla continuità territoriale aerea si siano tenute sedute della conferenza di servizi Ministero/Regione Sardegna e a quali determinazioni sia eventualmente pervenuta;

nel caso in cui la conferenza non fosse stata convocata, ovvero non fosse pervenuta ad intese o a risultati, se il Ministro in indirizzo abbia sollecitato, ed in quali forme, la sua indizione;

quale sia l'entità delle compensazioni sino ad ora erogate da Stato e Regione ai vettori aerei impegnati nelle linee onerate da e per la Sardegna nel periodo precedente a quello oggetto dei decreti ministeriali pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* il 27 gennaio 2010 (supplemento ordinario n. 19);

se il Ministro, anche al di fuori della conferenza dei servizi, abbia valutato l'entità delle risorse necessarie a coprire le compensazioni a favore dei vettori aerei circa l'opzione della tariffa unica onerata agevolata, senza più distinzioni tra passeggeri residenti o non residenti.

(3-02304)

ZANDA, D'UBALDO, MILANA, RANUCCI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la difficile situazione finanziaria in cui da tempo versa Eur SpA (società immobiliare nata nel 2000 dalla trasformazione dell'ente Eur, partecipata al 90 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e al 10 per cento dal Comune di Roma) e le forti perplessità nei confronti di diverse scelte gestionali operate dagli attuali vertici della stessa società, sono state ampiamente rappresentate al Governo attraverso diversi atti di sindacato ispettivo presentati dal primo firmatario della presente interrogazione, a cui a tutt'oggi non è stata fornita alcuna risposta;

ad accrescere i dubbi e le perplessità sulla corretta e responsabile gestione di tale importante società da parte degli attuali amministratori e a far temere per il futuro della stessa contribuiscono le scandalose notizie apparse nei giorni scorsi circa le pesantissime garanzie ipotecarie poste dai vertici della stessa società su alcuni dei più importanti beni immobiliari facenti parte del patrimonio societario, di altissimo valore storico e culturale, siti nel quartiere romano dell'Eur;

si apprende, infatti, che la società mista, controllata dal Ministero dell'economia, con due atti successivi, avrebbe ottenuto un finanziamento di 380 milioni di euro accendendo garanzie ipotecarie per un valore complessivo di 760 milioni sui beni immobiliari più preziosi del noto quartiere romano;

in particolare, con un primo atto del 23 luglio 2010, Eur SpA avrebbe chiesto ed ottenuto da quattro istituti di credito (Monte dei paschi di Siena, Banca nazionale del lavoro-BNP Paribas, Unicredit e Intesa Sanpaolo) un finanziamento di 190 milioni di euro, ponendo a garanzia cinque importantissimi complessi immobiliari: il palazzo degli Archivi di Stato (composto da tre fabbricati e pertinenza di oltre 1.600 metri quadri); il palazzo degli Uffici (articolato tre piani fuori terra e due interrati, con annessa area scoperta); il palazzo dell'Urbanistica (un palazzo principale su quattro piani, più seminterrato e pertinenza); il palazzo dello Sport disegnato da Nervi e la Piscina delle rose (con due corpi di fabbrica annessi), per un valore complessivo dell'ipoteca di 380 milioni di euro;

successivamente, con un secondo atto del 21 dicembre 2010, Eur SpA avrebbe ottenuto dalle medesime banche un ulteriore finanziamento di 190 milioni di euro, ponendo a garanzia altri due preziosissimi complessi immobiliari presenti nel quartiere romano: il Palazzo delle Tradizioni popolari, («costituito da due corpi di fabbrica di forma irregolare», recita il testo, «collegati tra loro da un colonnato monumentale» con tanto di chiostrina interna) e il palazzo dell'Arte antica (tre piani fuori terra e uno sottostrada); anche in questo caso il valore complessivo dell'ipoteca ammonterebbe a 380 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nella sua veste di principale azionista e controllore di Eur SpA, abbia partecipato e condiviso la scelta dei vertici della società di accendere garanzie ipotecarie sugli immobili di maggiore

prestigio e valore economico facenti parte del patrimonio sociale al fine di ottenere accesso al credito bancario;

se non ritenga di dover fornire con la massima urgenza ogni puntuale chiarimento in ordine alle modalità e al contenuto di tale operazione al fine di rendere trasparenti i passaggi che conducono al reperimento di risorse per consentire la sopravvivenza dell'ente;

se non ritenga necessario accertare se da parte dei vertici societari siano state messe in atto, in questa come in altre operazioni, condotte da cui emergano violazioni di legge e danni all'erario pubblico;

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di assicurare una corretta, trasparente e oculata gestione dell'importante complesso di beni affidato a tale società nell'interesse dei cittadini e a tutela del patrimonio storico e culturale della città di Roma e dell'intero Paese;

se non ravvisi consistenti responsabilità personali nella condotta gestionale e nelle decisioni assunte dagli amministratori di Eur SpA, la cui disinvoltura ha determinato il ricorso alle garanzie ipotecarie.

(3-02306)

BUGNANO, BELISARIO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

secondo quanto riportato nell'Annuario dei dati ambientali dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), in Italia nel 2007 erano stati censiti oltre ventisettemila metri cubi di rifiuti radioattivi, di cui quasi ottomila nel Lazio e oltre quattromila in Piemonte ed Emilia-Romagna. Considerando invece la radioattività, in Italia al 2007 erano presenti oltre 5,5 milioni di GBq (Giga Becquerel), di cui 4,6 solo in Piemonte;

l'accordo italo-francese, siglato nel 2006 ed entrato in vigore nel gennaio 2007, prevede che avvenga in Francia il trattamento di 235 tonnellate di combustibile nucleare italiano. Si tratta delle scorie accumulate in Italia durante la stagione del nucleare terminata nel 1987 a seguito dell'esito del *referendum* popolare;

nell'ambito di tale accordo, il combustibile contenuto nelle piscine di stoccaggio del deposito Avogadro di Saluggia (VC) e della centrale nucleare di Trino (VC) viene inviato all'impianto di La Hague della società Areva per il riprocessamento;

il trasporto avviene su strada dal deposito Avogadro e dalla centrale di Trino al nodo di scambio intermodale presso l'area dedicata all'interno della ditta Sifte Berti di Vercelli, e su ferrovia dalla stazione ferroviaria di Vercelli sino al confine con la Francia;

nella piscina del deposito Avogadro sono attualmente alloggiati 164 elementi di combustibile nucleare irraggiato, di cui 101 di tipo PWR, proveniente dalla centrale di Trino, e 63, di tipo BWR, provenienti dalla centrale nucleare del Garigliano. Nella piscina della centrale di Trino sono presenti 47 elementi di tipo PWR;

del viaggio delle scorie la popolazione locale non è informata, sebbene il pericolo esista. La dimostrazione è data dal piano di emergenza stilato dalla Prefettura di Torino a dicembre 2010, un piano che prevede fino a tre livelli di rischio. Il piano della Prefettura riferisce che sono state programmate dieci operazioni di trasporto, di cui otto dal deposito Avogadro di Saluggia e due dalla centrale nucleare di Trino. Tali viaggi suscitano da tempo le proteste degli ambientalisti, della popolazione e dei ferrovieri francesi che ritengono questi viaggi molto pericolosi;

la notte fra il 9 e 10 maggio 2011 un convoglio che trasportava scorie nucleari verso il sito di Le Hague è stato fermato da un gruppo di manifestanti ambientalisti e di manifestanti «No Tav» alla stazione di Avigliana (TO). I manifestanti sono stati in breve dispersi ed il treno ha ripreso il cammino. Un secondo viaggio era previsto per domenica 10 luglio 2011, ma la situazione creatasi in Val di Susa, per le proteste contro il cantiere TAV, ha convinto a rimandare attorno alla metà di agosto. Era stata avanzata l'ipotesi di un percorso alternativo attraverso la Svizzera, ma sembra che gli Elvetici si siano opposti;

il problema principale è che i convogli carichi di materiale altamente radioattivo non presentano specifici accorgimenti di sicurezza. Gli scarsissimi accorgimenti adottati in termini di sicurezza che caratterizzano tali trasporti sono stati denunciati anche in Francia. Dominique Malvaud, rappresentante del sindacato dei ferrovieri Sud-Reil, ha spiegato che tali treni possono sopportare un urto nei limiti dei 50 chilometri orari e una caduta di nove metri, mentre nei tratti in cui passano questi treni si rischiano cadute fino a 20 metri a velocità maggiori. Malvaud ha segnalato, inoltre, come ai ferrovieri francesi non vengano dati in dotazione nemmeno una tuta protettiva o un paio di guanti;

il citato piano d'emergenze prefettizio sancisce che la popolazione venga messa al corrente solo in caso di incidente. Una corretta informazione sugli eventuali rischi non è stata neppure prevista per i responsabili degli enti locali interessati;

ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti», la popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si prevede che informazioni dettagliate siano rivolte a particolari gruppi di popolazione in relazione alla loro attività, funzione e responsabilità nei riguardi della collettività nonché al ruolo che eventualmente debbano assumere in caso di emergenza;

sulla base di quanto precedentemente riportato, è evidente che le norme sopra citate non siano state assolutamente rispettate nel contesto della pianificazione dei trasferimenti di scorie oltre confine sinora effettuati;

considerato che:

la questione riferita in premessa riporta all'attenzione l'annoso problema italiano dello smantellamento delle centrali e dello smaltimento dei prodotti o rifiuti radioattivi. L'Italia deve infatti affrontare il problema del deposito nazionale, in quanto deve provvedere al confinamento dei rifiuti radioattivi depositati provvisoriamente presso i rispettivi luoghi di origine, dei rifiuti derivanti dal *decommissioning* delle centrali dismesse (ancora in corso), e del combustibile esausto che rientrerà nel Paese entro il 2025;

in risposta ad un articolo de «Il Fatto quotidiano» del 9 giugno 2011, la Sogin ha precisato che il 20 aprile 2011 è stato sottoscritto il contratto di appalto per la realizzazione del deposito denominato D2 presso l'impianto Eurex di Saluggia, che dovrà accogliere esclusivamente i rifiuti solidi a media e bassa attività prodotti dal solo sito Eurex di Saluggia in attesa di essere trasferiti al futuro deposito nazionale;

la realizzazione del deposito D2 si rende necessaria sia allo scopo di poter disporre dei necessari volumi per i rifiuti generati dallo smantellamento dell'impianto Eurex sia per accogliere in un'infrastruttura adeguata, che consenta lo stoccaggio secondo gli *standard* di sicurezza previsti, i rifiuti attualmente stoccati e quelli provenienti dallo smantellamento del sito, in attesa del trasferimento definitivo al deposito nazionale,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere riguardo ai fatti di cui in premessa, alla luce dell'allarme che si sta diffondendo presso la popolazione piemontese a causa della mancanza di informazione sulle operazioni di trasferimento del materiale radioattivo;

se non si intenda garantire il rispetto delle norme di cui al capo X, sezione seconda, del decreto legislativo n. 230 del 1995 in materia di informazione preventiva alla popolazione;

se si intenda chiarire che la realizzazione del deposito D2 presso l'impianto Eurex di Saluggia è volta esclusivamente ad ospitare i rifiuti attualmente già stoccati e quelli provenienti dallo smantellamento del sito di Trino.

(3-02316)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), ai commi 1 e 3, istituisce e disciplina il Fondo per le aree sottoutilizzate e nel contempo stabilisce che dette aree coincidono con l'ambito territoriale delle aree depresse;

il comma 13 prevede la concessione di agevolazioni, nella forma del credito d'imposta, in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, ed aventi sede nelle

aree di cui sopra, che le investono in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese e domanda al CIPE la definizione delle direttive, delle modalità e delle procedure per la concessione delle agevolazioni stesse;

il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità europea* n. L. 10/2001) reca la disciplina degli aiuti di Stato di minore entità (cosiddetti *de minimis*);

con la delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 2003), in sede di allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, è stato determinato l'ammontare di quelle destinate ad assicurare il finanziamento delle agevolazioni relative a investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, ponendo lo stesso a carico della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2003, di 30 milioni di euro per l'anno 2004 e di 35 milioni di euro per l'anno 2005, per un totale complessivo di 80 milioni di euro per il triennio 2003-2005;

con la nota n. 0023356 del 14 luglio 2003, il Servizio progetti, studi e statistiche del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero in indirizzo, d'intesa con il Dipartimento per le politiche fiscali e l'Agenzia delle entrate, ha presentato lo schema di delibera concernente le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni: si è stabilito che accedano ai contributi previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61, comma 13, le imprese la cui sede legale è ubicata nelle aree sottoutilizzate di cui al comma 1 del medesimo art. 61, e il cui personale dipendente e assimilato è prevalentemente occupato in sedi ubicate nelle medesime aree, operanti – fatto salvo il disposto dell'art. 1 del citato regolamento (CE) n. 69/2001 – nei settori ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, a sostegno delle attività produttive, attraverso mezzi locali certificati, tra i quali emittenti televisive locali iscritte all'Auditel, emittenti radiofoniche locali iscritte ad Audiradio, quotidiani locali iscritti ad Audipress e/o ADS, giornali periodici iscritti all'USPI, agenzie per le affissioni iscritte all'INPE;

il contributo, nei limiti delle risorse assegnate con la propria delibera n. 16 del 2003, è riconosciuto nella forma di credito d'imposta ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. L'incremento agevolabile, di cui al punto 1, è determinato dalla differenza tra le spese in campagne pubblicitarie localizzate sostenute e/o da sostenere nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza, di cui al successivo punto 3, e quelle sostenute allo stesso titolo nel periodo d'imposta precedente. Il contributo è determinato applicando all'incremento realizzato le percentuali di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera, in relazione al territorio in cui è ubicata la sede legale dell'impresa. Il diritto al credito

d'imposta compete, nel limite complessivo di 100.000 euro e nel rispetto della regola del *de minimis* di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001; per fruire del contributo, le imprese inoltrano per via telematica, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, un'istanza per l'importo complessivo degli investimenti di cui al punto 1 realizzati o da realizzare nel periodo d'imposta di riferimento, redatta sulla base di un modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Nell'istanza sono indicati, a pena di nullità: gli elementi identificativi dell'impresa, con espressa indicazione, tra l'altro, della sede legale e dell'attività svolta; l'ammontare degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese, da realizzare o realizzati nel periodo d'imposta di riferimento, con indicazione della loro ripartizione regionale; l'ammontare degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese, realizzati nel periodo d'imposta precedente; eventuali aiuti di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001, fruiti nei tre anni precedenti alla presentazione dell'istanza;

secondo la normativa, il credito d'imposta può essere utilizzato nel periodo d'imposta cui si riferisce l'istanza in misura non superiore al 30 per cento del contributo riconosciuto con la comunicazione;

l'assegnazione dei fondi per l'anno 2003 è finalizzata alla copertura di tali compensazioni. Per fruire del restante 70 per cento il beneficiario comunica, entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza, l'avvenuta realizzazione del programma nel medesimo periodo d'imposta. A tal fine il beneficiario presenta una comunicazione per via telematica al Centro operativo di Pescara, redatta sulla base di un modello approvato di cui al punto 3, contenente i dati relativi all'effettiva realizzazione del programma pubblicitario e all'incremento agevolabile realizzato nel periodo d'imposta di riferimento nonché gli altri elementi individuati con il medesimo provvedimento;

l'Agenzia delle entrate rilascia per via telematica attestazione dell'avvenuta presentazione della comunicazione e, entro 30 giorni dal suo ricevimento, comunica in via telematica l'ammontare complessivo del contributo riconosciuto in via definitiva che non potrà comunque essere superiore all'importo riconosciuto nella comunicazione di cui al punto 4. Il beneficiario utilizza il credito residuo nei due periodi d'imposta successivi a quello di presentazione dell'istanza, rispettivamente nelle misure massime del 43 per cento e del 57 per cento. La parte di importo non utilizzato nei predetti limiti può essere utilizzata entro e non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza. La realizzazione del programma d'investimento in misura inferiore al 75 per cento dell'incremento agevolabile determinato ai sensi del punto 2 ed indicato nell'istanza, ovvero la mancata comunicazione dell'avvenuta realizzazione nei termini previsti comportano la decadenza dal contributo e preclude la possibilità di riproporre una nuova istanza

nei 12 mesi successivi al periodo d'imposta cui si riferisce la domanda. Il credito d'imposta di cui al punto 5, primo periodo, non spettante e già fruito, è versato, maggiorato degli interessi, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza. Le risorse non utilizzate e quelle recuperate sono portate in incremento alla dotazione dell'esercizio successivo;

rilevato che nessun ufficio dell'Agenzia delle entrate riconosce il «credito di imposta» concesso al contribuente per il solo fatto che il beneficiario nel primo anno (anno 2004) non utilizza affatto il credito;

posto che dalla normativa emerge che non si possa utilizzare il primo anno più del 30 per cento e non è contemplata la decadenza se il contribuente non utilizza il credito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire per precisare che non opera la decadenza dal diritto di credito in tale ipotesi, ciò al fine di evitare un inutile contenzioso.

(4-05589)

GRANAIOLA, GARAVAGLIA Mariapia. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

le griglie di correzione delle prove di italiano e matematica inviate alle scuole dall'Invalsi, per l'attribuzione dei voti ai *test* sostenuti il 20 giugno 2011 da circa 600.000 studenti nell'esame di licenza media, contenevano errori e in conseguenza di ciò gli insegnanti hanno dovuto ricominciare le valutazioni;

ad allertare i dirigenti scolastici in merito agli errori nelle griglie è stata, alle ore 20 del 20 giugno, un'*e-mail* dell'Invalsi nella quale si segnalava un problema tecnico che avrebbe falsato il voto finale, quando parecchie commissioni avevano già ultimato il lavoro di spoglio dei questionari e di caricamento dei punteggi nel sistema;

il giorno successivo l'Invalsi ha inviato una «maschera» corretta per rivedere i compiti, mentre il Ministero in indirizzo ha confermato la piena validità della prova, senza considerare in alcun modo che gli insegnanti avevano già corretto le prove e che avrebbero dovuto ricominciare da capo lavorando *gratis*;

nessuna scusa da parte del Ministero è stata rivolta agli insegnanti che hanno dovuto lavorare *gratis* a causa dell'errore, né tantomeno si è ritenuto di assumersi la responsabilità del carico di lavoro in più attraverso un riconoscimento economico;

ancora una volta si dimostra che i *test* nazionali, usati per «misurare» la preparazione degli alunni, sono inutili e basati su sistemi inefficaci da un punto di vista tecnologico e valutativo;

mentre nelle scuole medie avveniva questo imbarazzante pasticcio, il 21 giugno i lavoratori dell'Invalsi presidiavano la sede del Ministero per denunciare che sono scaduti o stanno per scadere i contratti a termine di 46 persone, a cui si aggiungono i contratti di 10 collaboratori, e all'Istituto di valutazione dunque solo 22 lavoratori stabili,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di evitare per il futuro incidenti incresciosi quale quello descritto, ed in particolare se intenda rimediare all'errore, riconoscendo agli insegnanti un trattamento economico aggiuntivo in forza del maggior carico di lavoro che sono stati costretti a svolgere;

se, anche in considerazione dell'ultimo spiacevole episodio menzionato, non ritenga opportuno abolire i *test* per l'attribuzione dei voti;

infine, quali misure intenda assumere riguardo al futuro dell'Invalsi che opera con sempre minori risorse, ricorrendo al precariato e rischiando il commissariamento.

(4-05590)

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Regione Campania, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 28 del 24 dicembre 2004, modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera *d*) della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005, ha costituito una società per azioni unipersonale denominata Società regionale per la Sanità (SoReSa) SpA» ai fini dell'elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della natura debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione del debito corrente della sanità;

nel 2008 la SoReSa ha indetto una gara d'appalto per esternalizzare la fornitura di reflottometri – per un costo superiore a 4,5 milioni di euro annui – al fine di fornire ai pazienti i *kit* per la misurazione rapida del diabete;

la gara è stata aggiudicata ad una piccola azienda locale denominata Svas Biosana che aveva presentato un'offerta al ribasso;

premessi, inoltre, che:

all'interrogante risulta che molti tra i malati diabetici della ASL Napoli 5 – circa 30.000 persone – avrebbero rifiutato i presidi della Svas Biosana poiché li avrebbero trovati pregiudizievole e carenti nella lettura dei livelli di glicemia;

i pazienti, inoltre, avrebbero lamentato la mancata consegna di detti *kit* nei tempi previsti e la violazione della *privacy* da parte dei corrieri;

considerato che:

la predetta SoReSa ha risolto, nel mese marzo 2010, il contratto stipulato con Svas Biosana;

la successiva gara per l'affidamento della fornitura dei dispositivi medici per diabetici è stata aggiudicata alla ditta De Rosa Srl,

si chiede di sapere:

se Ministro in indirizzo sia conoscenza di quanto sopra;

se risultino le modalità di assegnazione delle gare di appalto di forniture da parte della Regione Campania per gli anni 2005-2010 e, in particolare, se nell'aggiudicazione di dette gare siano stati tenuti nel dovuto conto i parametri relativi alla qualità dei prodotti approvati;

se per gli anni 2005-2010 risultino danni a pazienti causati dall'utilizzo di presidi o *kit* mal funzionanti o difettosi;

se intenda intervenire al fine di introdurre idonei *standard* di sicurezza per tutti i presidi medico-chirurgici acquistati dalle Aziende sanitarie locali tali da garantire la salute tutti i pazienti.

(4-05591)

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, MONACO, PERTOLDI, RANDAZZO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il 4 luglio 2011 è stato introdotto in Russia un nuovo sistema di calcolo delle accise, dei dazi e dei diritti doganali. Tale novità provocherebbe un incremento dei dazi all'importazione per i vini europei attraverso l'imposizione del cosiddetto «valore minimo» (*customs profile*), in passato non previsto;

tale aumento risulterebbe differente, e dunque discriminatorio, a seconda della provenienza geografica dei vini stessi;

precedentemente i dazi venivano calcolati sul valore reale del prodotto dichiarato dagli importatori, mentre il nuovo sistema introduce appunto il «*custom profile*», cioè un valore minimo previsto dalla dogana russa per i vini sul quale, successivamente, vengono calcolati dazi, diritti doganali e accise;

il Servizio doganale federale della Russia (FTS) ha fissato per i vini italiani il livello del *custom profile* a 3 dollari per litro, quindi circa 1,60 di euro per ogni bottiglia da 0,75 litri o 2,12 di euro per litro, mentre per i vini francesi e spagnoli i livelli fissati sono di 1,22 di euro al litro e 0,80 di euro per la bottiglia da 0,75 litri, valori, questi, molto più fedeli alla realtà dei vini importati;

considerato che:

l'applicazione del *custom profile* determinerà in Russia un aumento dei prezzi al consumo di circa il 30 per cento, creando un'ingiustificata discriminazione nei confronti dei vini degli altri Paesi, che si troveranno ovviamente favoriti;

il FTS ha introdotto i nuovi profili dopo aver ricevuto informazioni dall'ambasciata italiana a Mosca sul volume complessivo e il valore dei vini italiani esportati in Russia;

i vini italiani sono *leader* nel segmento dei vini importati in Russia e in questo Paese le nostre aziende vinicole stanno facendo un notevole sforzo di penetrazione, concentrando molte risorse, tra cui quelle della promozione previste dall'Organizzazione comune di mercato del vino,

si chiede di sapere quali azioni si intenda intraprendere per garantire il ripristino di pari condizioni alle esportazioni di vino italiano in Russia rispetto ai vini di altri Paesi e quali iniziative si intenda adottare per risol-

vere le criticità relative alla trasmissione dei dati commerciali che hanno determinato questo increscioso problema.

(4-05592)

POLI BORTONE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –

Premesso che:

dall'anno 2006 la Nardò Technical Center Srl (NTC) società operante nel settore del collaudo di autoveicoli, gestisce la pista di Nardò (Lecce), centro tecnologico abilitato a testare i prototipi delle auto;

NTC ha svolto la propria attività affidandola in subappalto a due cooperative: All Service ed Italian Job, con le quali ha stipulato singolarmente dei contratti, dall'estate 2008 sino a dicembre 2008, in seguito prorogati sino al 31 dicembre 2011;

nel 2007 NTC ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Puglia, pari a circa 20 milioni di euro, a valere sui fondi Por Puglia 2000-2006 Mis. 4.18, per realizzare un progetto che prevedeva l'assunzione, tra l'altro, di 50 unità lavorative, finanziamento successivamente ridotto a circa 9 milioni di euro, a fronte di 23 assunzioni;

nonostante l'approvazione del contributo regionale, nel giugno 2009 NTC ha dichiarato lo stato di crisi con la conseguenza di aver messo in cassa integrazione i lavoratori dipendenti diretti della società, mentre sono decaduti gli accordi contrattuali con le cooperative All Service ed Italian Job;

considerato che:

a causa di tale situazione, i dipendenti All Service usufruiscono della cassa integrazione in deroga sino al mese di agosto 2011, diversamente dagli operai Italian Job che, non avendo lavorato con la stessa cooperativa per un anno consecutivo, hanno potuto beneficiare del suddetto ammortizzatore sociale fino a dicembre 2009, e da allora non percepiscono alcun reddito;

la vicenda ha portato all'esasperazione tutti i lavoratori coinvolti (per lo più con famiglie a carico) e non può assolutamente rimanere ai margini dell'interessamento delle istituzioni,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso la Regione Puglia perché faccia sì che NTC rispetti le clausole contenute nel progetto finanziato con specifici fondi (relativi alle misure 4.18) e proceda all'assunzione dei 23 lavoratori, attingendo dal bacino del personale di All Service ed Italian Job, così come previsto nel progetto che ha ottenuto il finanziamento pubblico.

(4-05593)

POLI BORTONE. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la Guardia di finanza ha scoperto che a Lecce circa 29 quintali di posta erano stati mandati al macero, tre dei quali mai passati per le mani dei portalettere;

questo ennesimo scandalo, che coinvolge Poste italiane, ha sollevato l'indignazione generale;

Federconsumatori, esprimendo il profondo sdegno nei confronti di Poste italiane ed in linea con altre associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, sta valutando possibili azioni risarcitorie;

da notizie di stampa si apprende che mentre per alcuni funzionari «indagati» sarebbe addirittura scattato il premio di produzione, tantissimi utenti, invece, tra l'altro senza colpa, si sarebbero ritrovati esposti a situazioni di notevole morosità, non avendo mai ricevuto bollette o avvisi di pagamento;

lo sdegno dei cittadini non deriva solamente dalla gravissima vicenda portata alla luce dalla Guardia di finanza ma anche dal fatto che, a fronte dei continui aumenti per i servizi proposti, Poste italiane, si era guadagnata la fiducia di tanti italiani, ora però traditi dal sistema di recapito risultato del tutto inaffidabile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che Poste italiane debba risarcire tutti quei cittadini che, non avendo ricevuto le bollette o avvisi di pagamento, hanno subito danni notevoli;

se non intenda intervenire, per quanto di competenza, al fine di sanzionare Poste italiane;

se non ritenga di accertare se questa situazione risulti essersi verificata solo a Lecce o anche in altre città e che grado di affidabilità si possa, quindi, dare a Poste italiane rispetto all'impegno per la Banca del Sud.

(4-05594)

MAURO, MARAVENTANO, VALLI, MONTI, BODEGA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità.* – Premesso che:

è notizia di questi giorni che l'azienda Ma-Vib di Inzago, nel milanese, intende procedere al licenziamento di 10-13 dipendenti, tutte donne, con la motivazione *shock* da parte della dirigenza, come risulta dalla stampa (si veda, ad esempio, l'articolo pubblicato su «Liberazione.it» il 30 giugno 2011) «licenziamo le donne così possono stare a casa a curare i bambini e poi, comunque, quello che portano a casa è il secondo stipendio»;

l'annuncio dei licenziamenti risale al 29 giugno 2011, durante l'incontro nella sede milanese dell'Api (Associazione piccole e medie imprese) tra sindacati, associazioni di categoria e proprietà, ed il 30 le lavoratrici hanno scioperato e tenuto un presidio davanti alla fabbrica, mentre gli uomini, rompendo la solidarietà con le colleghe, sono entrati in azienda per lavorare regolarmente;

la Ma-Vib di Inzago è un'impresa a conduzione familiare produttrice di motori elettrici per impianti di condizionamento, fondata 25 anni fa da Ivaldo Colombo, ancora al comando, con un fatturato di 5 milioni e 30 dipendenti: 12 uomini e 18 donne;

le lavoratrici sono collocate sia nel reparto produttivo, dove svolgono mansioni fungibili anche dai colleghi uomini, sia negli uffici dell'azienda;

per fronteggiare la crisi ed il conseguente calo di produttività, negli ultimi 4 anni l'azienda era ricorsa alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per brevi periodi, anche grazie ad una commessa per produrre impianti di raffreddamento di distributori automatici nell'Europa nord-occidentale, che aveva dato una boccata di ossigeno all'attività; 14 mesi fa, tuttavia, erano finiti in CIGO ben 14 dipendenti su 30: 13 donne ed un solo uomo;

tale decisione della proprietà aziendale di licenziare esclusivamente le donne è in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione italiana, che dispone: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» ed ancora «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

tale principio è riaffermato nel nostro ordinamento dall'articolo 15 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), che vieta atti discriminatori nei confronti dei lavoratori, e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, che fa divieto al datore di lavoro di operare discriminazioni a danno delle lavoratrici in ragione del genere;

la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina l'attuazione del principio di pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;

il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice della pari opportunità tra uomo e donna», al libro I, titolo I, articolo 1, comma 2, dispone che «La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione»,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo ritenga opportuno adottare, anche in termini di *moral suasion*, nei confronti della Ma-Vib di Inzago, affinché sia rivisto il piano di riduzione di personale proposto dalla proprietà a salvaguardia dei livelli occupazionali;

quali atti intenda porre in essere per contribuire al rilancio del territorio lombardo, negli ultimi anni gravato da pesanti ristrutturazioni e delocalizzazioni;

quali misure intenda attuare per rimuovere i fattori che ostacolano la partecipazione femminile al lavoro, anche attraverso incentivi, vantaggi fiscali e potenziamento dei servizi all'infanzia, nonché per prevenire e contrastare la discriminazione femminile sui luoghi di lavoro.

(4-05595)

GRANAIOLO, ANDRIA, PIGNEDOLI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

fino al 2010 era consentita la pesca speciale del bianchetto – novellame di acciuga, sarda e alaccia – e del rossetto con la tecnica della pesca a strascico, subordinata al rilascio a titolo oneroso di un permesso temporaneo di due mesi, a carattere annuale;

a seguito del recepimento del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo, è stata vietata la pesca a strascico di entrambe le categorie consentendo unicamente la pesca del rossetto con la tecnica della sciabica;

la modifica ha avuto impatti economici pesanti sulle marinerie italiane che non sembrano essere stati opportunamente valutati dal Governo;

in particolare si è determinato l'ingresso massiccio, sul mercato italiano, di prodotti provenienti dall'estremo Oriente (in particolare dalla Cina e dal Vietnam), equivocamente qualificati come «bianchetto» locale – prodotto molto ricercato sulle mense italiane in quanto considerato pregiato, con conseguente sviamento dei consumatori;

considerato che:

lo Scientific, technical and economic committee for fisheries (STECF), nel mese di novembre del 2010, ha espresso in tempo utile un parere favorevole per la concessione di una deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea;

tale deroga non è stata concessa in tempo utile per la campagna di pesa 2010-2011 ed allo stato si è in attesa della decisione che consentirebbe lo svolgimento regolare della prossima campagna di pesca;

la situazione descritta ha avuto un impatto economico notevole sull'attività della piccola imprenditoria marinara che in questi anni aveva resistito, grazie agli investimenti su prodotti di qualità e tecniche di nicchia, alla pressione determinata dal caro gasolio e dalla pesante concorrenza della pesca atlantica, favorita dalla normativa europea, e delle marinerie extracomunitarie che operano nel Mediterraneo;

ciò ha prodotto un notevole disorientamento della categoria che si è sentita poco rappresentata, soprattutto a livello europeo, da istituzioni che non sembrano considerare il settore pesca una risorsa per il Paese;

in particolare, negli ultimi due anni si è assistito ad una serie di eventi che denunciano l'assenza di una politica con chiari obiettivi e strategie per rilanciare un settore che ha un importante peso nello sviluppo economico del Paese, non ultima la proposta, da parte del competente Ministro, dell'allargamento del Tavolo azzurro ministeriale ai rappresentanti della pesca sportiva quasi che l'imprenditoria della pesca fosse un curioso *hobby* e non un'attività economica che crea posti di lavoro e gettito fiscale;

la pesca speciale del rossetto può essere effettuata solo attraverso la sciabica e previa presentazione e approvazione, da parte dell'UE, del piano di pesca presentato dall'Italia ed in ogni caso, tale attrezzo non po-

trebbe essere utilizzato a Viareggio a causa delle particolari caratteristiche del fondale marino;

la marineria di Viareggio è l'unica in Toscana ad avere subito in pieno l'impatto economico delle normative europee; infatti, i pescatori di Viareggio, grazie alla pesca speciale del rossetto, riuscivano a superare la stagione invernale;

per sanare questa situazione che ha prodotto un grave impatto economico sui pescatori viareggini e sulle loro famiglie sarebbe opportuno intervenire per ciascuna delle due tipologie di pesca e in particolare: per la pesca del bianchetto con misure economiche compensative della soppressione della licenza di pesca e con una campagna informativa nei confronti dei consumatori perché sia chiaro cosa comprano e cosa si trovano nel piatto al posto del bianchetto locale; per la pesca del rossetto tramite la conversione, a partire dal 2012, dei permessi di pesca del rossetto a strascico in permessi di pesca alternativi (arselle, volante a coppia o rapidi);

il Ministro in indirizzo ha più volte affermato la necessità di imporre limiti allo sforzo di pesca ma anche di prevedere misure compensative attraverso adeguati interventi di sostegno alle attività interessate,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per sostenere il settore nazionale della pesca ed in particolare la marineria di Viareggio colpita dalla situazione delineata, con specifico riguardo alla necessità di introdurre misure socio-economiche compensative a sostituzione del permesso di pesca del bianchetto e alla possibilità di prevedere ulteriori licenze in sostituzione di quella relativa alla pesca del rossetto, laddove tale pesca sia impossibile, con la tecnica della sciabica, a causa della particolare conformazione dei fondali;

se intenda svolgere un'azione determinata ed incisiva presso le istituzioni europee competenti, per scongiurare la compromissione dell'imminente campagna di pesca.

(4-05596)

DELLA SETA. – Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

nei primi mesi del 2011 rispetto all'anno scorso sono raddoppiati gli incendi boschivi e triplicati i chilometri percorsi dal fuoco. Le previsioni sono che questa tendenza si confermi anche per i mesi estivi, specie nelle regioni del nordovest dove l'andamento meteorologico dei mesi invernali e primaverili ha determinato una superproduzione di biomassa vegetale;

in particolare in Piemonte, nel 2009, si sono verificati 117 incendi con 286 ettari di superficie boscata bruciata e 37 di superficie non boscata andati in fumo, mentre in Liguria, sempre nel 2009, si sono verificati 332 incendi con 1.489 ettari di superficie boscata bruciata e 1.155 di superficie non boscata andati in fumo. Nel 2010 la situazione è andata meglio, ma sono sempre troppi gli ettari bruciati, in Liguria ci sono stati 116 roghi,

in Piemonte 61, con una superficie boscata percorsa dal fuoco in Piemonte pari a 109 ha mentre in Liguria è stata di 103 ettari;

solo come esempio esplicativo si evidenzia che dall'inizio della campagna estiva anti incendio boschivo (AIB) sono pervenute al Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile 78 richieste di intervento per un totale di 248 missioni, pari a 420 ore di volo di cui 233 effettuate direttamente sul fuoco, che hanno generato 1.910 lanci, per un totale di 10.050.500 litri di estinguente lanciato. Le regioni più colpite sono state quelle consuete, Puglia, Sicilia e Sardegna, rispettivamente con 18, 18 e 24 richieste di intervento, mentre la Campania ha fatto registrare 5 richieste, il Lazio e la Calabria hanno inoltrato al COAU 3 richieste ciascuna. Se si confrontano questi dati con quelli dello stesso periodo dello scorso anno si osserva che: le richieste del 2010 sono state all'incirca del 40 per cento inferiori e del 50 per cento sono state le missioni, le ore di volo totali del 2010 e quelle sul fuoco sono state rispettivamente del 40 per cento inferiori rispetto a quelle di quest'anno e infine il numero di lanci e la quantità di estinguente del 2010 risulta essere rispettivamente inferiore del 45 e del 50 per cento;

a fronte di tutto questo la Protezione civile e le Regioni hanno a disposizione molte meno risorse per fronteggiare gli incendi per effetto dei tagli lineari disposti dal Governo;

a tal proposito si sottolinea che per l'anno 2011 i fondi messi a disposizione per le Regioni a statuto ordinario sono stati ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, tutto questo anche se l'articolo 12, commi 2 e 3, della legge n. 353 del 2000 prevedeva che annualmente dovevano essere ripartite tra le Regioni e le Province autonome risorse pari a circa 8 milioni di euro a supporto dell'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

è del tutto evidente che occorre rimediare rapidamente a questi tagli, stanziando fondi adeguati per l'azione anti incendio, oppure il costo del mancato intervento sarà molto superiore ai risparmi conseguiti,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano immediatamente mettere in grado la Protezione civile e le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, attraverso lo stanziamento di adeguati fondi, di affrontare adeguatamente una situazione che rischia di provocare danni gravi alle persone e al territorio e costi economici rilevanti.

(4-05597)

FERRANTE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

Vincenzo Lemmo, Loredana Berlingeri, Carlo Saturno, 'Mehedi Kadi, Moez Atadi sono i nomi di alcuni dei 1.846 detenuti morti (658 i suicidi) nelle carceri italiane dal 2000 ad oggi. Di queste donne e uomini moltissime volte, se non viene denunciato il decesso o il tentato suicidio dai parenti o dalle associazioni in difesa dei diritti dei detenuti, non si co-

nosce neanche il nome perché non fa notizia, anzi, peggio, di queste drammatiche vite non si deve sapere nulla né tanto meno parlarne;

a questi 1.846, domenica 3 luglio 2011, si è aggiunto Giuseppe La Piana che non aveva ancora 36 anni (li avrebbe compiuti il 10 agosto);

La Piana, deceduto nel carcere dei «Pagliarelli» di Palermo, è il centesimo detenuto che ha perso la vita nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno. Si legge sull'agenzia TM News: «Stava mangiando – ha detto la vedova, signora Claudia – quando, così ci è stato riferito, ha accusato un malore ed è morto»;

nei primi 183 giorni del 2011 (esattamente metà dell'anno solare) nelle carceri italiane hanno perso la vita 100 detenuti: 32 si sono suicidati; dei rimanenti 68 (età media 35 anni) circa la metà è deceduta per malori improvvisi legati a disfunzioni cardiache, respiratorie, eccetera, mentre su 23 casi sono in corso inchieste giudiziarie miranti ad accertare le cause dei decessi;

è del tutto evidente che, se l'andamento dovesse proseguire anche nella seconda metà dell'anno, a fine 2011 si registrerebbe il numero più alto di decessi della storia penitenziaria italiana, superando anche il *record* del 2010, quando si registrarono 186 morti di carcere;

nel 2006 e nel 2007, quando, per effetto dell'indulto la popolazione detenuta era tornata nei limiti di capienza previsti per il sistema penitenziario, i detenuti morti furono rispettivamente 134 e 123 (minimo del decennio);

è importante riportare i dati elaborati dal centro studi di «Ristretti Orizzonti» che riguardano rispettivamente l'anno, i suicidi e il totale dei morti: 2000, 61, 165; 2001, 69, 177; 2002, 52, 160; 2003, 56, 157; 2004, 52, 156; 2005, 57, 172; 2006, 50, 134; 2007, 45, 123; 2008, 46, 142; 2009, 72, 177; 2010, 66, 184 e 2011 (aggiornamento al 3 luglio), 32, 100;

è del tutto evidente che nelle carceri italiane, alla luce di quanto sta accadendo in questi anni, si può affermare, senza paura di smentita, che oramai è in corso una drammatica e inesorabile strage silenziosa;

a questo drammatico silenzio si aggiunge, oltre all'evidente sgarbo istituzionale, quello, a giudizio dell'interrogante, assordante e colpevole del Presidente del Consiglio dei ministri, a cui l'interrogante ha già presentato, e più volte sollecitato in Assemblea una risposta, un atto di sindacato ispettivo a risposta in commissione, 3-01079, 14 atti di sindacato ispettivo a risposta scritta, 4-02254, 4-02449, 4-02496, 4-02584, 4-02781, 4-02920, 4-02974, 4-03616, 4-03801, 4-04299, 4-04928, 4-04976, 4-05183 e 4-05423 e firmato una mozione, 1-00227, nei quali si denunciano, senza ricevere risposta dopo ben 699 giorni dalla presentazione, il 13 novembre 2009, dell'interrogazione 4-02449, lo stato di degrado, di mancato rispetto dei diritti umani e i suicidi sospetti nelle carceri e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) italiani e nei quali si chiede quanti suicidi ancora debbano avvenire affinché il Governo si decida a riferire sulla reale consistenza del fenomeno delle morti in carcere e

nei CIE, in modo che possano essere concretamente distinti i suicidi dalle morti per cause naturali e da quelle, invece, avvenute per cause sospette; per far fronte a quella che è una vera e propria emergenza c'è bisogno di fondi adeguati e volontà politica, di certo non di un piano carceri che si intende realizzare in spregio alle procedure ordinarie, e al cui annuncio non è poi comunque seguito alcun intervento concreto e l'avvio immediato di un piano per la riduzione dell'affollamento delle carceri e il ricorso, ove possibile, a pene alternative,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo sulla grave questione dei numerosi decessi in carcere, tenendo conto degli specifici quesiti posti nei richiamati atti di sindacato ispettivo.

(4-05598)

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per le politiche europee e della giustizia.* – Premesso che:

i programmi operativi (PO) sono documenti approvati dalla Commissione europea ai fini dell'attuazione del quadro comunitario di sostegno (QCS) e sono finanziati con risorse di provenienza comunitaria, nazionale e regionale;

in data 1° agosto 2000, la Commissione europea ha adottato la decisione C (2000) 2050 di approvazione del QSC per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, e Molise) e, in data 8 agosto 2000, la decisione C (2000) 2349 recante approvazione del PO Puglia, che si integra nel QCS per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006;

con deliberazione della Giunta regionale della Puglia 10 ottobre 2000, n. 1255, è stato definitivamente approvato il piano operativo regionale (POR) Puglia 2000-2006. La Regione ha previsto l'attuazione del POR 2000-2006 anche attraverso progetti integrati territoriali (PIT), uno dei quali (il PIT n. 9) riguardava il territorio salentino leccese;

con determinazione del dirigente del Settore industria 15 settembre 2006, n. 1305, la Regione Puglia ha ammesso il costituendo consorzio Radion alla presentazione di un progetto analitico per il conseguimento di finanziamenti a fondo perduto a carico del POR Puglia 2000-2006 – PIT n. 9 (territorio salentino leccese), al fine della realizzazione di un'officina radiofarmaceutica a Casarano (Lecce);

con successiva determinazione del dirigente del Settore industria, industria energetica n. 1098 del 22 ottobre 2007, la Regione Puglia ha effettivamente concesso un finanziamento a fondo perduto di 4.618.640 euro in favore del consorzio Radion (codice fiscale 04003560754), con sede legale a Casarano, piazza Malta;

ai sensi dell'art. 4, comma 2, del regolamento della Regione Puglia 18 marzo 2005, n. 11 (avente ad oggetto: «Delibera della Giunta regionale n. 2087 del 29 dicembre 2004 – legge regionale n. 10 del 2004 – Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per programmi integrati

di agevolazioni da realizzare nell'ambito dei progetti integrati territoriali – PIT»), possono accedere alle agevolazioni i consorzi, ovvero costituendo consorzi, di piccole e medie imprese. Delle singole imprese aderenti al consorzio, ovvero al costituendo consorzio, almeno il 75 per cento di queste deve, alla data di presentazione della manifestazione d'interesse, aver approvato almeno due bilanci;

ai sensi dell'art. 1 dell'avviso pubblico relativo ai «programmi integrati di agevolazioni PIT n. 9 – territorio salentino leccese» (pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 152 del 7 dicembre 2005), i programmi d'investimento potevano essere proposti solo da consorzi, ovvero costituendo consorzi, di piccole e/o medie imprese operanti in uno o più settori produttivi legati da rapporti di complementarità e che possano esprimere stabili sinergie a carattere prevalentemente tecnologico, produttivo e di mercato. I costituendo consorzi dovranno obbligatoriamente essere costituiti entro la data di presentazione del progetto analitico di cui al successivo articolo 4 dell'avviso. Delle singole imprese aderenti al consorzio, ovvero al costituendo consorzio, almeno il 75 per cento deve, alla data di presentazione della manifestazione d'interesse, aver approvato almeno due bilanci;

in realtà, dalle visure camerali e dai bilanci annuali depositati da Radion società consortile a responsabilità limitata (Scrl) presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce per gli anni 2007, 2008 e 2009, si evince che, dalla data della sua costituzione (28 novembre 2006) fino a tutt'oggi, Radion Scrl è rimasta totalmente inattiva e priva di mezzi e di organizzazione, pur essendo l'unico soggetto legittimato a ottenere e ad impiegare i finanziamenti concessi dalla Regione Puglia. I finanziamenti erogati con determinazione del dirigente del Settore industria – industria energetica della Regione Puglia n. 1098 del 22 ottobre 2007 non risulterebbero essere stati ricevuti da Radion Scrl, nemmeno in minima parte, e detto finanziamento risulterebbe, tuttavia, essere stato erogato;

in secondo luogo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato regolamento regionale n. 11 del 2005, i bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere i seguenti casi di revoca: qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi; possono altresì essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;

in base alle norme contenute nell'avviso pubblico POR Puglia 2000-2006 «programmi integrati di agevolazioni» PIT n. 9, l'investimento ammesso dovrà concludersi necessariamente entro il 31 dicembre 2007, pena la revoca delle agevolazioni (art. 4, lett. c)). Dalla determinazione dirigenziale in data 22 ottobre 2007, n. 1098, con cui è stato concesso in via provvisoria il finanziamento in questione a Radion Scrl, risulta che i soggetti beneficiari erano obbligati ad ultimare gli investimenti entro il 30 giugno 2008;

risulta che né il consorzio Radion (a tutt'oggi è inattivo), né i singoli consorziati hanno rispettato alcuno dei termini previsti dalla norma-

tiva generale e specifica delle agevolazioni concesse, decadendo dalla possibilità di usufruire delle medesime;

non risulta che, nella fattispecie, si siano verificati casi eccezionali tali da consentire proroghe all'ultimazione del programma (che sarebbe inderogabilmente dovuta intervenire entro il 30 giugno 2008), né che siano state previste e/o concesse proroghe;

in tal modo, si sarebbe, pertanto, concretizzato il caso di revoca previsto negli atti di concessione del finanziamento, sulla base dell'art. 12 del regolamento regionale 18 marzo 2005, n. 11;

ai sensi dell'art 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, in tema di fondi strutturali europei, «gli Stati membri (...) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari». Ed inoltre, «quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile». Già ai sensi dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, sempre in tema di fondi strutturali europei, «gli Stati membri (...): c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria; (...); e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie; (...); h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora»;

il comitato di sorveglianza del POR Puglia 2000-2006 svolge i compiti indicati nell'art. 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999 nonché quelli previsti dal suo regolamento interno, tra cui l'attività di sorveglianza sulle azioni comprese nella programmazione POR;

fanno parte del comitato di sorveglianza del POR Puglia 2000-2006, tra gli altri, un rappresentante del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione e un rappresentante dell'Ispettorato generale rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

infine, i fatti sopra illustrati, relativi all'utilizzo dei predetti fondi strutturali europei (4.618.640 euro) da parte di soggetti privi dei requisiti prestabiliti per il conseguimento di tali benefici, potrebbero configurare anche fattispecie penalmente rilevanti, secondo le previsioni degli artt. 316-*bis* («Malversazione a danno dello Stato»), 316-*ter* («Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato») e 640-*bis* («Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche») del codice penale,

si chiede di sapere:

se, a quanto risulta ai Ministri in indirizzo, quando e con quali modalità il comitato di sorveglianza del POR Puglia 2000-2006 abbia eseguito verifiche e controlli sull'effettiva e corretta erogazione dei finanziamenti POR Puglia 2000-2006 – PIT n. 9 territorio salentino leccese a Radion Scrl;

se Radion Scrl (unico possibile soggetto beneficiario delle agevolazioni) sarebbe inattiva dalla data della sua costituzione a tutt'oggi e se risulti che non abbia mai ricevuto alcun finanziamento e quali provvedimenti conseguenti siano stati adottati in merito alla somma di 4.618.640 euro erogata a fondo perduto con determinazione del dirigente del Settore industria, industria energetica, della Regione Puglia n. 1098 del 22 ottobre 2007;

se risulti che, nella fattispecie, si sia verificato un caso di revoca del finanziamento non essendo stato il programma di Radion Scrl ultimato nei termini previsti dall'avviso pubblico relativo ai «programmi integrati di agevolazioni PIT n. 9 – territorio salentino leccese», in combinato disposto con la determinazione regionale che ha concesso i finanziamenti, e quali provvedimenti conseguenti siano stati adottati;

se, nella fattispecie, i pubblici ufficiali e/o gli incaricati di pubblico servizio interessati dalle predette vicende abbiano assunto provvedimenti e/o abbiano sporto denunce e/o querele alla magistratura inquirente e/o contabile per i predetti fatti;

se, nella fattispecie, risultino in corso procedimenti penali e/o amministrativo-contabili a carico dei soggetti che hanno posto in essere le eventuali condotte commissive e/o omissive descritte.

(4-05599)

DELLA SETA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la SOGIN (il cui capitale è detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze) è incaricata del *decommissioning* degli impianti nucleari italiani ed in particolare a Saluggia (Vercelli) di realizzare le opere connesse all'impianto di cementazione CEMEX destinato alla solidificazione delle scorie liquide; fra esse il D2, deposito per migliaia di metri cubi di rifiuti nucleari, vita di progetto 50 anni. L'autorizzazione fu data in deroga alla normativa urbanistica, che vieta di costruire in quell'area ritenuta inidonea, per mezzo di ordinanze del commissario delegato generale Jean (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2003, n. 3267), ma l'opera non fu mai costruita nei tempi previsti (con inizio entro un anno e termine entro 3 anni – ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle disposizioni in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001);

nel 2009, SOGIN otteneva dal Comune una proroga di altri 3 anni per ultimazione dell'opera, benché dal 31 dicembre 2006 fosse terminata l'emergenza e le attività dovessero rientrare nel regime ordinario previsto dalle norme di settore (lettera del Ministero dello sviluppo economico

prot. 14046, 20 agosto 2007), pertanto con il parere obbligatorio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'autorizzazione del Ministro competente, la definizione della variante del Piano regolatore comunale, nonché la comunicazione alla Commissione esecutiva dell'Unione europea,

si chiede di conoscere:

se, a quanto risulta ai Ministri in indirizzo, SOGIN abbia rispettato tutte le procedure previste dalle legislazioni italiana ed europea, ed in particolare se sia in possesso di tutte le autorizzazioni delle autorità competenti e di tutti i requisiti necessari per costruire nell'area citata;

se per la costruzione del deposito per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi cosiddetto «D2» siano stati ottemperati tutti gli obblighi previsti ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 230 del 1995 sulle «direttive Euratom sulle radiazioni ionizzanti» e, in particolare, se sia stata data comunicazione alla Commissione esecutiva dei dati generali del progetto in questione;

se siano autorizzate le seguenti opere del bando 2010, che risulta già assegnato: rimozione di una scarpata a ridosso della difesa idraulica esistente, realizzazione di un muro in gabbioni metallici zincati, di un impianto lava ruote e di una «cabina elettrica – NCE»;

se sia stata rispettata la destinazione di uso dichiarata per il deposito «D2». Secondo una nota della Commissione europea del 2009, la stessa aveva informazioni circa l'uso quale deposito temporaneo di rifiuti di «basso livello» (cat. II); il bando 2010 prevede invece che il deposito «D2» conterrà rifiuti sia di II che di III categoria (*intermediate and high level waste*), mentre le ordinanze del commissario Jean si riferivano a rifiuti a bassa attività attualmente già presenti sul sito allo stato solido;

se il progetto depositato presso il Comune di Saluggia (prot. 4543, del 16 maggio 2006) riporti dimensioni dell'edificio diverse da quelle riportate nel bando assegnato.

(4-05600)

GIARETTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

è apparso recentemente sulla stampa il caso di un imprenditore della provincia di Padova titolare dell'azienda Tyflosistem SpA che ha ricevuto una cartella esattoriale di 14.318 euro per un ritardato pagamento per poco meno di un mese della somma di 20.000 euro;

la somma è stata recuperata con il pignoramento forzoso di un credito vantato dall'azienda presso l'azienda ospedaliera «C. Brotzu» di Cagliari;

il ritardato versamento dell'IRPEF era esplicitamente avvenuto come forma di protesta per il mancato pagamento da parte di diversi enti pubblici di forniture effettuate dalla ditta, con grave aggravio di costi bancari e difficoltà gestionali;

l'episodio mette in luce l'annosa questione dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori e dei ritardi nei paga-

menti che generano gravi danni alle imprese, con un necessario aumento dei costi per entrambe le parti, questione su cui si è soffermato più volte il Parlamento;

le molte proposte per realizzare un'automatica compensazione tra debiti e crediti nei rapporti tra Stato nelle sue diverse articolazioni ed imprese fornitrici non hanno evidentemente avuto un esito soddisfacente,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sull'episodio illustrato e quali iniziative intenda assumere per correggere l'evidente sproporzione tra un ritardato pagamento di pochi giorni esplicitamente effettuato per richiamare l'attenzione sull'evidente ingiustizia nei confronti di un fornitore esposto con rilevanti crediti non pagati dai clienti pubblici;

quali iniziative si proponga di attuare perché si realizzi una piena compensazione dei debiti e crediti tra le imprese e l'intero sistema della pubblica amministrazione, non essendo accettabile che il settore pubblico pretenda dai cittadini e dalle imprese il puntuale adempimento dei loro debiti, mentre nel caso dei propri debiti verso i privati esso possa senza conseguenze disattendere gli stessi, generando grave danno al sistema economico.

(4-05601)

AMATI, BASSOLI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PORETTI, GRANAIOLA, FERRANTE, CHIAROMONTE. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

la Commissione europea in vista dell'applicazione della direttiva 1999/74/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 267 del 2003, ha chiesto a tutti gli Stati membri di fornire i dati ufficiali relativamente al numero delle galline destinate alla produzione di uova e allevate in gabbie di batteria convenzionali alla data del 1° aprile nonché la stima del numero di galline ovaiole che alla data del 1° gennaio 2012 saranno detenute in gabbie di batteria convenzionali;

a decorrere dal 1° gennaio 2012, infatti, entreranno in vigore i termini stabiliti nella citata direttiva che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole ovvero l'abolizione della gabbie di batteria convenzionali quale sistema per la produzione delle uova;

considerato che:

dai dati forniti dal Ministero in indirizzo, relativi alla consistenza degli animali detenuti in gabbie di batteria convenzionali al 1° aprile 2011, risulta che il nostro Paese non sarà in grado di rispettare il termine di applicazione del divieto di allevamento delle galline in gabbie di batteria convenzionali dal 1° gennaio 2012;

a tutt'oggi il nostro Paese non ha fornito alla Commissione europea nessun dato sulla stima di mancata conformità dei sistemi di allevamento alla data del 1° gennaio 2012 come espressamente richiesto da Bruxelles;

nonostante il nostro Paese abbia avuto diversi anni per conformarsi alle nuove disposizioni dettate dalla richiamata direttiva, risulta tuttavia che gran parte degli allevatori operanti in tale settore non hanno ancora

provveduto ad adeguarsi a tali disposizioni e che, stando a quanto da loro stessi dichiarato in diverse circostanze, preferiscono essere sottoposti al pagamento delle irrisorie sanzioni previste dal decreto legislativo n. 267 del 2003, piuttosto che procedere all'adeguamento del loro sistema produttivo,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per contrastare qualsiasi tentativo da parte degli allevatori di eludere ovvero rinviare l'applicazione delle importate disposizioni contenute dalla direttiva 1999/74/CE e dal relativo regolamento applicativo;

quali iniziative intenda adottare per favorire l'avvio degli adeguamenti degli impianti alle previsioni normative da parte degli allevatori che a tutt'oggi non hanno ancora provveduto nonché il completamento del processo di riconversione degli impianti da parte degli allevatori che si sono già adoperati in tal senso;

se non ritenga opportuno attivarsi con la massima sollecitudine per garantire che a partire dalla data del 1° gennaio 2012 sul mercato italiano ed estero vengano immesse solo uova prodotte in allevamenti conformi alla disposizioni di cui alla citata direttiva e che queste non si mescolino con uova derivanti da sistemi illegali.

(4-05602)

DE LUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

da qualche giorno la Fiat ha reso noto di essere intenzionata a cedere lo stabilimento della Irisbus di Flumeri (Avellino), per produrre autobus granturismo e componentistica per *suv*, alla «Itala SpA» del gruppo «DR motor»;

tale decisione ha suscitato viva preoccupazione per gli oltre 700 lavoratori impiegati nello stabilimento;

anche negli altri stabilimenti del gruppo, localizzati in Irpinia, la preoccupazione resta alta, dopo le tensioni vissute nei mesi scorsi nella Fma (Fabbrica motori Avellino) di Pratola Serra, dove i 1.660 operai, ai quali vanno aggiunti i 330 della società «Ceva» (che comunque lavora per lo stabilimento suddetto), colpiti da cassa integrazione, hanno organizzato presidi e cortei per protestare contro la Fiat e chiedere maggiori certezze sul proprio futuro;

ad oggi, nonostante le reiterate richieste provenienti dal territorio, nessuna garanzia è stata assicurata e appare ancora lontana la risoluzione della vicenda degli operai;

anche la questione Fma resta irrisolta rendendo più che ipotetica l'eventualità che la Fiat decida di non ritirarsi dall'Irpinia e dal Mezzogiorno d'Italia;

considerato che:

la decisione di cedere Irisbus è avvenuta in maniera improvvisa e unilaterale, in controtendenza con le scelte definite nel piano della Fiat Industrial, nel quale erano previsti investimenti per 8 milioni di euro;

questa situazione avrà un impatto forte sui redditi già bassi degli operai italiani, determinando in tal modo l'impoverimento di intere zone: è il caso dell'Irpinia che basa parte della sua economia sulle aziende dell'indotto Fiat;

tale stato di cose potrebbe innescare conseguenze drammatiche sul piano della tenuta sociale, con rischi altissimi di deriva specie in quelle aree, come la Campania e la Sicilia e, più in generale, le regioni del Mezzogiorno, maggiormente esposte alle infiltrazioni della criminalità organizzata;

l'*automotive* in Irpinia è questione nazionale in assenza degli incentivi, in Italia si perderanno 300.000 auto, con un impatto molto negativo sul gruppo Fiat, che soffrirebbe maggiormente rispetto alla concorrenza perché le vendite calerebbero nel settore delle auto medio piccole, in cui il gruppo di Torino è più presente,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati previsti dai Ministri in indirizzo per garantire ai lavoratori della Irisbus e alle loro famiglie una prospettiva di lavoro e dunque un futuro più stabili;

se, come è giusto che avvenga in casi di tale delicatezza e come l'interrogante richiede esplicitamente, il Governo intenda intervenire sul gruppo Fiat, magari anche mediante l'apertura di un tavolo interministeriale, per valutare la possibilità di elaborare piani industriali certi e nuove missioni produttive per tutti gli stabilimenti in crisi, con particolare attenzione alle due aziende irpine Irisbus e Fma.

(4-05603)

CASTRO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

le maschere di protezione respiratoria (anche dette facciali filtranti) sono dei dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui impiego è diffuso nelle strutture sanitarie per prevenire il contagio del personale medico e paramedico da agenti infettivi, e rappresentano un mezzo importante di protezione: il loro utilizzo è infatti disciplinato, oltre che a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), anche dalla normativa comunitaria;

in particolare, il Comitato europeo di normazione (CEN), ente che ha quale scopo quello di armonizzare e produrre norme tecniche a livello europeo, ha stabilito, in applicazione della «Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale», i requisiti minimi di filtrazione per i vari livelli di protezione dei facciali filtranti con la norma armonizzata EN149 (cosiddetti FFP2 e FFP3);

è unanimemente riconosciuta a livello internazionale (innanzitutto dall'OMS) l'idoneità dei respiratori conformi alla norma EN149 (e certificati in terza categoria ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, concernente «Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale») a proteggere dai rischi del contagio da agenti biologici aerodispersi, in quanto pienamente rispondenti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza necessari;

oltre a quanto espresso dall'OMS e ripreso anche da allegati di alcune leggi nazionali (per esempio in materia di SARS), il gruppo di lavoro dispositivi di protezione delle vie respiratorie della Commissione sicurezza dell'ente nazionale italiano di unificazione (UNI) si è più volte pronunciato nel ritenere che i facciali filtranti rispondenti alla norma EN149 siano adeguati a fornire protezione anche contro agenti biologici;

considerato inoltre che:

l'ex Istituto superiore per la sicurezza sui luoghi di lavoro (ISPESL), oggi Settore tecnico-scientifico e ricerca di INAIL, i cui rappresentanti siedono anche nel citato gruppo di lavoro UNI, ha approvato una serie di linee guida sulla prevenzione del contagio da agenti biologici affermando che i DPI delle vie respiratorie contro agenti biologici debbano avere una specifica marcatura così descritta: «certificazione CE di Tipo emessa dall'Organismo notificato che (...) attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000 CE», escludendo quindi i facciali filtranti certificati EN149;

più di recente, è stato confermato detto approccio con l'elaborazione da parte del Settore tecnico-scientifico e ricerca di INAIL di un documento tecnico relativo ai «Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti normativi del decreto legislativo 81/208 e s.m.i.», diffuso per diverse settimane tramite il sito *Internet* dell'INAIL, in cui appunto si indicano i requisiti che tali dispositivi devono avere affinché ne sia garantita l'efficacia, escludendo nuovamente i facciali filtranti certificati EN149;

non si comprende la ragione della mancata menzione in tali documenti dei respiratori certificati ai sensi della norma europea EN149, trattandosi di un orientamento del tutto in controtendenza rispetto all'unanime orientamento internazionale e, in diverse occasioni, anche nazionale: ad esempio, lo stesso ex ISPESL, nelle «Linee Guida per la protezione dell'influenza aviaria», aveva ritenuto idonei i facciali filtranti certificati secondo la norma EN149 alla protezione nei confronti del rischio di contagio;

la mancata menzione dei respiratori certificati in tutte le linee guida di riferimento influenza in maniera irreversibile le scelte di acquisto delle aziende sanitarie le quali, vedendo menzionato soltanto il dispositivo dotato di «certificazione CE per la protezione da agenti biologici del

gruppo 2 e 3 ai sensi della direttiva 54/2000 CE», optano inevitabilmente per tale dispositivo;

inoltre, tale conseguenza crea anche un aggravio economico ai danni delle stesse aziende sanitarie in quanto il dispositivo dotato di certificazione CE per la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 ai sensi della direttiva 54/2000 è prodotto da una sola azienda che, operando in regime di monopolio, di fatto pratica dei prezzi superiori a quelli che vorrebbero offerti, in un contesto di gara, dagli altri produttori di respiratori certificati ai sensi della norma europea EN149,

si chiede di sapere se e quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché siano riviste le linee guida del settore tecnico-scientifico e ricerca di INAIL (ex ISPESL) che non considerano anche i facciali filtranti che abbiano ottenuto una certificazione CE di tipo sulla base della norma armonizzata EN149 come idonei alla protezione da agenti biologici, vista la loro piena rispondenza ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza necessari ed anche in considerazione del forte orientamento che, come specificato in premessa, dette linee guida rappresentano per le aziende sanitarie, attualmente chiamate a sostenere maggiori costi, proprio in un momento in cui il Governo è impegnato nel contenimento della spesa pubblica, e soprattutto di quella sanitaria.

(4-05604)

MUSSO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

gli organi di stampa riportano, alla data di domenica 10 luglio 2011, che un noto politico avrebbe ricevuto le somme di 245.792 euro «dalle Ferrovie dello Stato» e di 164.773 euro «da Alitalia», e che avrebbe in un secondo tempo restituito la somma di 56.030 euro «alle Ferrovie dello Stato»;

in un comunicato in data 11 luglio le Ferrovie dello Stato affermano che a tale politico «l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Ferrovie dello Stato SpA era stato conferito da Elio Catania, allora Presidente e amministrazione delegato di FS»,

si chiede di sapere:

se, a quanto risulti al Governo, le informazioni giornalistiche corrispondano in tutto o in parte a verità, e segnatamente se il richiamato politico abbia effettivamente percepito somme di denaro da parte di società a partecipazione pubblica, anche al di là di quanto affermato dagli organi di informazione, o degli stessi Ministri in indirizzo;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di: quali siano le somme effettivamente corrisposte, da parte di quali società e a fronte di quale controprestazione; quali deliberazioni delle società medesime costituiscano il presupposto di tale correponsione, e da quali organi sociali o vertici societari siano state assunte; con quali criteri siano stati determinati gli importi; quali risultati siano stati forniti a rendiconto della controprestazione eventualmente pattuita;

se risulti a quale titolo, ove l'informazione corrisponda al vero, sarebbe stata restituita parzialmente la somma percepita dalle Ferrovie dello Stato e se corrisponda al vero l'affermazione del comunicato delle Ferrovie secondo cui tale somma gli sarebbe stata corrisposta per mero errore materiale.

(4-05605)

FLERES. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

da tempo gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) lamentano la carenza di personale a fronte di un aumento delle competenze;

ad oggi non risultano interventi risolutivi posti in essere per risolvere tale stato di cose;

recentemente negli uffici di Padova e Rovigo, nei quali sono presenti 9 unità lavorative a fronte di 14 previste dalla pianta organica, è stato proclamato lo stato di agitazione;

in particolare, di dette 9 unità di personale 5 sarebbero assistenti e 4 amministrativi, di cui solo uno in servizio;

tale stato di cose rende effettivamente impossibile l'espletamento dei compiti ordinari degli uffici e gli adempimenti di cui alla legge n. 199 del 2010 e ogni altra attività di assistenza ai soggetti in esecuzione penale esterna,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;

se e in quali modi intenda intervenire al fine di consentire agli UEPE, con riferimento specifico a quello di Padova e Rovigo, di poter svolgere al meglio i compiti previsti dalla legge.

(4-05606)

MARCUCCI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

per quanto risulta all'interrogante, il sottosegretario Francesco Giro avrebbe ripetutamente dichiarato nei giorni scorsi che per anni si è pensato di consolidare la Domus Aurea partendo dal piano terra, attualmente accessibile ma non visitabile, e che ciò sarebbe semplicemente una perdita di tempo e di soldi. Il sottosegretario Giro ha altresì annunciato l'elaborazione di un progetto per salvare la Domus Aurea dall'alto «scavando il terrapieno che attualmente preme sulle strutture sottostanti» e mettendo in luce in questo modo i piani superiori che sono già stati in passato oggetto di rilievi archeologici, i cui risultati sono noti e sono stati pubblicati;

dichiarazioni dello stesso tenore erano già state fatte dal sottosegretario Giro nell'aprile 2011 all'inaugurazione della mostra «Nerone» e nel novembre 2010 annunciando sempre il varo di un «ambizioso progetto culturale»;

nel 2009 lo stesso sottosegretario Giro aveva invece assicurato un intervento di due anni, al termine dei quali sarebbe stato aperto un percorso di visita di 2.600 metri quadri per la Domus Aurea, dell'importo

di 3,2 milioni di euro che saranno coperti prevalentemente con «finanziamenti Cipe (3 milioni di euro)»;

rilevato che l'impostazione tecnica che preveda l'intervento dall'alto fu invero presentata in data 20 dicembre 2005 dall'allora sottosegretario Nicola Bono che così rispondeva ad un'interrogazione (5-05037) «Una volta ultimati gli accertamenti si provvederà, nell'immediato, ad arginare i fenomeni di degrado interni alla *Domus* con opere provvisorie, destinate a mettere in sicurezza gli apparati ornamentali. Si procederà poi al risanamento strutturale dell'impianto, rendendo impermeabile l'estradosso della *Domus*, previo scavo del giardino sovrastante»;

considerato che il progetto annunciato nel 2009 e che doveva completarsi nel 2011 è costato circa 1,9 milioni di euro ed ha prodotto fino ad oggi l'impermeabilizzazione di due sole sale sul totale di 150;

considerato inoltre che la nomina del commissario straordinario per la *Domus Aurea* fu fatta nel 2006 dal precedente Governo Prodi per rendere più celeri le operazioni sul sito ma dalle dichiarazioni rese dallo stesso sottosegretario Giro si apprende che i residui passivi accumulati nel 2010 dal commissario straordinario si attestano al 61,6 per cento (su 8,6 milioni di euro stanziati, 3,3 impegnati, 1,9 spesi, 5,3 non spesi e non impegnati) contro il 55 per cento delle Soprintendenze ordinarie,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno impedito di intervenire dall'alto «scavando il terrapieno che attualmente preme sulle strutture sottostanti», posto che tale soluzione era già stata individuata nel 2005;

quali siano le principali componenti del nuovo progetto che verrebbe a costare intorno ai 45 milioni di euro e se in esso siano previsti anche tre super ascensori e, nel caso, quanto essi incidano sul costo finale;

infine se sia opportuno procedere con la conferma del commissariamento dell'area, vista l'entità dei residui passivi accumulati.

(4-05607)

BENEDETTI VALENTINI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

venendo a scioglimento l'Ente irriguo umbro-toscano, la cui gestione commissariale cesserà il 6 novembre 2011, si pone il problema della più idonea ed efficiente gestione delle risorse idriche dell'invaso di Montedoglio (Arezzo);

l'acqua del Montedoglio è di vitale importanza per l'agricoltura di tutta l'alta valle del Tevere, tradizionalmente dedita a colture dal grande fabbisogno idrico, tenuto presente che la «quota di invaso» è stata ridotta in seguito alla rovina di una struttura laterale dell'imponente diga avvenuta il 30 dicembre 2010;

ma l'acqua stessa è molto importante, altresì, per il rinsanguamento idrico del lago Trasimeno, di cui sono ben noti i seri problemi di livello e di salute;

non è ben chiaro quali siano gli intendimenti delle Regioni Umbria e Toscana, le quali si dichiarano pronte a subentrare all'Ente irriguo um-

bro-toscano nella gestione delle risorse idriche, ma parlano della costituzione di un nuovo ente apposito, sollecitano la continuazione dei finanziamenti statali per la manutenzione della diga e delle grandi condotte, prevedono la stipula di un protocollo di intesa con i Ministeri competenti per gestione e manutenzione,

si chiede di sapere:

chi effettivamente, e in quali tempi, a quanto risulta ai Ministri interessati, si darà carico concreto e operativo del ripristino delle strutture lesionate della diga di Montedoglio;

in che modo, in che termini e in che misura, i Ministeri in indirizzo si faranno partecipi della gestione delle acque di Montedoglio e della manutenzione della diga e delle condotte, e in quale rapporto con le Regioni Umbria e Toscana direttamente responsabili;

quali affidabili certezze si possano dare, nelle rispettive responsabilità, ai numerosi operatori agricoli le cui attività dipendono strettamente dall'approvvigionamento idrico dal Montedoglio, che la risorsa idrica trovi chiaro riferimento istituzionale e piena garanzia di continuità ed efficienza nella gestione.

(4-05608)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

l'attività di *lobbying* è lo strumento di rappresentanza con il quale gruppi, organizzazioni ed individui, legati tra loro da interessi comuni, incidono legittimamente sulle istituzioni politiche al fine di influenzarne le decisioni a proprio vantaggio;

i gruppi di pressione rappresentano una parte importante della dialettica politica e del procedimento parlamentare;

ad oggi sono 8 i sistemi politici ad avere una regolamentazione specifica per l'attività di *lobbying*: Stati Uniti, Canada, Australia, Germania, Polonia, Ungheria, Taiwan, Commissione e Parlamento dell'Unione europea (UE);

l'ordinamento giuridico italiano non prevede una normativa che regolamenti la rappresentanza di siffatti interessi in Parlamento e pertanto l'unico limite a tale attività è dato esclusivamente dal rispetto dei valori fondamentali della Costituzione;

questa lacuna normativa ha portato molto spesso ad eccessi ed al superamento di limiti, connotando così l'attività di *lobbying* in senso negativo;

rilevato che dal 1979 ad oggi sono stati presentati circa 30 progetti di legge mirati a disciplinare la cosiddetta attività di *lobbying*, ma non sono stati discussi, sicché i gruppi di pressione agiscono ancora in maniera non regolamentata;

ritenuto che appare necessario emanare delle linee guida chiare e definitive con la codifica di funzioni essenziali quali: la disponibilità dei decisori a rendere consultabili da chiunque i documenti presentati dai lobbisti; l'istituzione presso il CNEL di un «Registro pubblico di consulente

in relazioni di *lobbying*»; il rispetto di uno specifico codice di condotta che imponga i lobbisti di fornire la propria identità e quella della società per cui lavorano; l'astensione dall'ottenere informazioni in modo disonesto,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, non ritengano utile assumere iniziative per regolamentare l'attività di *lobbying* affinché possa svolgersi con assoluta trasparenza e diventare una risorsa per una promozione di legittimi interessi.

(4-05609)

BETTAMIO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, cinque Presidenti dell'ordine dei medici (Bologna, Catania, Ferrara, Latina e Potenza) e un consigliere d'amministrazione dell'ENPAM il 18 maggio 2011 hanno inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, alla Procura presso la Corte dei conti e alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, chiedendo di far luce su alcuni aspetti posti in rilievo da una società di consulenza finanziaria chiamata dall'ente stesso ad un'indagine sugli investimenti mobiliari degli ultimi tre anni;

molteplici sono i rilievi avanzati ma, soprattutto, viene posto in evidenza un danno patrimoniale di circa un miliardo di euro, e ciò analizzando solo le attività più recenti;

i vertici dell'ente non hanno immediatamente posto in discussione le risultanze dell'indagine consegnata dalla società di consulenza nel dicembre 2010, ciò che alimenta il sospetto di un tentativo di occultare quanto emerso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano promuovere un controllo sulle operazioni finanziarie dell'ENPAM, che hanno provocato un danno patrimoniale rilevante;

per quali ragioni l'ente, che già disponeva di un *advisor* nella società Mangusta Risk si avvalesse, riconoscendo loro rilevanti compensi, di altri *advisor* e società non regolamentate dagli appositi organi di vigilanza come Kanik Ventures holding, Epartners, e altri;

per quale motivo l'ente abbia richiesto alle banche di coinvolgere così frequentemente in qualità di *advisor*, e a volte di intermediario, una società (GDP, con sede a Lugano) per l'acquisto di titoli per un valore nominale di 678 milioni di euro negli ultimi anni; quale sia l'ammontare totale delle commissioni pagate dall'ente direttamente (*fee*) e indirettamente (ad esempio la differenza fra prezzo di emissione del titolo da parte della banca all'intermediario dal prezzo di collocamento all'ente);

per quali ragioni l'ente sia ricorso a «commissioni di *performance*» con lo scopo di incentivare i gestori ad un lavoro positivo, mentre il risultato ottenuto è assolutamente negativo;

quali ragioni si adducano per prevedere il pagamento di commissioni al gestore anche a fronte di perdite pari al 20 per cento sul portafoglio relativo ad obbligazioni strutturate (CdO), lasciando ipotizzare una situazione di bilancio più grave di quanto si affermi.

(4-05610)

BIONDELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in tutta Italia, ma in particolare in Piemonte, la situazione che si è venuta a creare per i Vigili del fuoco è indubbiamente grave;

la carenza di funzionari tecnici in Piemonte, in particolar modo accentuata in alcune sedi provinciali quali il comando di Alessandria, comporta che vi sono numerose aziende a rischio rilevante (termine tecnico per descrivere la pericolosità delle stesse secondo la normativa vigente per la prevenzioni degli incendi);

la carenza di funzionari ha ripercussioni sul territorio, oltre al soccorso tecnico urgente. I funzionari, tra le tante competenze, sono componenti delle commissioni di pubblico spettacolo ed impongono con la loro presenza (e preparazione tecnica) l'adozione delle necessarie misure di prevenzione; la mancanza di funzionari presso il Comando di Alessandria comporta che il Sindaco o il Prefetto non possano avvalersi della consulenza di tecnici del settore della sicurezza quali sono i Vigili del fuoco;

le organizzazioni sindacali hanno denunciato al Ministro in indirizzo questa criticità, ma la sensazione è che i Vigili del fuoco professionisti siano prossimi all'estinzione;

la situazione dell'organico è drammatica: rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 1997 (relativo alle piante organiche ministeriali) presso il Comando di Alessandria mancano 30 capi reparto (la più alta qualifica del settore operativo) e 12 capi squadra;

per raggiungere uno *standard* accettabile mancano almeno 25-30 unità operative; a queste si aggiunge la disastrosa carenza nel settore amministrativo;

infine, da qualche settimana, nel Comando di Alessandria c'è una nuova drammatica carenza nel settore tecnico, cioè l'area dei funzionari: dalle 10 unità previste ne sono rimaste solo due e dal 1° luglio 2011 nessuna; quindi, presso il Comando di Alessandria è rimasto un solo tecnico, il dirigente, che si alterna tra le funzioni di comandante, funzionario delegato, tecnico di servizio;

nessun altro Comando d'Italia ha altrettante difficoltà quante ne ha quello di Alessandria;

le organizzazioni sindacali denunciano altresì che si vuole arrivare alla privatizzazione dei servizi e del potenziamento incondizionato del volontariato, che per quanto essenziale nell'operatività può essere solo di supporto ai Vigili del fuoco professionisti;

altro segnale di smantellamento è una nota pubblicata, il 1° luglio 2011 sul sito del Ministero dell'interno: «Le operazioni di rifornimento di carburante per gli aeromobili con passeggeri a bordo o in fase di imbarco

e sbarco saranno effettuate da personale aeroportuale qualificato e non più dai Vigili del fuoco»: ciò è quanto stabilisce un decreto firmato dallo stesso Ministro in indirizzo;

ritenuto che:

in materia occorra la massima trasparenza sia per gli operatori del settore che portano con sé anche le preoccupazioni delle loro famiglie, ma anche per la cittadinanza che notoriamente stima ed apprezza i Vigili del fuoco per la loro attività, sempre presente nei momenti di pericolo per la cittadinanza;

assolutamente occorre far chiarezza per garantire l'operatività e l'efficienza dei Vigili del fuoco, siano essi di Alessandria, come del Piemonte, ma senza dubbio dell'Italia intera,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in merito e quali siano i progetti a breve e a medio termine in ordine ai fatti esposti in premessa, oltre che per garantire il massimo dell'efficienza e dell'operatività del Corpo dei Vigili del fuoco.

(4-05611)

BIONDELLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la legge 29 luglio 2010, n. 120, «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», così dispone all'art. 58, rubricato «(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)»: all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»; *b)* il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per i fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento»;

tale norma è il presupposto per consentire, dopo 12 anni, di adottare anche in Italia il contrassegno unificato disabili europeo per la circolazione e la sosta dei veicoli previsto dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 4 giugno 1998;

questo testo modifica di fatto la norma del codice della *privacy* che rendeva impossibile l'adozione del contrassegno anche in Italia. Previsto da una raccomandazione del Consiglio europeo, il contrassegno unificato in Italia ha sollevato infatti dubbi e perplessità, legate alla garanzia della tutela o meno della *privacy* del disabile. Recando sul fronte non solo la dicitura «disabile», ma anche il simbolo internazionale della persona disabile, la stilizzazione nota in tutto il mondo, vi era un evidente contraddizione con quanto disposto dall'articolo 74 del codice della protezione dei

dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003), che vieta l'esposizione di simboli o diciture;

con l'adozione del contrassegno unificato disabili europeo (Cude), la persona disabile può circolare e veder riconosciuti i suoi diritti non solo se viaggia in auto per l'Europa, ma anche se circola o sosta in tutti i comuni italiani. Ad oggi, infatti, il rilascio del contrassegno è demandato ai comuni di residenza e ognuno ha le sue regole: ciò ha provocato segnalazioni di persone disabili multate, benché munite di contrassegno, in zone a traffico limitato o in parcheggi riservati di altre città rispetto a quella di residenza;

per quanto risulta all'interrogante, come diffuso da un *blog* su *Internet* la Comunità europea, in merito al recepimento da parte dell'Italia della raccomandazione 98/376/CE inerente al contrassegno europeo per disabili, così si è espressa: la raccomandazione 98/376/CE del Consiglio in questione introduce un modello comunitario europeo standardizzato che deve essere reciprocamente riconosciuto attraverso gli Stati membri UE. Tuttavia gli Stati membri sono responsabili per il rilascio del contrassegno e in questo senso le autorità nazionali fanno riferimento alle loro rispettive definizioni di inabilità nonché ad altra legislazione. Definiscono le procedure per la concessione del contrassegno, hanno l'ultima parola sulle informazioni visualizzate e su altre condizioni per l'utilizzo del contrassegno;

ritenuto che:

allo stato, manca solo la modifica del regolamento attuativo (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, art. 188) del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni) che riporta ancora la dicitura «contrassegno invalidi» e disciplina le procedure per il suo ottenimento.

appare del tutto inconcepibile che, a distanza di più di un decennio, e con una legge già approvata e vigente da ormai un anno, con la modifica sopra riportata, il Ministro in indirizzo non si adoperi per adottare un provvedimento di attuazione, che ha carattere meramente amministrativo;

di fronte ad un'ingiustificata inerzia del Ministero e dei suoi funzionari, tanti cittadini disabili devono ancora patire i ritardi della burocrazia in Italia, peraltro su aspetti che è molto facile adottare;

i danni che ne derivano creano disagio ai diretti interessati, purtroppo in numero considerevole, a giudizio all'interrogante, in un contesto di evidente insensibilità sociale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro dei trasporti, intenda adottare affinché un provvedimento già approvato con legge dello Stato da più di un anno diventi concretamente operativo mediante l'adozione del regolamento di attuazione, atto di natura meramente amministrativa;

quali siano gli eventuali impedimenti od i responsabili del ritardato adempimento.

(4-05612)

MARCUCCI, GRANAIOLA. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – (Già 3-02035).

(4-05613)

CARDIELLO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che l'interrogante ha presentato lo scorso 1° giugno 2011 l'atto di sindacato ispettivo 4-05301, ad oggi senza risposta, riguardante la correttezza del funzionamento del Tribunale dei minori de L'Aquila;

premessi, inoltre, che:

l'interrogante è venuto a conoscenza di nuovi e ulteriori episodi di malfunzionamento del citato Tribunale, tutti denunciati alle competenti autorità giudiziarie;

tutte le presunte «anomalie» denunciate riguardano espressamente il Presidente del Tribunale dei minori de L'Aquila e i rapporti intrattenuti dal Tribunale medesimo con la casa famiglia «Immacolata Concezione» di San Gregorio;

per tutti i fatti denunciati sarebbero in corso indagini;

ad alcune di dette presunte «anomalie» riguardanti il Tribunale dei minori la stampa nazionale ha dato ampio risalto;

in particolare le cronache hanno riportato il caso della signora Elsa Di Gati alla quale il Presidente del Tribunale ha negato l'affido di un bimbo ricoverato nella casa famiglia «Immacolata Concezione» a causa della precedente adozione di un'altra bimba;

analogamente i giornali e le televisioni hanno riferito le vicende della signora Maria Sicignano destinataria di un decreto di adozione successivamente revocato stante la condizione di non vedente della donna;

considerato che:

le disposizioni delle leggi che sanciscono il diritto del minore ad avere una famiglia (legge n. 149 del 2001, recante modifiche alla legge n. 184 del 1983 ed al titolo VIII del libro primo del codice civile), prevedono che il minore privo di un ambiente familiare idoneo debba essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, ma anche ad una persona singola, purché questa sia in grado di provvedere al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alle relazioni affettive di cui il minore ha bisogno;

i citati dinieghi all'affido e la prosecuzione dell'ospitalità dei minori nella casa famiglia autorizzati dal Tribunale dei minori de L'Aquila mal si conciliano, a giudizio dell'interrogante, con dette precise disposizioni di legge,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda avviare in tempi brevissimi un'ispezione presso il Tribunale dei minori de L'Aquila al fine di verificare, nell'ambito delle proprie competenze, la regolarità delle procedure di affido e i criteri in base ai quali i minori vengono assegnati alla casa famiglia «Immacolata Concezione» di San Gregorio;

se e quali convenzioni siano in corso fra la citata casa famiglia e gli enti locali;

se risultino quanti e quali finanziamenti la casa famiglia abbia percepito dal 2000 al 2010, per quali e quanti bambini e per quali periodi di ospitalità;

se risultino indagini in corso riguardanti il predetto Tribunale, il Presidente dello stesso o altri che vi prestano attività lavorativa e, in caso affermativo, per quali ipotesi di reato;

se risultino indagini in corso riguardanti la casa famiglia «Immacolata Concezione» di San Gregorio e, in caso affermativo, per quali ipotesi di reato.

(4-05614)

SOLIANI, FONTANA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la presenza negli ultimi anni di «novelli» pirati lungo il corso del fiume Po (segnalata, invano, dalla prima firmataria della presente interrogazione anche in precedenti atti di sindacato ispettivo) è un fenomeno in costante crescita che preoccupa fortemente la popolazione locale sia sotto profilo della sicurezza che dell'aspetto economico;

infatti, è da tempo ormai che lungo l'ansa del Po fra le sponde reggiano-mantovane e cremonesi-reggiane si registrano episodi di furti e danneggiamenti alle barche ormeggiate, alle baracche, ai motori e ai ripostigli di pescatori, oltre che razzie di pesci con pesca da frodo;

il ritrovamento lungo le sponde del fiume Po di notevoli quantità di scarti organici di pesce testimonia chiaramente che la lavorazione del pesce catturato avviene direttamente sul posto per poi essere immesso nel mercato alimentare;

in zona golenale, inoltre, la presenza di campeggi abusivi, occupati prevalentemente da persone provenienti da Paesi dell'est europeo, aumenta di giorno in giorno;

da numerose testimonianze raccolte risulterebbe che gli stessi «pirati» proverrebbero dall'est europeo;

nonostante le numerose denunce da parte dei cittadini per la mancata vigilanza in tali territori, la situazione non accenna a migliorare anche a causa del rimpallo di responsabilità tra le diverse autorità – comunali, provinciali e regionali – a cui è stato richiesto di intervenire per garantire un adeguato servizio di vigilanza alla zona;

le diverse associazioni volontarie di guardie ecologiche e fluviali attendono di essere valorizzate nel loro servizio prezioso a tutela del fiume e della legalità;

negli ultimi tempi i rappresentanti dei Comuni e delle Province rivieraschi hanno promosso riunioni con tutti i soggetti interessati al fine di affrontare in modo sinergico il fenomeno;

un documento condiviso è stato inviato alle prefetture interessate dopo la riunione promossa dai Sindaci e dalle Province di Parma e Cremona, tenutasi a San Daniele Po il 18 giugno 2011, mentre il verbale dell'assemblea dei sindaci, degli enti e delle associazioni rivierasche del

fiume Po tenutasi a Polesine parmense il 24 giugno 2011 è stato inviato al prefetto di Parma;

il grande fiume che attraversa la pianura padana è un patrimonio ambientale, culturale, sociale del Paese che deve essere tutelato,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza del grave fenomeno rappresentato in premessa;

se non ritenga necessario predisporre con la massima urgenza ogni iniziativa utile a debellare tale grave problema, intensificando, in particolare l'azione di vigilanza e controllo delle Forze dell'ordine lungo il corso del fiume Po, anche attraverso la dotazione dei necessari strumenti operativi, al fine di garantire l'incolumità delle persone residenti e delle strutture oggetto delle azioni criminose e favorire condizioni di maggiore sicurezza del territorio, restituendo tranquillità alle popolazioni locali oltremodo allarmate dal susseguirsi di tali fatti criminosi.

(4-05615)

PIGNEDOLI, BERTUZZI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il mercato della frutta estiva, in particolare di pesche e nettarine, è interessato da una pesante crisi che rischia di mettere a repentaglio molti posti di lavoro nell'ambito della produzione primaria e dell'intero l'indotto;

i motivi di questa grave situazione vanno ricercati nella sovrapposizione, per anomalie climatiche, dei calendari di maturazione fra Nord e Sud nelle aree italiane e anche con la Spagna e nella riduzione della domanda a seguito dell'allarme Escherichia coli, unitamente alla perdita di potere d'acquisto delle famiglie e contrazione dei consumi in Europa;

la crisi attuale, in relazione a tali anomalie, è da considerarsi congiunturale e necessita di provvedimenti capaci di riportare il mercato in equilibrio in tempi rapidi;

gli attuali strumenti di intervento, basati sui ritiri da parte delle organizzazioni dei produttori, non sono in grado di incidere sul mercato in modo rilevante a causa, soprattutto, dei prezzi troppo bassi riconosciuti ai produttori; inoltre queste misure, per essere effettivamente efficaci, dovrebbero interessare l'intera produzione e non solo quella organizzata;

posto che nel medio periodo, in previsione della revisione dell'Organizzazione comune del mercato, si ritiene necessario il sostegno alla riforma delle attuali misure di prevenzione e gestione delle crisi che si sono dimostrate inadeguate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avanzare, in tempi rapidi, all'Unione europea la richiesta di destinare risorse specifiche ad un intervento straordinario per pesche, nettarine e susine valido per tutti i produttori dell'Unione europea e di adeguare i prezzi di intervento con le medesime modalità adottate in occasione dell'intervento per la crisi dovuta all'allarme Escherichia coli.

(4-05616)

COSTA, LICASTRO SCARDINO, GALLO, NESSA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha più volte segnalato con analoghe interrogazioni le difficoltà della Omfesa Srl, con sede a Trepuzzi (Lecce), officina che opera nel settore della costruzione, riparazione, *revamping* e *restyling* di materiale rotabile ferroviario;

si segnalavano tagli operati da Trenitalia in modo unilaterale e spesso ingiustificato nei confronti di Omfesa, anche successivamente all'assegnazione di commesse aggiudicate a mezzo di gara, con perdite ingenti quantificabili in milioni di euro;

inoltre si evidenziava il fatto che Trenitalia provvede ai pagamenti con tale e tanto ritardo che si è creata nel tempo una situazione di assoluta illiquidità così grave che più volte sono state sospese completamente le attività con il conseguente collocamento in Cassa integrazione guadagni di tutto il personale;

tali fatti negativi si sono recentemente reiterati;

ad oggi, non risultano pagate le scadenze di aprile e maggio 2011, oltre alla mancata emissione delle «entrate merci» ed in più non risultano effettuati da parte di Trenitalia i previsti collaudi «causa ferie del funzionario preposto»;

tali comportamenti di cui sopra, tenuti da un'azienda dello Stato, consoni, a giudizio degli interroganti, al *farwest* più che ad un Paese civile, stanno provocando danni per oltre 2 milioni di euro;

l'Omfesa ha subito a causa dei citati comportamenti pesanti conseguenze anche sul piano del proprio personale, che deve subire ovvi ritardi nel pagamento delle retribuzioni;

stante l'impossibilità da parte di Omfesa di provvedere oltre ad alimentare gli acquisti a causa dei detti mancati pagamenti di Trenitalia e della mancata emissione delle entrate merci, si è dovuto procedere a collocare in Cassa integrazione guadagni tutto il personale dello stabilimento, con decorrenza dall'11 luglio 2011 per tutto il mese, mentre dal 1° agosto lo stabilimento dovrà chiudere per ferie collettive;

una situazione di mancato pagamento delle somme relative ai crediti vantati da Omfesa nei confronti di Trenitalia metterebbe in ginocchio qualsiasi azienda;

tale mancato incasso mina la credibilità di Omfesa verso le maestranze, verso i fornitori e verso gli istituti di credito che fino ad oggi hanno sostenuto l'azienda,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire con urgenza adottando ogni utile iniziativa atta a far sì che i debiti di Trenitalia verso Omfesa vengano saldati nel più breve tempo possibile anche fissando scadenze certe che consentano di dare ad Omfesa ed ai suoi lavoratori prospettive di stabilità e serenità e, al tempo stesso, ogni utile ini-

ziativa atta a far cessare comportamenti non degni di una delle maggiori aziende a partecipazione statale del Paese.

(4-05617)

COSTA, LICASTRO SCARDINO, GALLO, NESSA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

gli ex lavoratori delle aziende calzaturiere in crisi, tra cui anche Filanto ed Adelchi, sono stati obbligati a frequentare corsi di formazione per poter conservare il diritto di accedere agli ammortizzatori sociali ed ottenere le previste indennità;

ad oggi, per i corsi sostenuti tra novembre e dicembre 2010, non hanno ancora percepito neppure un euro;

i corsi rientravano in un progetto finanziato dall'Unione europea, denominato «Welfare to work» e prevedevano un totale di 220 ore a testa, destinate alla formazione di cassintegrati che avessero perso il posto e che attraverso la formazione cercassero di reinserirsi nel mondo del lavoro con una qualifica migliore;

la Regione Puglia e l'INPS respingono le proprie responsabilità senza dare alcuna risposta concreta;

queste migliaia di ex lavoratori ormai da 7 mesi attendono un'indennità che spetta loro di diritto e una risposta dalle istituzioni sul loro futuro;

tale situazione ha esasperato oltremodo i lavoratori che si sentono completamente abbandonati e presi in giro,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza provvedendo all'individuazione dell'ente responsabile alla gestione di questa imbarazzante situazione ed al conseguente immediato pagamento delle indennità spettanti.

(4-05618)

CASSON, VITA, NEROZZI, FILIPPI Marco, GALPERTI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 che, all'art. 11, prevede che la nomina dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione degli enti di ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), sia effettuata scegliendo tra una rosa di nomi presentata da un Comitato di selezione, composto da un massimo di cinque esperti, designati dal Ministro titolare del dicastero;

tale norma appare in contrasto con l'art. 97, secondo comma, della Costituzione dal quale si può desumere, dal quale si può desumere il principio di specializzazione della pubblica amministrazione;

appare infatti privo di tutte le necessarie specializzazioni il Comitato costituito con decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 4520; e non per un vizio proprio del decreto ministeriale ma a giudizio degli interroganti

per illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Comitato, costituito dai cinque esperti nominati dal Ministro, deve infatti selezionare i più autorevoli e competenti scienziati italiani nelle materie di competenza dei seguenti istituti ed enti di ricerca: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Agenzia spaziale italiana (ASI); Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV); Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste; Museo storico della fisica «Enrico Fermi»; Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (INOGS); Stazione zoologica Anton Dohrn; Istituto nazionale di ricerca metrologica (ex Galileo Ferraris); Istituto nazionale di alta matematica; Istituto di studi germanici;

i cinque commissari nominati dal Ministro del MIUR dovrebbero essere esperti ed altamente competenti innanzitutto in tutte le discipline della fisica, dalla fisica nucleare, all'astrofisica, alla geofisica e vulcanologia, alla geofisica sperimentale e oceanografia, alla metrologia, alla fisica dei materiali e alla fisica teorica e fisica matematica, studiate nell'area di ricerca di Trieste, nonché alla storia della fisica: e già queste diverse competenze sarebbero sufficienti a impegnare ben più di cinque commissari; ma il Comitato dovrebbe includere esperti altamente competenti, in grado di valutare i migliori cervelli italiani anche in materie assai diverse: dalla zoologia alla alta matematica, alle scienze e tecnologie spaziali, alla germanistica, oltre in almeno alcune delle molte discipline studiate nei seguenti istituti del CNR: Istituto nanoscienze (NANO); Istituto dei materiali per l'elettronica ed il magnetismo (IMEM); Istituto dei sistemi complessi (ISC); Istituto di acustica e sensoristica «Orso Mario Corbino» (IDASC); Istituto di biologia cellulare e neurobiologia (IBCN); Istituto di farmacologia traslazionale (IFT); Istituto di ricerca genetica e biomedica (IRGB); Istituto di studi sulle civiltà dell'Egeo e del Vicino Oriente (ICEVO); Istituto di analisi dei sistemi ed informatica «Antonio Ruberti» (IASI); Istituto di biochimica delle proteine (IBP); Istituto di biofisica (IBF); Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare (IBFM); Istituto di biologia agro-ambientale e forestale (IBAF); Istituto di biologia e biotecnologia agraria (IBBA); Istituto di biologia e patologia molecolari (IBPM); Istituto di biomedicina e di immunologia molecolare «Alberto Monroy» (IBIM); Istituto di biomembrane e bioenergetica (IBBE); Istituto di biometeorologia (IBIMET); Istituto di biostrutture e bioimmagini (IBB); Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni (ICAR); Istituto di chimica biomolecolare (ICB); Istituto di chimica dei composti organo metallici (ICCOM); Istituto di chimica del riconoscimento molecolare (ICRM); Istituto di chimica e tecnologia dei polimeri (ICTP); Istituto di chimica inorganica e delle superfici (ICIS); Istituto di cibernetica «Edoardo Caianiello» (ICIB); Istituto di cristallografia (IC); Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni (IEIIT); Istituto di fisica applicata «Nello Carrara» (IFAC); Istituto di fisica del plasma «Piero Caldirola» (IFP); Istituto di fisiologia clinica (IFC); Istituto di fotonica e nanotecnologie (IFN); Istituto di genetica delle popolazioni (IGP);

Istituto di genetica e biofisica «Adriano Buzzati Traverso» (IGB); Istituto di genetica molecolare (IGM); Istituto di genetica vegetale (IGV); Istituto di geologia ambientale e geoingegneria (IGAG); Istituto di geoscienze e georisorse (IGG); Istituto di informatica e telematica (IIT); Istituto di ingegneria biomedica (ISIB); Istituto di linguistica computazionale «Antonio Zampolli» (ILC); Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche (IMATI); Istituto di metodologie chimiche (IMC); Istituto di metodologie inorganiche e dei plasmi (IMIP); Istituto di metodologie per l'analisi ambientale (IMAA); Istituto di neuroscienze (IN); Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI); Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari (IRSIG); Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo (CERIS); Istituto di ricerca sulle acque (IRSA); Istituto di ricerche sulla combustione (IRC); Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (IRPPS); Istituto di ricerche sulle attività terziarie (IRAT); Istituto di scienza dell'alimentazione (ISA); Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici (ISTEC); Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione «Alessandro Faedo» (ISTI); Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (ISAC); Istituto di scienze delle produzioni alimentari (ISPA); Istituto di scienze e tecnologie della cognizione (ISTC); Istituto di scienze e tecnologie molecolari (ISTM); Istituto di scienze marine (ISMAR); Istituto di scienze neurologiche (ISN); Istituto di storia dell'Europa mediterranea (ISEM); Istituto di struttura della materia (ISM); Istituto di studi giuridici internazionali (ISGI); Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l'automazione (ISSIA); Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie «Massimo Severo Giannini» (ISSIRFA); Istituto di studi sulle civiltà italiane e del Mediterraneo antico (ISCIMA); Istituto di studi sulle società del Mediterraneo (ISSM); Istituto di tecnologie avanzate per l'energia «Nicola Giordano» (ITAE); Istituto di tecnologie biomediche (ITB); Istituto di tecnologie industriali e automazione (ITIA); Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica (ITTIG); Istituto di virologia vegetale (IVV); Istituto gas ionizzati (IGI); Istituto motori (IM); Istituto nazionale di ottica (INO); Istituto officina dei materiali (IOM); Istituto opera del vocabolario italiano (OVI); Istituto per i beni archeologici e monumentali (IBAM); Istituto per i materiali compositi e biomedici (IMCB); Istituto per i processi chimico-fisici (IPCF); Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo (ISAFoM); Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia delle idee (ILIESI); Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente (IREA); Istituto per il sistema produzione animale in ambiente Mediterraneo (ISPAAM); Istituto per l'ambiente marino costiero (IAMC); Istituto per l'endocrinologia e l'oncologia «Gaetano Salvatore» (IEOS); Istituto per l'energetica e le interfasi (IENI); Istituto per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali (ICVBC); Istituto per la dinamica dei processi ambientali (IDPA); Istituto per la microelettronica e microsistemi (IMM); Istituto per la protezione delle piante (IPP); Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività (ISOF); Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno (ISPF); Istituto per la tecnologia delle membrane (ITM); Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree

(IVALSA); Istituto per le applicazioni del calcolo «Mauro Picone» (IAC); Istituto per le macchine agricole e movimento terra (IMAMOTER); Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali (ITABC); Istituto per le tecnologie della costruzione (ITC); Istituto per le tecnologie didattiche (ITD); Istituto per lo studio degli ecosistemi (ISE); Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati (ISMN); Istituto per lo studio delle macromolecole (ISMAC); Istituto sull'inquinamento atmosferico (IIA); Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi (SPIN);

anche a voler raggruppare le discipline per facoltà universitaria, le sole materie di cui si occupa il CNR richiederebbero una competenza, negli esperti chiamati a valutare i requisiti dei candidati alla Presidenza e al Consiglio di amministrazione dell'ente, almeno in: *a*) scienze matematiche fisiche e naturali, *b*) medicina e chirurgia, *c*) ingegneria, *d*) scienza dell'informazione *e*) agraria, *f*) sociologia, *g*) scienze politiche, *h*) giurisprudenza, *i*) lettere e filosofia, *l*) scienza della formazione, cioè in un numero doppio rispetto al numero massimo di membri del comitato di selezione dei candidati, previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009;

è evidente agli interroganti che il suddetto comitato di selezione è inadeguato al compito per cui è stato previsto;

ciò integra un ulteriore elemento di incostituzionalità dello stesso decreto legislativo n. 213 del 2009, art. 11, che appare sotto questo profilo in contrasto con il principio di ragionevolezza delle norme, alla cui osservanza la Corte costituzionale ha più volte richiamato il legislatore, come all'osservanza di un principio che è alla base della umana organizzazione statale e sociale, in quanto l'irragionevolezza non può costituire principio fondante di alcun sistema giuridico;

la irragionevolezza della norma, stessa è anche fonte di ulteriore vizio di legittimità e profilo di incostituzionalità (*ex absurdu quodlibet*): introducendo un elemento caotico nel sistema della ricerca pubblica del Paese, di fatto ne riduce la libertà, in contrasto con l'art. 33, primo comma, della Costituzione. Ed in vero la norma voluta dal Governo svela una volontà di dirigismo inaccettabile: si vogliono concentrare le sorti della ricerca pubblica italiana, tutta, nelle mani di cinque consulenti del MIUR: un danno grave alla ricerca e un *vulnus* costituzionale alla sua libertà che troverebbe, per assurdo, l'analogo solo nella concentrazione nelle mani del Ministro Guardasigilli della selezione dei magistrati per l'accesso alle Magistrature superiori, che nessun Governo ha mai perseguito nella storia repubblicana;

la medesima norma, a giudizio degli interroganti, rivela un autoritarismo superiore a quello dei più assoluti regimi monarchici e feudali. Giova richiamare gli statuti di autonomia concessi dall'imperatore Federico I Barbarossa allo Studium Urbis Bononiae con i quali si riconosceva l'autonomia dei membri, docenti e ricercatori a un tempo, dell'antica università, istituto che da allora è alla base di ogni statuto universitario e di ogni ente di ricerca nel mondo e che solo in Italia, oggi, nella patria della ricerca scientifica e filosofica, appare calpestato da una norma che alla libera scelta da parte dei ricercatori del rettore, o Presidente o direttore a

seconda degli ordinamenti degli enti, sostituisce il potere «imperiale» del MIUR;

aggrava il *vulnus* costituzionale portato dal Governo alla ricerca pubblica italiana il comportamento del Presidente del Comitato di selezione nominato dal Ministro stesso: egli, infatti, ha emanato un bando («avviso di chiamata pubblica») il 20 maggio 2011, per la presentazione delle candidature ai vertici degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, dando il termine di soli 20 giorni ai candidati per partecipare alla selezione: un termine evidentemente incongruo, insufficiente persino per fare ricorso per una multa dei vigili urbani: non si vede come possa essere sufficiente per la raccolta della documentazione necessaria per un simile concorso, che, a bene ricordare, è finalizzato alla selezione per la attribuzione dei più alti incarichi nella ricerca pubblica in Italia;

sotto il profilo della legittimità il bando, per il termine eccessivamente ridotto, appare viziato da violazione di legge (decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 1, comma 1, lettere *a*) e *c*), e art. 35, comma 3, lettera *a*)), ed eccesso di potere per inosservanza dei principi costituzionali di buon andamento ed equità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione;

inoltre, la partecipazione alla «chiamata pubblica» appare aperta a chiunque ritenga di voler inviare il proprio *curriculum*, senza chiara specificazione in ordine a titoli che debbano essere posseduti, a parte la generica attinenza, richiesta, alle materia di competenza degli enti interessati. Ciò sembra consentire una amplissima arbitrarietà da parte dei saggi che costituiscono detto comitato di selezione, senza che gli stessi possano valutare la specializzazione richiesta in tutte le materie interessate, in contrasto con il disposto dell'art. 97, secondo comma, della Costituzione, che richiede che l'azione della pubblica amministrazione avvenga nel rispetto del principio di specializzazione e in apparente violazione della legge (decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, lettere *b*) ed *e*));

con tali premesse appare di assai dubbia legittimità ed efficacia il meccanismo di selezione messo a punto dal MIUR per la selezione del vertice dell'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, nonché per la selezione, particolarmente rilevante nel panorama scientifico italiano, del Presidente e del Consiglio di amministrazione del CNR, per il quale è poi ancora più clamoroso, guardando al regolamento elettorale definito, il fatto che, dopo l'elezione, al Ministro verrebbe inviato non il nome del vincitore o dei primi classificati (i più votati), ma l'intera lista dei partecipanti alla seconda fase (quelli che hanno ottenuto oltre 50 sostenitori). E poiché non è scritto né nello statuto, né nel regolamento che l'indicazione sia obbligata, il Ministro avrebbe massima libertà di scelta anche in questo senso (avrebbe cioè l'opportunità di nominare, se solo lo volesse, anche il candidato meno votato della lista),

si chiede di sapere:

se quanto riferito in premessa risponda a verità; e in caso affermativo quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di garantire la massima doverosa trasparenza, ed imparzialità nelle

procedure di selezione degli amministratori degli enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR ed in particolare: 1) se non intendano, con una interpretazione adeguatrice del decreto legislativo n. 213 del 2009 e non potendosi applicare integralmente tale decreto, con riferimento alle parti in contrasto con il principio di ragionevolezza, premiando di conseguenza l'applicazione dei prevalenti principi costituzionali sopra citati, esercitare l'autotutela della pubblica amministrazione, revocando il decreto ministeriale n. 4520 del 2011 con declaratoria di inefficacia degli atti messi in essere dal Comitato costituito con tale decreto;

se non intendano altresì avviare con urgenza procedure che affermino l'autonomia della ricerca, limitatamente alla attribuzione delle cariche negli enti di ricerca, comprese quelle dell'alta dirigenza, nel rispetto del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 15 comma 2 del T.U. 165/2001: da attuarsi attraverso pubbliche elezioni dei rappresentanti dei ricercatori e dei tecnologi negli organi di amministrazione degli enti pubblici di ricerca, da svolgere in seno agli enti medesimi con la partecipazione dei dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi e rappresentanti dei ricercatori e tecnologi, anche di enti affini, a seconda dei casi, in particolare degli Istituti superiori vigilati dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, e degli altri enti di ricerca.

(4-05619)

ZANOLETTI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

in Italia vengono destinate alla trasformazione industriale ogni anno circa 170.000 tonnellate di patate, coprendo quasi l'80 per cento del fabbisogno e producendo effetti positivi sulla bilancia commerciale;

dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali veniva concesso un contributo, fissato per il 2010 in 23, 24 euro /tonnellate al Sud e 20,14 euro/tonnellate al Nord, necessario per il sostegno del settore e per una corretta gestione del mercato;

tale contributo ammonta ad una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro, con una incidenza sul fatturato del comparto patatologico intorno all'1 per cento, mentre il settore ortofrutticolo riceve contributi intorno al 4 per cento;

rilevato che l'accordo tecnico con gli industriali è stato raggiunto fin dal dicembre 2010, ma finora il Ministero in indirizzo non ha provveduto alla stipula dell'accordo e non ha di conseguenza provveduto all'elargizione del contributo,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con urgenza per fare in modo che si possa corrispondere, nel più breve tempo possibile, anche quest'anno il contributo al comparto patatologico.

(4-05620)

GIAMBRONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nel corso degli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha effettuato tagli all'organico riducendo così le possibilità per molti collaboratori scolastici, ancora precari, di ottenere la nomina annuale sebbene inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali;

a decorrere dal 1° luglio 2001 la convenzione quadro, stilata il 7 giugno 2001 tra il Ministero dell'istruzione d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e consorzi di imprese e società cooperative, ha previsto l'assunzione a tempo indeterminato, presso i consorzi di imprese individuati dalla convenzione stessa, del personale ex LSU (lavoratori socialmente utili) con mansioni di pulizia nell'ambito dei locali scolastici loro assegnati;

tale personale, sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 65 del 20 aprile 2001 e confermato dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale del 5 agosto 2010, contenente «Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche ed educative e la consistenza della dotazione organica per l'anno scolastico 2010/2011», deve essere considerato nella misura del 25 per cento dell'organico previsto per il personale ATA;

risulta all'interrogante che il numero di personale ex LSU superi in molti casi i limiti imposti dal decreto citato, con la conseguente esclusione dalle nomine annuali dei precari presenti nelle graduatorie provinciali. Inoltre, sebbene il personale ex LSU debba svolgere esclusivamente mansioni di pulizia, in alcuni istituti scolastici svolgerebbe anche incarichi specifici del personale ATA quali compiti di vigilanza, portierato eccetera;

risulta inoltre che in data 2 settembre 2010 sia stato presentato un esposto al prefetto e al questore di Trapani a firma dei rappresentanti sindacali della categoria a livello provinciale per denunciare come il sovrannumero di personale ex LSU abbia sensibilmente ridotto la nomina di personale precario ATA, sebbene regolarmente inserito nelle graduatorie permanenti provinciali;

considerato che l'interrogante, pur comprendendo la necessità degli istituti scolastici di collocare adeguatamente il personale a loro disposizione, ritiene che l'utilizzo improprio di personale ex LSU rappresenti, oltre che una palese violazione delle norme esposte in premessa, una pratica quanto mai scorretta nei confronti di chi, già in condizione di precarietà, vede le graduatorie superate da categorie che nella maggior parte dei casi non avrebbero titoli per concorrere agli stessi incarichi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non consideri ingiustificato l'utilizzo crescente di personale ex LSU negli istituti scolastici a fronte di graduatorie provinciali composte

da collaboratori scolastici precari e in attesa di nomina anche da diversi anni;

se non ritenga opportuno attivarsi al fine di verificare la coerente e corretta applicazione delle proprie disposizioni.

(4-05621)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

si legge sull'articolo di Luca Ricci pubblicato sul *blog* «Taormina – L'informazione dal Sud al Nord» che i giudici della prima sezione penale del tribunale di Roma hanno condannato Sergio Cragnotti «a 9 anni di reclusione per il crac da 1.125 milioni di euro del gruppo agroalimentare Cirio. Quattro anni invece per l'ex presidente delle Generali, Cesare Geronzi. Assolti Giampiero Fiorani, ex amministratore delegato della Banca Popolare di Lodi, e la moglie di Cragnotti, Flora Pizzichemi, per "non aver commesso il fatto". (...) I giudici hanno riconosciuto la colpevolezza anche del genero dell'ex patron della Lazio, Filippo Fucile, per il quale è stata stabilita una pena di 4 anni e 6 mesi. Per i figli di Cragnotti, altre condanne: 4 anni per Andrea, 3 per Elisabetta e Massimo. (...) L'inchiesta, cominciata nel 2003, si concluse alla metà di maggio del 2005 e ha coinvolto inizialmente 45 persone. Il dissesto ha danneggiato 13.000 persone che avevano sottoscritto bond e titoli di credito della Cirio, dichiarata in default nel novembre del 2002 e quindi finita in amministrazione straordinaria nell'ottobre 2003. L'accusa per Cragnotti era di bancarotta fraudolenta e truffa. Ma nell'inchiesta sono finiti, a mano a mano e a vario titolo, anche alcuni grandi nomi, da Cesare Geronzi, a Rainer Masera, presidente del San Paolo Imi, a Livio Ferruzzi, deceduto nei giorni scorsi. Nel novembre del 2008 il processo ha rischiato lo stop a causa dell'inserimento di un emendamento cosiddetto "salva-manager" nel decreto Alitalia, successivamente ritirato. L'approvazione avrebbe significato lo stop al procedimento su tutti i grandi reati finanziari che non comprendessero un vero e proprio fallimento delle aziende coinvolte»;

l'Adusbef, Associazione degli utenti dei servizi bancari e finanziari, è stata ammessa come parte civile nel processo Cirio per perseguire il suo scopo statutario, esclusivo e prevalente, ed ottenere il risarcimento del danno morale;

si legge ancora sul citato articolo: «Il tribunale ha deciso l'entità dei risarcimenti alle parti civili: 200 milioni di euro per danni a titolo di provvisionale, che dovranno essere versati dal responsabile civile Unicredit e da tutti gli imputati condannati all'amministrazione straordinaria Cirio. La banca e gli stessi condannati dovranno risarcire anche le spese legali sostenute dalle stesse parti in questo processo. "Resto tranquillo perché continuo a ritenere di avere agito correttamente – ha commentato Cesare Geronzi – nell'ambito delle responsabilità statutarie, esercitando il compito proprio, naturale del banchiere, senza commettere alcun illecito. Diversamente, in casi della specie, la funzione di ogni banchiere resterebbe paralizzata. Per questa ragione e per la fiducia che nutro nella Ma-

gistratura – ha aggiunto – confido che in sede di appello come è già accaduto in un'altra circostanza del genere, l'ulteriore, ponderata riflessione consentirà di fare piena chiarezza e di riconoscere l'assoluta non colpevolezza del mio comportamento"»;

su un articolo pubblicato il 5 luglio 2011 sul quotidiano *on line* «Lettera 43» si legge: «I legali dell'istituto di credito potrebbero presentare una istanza alla Corte di appello per sospendere l'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale di 200 milioni deciso dal tribunale di Roma nell'ambito del processo per il crac Cirio. La richiesta potrà essere avanzata dagli avvocati Unicredit non appena il collegio presieduto da Giuseppe Mezzofiore depositerà le motivazioni della sentenza e ciò è previsto entro novanta giorni. (...) I duecento milioni andrebbero in favore dell'amministrazione straordinaria del gruppo Cirio e dei risparmiatori cui è stato riconosciuto il 5% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni o azioni acquistate. Tra i difensori di Unicredit non si nasconde una certa 'perplexità' sui criteri che hanno spinto il tribunale a definire il quantum della provvisionale tenuto conto che il risarcimento è legato alla vicenda Eurolat, per la quale, peraltro, è pendente in appello un contenzioso civile già avviato dall'amministrazione straordinaria Cirio, e non è riferito, invece, alla bancarotta preferenziale legata all'emissione dei bond (accusa dalla quale ieri tutti gli imputati sono stati assolti) e neppure all'ipotesi di truffa dichiarata prescritta»;

su un articolo del 4 luglio pubblicato sempre su «Lettera 43» si legge che sarà «difficile che dai coniugi Cragnotti possano arrivare liquidi per risarcire gli obbligazionisti Cirio. L'ex patron della Cirio, già condannato a risarcire 300 milioni di euro per l'affare Eurolat, dopo aver mandato in fumo un miliardo e 125 milioni di euro per la società delle conserve, risulta nullatenente. Anche se dopo il crac ha tentato di riprendersi l'azienda con 100 milioni nascosti nei paradisi fiscali. Mentre Flora, la moglie coimputata, proprietaria della Corte Flora di Montepulciano, gestita dal figlio Andrea, acquistata con 3 milioni e mezzo di euro, ormai risulta uscita anche dagli affari del vino. Intanto, il 3 luglio il ministero dello Sviluppo ha giudicato inammissibile l'accordo proposto da Unicredit all'amministrazione straordinaria Cirio che prevedeva 150 milioni *cash* da destinare ai creditori in cambio alla rinuncia (da parte della stessa banca) di crediti per 200 milioni»;

con il *crac* Cirio, seguito da quello di Parmalat, Giacomelli, Finmek, Finmatica, eccetera, emerse drammaticamente, a giudizio dell'interrogante, l'assoluta inconsistenza dell'attività di controllo e dell'autorevolezza della Consob nel decennio precedente. Secondo la Consob, che, nel 2005, aveva terminato le ispezioni negli istituti di credito che avevano collocato titoli presso i risparmiatori, i *bond* Cirio non furono mai inseriti nel paniere di offerta delle banche, ma si sarebbero improvvisamente materializzati nei depositi a custodia e nei portafogli della clientela per «smaterializzarsi» durante le «accurate» ispezioni annunciate dopo l'esplosione del caso;

considerato che:

risulta all'interrogante che le banche del gruppo Unicredit, soccombenti nei giudizi risarcitori civili promossi da consumatori, da qualche tempo omettono di liquidare quanto stabilito in sentenza, obbligando i legali di controparte a promuovere le necessarie azioni esecutive;

è il caso di ricordare che tali pronunciamenti avvengono dopo processi anche di lunghissima durata con cui viene riconosciuto il diritto del risparmiatore a rientrare in possesso di somme spesso frutto di sudatissimi risparmi di una vita ed incautamente gestiti dalla banca con investimenti fallimentari (si considerino, per esempio, i *bond* argentini),

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che le banche, quando vengono condannate al risarcimento dei risparmiatori danneggiati, debbano provvedere al pagamento e rispettare le sentenze;

se, alla luce della condotta del gruppo Unicredit esposta in premessa, il Ministro in indirizzo non intenda adottare le opportune iniziative di competenza, eventualmente sostenendo per gli aspetti di propria competenza eventuali iniziative della Banca d'Italia, al fine di accertare se tale condotta sia ascrivibile a mero, seppur incomprensibile, atteggiamento ostativo e dilatorio ovvero rappresenti la necessaria conseguenza di una condizione patrimoniale precaria del primo gruppo bancario italiano che debba in qualche modo suscitare preoccupazione sulla sua liquidità presente e futura.

(4-05622)

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso che:

uno studio condotto dall'Istituto di medicina del lavoro della Facoltà di medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ha certificato la presenza di amianto nel palazzo della Rai di viale Mazzini;

il palazzo, costruito nel 1967, ne è un concentrato, come molti degli edifici progettati e realizzati nel secondo dopoguerra: doveva essere moderno, a tratti avveniristico, più simbolo che sostanza. Ora ospita circa 15.000 lavoratori, tra dirigenza, tecnici, ufficio stampa, legale, impiegati vari;

ancora oggi, dopo quasi un anno, l'ingresso principale dell'edificio è sbarrato per operazioni di bonifica, mentre i lavori si sarebbero dovuti concludere in pochi mesi;

i dipendenti lamentano che l'azienda doveva realizzare la bonifica in sicurezza, mentre, al contrario, essi sono stati lasciati tutti dentro e molti di loro riferiscono di aver subito anche delle pressioni per non parlare. Con atti formali i lavoratori hanno chiesto ufficialmente alla Rai di prendere provvedimenti o, quantomeno, di sapere la verità;

dei 15.000 lavoratori oltre cento hanno avuto il coraggio di rivolgersi a un avvocato per citare la televisione pubblica in tribunale, per ottenere quelle risposte ancora chiuse dietro un *no comment*;

si legge sul sito «Dagospia»: «Tutto, come spesso, avvolto nel silenzio, anche perché in un palazzo dove l'immagine è tutto, nessuno vuole perdere per primo la faccia, neanche se in gioco è la propria vita. Neanche se è una questione che va avanti da molti anni. Un articolo del 1998 del Corriere della Sera, recita: "Killer silenzioso alla Rai", e spiega come l'allora direttore generale, Pierluigi Celli, ipotizzava un trasloco a Saxa Rubra, dopo la segnalazione, nel 1994, del consigliere Alfio Marchini, quando il Cda era presieduto da Letizia Moratti. L'oggetto era proprio l'amianto. Niente da fare. E non sono servite neanche le periodiche indagini ambientali (ben due, una nel 2000 e un'altra nel 2007), chiare nel segnalare il progressivo deterioramento dello stabile. "Il problema è che non sanno cosa fare – spiega l'avvocato Gian Nicola Iaricci, legale dei dipendenti –, è una questione di risorse economiche. Voci di corridoio raccontano che la televisione pubblica sta aspettando l'assegnazione dei Giochi Olimpici per ottenere i finanziamenti adeguati". Finanziamenti per trovare una location tra i venti e i sessantamila metri quadri, dislocati intorno al quartiere Prati. Nel frattempo, tutti dentro. Tutti zitti. Chini sulle proprie scrivanie, in attesa che qualcuno, di superiore, decida della loro testa. E vita»;

l'Azienda precisa, in un comunicato, che il problema del rischio amianto è seguito con serietà e responsabilità in piena conformità con la normativa vigente. È inoltre in fase di implementazione un progetto di riallocazione immobiliare che sarà presto sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione che prevederà soluzioni definitive. In ogni caso, i lavori di bonifica, periodicamente compiuti, avvengono in totale sicurezza per i dipendenti e sotto il controllo e vigilanza dell'Azienda sanitaria locale competente;

considerato che:

secondo una sentenza del 2008 della Cassazione, il cancro ai polmoni può arrivare a prescindere dalla quantità e dal tempo di esposizione all'asbesto. Basta una fibra, microscopica, ma capace di infiltrarsi nella pleura. Può restare lì per anni, sorniona, subdola. Poi all'improvviso venire fuori, e in quel momento non c'è più niente da fare;

le ultime stime degli pneumologi italiano recitano cifre da strage: ogni anno 3.000 persone vengono stroncate da patologie maligne correlate proprio all'amianto;

come analizza dottor Roberto Topino, specialista in medicina del lavoro, con l'amianto la storia è sempre la stessa: c'è chi conta i morti e chi dice che non è un problema. I primi sono i medici e i secondi sono spesso politici e datori di lavoro. Un caso emblematico è quello del grattacielo della Rai, che si trova in via Cernaia 33 a Torino;

l'edificio è stato costruito negli anni '60. All'epoca i grattacieli venivano realizzati utilizzando grandi quantità di amianto con funzione di coibente ed insonorizzante. L'amianto veniva applicato a spruzzo sulle strutture portanti e sulle pareti. Prima si spruzzava una colla a base di lattice e successivamente veniva spruzzato l'amianto in polvere fibrosa per

uno spessore di circa tre centimetri. La quantità di impasto di amianto applicato era di circa sette chilogrammi per metro quadro di infisso;

gli operai che lavoravano all'applicazione dell'impasto di amianto hanno riferito che durante la realizzazione del grattacielo, nubi di amianto si disperdevano in via Cernaia. L'applicazione dell'amianto in polvere era evidentemente molto pericolosa, non solo per chi aveva effettuato la lavorazione, ma anche per chi avrebbe di seguito soggiornato nei locali con quel tipo di coibentazione, perché l'amianto restava debolmente adeso alle superfici delle pareti e tendeva a staccarsi;

la pericolosità dell'amianto è nota da tempo e sono noti anche i costi ingenti delle bonifiche. Uno per tutti il caso dello storico palazzo Berlaymont di Bruxelles, che ospita gli uffici della Commissione europea. Il palazzo era stato costruito negli anni '60 sul terreno che ospitava la canonica dell'Ordine di Sant'Agostino, proprietà del convento delle «Dame di Berlaymont», da cui l'origine del nome tuttora utilizzato. La sua struttura a stella, considerata rivoluzionaria, costituiva all'epoca una prodezza tecnica: la grandiosa struttura era in effetti sospesa per mezzo di tiranti d'acciaio a delle travi che si posavano sul corpo centrale in cemento armato. Il palazzo era destinato ad ospitare 3.000 funzionari. Nel 1991, data la grande quantità di amianto presente nella struttura metallica, si è reso necessario smantellare il palazzo e mettere in cantiere la sua ristrutturazione completa, durata 13 anni (quattro più del previsto) e costata circa 600 milioni di euro (quasi 1.200 miliardi di lire);

la soluzione migliore è evidentemente la bonifica totale dell'amianto, ma spesso si preferisce lasciare in sede il pericoloso materiale effettuando controlli periodici sullo stato dei manufatti e misurando la dispersione nell'aria delle fibre di amianto. In genere i rapporti periodici sulla dispersione di fibre sono molto rassicuranti: il materiale risulta in buono stato e la concentrazione di fibre di amianto nell'aria è nei limiti di legge;

non esiste un limite sanitario di dispersione di fibre al di sotto del quale il rischio di ammalarsi di un tumore da amianto venga scongiurata. L'Organizzazione mondiale della sanità ha più volte ricordato che ogni esposizione ad amianto, indipendentemente dalla concentrazione nell'aria, va evitata;

la legge previene il rischio di ammalarsi di asbestosi (accumulo di amianto nei polmoni) ma non evita il rischio di contrarre un tumore da amianto, rischio esistente anche per chi ha inalato, nel tempo, piccole quantità di fibre di amianto. Va detto che la Rai ha sempre effettuato scrupolosi controlli degli ambienti di lavoro, ma, restando l'amianto nella struttura, è stato inevitabile che i dipendenti vivessero in un ambiente dove comunque l'amianto era presente, anche se a norma di legge. Il riscontro di alcuni casi di tumore da amianto (all'interrogante risultano tre casi) tra coloro che hanno lavorato nel grattacielo dimostra quanto era già noto da decenni e cioè che la prevenzione ottimale è quella che prevede la bonifica totale dell'amianto,

si chiede di sapere:

quali siano i rischi ai quali sono stati e sono tutt'ora sottoposti i 15.000 dipendenti che lavorano presso la sede principale della Rai;

se il Governo sia a conoscenza dei motivi per cui nessuno dei dirigenti Rai ha mai dato seguito alle richieste formali dei dipendenti;

quali siano i motivi per cui, ad oggi, dopo quasi un anno di cantiere, i lavori di bonifica della sede principale della Rai non siano ancora stati conclusi;

quali iniziative, alla luce delle precisazioni dell'azienda, il Governo intenda intraprendere al fine di verificare la correttezza e l'efficacia degli interventi di bonifica attualmente in atto;

se non ritenga che il proseguire delle attività di bonifica lasciando i dipendenti dentro la sede della Rai possa mettere in pericolo la salute dei lavoratori e, di conseguenza, quali urgenti iniziative intenda assumere per garantirne la sicurezza.

(4-05623)

BELISARIO, GIAMBRONE. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 2 giugno 2011 la redazione del quotidiano «Corriere Pontino» ha ricevuto una comunicazione verbale con la quale si annunciava che la società Corriere Pontino Srl sarebbe stata posta in liquidazione, con il conseguente licenziamento di tutto il personale e la cessazione dell'uscita in edicola con effetto immediato e senza preavviso;

il «Corriere Pontino», che fa riferimento al gruppo editoriale della famiglia Sciscione, ha dato avvio alle pubblicazioni il 29 ottobre 2010, dopo essere stato presentato a Latina e a Terracina con la partecipazione delle maggiori autorità provinciali. La redazione vedeva la collaborazione di giornalisti con una lunga esperienza in quotidiani nazionali e locali, che hanno lasciato altre testate per mettere la propria professionalità a disposizione di un progetto editoriale di cui riconoscevano il valore;

nessuno dei giornalisti licenziati aveva un inquadramento riconducibile al contratto nazionale dei giornalisti, ma solo tipologie contrattuali di collaborazione e a tempo determinato, che troppo spesso vengono utilizzate, anche in ambito editoriale, per evitare di corrispondere ai lavoratori diritti e garanzie occupazionali. Tali contratti erano comunque della durata di un anno, ben oltre l'arco di tempo in cui il quotidiano è stato effettivamente in edicola, solo sette mesi, durante i quali ha ottenuto ottimi risultati in termini di vendita, crescendo del 20 per cento solo nell'ultimo mese;

considerato che:

Gianfranco Sciscione, padre di Giovanni Sciscione, editore e legale rappresentante del «Corriere Pontino», ha partecipato alle ultime elezioni amministrative come candidato sindaco di Terracina, sostenuto dal movimento vicino al Presidente della Regione Renata Polverini, arrivando al ballottaggio che ha poi visto vincitore, il 30 maggio 2011, il candidato del Popolo della Libertà Nicola Procaccini;

il gruppo Sciscione risulta essere titolare di varie emittenti televisive («Lazio Tv Latina», «Lazio Tv Frosinone», «Latina Tv», «Terracina Tv», «Gold Tv», «Lazio Channel») e dell'emittente radiofonica «Musica Radio»; dunque si tratta di un gruppo editoriale consistente, cosa che, a giudizio degli interroganti, mal si concilia con la rapidità con cui si è voluto liquidare la società. In meno di 24 ore, e soltanto tre giorni dopo la conclusione delle elezioni amministrative, la redazione ha perso il posto di lavoro, il sito *Internet* del quotidiano è stato chiuso e le caselle di posta elettronica del personale disattivate. Il tempismo con cui la vicenda si è evoluta induce a sospettare che la nascita del nuovo quotidiano fosse in realtà legata alle esigenze di comunicazione della campagna elettorale e che, una volta conclusa l'esperienza, si sia ritenuto di poter fare a meno di un così utile strumento;

se la chiusura di un giornale rappresenta, in ogni caso un fallimento, uno sguardo e un punto di vista che vengono meno nel già, a parere degli interroganti, limitato pluralismo che caratterizza l'informazione nel Paese, non si può non condannare il trattamento inqualificabile che l'editore ha voluto riservare ai propri collaboratori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non intendano attivarsi al fine di verificare che non vi sia stato un uso strumentale dei giornalisti coinvolti;

se non ritengano opportuno prevedere misure volte a disincentivare l'abuso nell'utilizzo di modelli contrattuali che hanno ormai ampiamente dimostrato di non poter raggiungere l'obiettivo di un mercato del lavoro più dinamico e di favorire l'occupazione.

(4-05624)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'impianto fotovoltaico costituisce per l'azienda agricola una fonte di energia conveniente ed ecocompatibile, atta a coprire i fabbisogni aziendali;

in questi ultimi tempi in tutto il Paese sono sorti su terreni agricoli enormi distese di pannelli fotovoltaici non collegati con le coltivazioni e installati al solo scopo di ottenere gli incentivi previsti dalle normative, determinando una pesante sottrazione di terreni vocati per installazione di campo fotovoltaico e negativi effetti sull'ambiente e sul paesaggio;

rilevato che le legislazioni regionali e le normative provinciali e comunali sono diverse e discordanti, nonché eccessivamente permissive e comunque si sono rivelate incapaci di frenare evidenti abusi e gravi danni,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano utile promuovere l'adozione di norme quadro in modo che l'installazione di im-

pianti fotovoltaici possa avvenire in piena sintonia con l'attività agricola e in armonia con l'ambiente.

(4-05625)

LANNUTTI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha approvato con 548 voti favorevoli, 84 contrari e 31 astensioni la proposta della Commissione presentata dalla relatrice, ex Ministro dell'ambiente francese, Corinne Lepage, che permette agli Stati membri di limitare o vietare le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM);

la Commissione aveva proposto di concedere agli Stati membri il diritto di divieto, ma non per motivi di salute o ambientali. Questi, infatti, dovevano essere valutati esclusivamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

il Parlamento europeo ha invece deciso che gli Stati membri possono invocare motivi ambientali supplementari, tra i quali possono figurare la resistenza ai pesticidi, la salvaguardia della biodiversità o la mancanza di dati sulle conseguenze negative sull'ambiente. Gli europarlamentari hanno inoltre deciso a schiacciante maggioranza che anche l'impatto socio-economico potrà costituire un motivo legittimo di divieto, per esempio quando i rischi di contaminazione delle colture tradizionali o biologiche non possono essere praticamente gestiti;

gli Stati dovranno adottare misure per prevenire la contaminazione dell'agricoltura convenzionale o biologica da colture OGM, mentre un controllo, a livello europeo, della sicurezza e dell'autorizzazione continuerà a essere il presupposto per consentire la crescita degli OGM;

pertanto l'Europa lascia la decisione sugli OGM agli Stati membri e grazie al testo approvato l'Italia potrà proibire o limitare la coltivazione di sementi OGM sul proprio territorio;

nel contesto italiano questo provvedimento potrà avere un peso molto rilevante poiché aiuterà a limitare le questioni che sono nate nel dibattito Stato-Regioni. Nel corso di questi anni infatti molte Regioni, tra cui anche la Sardegna, hanno legiferato per escludere la coltivazione OGM, venendosi a scontrare con il regolamento comunitario già esistente;

l'applicazione di questo regolamento consentirà al Parlamento nazionale italiano e alle Regioni di affermare con fermezza e chiarezza il proprio no alla coltivazione degli OGM sul proprio territorio, salvaguardando la biodiversità, la salubrità e la genuinità dell'*habitat* naturale e delle produzioni agricole;

ad ogni modo, a prescindere dalla decisione di vietare la coltivazione o meno di OGM sul proprio territorio, è stata espressa la necessità che gli Stati membri adottino le norme di coesistenza al fine di garantire la non contaminazione di colture convenzionali o biologiche;

per garantire gli agricoltori convenzionali o biologici, che spesso non hanno goduto di un'adeguata tutela nei confronti di eventuali contaminazioni da OGM, è stata confermata la previsione per gli Stati membri

di istituire un sistema obbligatorio generale di responsabilità finanziaria e di garanzie finanziarie, ad esempio, mediante un'assicurazione, applicabile a tutti gli operatori economici e tale da garantire che gli artefici di contaminazioni sostengano i costi degli effetti o dei danni involontari che potrebbero derivare dalla cessione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM. Tale previsione è stata resa considerando che, se in Stati membri diversi vigono norme diverse in materia di coltivazione, è fondamentale che ciascuno Stato disponga di un rigoroso sistema al fine di prevedere che colui che contamina si faccia poi carico degli effetti o danni arrecati;

il Parlamento europeo ha ribadito la necessità di riconoscere a carico degli Stati membri l'obbligo di rendere pubbliche le norme nazionali di divieto di coltivazione almeno sei mesi prima del periodo vegetativo; inoltre, è stato previsto un limite di cinque anni per la durata in vigore dei provvedimenti nazionali e l'obbligo di revisione degli stessi qualora venga disposto il rinnovo dell'autorizzazione di un OGM;

in conclusione, si prevede la possibilità di basare il nuovo assetto della normativa che regola gli OGM su criteri che afferiscono direttamente alla sovranità statale, come il diritto più immediato all'integrità del suolo e degli ecosistemi presenti;

considerato che:

i controlli di sicurezza effettuati dall'Unione europea così come un'autorizzazione europea restano comunque la *conditio sine qua non* per l'avvio della coltivazione di OGM, qualora uno Stato acconsenta al loro utilizzo agricolo;

attualmente la contraddittoria disciplina europea in materia di etichettatura di OGM, che esclude la conoscibilità del processo produttivo in ragione della tollerata soglia di contaminazione, non favorisce la trasparenza e rende il consumatore incapace di decidere in modo consapevole, si chiede di sapere:

se il Governo non intenda promuovere l'adeguamento, al più presto, della normativa italiana vigente al dettato europeo per mantenere il territorio nazionale libero da OGM, come richiesto dalla maggioranza dei cittadini, considerato che in Italia, per la conformazione morfologica dei terreni e le dimensioni delle aziende, non sarebbe possibile evitare la contaminazione ambientale e sarebbe violata la libertà della stragrande maggioranza degli agricoltori e cittadini di avere i propri territori liberi da OGM;

quale posizione intenda assumere per regolamentare in modo adeguato la coesistenza di produzione di OGM-*free* e OGM, al fine di garantire totalmente da possibili contaminazioni le coltivazioni OGM-*free*;

quali iniziative intenda adottare al fine di intervenire in sede europea affinché si provveda a regolare l'etichettatura dei derivati ottenuti da OGM (carne, latte, uova, eccetera), anche in previsione di una futura possibile importazione di mais e soia transgenica da altri Stati limitrofi all'UE, per evitare che sul mercato potrà esserci indistintamente carne ottenuta da animali alimentati con mangimi OGM, ad un costo di produzione

più basso, e carne ottenuta con mangimi convenzionali ad un costo di produzione più elevato con un margine di profitto maggiore per gli allevatori che utilizzeranno mangimi OGM rispetto a quelli che non lo utilizzeranno; se non ritenga necessario intervenire presso la Commissione europea affinché le linee direttive per i controlli di rischio vengano migliorate. (4-05626)

LANNUTTI. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico e della giustizia.* – Premesso che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha approvato recentemente lo schema di regolamento sul diritto d'autore. Regole che codificano cosa può legittimamente andare *on line* e cosa no, e che conferiscono al garante poteri importanti. Su tutti, quello di poter chiedere la rimozione di materiale coperto da diritto d'autore dai siti che lo ospitano, con procedure precise;

l'Agcom specifica che l'azione del garante è in ogni caso alternativa e non sostitutiva della via giudiziaria e in ogni caso si blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti coinvolte;

su «Laltranotizia.net» si legge: «Lo schema è stato approvato con i voti di tutti i commissari tranne quello di Nicola D'Angelo e c'è stata l'astensione di Michele Lauria. Il provvedimento è stato firmato dal commissario Gianluigi Magri, e all'approvazione seguiranno 60 giorni di consultazioni sul testo. Dopo le eventuali modifiche, la delibera sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e entrerà in vigore, verosimilmente non prima dell'autunno 2011. Il testo appare meno restrittivo rispetto a quanto ipotizzato (...) Lo schema delle regole si divide in due parti. La prima è relativa alle misure da sviluppare per favorire l'offerta legale tramite l'individuazione di misure di sostegno allo sviluppo dei contenuti digitali e delle soluzioni idonee alla riduzione delle barriere normative. Il Garante richiede poi l'elaborazione di codici di condotta dei gestori dei siti e dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici. Necessaria secondo l'Autorità, anche la promozione di accordi tra produttori e distributori per la riduzione delle finestre di distribuzione, e la messa a disposizione di contenuti con modalità di acquisto semplificate e a costi contenuti. Ancora, promozione di accordi tra operatori volti a semplificare la filiera di distribuzione dei contenuti digitali relativi alle nuove modalità di sfruttamento, favorendo l'accesso ai contenuti premium, e individuazione di procedure per l'adozione di accordi collettivi di licenza. Agcom chiede anche la realizzazione di campagne di educazione alla legalità nella fruizione dei contenuti e l'istituzione di osservatorio per monitorare i miglioramenti della qualità e le riduzioni dei prezzi dell'offerta legale di contenuti digitali. Per raggiungere gli obiettivi, verrà istituito presso l'Autorità di un Tavolo tecnico al quale saranno invitati a partecipare tutte le categorie interessate e le associazioni di consumatori e utenti. (...) La seconda parte prevede una serie di misure a tutela del diritto d'autore, e si articola in due fasi: una relativa al procedimento dinanzi al gestore del sito, la seconda al procedimento dinanzi all'Autorità. Nella prima fase, se riconosce che i diritti del conte-

nuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante, il gestore del sito può rimuoverlo lui stesso entro 4 giorni (procedura di "notice and take down«). Nella seconda fase, qualora l'esito della procedura precedente non risulti soddisfacente per una delle parti, questa potrà rivolgersi all'Autorità. A questo punto Agcom, dopo un "trasparente contraddittorio" della durata di 10 giorni, potrà impartire nei successivi 20 giorni prorogabili di altri 15, un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata. Come tutti i provvedimenti dell'Agcom, anche le decisioni in materia di diritto d'autore potranno essere impugnati dinanzi al TAR del Lazio. (...) Sulla base del principio del *fair use*, la procedura non riguarda i siti non aventi finalità commerciale o scopo di lucro, l'esercizio del diritto di cronaca, commento, critica o discussione. E nemmeno l'uso didattico e scientifico, la riproduzione parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto all'opera integrale che non nuoccia alla valorizzazione commerciale di questa. Il testo esclude quindi interventi riguardo siti personali e amatoriali, distinti da fornitori di contenuto professionali. (...) Le nuove norme Agcom non prevedono alcuna misura di inibizione dell'accesso a siti internet. Il Garante specifica che le regole non si rivolgono all'utente finale, nè intervengono sulle applicazioni "peer-to-peer". L'Autorità sottolinea che la procedura inoltre non lede alcuna garanzia di contraddittorio tra le parti coinvolte, prevedendo tempi adeguati nell'interesse di tutte le parti coinvolte. E a differenza della maggior parte dei Paesi europei, in caso di upload, l'uploader riceverà l'avviso di notifica e potrà avviare la procedura di contro notifica. (...) Tra le altre modifiche alla bozza 2010, è stata stralciata la prevista sezione del testo relativa ai siti esteri, che non potranno essere resi irraggiungibili. In caso di ipotesi di violazione, l'Agcom informerà l'autorità giudiziaria, che si attiverà nelle sedi competenti»;

considerato che:

si legge su un articolo di Carlo Infante dell'11 luglio 2011 pubblicato su «Notizie.tiscali.it»: «L'Agcom è andata avanti sulla sua strada, senza ascoltare l'ondata di proteste che, a partire dal *web* (...) si sono innalzate con fermezza ed entusiasmo partecipativo»;

per l'approvazione della delibera Agcom sul *web* si sono diffusi timori per la libertà di espressione in rete. La denuncia arriva dai promotori dell'iniziativa *Sitononraggiungibile*. Gli attivisti, organizzazioni e associazioni, uniti per dire no alla censura su *Internet*, ritengono che si tratti di un provvedimento che rischia di consegnare all'Italia un primato negativo: essere il primo Paese al mondo in cui un'autorità amministrativa può ordinare, alla fine di un procedimento sommario, la cancellazione di un contenuto multimediale dallo spazio pubblico telematico;

per Luca Nicotra, come si legge su un articolo di Carmine Saviano pubblicato sul sito di Luigi Berlinguer, «si è deciso di "mettere in scena il potere che non deve giustificarsi"». Gli effetti della delibera scateneranno «un inferno», «fatto da decine di migliaia di richieste di rimozione che arriveranno all'Agcom. Ancora Nicotra: "Sarà il far west, con un ap-

prossimazione totale nella decisione di rimuovere o chiudere siti web, e decine, centinaia forse migliaia di contenuti innocenti e abusi del sistema. È questo l'ovvio risultato della censura, il motivo per cui non è mai accettabile in democrazia". E per fermare la delibera dell'Agcom che è partita l'iniziativa No Censura. Una raccolta di firme e adesioni per evitare che "l'Italia finisca in un incubo"»;

per il popolo *web* l'Agcom si sarebbe arrogata il potere di sostituirsi ai giudici salvo che le parti coinvolte non intervengano sulla giustizia ordinaria entro il tempo dato dal procedimento;

l'avvocato Guido Scorza, presidente dell'Istituto per le politiche dell'innovazione ed esperto di questioni connesse al diritto civile, industriale e della concorrenza, pur precisando che il provvedimento – nella forma in cui è stato reso noto – necessita di un'attenta analisi, ha affermato (si veda il sito del medesimo): «nonostante i ripensamenti ed i passi avanti importanti fatti dall'Autorità Garante si resta ancora lontani da una disciplina che possa davvero rappresentare un equo temperamento dei diversi diritti ed interessi che si confrontano sul terreno del diritto d'autore». Il punto più contestato è però sempre lo stesso. Scorza ritiene che l'Autorità attribuisca a se stessa «una potestà regolamentare – e conseguentemente sanzionatoria – che non le compete anche in riferimento a contenuti diversi da quelli audiovisivi e a soggetti diversi dai fornitori di servizi media audiovisivi». Secondo l'esperto, quindi, l'Autorità avrebbe un potere di giudizio fatti i salvi i casi in cui una delle parti si rivolga al giudice ordinario prima del completamento del procedimento. Criticato anche il potere sanzionatorio autoaffidatosi dall'Agcom che avrà facoltà di irrogare «multe salate per centinaia di migliaia di euro che l'Autorità si riserva qualora i propri provvedimenti sommari non vengano adempiuti»;

considerato che a giudizio dell'interrogante:

il provvedimento dell'Agcom si contrappone alla libertà di manifestazione del pensiero e della creatività nello spazio pubblico del *web* mentre il diritto d'autore non sia usato come una negazione d'opportunità considerato che il *web* è un nuovo spazio pubblico e tale dovrebbe rimanere non solo difendendo i diritti e le libertà d'informazione ma creando opportunità per far circolare risorse;

alla luce delle forti preoccupazioni del popolo *web*, non si può escludere che il provvedimento possa essere espressione di politiche arbitrarie dell'Autorità la quale intende sostituirsi alla giustizia adducendo come motivo la protezione del diritto d'autore,

si chiede di sapere quali iniziative normative il Governo intenda promuovere al fine di mettere in campo un progetto organico di riforma del diritto d'autore che faccia chiarezza sulla disciplina da applicare favorendo la condivisione della cultura.

(4-05627)

AMORUSO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

con nota congiunta del 22 giugno 2011 inviata al Comune di Bitetto (Bari), le organizzazioni sindacali hanno rappresentato la grave situazione in cui versano i circa 70 lavoratori dell'impianto di Bitetto del gruppo RDB SpA, azienda *leader* dei manufatti in cemento, che, collocati in cassa integrazione guadagni a zero ore, rischiano la chiusura definitiva dello stabilimento;

il 9 giugno oltre 700 lavoratori del gruppo hanno manifestato presso la sede aziendale di Pontenure (Piacenza), alla vigilia del consiglio di amministrazione straordinario finalizzato al drastico ridimensionamento aziendale con gravissime ricadute sull'occupazione;

la scelta dell'azienda, che sembrerebbe dettata da grave indebitamento del gruppo e dal notevole calo del fatturato registrato nei primi mesi dell'anno, potrebbe coinvolgere anche molti degli altri 17 impianti dove lavorano circa 1.300 lavoratori;

presso il Comune di Bitetto si è tenuto un incontro tra alcuni rappresentanti dei lavoratori e l'amministrazione comunale, durante il quale è stata segnalata la situazione di estremo disagio in cui versano i lavoratori e le loro famiglie;

la chiusura dello stabilimento di Bitetto, unico insediamento RDB tra Puglia e Basilicata, che costituisce un riferimento strategico nell'area del Mezzogiorno, avrebbe gravi conseguenze sul tessuto sociale ed economico del territorio;

il Consiglio comunale di Bitetto ha approvato e inviato alle istituzioni locali e nazionali di riferimento un ordine del giorno in cui si chiedono azioni atte a scongiurare la chiusura dell'impianto e ad attivare gli ammortizzatori sociali necessari a superare la situazione di gravi crisi del gruppo RDB,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, siano a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intendano assumere al fine di: scongiurare il rischio di chiusura dello stabilimento di Bitetto; stanziare risorse economiche a sostegno dei lavoratori; aprire, in accordo con gli enti locali interessati, un tavolo che studi misure utili a risolvere la crisi.

(4-05628)

CARDIELLO. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha redatto il piano stralcio per l'assetto idrogeologico classificando il territorio totalmente a rischio (zona rossa);

il fiume Sele è in stato di abbandono: presenta isolotti di sabbia e altro materiale che si sono accumulati con il trascorrere degli anni, il livello del letto si è alzato di circa 2 metri, il corso naturale dell'acqua

ha completamente distrutto il letto e gli argini, privi di manutenzione, hanno diverse rotture;

inoltre, vicino agli argini del fiume sono stati realizzati due portelloni abusivi che costituiscono grave pericolo durante l'esondazione;

considerato che:

il fiume Sele avrebbe necessità e urgenza di essere ripulito mediante l'asportazione della ghiaia e l'eliminazione di tutti gli ostacoli che impediscono il deflusso dell'acqua;

negli anni passati, quando l'operazione di pulizia veniva regolarmente svolta, il territorio limitrofo al fiume non ha mai subito allagamenti;

solo la messa in sicurezza del fiume può evitare danni al territorio,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e se e in quali modi intenda intervenire, di concerto con le autorità locali, al fine di agevolare l'adozione di ogni provvedimento necessario a mettere in sicurezza il fiume Sele e a garantire, quindi, la messa in sicurezza di tutto il territorio.

(4-05629)

BIANCHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'Istituto europeo di oncologia (IEO) di Milano e Alitalia hanno siglato un accordo che prevede tariffe agevolate Alitalia a favore solo dei pazienti dello IEO: Alitalia, riconoscendo il grande valore dell'attività svolta dallo IEO, ha accolto favorevolmente la richiesta dell'Istituto di individuare agevolazioni tariffarie per i propri pazienti che si recano a Milano per esami, ricoveri, visite mediche o altre prestazioni ambulatoriali;

dal 1° luglio 2011, per i pazienti dell'IEO e per un loro accompagnatore, sono disponibili riduzioni fino al 35 per cento su determinate classi tariffarie (compatibilmente con la disponibilità al momento della prenotazione);

considerato che:

oggi sono 2,2 milioni gli italiani affetti dalla patologia oncologica (circa il 4 per cento della popolazione, quasi il doppio rispetto al 1992);

solo 6 regioni, quasi tutte al Nord, hanno raggiunto l'obiettivo fissato nel 2002 di portare il numero degli acceleratori lineari, cruciali nella cura dei tumori, a circa 7-8 unità per milione di abitante;

l'azienda di riferimento ha un ruolo rilevante per la mobilità degli italiani;

non si rileva dubbio alcuno che l'iniziativa di Alitalia sia sicuramente meritevole;

tuttavia non è chiaro perché questo non si verifichi anche e soprattutto per strutture pubbliche e accreditate nel pieno rispetto di interessi costituzionalmente riconosciuti, e in particolare dell'art. 2 della Costituzione improntato a una visione solidaristica della società;

si deve quindi evidenziare come criticità l'esclusione di alcuni malati oncologi che crea irragionevolmente un'ingiusta disparità a scapito dei pazienti che si rivolgono a strutture pubbliche diverse dall'IEO,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per garantire che l'agevolazione tariffaria sia estesa ad altre strutture di eccellenza presenti sul territorio nazionale con l'obiettivo primario di ridurre le disparità esistenti fra i malati di cancro.

(4-05630)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* – Premesso che:

come si legge sull'articolo pubblicato su «l'unità» il 10 luglio 2011, «il ministro dell'Economia, ascoltato di recente come testimone dalla Procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta P4, ha addirittura ammesso che esistono due cordate nella Guardia di Finanza che operano per favorire due diversi candidati alla nomina di comandante generale»;

sull'articolo di Eugenio Scalfari pubblicato su «la Repubblica» dello stesso giorno si legge che il Ministro dell'economia sarebbe coinvolto dallo scandalo che ha interessato un noto esponente politico del Popolo della Libertà, «un uomo che è al suo fianco dal 2005 e che è stato colto con le mani nel sacco accusato com'è per decine di reati, ricatti, uso di informazioni riservate. Di tutto ciò il ministro garantisce di non essere mai stato al corrente. Delle due l'una: o il ministro non dice il vero oppure la sua dabbenaggine nella scelta dei collaboratori rasenta un livello tale da minare la sua credibilità»;

ancora su «la Repubblica» dell'11 luglio si legge che l'imprenditore Paolo Viscione, accusatore del richiamato esponente politico, durante l'interrogatorio con il pubblico ministero del 19 dicembre parla di «bande» e le descrive «in lotta tra loro». Vi si legge in particolare che: «Il gip Amelia Primavera rileva l'esistenza di "cordate". Il pm Piscitelli si sofferma sull'"opacità" che, al netto della dedizione di migliaia di servitori dello Stato e dei tanti che difendono l'onore delle Fiamme Gialle, trapela dall'inchiesta sul plenipotenziario del ministro Tremonti (...) e sul giro di nomine e contropartite ad esse legate. Un groviglio di affari, accordi sottobanco e presunti episodi di corruzione scaturiti dal blitz napoletano, la cosiddetta "Operazione Malta", del 14 dicembre scorso. (...) L'ex consigliere politico del ministro, sottolinea il gip, "ha strette e frequenti relazioni" con i vertici della Gdf che gli hanno consentito di "accedere alle notizie coperte da segreto" in un contesto "verosimilmente più ampio di quello evidenziato dai rapporti con il Viscione". (...) Qui si affaccia l'ipotesi inquietante che gli inquirenti, e lo stesso giudice per le indagini preliminari, non possono nascondere: "La presunta serialità". (...) È convincente anche del gip che "le violazioni ai doveri d'ufficio non siano confinate al solo caso Viscione". Se questo fosse vero, comporterebbe comunque – si ragiona in Procura – un costante accesso a fonti interne della Guardia di Finanza, "e/o con persone comunque gravitanti in posizione di responsabilità nell'ambiente specifico", come scrive il gip»;

nel dicembre 2008 la «Voce delle Voci» pubblicava, a firma di Rita Pennarola, un'approfondita inchiesta sui «bravi "ragazzi", i professionisti che il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha voluto con sé in via

XX Settembre, da cui partono le scelte rivolte ai destini finanziari del Paese in un momento di crisi mondiale». Nell'articolo si richiama il ruolo centrale svolto dal citato consigliere di Tremonti, inizialmente appartenente al Corpo della Guardia di finanza, che ha poi avviato una fulgida carriera politica. Si legge in particolare del suo percorso di studi (laurea in giurisprudenza, laurea in scienza della sicurezza economico-finanziaria, *master* in diritto tributario internazionale), nonché del suo percorso professionale (avvocato, professore ordinario di diritto tributario), nel quale può vantare anche la docenza presso la Scuola di formazione della Guardia di finanza. Nello specifico, Rita Pennarola asserisce che «Grazie a un decreto di Tremonti entra come docente alla Scuola di formazione della Guardia di Finanza, lo strategico istituto alle dipendenze del dicastero finanziato ogni anno con milioni di euro (e dove, fra gli altri, insegnava Gabriella Alemanno, sorella del sindaco di Roma, ora passata nello staff di Tremonti a via XX Settembre). Un incarico (...) che viene retribuito con circa 60 mila euro l'anno». Nell'articolo vi è anche un riferimento ad un presunto coinvolgimento dell'ex consigliere di Tremonti nella vicenda legata a Giuliano Tavaroli e alla sua attività svolta nella Telecom di Tronchetti Provera; inoltre si fa presente il ruolo svolto dall'ex consigliere nell'ambito delle attività ispettive della Guardia di finanza che hanno interessato anche la società di Berlusconi; dopo tale esperienza «appende al chiodo la divisa e passa a lavorare a tempo pieno presso gli studi di Tremonti, dividendosi fra Roma e Milano. La sua professionalità viene premiata» con una fulgida carriera politica. Nel medesimo articolo si legge poi che «nel capoluogo partenopeo si è appena insediato, al vertice delle Fiamme Gialle, un'altra personalità dello staff di Giulio Tremonti, il generale della Guardia di Finanza Giulio Mainolfi, assunto giovanissimo al massimo grado (ha appena 49 anni), che (...) è stato anche docente alla prestigiosa Scuola della Gdf (75.000 euro il compenso percepito nel 2005)»; egli «vanta solide origini irpine, anzi, proprio caudine: per festeggiare il suo *cursus honorum* il Comune di Paolisi (ridente paese della Valle Caudina) gli ha conferito la cittadinanza onoraria». Nell'articolo si ricorda altresì la vicenda di Alessio Vaccariello, cugino del politico ex consulente di Tremonti, ed in particolare che «Non poche furono le polemiche che accompagnarono il suo insediamento al vertice dell'Agenzia delle Entrate del Veneto. Era il 22 febbraio del 2006 quando "dopo un solo anno di servizio nella regione Enrico Pardi veniva allontanato per fare posto al dott. Alessio Vaccariello, dirigente di seconda fascia" (...) Ad aprile 2006, in coincidenza con l'insediamento del governo Prodi, la circostanza viene ricordata a muso duro da Vincenzo Visco, il quale assumendo il comando del dicastero sottolinea anche che "l'Ufficio controlli sui soggetti di grandi dimensioni" era stato affidato "al dott. Graziano Gallo, dottore commercialista a Milano", sempre per volontà del super ministro Tremonti. Chi è Gallo? In occasione di quella famosa perquisizione della Guardia di finanza del 24 ottobre 1979 presso gli uffici di Silvio Berlusconi, al fianco del capitano Massimo Maria Berruti c'era, in veste di investigatore, il colonnello Salvatore Gallo, tessera 933 della disciolta Loggia P2. (...) Il fi-

glio del colonnello è proprio quel Graziano Gallo che sta nel cuore delle manovre strategiche di Tremonti. Scrive Maurizio Chierici sull'Unità del 17 settembre 2007: "Quando nel 2003 il ministro Tremonti cambia i vertici della guardia di finanza di Milano, il dottore commercialista Graziano viene nominato direttore dell'agenzia Accertamenti. Deve controllare le imprese di grandi dimensioni. Inevitabilmente l'affare Telecom-Bell lo vede tra i protagonisti". Inoltre, si legge che «Ci mancava solo, per le disastrose sorti di un Mezzogiorno sempre più in ginocchio nella tenaglia fra recessione e camorra, la nascita naif di una "banca no global". La traduzione in moneta contante del sogno di Tremonti-scrittore? Forse. Peccato che a guastare la festa facciano già capolino vertici massonici in grande spolvero, imprenditori da prima repubblica, faccendieri. Vediamo. La Banca del Sud, sede a Napoli nella centralissima via Calabritto, (...) è un vecchio pallino di Tremonti, ovvero la creazione di "un istituto con un azionariato popolare e agevolazioni per i vecchi soci delle banche meridionali". Detto fatto, vecchio e nuovo uniti (...) per far passare 'a nuttata e veder risorgere, come l'araba fenice, l'economia partenopea dalla munnizza. Ecco cosa dice a fine ottobre l'inviato speciale del ministro e socio promotore della Banca (...): "Si tratta di un progetto di straordinaria attualità, proprio in questa fase di turbolenza dei mercati finanziari mondiali: questa banca del mezzogiorno si può definire un progetto no global, l'idea di un istituto di credito radicato sul territorio e non implicato negli tsunami dei mercati mondiali oggi è più che mai vincente e di prospettiva". Ed è infatti sicuramente proiettata verso il futuro l'idea tremontiana di lanciare al vertice del progetto Carlo di Borbone delle Due Sicilie, che giusto dieci anni fa convolò a giuste nozze con Camilla Crociani, figlia di Camillo (protagonista della scandalo Lockheed). Nel suo pedigree, una hit parade dei cavalierati: Ordine di Malta (Bali Gran Croce d'Onore e Devozione), Ordine Costantiniano, e il più ruspante Real Ordine di San Gennaro. Buon sangue (reale) non mente. Segue quindi a ruota, tra i primatori nel parterre della Banca del Sud, Lillio Ruspoli Sforza, professione latifondista, impegnato com'è - al pari delle dame di San Vincenzo per il recupero di ragazze perdute - nei "Centri d'Azione Agraria". Meridionalista convinto, ora; quattro anni fa, invece, legato al carroccio della Lega in occasione delle europee 2004, dove racimolò 280 voti. (...) Una banca che dovrà raccogliere idealmente e non solo il testimone di quel Banco di Napoli (anni anni fa passato per pochi spiccioli, 70 miliardi di vecchie lire, alla BNL e da questa smistato all'Imi-San Paolo per dieci volte tanto), la cui eredità è sparita nel nulla. A testimoniare, forse, la chiamata "alle armi" di un pezzo da novanta del Banco di Napoli edizione anni '70, l'avellinese (allora demitiano) Aristide Savignano. Il quale dovrebbe affiancare, sul ponte di comando dell'istituto, Gerlando Genuardi, ex vice presidente della Bei (la banca europea degli investimenti) e lontano dall'Italia da quasi trent'anni. "Due facce per bene, due professori, ma lontani mille miglia dagli affari odierni dell'economia e della finanza", sottolineano a Piazza Affari. Dalla Fondazione Banco Napoli, del resto, arriva il presidente onorario della Banca del Sud, l'economista Adriano Giannola. Lo

affianca il presidente, Giulio Lanciotti, mentre la poltrona di vice e amministratore delegato tocca a Francesco Andreozzi. Nel consiglio di amministrazione (tredici i componenti) spicca la presenza di Adriano Gaito, dirigente di punta del Banco di Napoli, massone del Grand'Oriente d'Italia (l'avvocato Virgilio Gaito è stato Gran Maestro del Goi – a livello nazionale – per sei anni, dal novembre 1993 al marzo 1999). Nell'affollato comitato promotore, dal canto suo, fa capolino uno dei vertici della Gran Loggia d'Italia, Sergio Ciannella, avvocato anche lui. Ai destini della Banca del Sud si è a lungo interessato il potente brasseur d'affari Antonio Saladino, protagonista nell'inchiesta Why Not portata avanti per mesi e mesi dal pm di Catanzaro (ora trasferito dal Csm al Riesame di Napoli) Luigi De Magistris. Un'attenzione che si è manifestata in una sfilza di intercettazioni telefoniche, tutte del 2006 (quando la Banca era in fase di decollo)»;

considerato che le origini della Guardia di finanza risalgono alla costituzione della «Legione Truppe Leggere» avvenuta il 1° ottobre 1774 per il volere del Re di Sardegna Vittorio Amedeo III. È il primo esempio in Italia di un corpo speciale istituito ed ordinato appositamente per il servizio di vigilanza finanziaria sui confini, oltre che per la difesa militare delle frontiere. Nel 1881 il Corpo assunse il nome di «Guardia di finanza» e fu dichiarato parte integrante delle forze militari di guerra dello Stato. La Guardia di finanza è uno speciale corpo di polizia che dipende direttamente dal Ministro dell'economia, è organizzato secondo un assetto militare e fa parte integrante delle Forze armate dello Stato oltre che della Forza pubblica. I compiti della Guardia di finanza sono sanciti dalla legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189, e consistono nella prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria. Inoltre, la Guardia di finanza concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa politico-militare delle frontiere. Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, ha previsto, in attuazione dei principi direttivi della legge n. 78 del 2000: la missione della Guardia di finanza come Forza di polizia a competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria; l'estensione delle facoltà e dei poteri riconosciuti per legge ai militari del Corpo in campo tributario a tutti i settori in cui si esplicano le proiezioni operative della polizia economica e finanziaria; l'affermazione del ruolo esclusivo della Guardia di finanza quale polizia economica e finanziaria in mare; la legittimazione del Corpo a promuovere e sviluppare, come autorità competente nazionale, iniziative di cooperazione internazionale con gli organi collaterali esteri ai fini del contrasto degli illeciti economici e finanziari, avvalendosi anche di dodici ufficiali da distaccare in qualità di esperti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Per lo svolgimento dei compiti assegnati sono attribuite ai militari del Corpo le qualifiche di: ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; ufficiali ed agenti di polizia tributaria; agenti di pubblica sicurezza,

si chiede di sapere:

se all'interno della Guardia di finanza vi siano effettivamente due cordate parallele che, invece della missione assegnatagli dalla legge, quale Corpo di polizia competente su tutta la materia economica e finanziaria, tutelano gli interessi di gruppi interni ed esterni i quali, come nel caso della P4, ordiscono trame occulte ed operano contro l'interesse generale del Paese;

se oltre al generale della Guardia di finanza Giulio Mainolfi, assunto giovanissimo al massimo grado di generale verosimilmente perché facente parte dello *staff* del ministro Tremonti, di origini irpine e docente della prestigiosa Scuola della Guardia di finanza, vi siano state altre folgoranti carriere interne alle Fiamme gialle e se abbia prevalso il merito rispetto ad altre considerazioni;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per evitare che il glorioso Corpo della Guardia di finanza, scosso da scandali ed accuse, possa recuperare la credibilità ad avviso dell'interrogante compromessa, premiando nelle progressioni di carriera merito e fedeltà alle istituzioni repubblicane.

(4-05631)

BAIO, TOMASSINI, GARAVAGLIA Mariapia. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il codice civile, all'articolo 1129, stabilisce che «quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini»;

l'articolo 1130 del codice civile, in materia di «Attribuzioni dell'amministratore», prevede che: «L'amministratore deve: 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio»;

considerato che:

in Italia, secondo un'indagine svolta dall'Associazione nazionale amministratori condominiali, operano circa 320.000 amministratori di condominio, di cui circa 240.000 seguono un solo stabile;

l'attività professionale di questo vasto numero di soggetti non è regolamentata: non risultano albi e/o ordini professionali che garantiscano requisiti minimi di accesso all'esercizio della professione, né regole che disciplinino in maniera puntuale e specifica lo svolgimento del mandato stesso e che tutelino i condomini in caso di inadempimento dell'amministratore;

il codice civile, ad esempio, non richiede all'amministratore, al momento di accettazione dell'incarico, l'obbligo di presentare una polizza

assicurativa a garanzia dell'espletamento del mandato, l'obbligo di aprire un apposito conto corrente, bancario o postale, accessibile da parte dei condomini, in cui far transitare, in entrata e in uscita, tutte le somme riscosse o erogate per conto del condominio stesso, l'obbligo per l'amministratore di consentire l'accesso agli atti condominiali e di presentare all'atto dell'approvazione del consuntivo una situazione contabile chiara, esaustiva e completa in ogni sua parte, con descrizione analitica delle fatture pagate, dello stato patrimoniale del condominio, che evidenzia con chiarezza le entrate, le uscite, i sospesi e quindi la quadratura di cassa;

si sono verificati casi di amministratori di condominio insolventi nel pagamento delle spese condominiali, pur avendo ricevuto gli importi da parte dei condomini, e che sono diventati irreperibili, facendo gravare sui proprietari le conseguenze di tali inadempienze;

in tale contesto si cita il caso, riportato anche dal «Giornale di Vimercate» *on line* in data 21 giugno 2011, dell'amministratore di una serie di complessi condominiali siti a Vimercate (Monza-Brianza), in via Bice Cremagnani n. 1, in via Vanoni n. 1, in via Asiago n. 17, in via Solferino n. 9/11, il signor F.Z., il quale, pur avendo richiesto ai condomini le somme necessarie per il pagamento di bollette e di altre spese condominiali, non avrebbe assolto a tali adempimenti, facendo gravare sui condomini le conseguenze di un debito che attualmente ammonta a circa 350.000 euro;

i condomini di tali complessi immobiliari, quindi, sono costretti a sostenere spese di ingente importo, pur avendo già tempestivamente corrisposto le somme dovute, senza alcuna garanzia in ordine al buon fine di un'eventuale azione di rivalsa nei confronti del responsabile, non avendo contezza dell'effettiva consistenza del patrimonio aggredibile;

il 26 gennaio 2011 è stato approvato in prima lettura dal Senato il testo unificato dei disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119 e 1283, attualmente in corso di esame presso la II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati, che, modificando le norme in materia di condominio sugli edifici, reca agli articoli 9 e 10 una disciplina nel senso sopra delineato,

si chiede di sapere:

se il Ministro indirizzi sia a conoscenza del fatto segnalato e di altri casi analoghi;

quali atti di competenza intenda intraprendere per evitare il verificarsi di situazioni di questo tipo;

se non ritenga necessario promuovere una riforma organica delle disposizioni del codice civile in materia di amministratore di condominio, prevedendo la necessaria iscrizione in appositi albi e/o elenchi, l'obbligo di stipulare, al momento della nomina, una polizza assicurativa a garanzia degli atti posti in essere nell'espletamento del mandato, l'obbligo di aprire un conto corrente, bancario o postale, intestato al condominio e accessibile a tutti i condomini, in cui far transitare tutte le somme ricevute e sborsate per conto e nell'interesse del condominio stesso, l'obbligo per l'amministratore di consentire l'accesso agli atti condominiali e di presentare, al-

l'atto dell'approvazione del consuntivo, una situazione contabile chiara, esaustiva e completa in ogni sua parte, con descrizione analitica delle fatture pagate, dello stato patrimoniale del condominio, che evidenzia con chiarezza le entrate, le uscite, i sospesi e quindi la quadratura di cassa.

(4-05632)

FLERES. – *Ai Ministri della salute e della giustizia.* – Premesso che:

a distanza di tre anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 la Sicilia continua a non operare le modifiche normative che consentirebbero il passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale (SSN);

in tale stato di cose aumentano vieppiù le segnalazioni da parte dei detenuti, dei loro familiari e dei loro legali su aspetti e problematiche di carattere sanitario;

le strutture penitenziarie spesso non dispongono dei fondi necessari per garantire l'assistenza sanitaria, soprattutto quella specialistica, per assicurare la presenza di infermieri e l'acquisto dei farmaci;

in tale stato di cose aumentano in maniera esponenziale i casi di decessi in ospedale per problemi sanitari;

premessi, inoltre, che da ultimo, nel carcere Pagliarelli di Palermo, sono stati registrati due decessi in quattro giorni: il primo detenuto è morto per infarto e il secondo per le conseguenze di uno sciopero della fame;

considerato che la Regione Siciliana si ostina a non voler intraprendere le necessarie misure per evitare problemi sanitari nelle carceri,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra e se e in quali modi intendano intervenire, di concerto con le istituzioni locali, al fine di far cessare tale stato di cose e avviare definitivamente l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.

(4-05633)

BIANCHI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'Istituto europeo di oncologia (IEO) di Milano e Alitalia hanno siglato un accordo che prevede tariffe agevolate Alitalia a favore solo dei pazienti dello IEO: Alitalia riconoscendo il grande valore dell'attività svolta dallo IEO, ha accolto favorevolmente la richiesta dell'Istituto di individuare agevolazioni tariffarie per i propri pazienti che si recano a Milano per esami, ricoveri, visite mediche o altre prestazioni ambulatoriali;

dal 1° luglio, per i pazienti dell'IEO e per un loro accompagnatore, sono disponibili riduzioni fino al 35 per cento su determinate classi tariffarie (compatibilmente con la disponibilità al momento della prenotazione);

l'iniziativa coinvolge tutti gli scali italiani serviti da Alitalia, ad eccezione di Crotone, per voli diretti a Milano Linate, andata e ritorno;

l'aeroporto di Crotone è stato escluso perché il collegamento è operato in regime di continuità territoriale;

considerato che:

l'azienda di riferimento ha un ruolo rilevante per la mobilità degli italiani nel territorio crotonese atteso che la rete ferroviaria è significativamente limitata e quindi il traffico aereo è l'unico sistema di trasporto disponibile e operativo;

nel territorio in questione non vi sono strutture specializzate per malati oncologici nonostante Crotone, con il suo circondario, risulti tra le città con la più alta percentuale di malati di cancro a causa dell'inquinamento ambientale dovuto alla presenza di industrie chimiche pesanti come Montedison e Montecatini;

non si rileva dubbio alcuno che l'iniziativa di Alitalia è sicuramente meritevole di plauso giacché risponde ad interessi costituzionalmente riconosciuti e in particolare all'art. 2 della Costituzione improntato a una visione solidaristica della società;

si deve evidenziare come criticità l'esclusione, a giudizio dell'interrogante non conforme al principio di ragionevolezza, dello scalo di Crotone considerato che anche altre regioni, ad esempio la Sardegna, sono in regime di continuità territoriale,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché la compagnia Alitalia sia sollecitata ad includere l'aeroporto di Crotone tra gli scali coinvolti nell'iniziativa per evitare di recare ulteriore pregiudizio al territorio calabrese, area economicamente svantaggiata anche sul piano dei trasporti, con l'obiettivo primario di promuovere e sostenere un modello di mobilità adeguato e coerente, che abbia come parametro di riferimento quello di ridurre le disparità esistenti fra i malati di cancro presenti nel territorio meridionale.

(4-05634)

OLIVA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede all'art. 4, comma 1: «Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, né destinato personale pubblico, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale»;

al fine di favorire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, ancora più importanti risulterebbero precise disposizioni tendenti a limitare la possibilità per i titolari di incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, non cessati dall'ufficio, di ricevere, *sine titulo, benefits* di

varia natura da qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica, società, associazione o impresa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere iniziative legislative volte ad impedire, in tempi brevi, che i titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, possano ricevere da qualsiasi soggetto, *sine titulo*, benefici economici di varia natura, quali l'utilizzo di immobili, anche per abitazione, di mezzi di trasporto, di apparati di comunicazione e di informazioni o di prestazioni in «centri benessere».

(4-05635)

OLIVA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la crisi economia che sta colpendo il Paese risulta particolarmente grave nelle regioni del Sud;

tra i fattori che accentuano la crisi economica c'è senza alcun dubbio l'elevata pressione fiscale, che colpisce le imprese riducendone le potenzialità di sviluppo e compromettendone la competitività sui mercati domestici e internazionali;

soprattutto nel Mezzogiorno la pressione fiscale amplifica la crisi del sistema produttivo locale, accentuando il divario Nord-Sud;

la capacità di attrazione degli investimenti di un territorio è parametrata sullo sviluppo delle infrastrutture, sulla semplificazione burocratica e sul contenimento della pressione fiscale per le imprese e i lavoratori;

in considerazione del *gap* infrastrutturale del Mezzogiorno d'Italia è necessario introdurre misure di fiscalità compensativa per le regioni dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006;

il decreto-legge sullo sviluppo 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 8, comma 2, pur ampliando la platea dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea, di cui al comma 1 dell'articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, confina comunque l'estensione della disposizione alle persone fisiche, società o a qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione, svolgenti attività d'impresa ai sensi della normativa tributaria dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, che intraprendono in Italia nuove attività economiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in questo momento difficilissimo per l'economia del Paese ed in particolare per quella delle regioni del Sud, intenda prevedere l'estensione dei benefici derivanti dal «regime di attrazione europea» a tutte le nuove imprese che avviano la loro attività nelle regioni dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (ex obiettivo 1).

(4-05636)

OLIVA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

in data 27 novembre 2008 l'interrogante ha presentato al Ministro in indirizzo un'interrogazione (4-00867) avente per oggetto la ex cartiera «Sigicar», ubicata ad Isoletta, piccola frazione di Arce (Frosinone);

la sede dell'ex cartiera si trova all'interno del centro abitato, di fronte alla scuola materna, e nelle immediate vicinanze della riserva naturale delle antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del lago di S. Giovanni Incarico, istituita dalla Regione Lazio con la legge n. 29 del 6 ottobre 1997;

nell'interrogazione si chiedeva quale fosse sotto il profilo ambientale la situazione in cui versava il sito della ex cartiera, quali rischi vi fossero per la popolazione e per il territorio e quali iniziative il Ministro in indirizzo, nei limiti della propria competenza, avesse intenzione di intraprendere, anche nei confronti degli enti locali interessati e della Regione Lazio, al fine di salvaguardare la popolazione, il territorio, nonché la riserva naturale;

in merito alla citata interrogazione non si è avuto finora alcun riscontro;

lo stato attuale del sito non lascia intravedere nulla di positivo per l'ambiente e per la salute dei cittadini;

recentemente nell'ex cartiera, stando alle fonti giornalistiche, sono stati rinvenuti, nell'ambito dell'operazione «Old Mill» condotta dalla Guardia di finanza di Frosinone, 1.300.000 litri di materiali petrolifero e 1.152.000 litri di olio combustibile denso di tipo BTZ, cioè a basso tenore di zolfo, molto fluido ed estremamente pericoloso in caso di incendio;

nell'ambito dell'operazione, stando a quanto riferito dalla stampa, è stata posta sotto sequestro l'intera area in quanto nascondeva una vera e propria «discarica dei veleni»;

non si conoscono né l'entità dell'inquinamento provocato né i rischi per la salute degli abitanti del luogo e delle zone limitrofe,

si chiede di sapere quali iniziative, considerata la gravità della questione e il tempo trascorso, il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie competenze, abbia intenzione di intraprendere, anche nei confronti degli enti locali interessati e della Regione Lazio, al fine di salvaguardare la popolazione di Isoletta, il territorio del comune di Arce e quello dei comuni limitrofi, nonché la riserva naturale.

(4-05637)

DE ECCHER. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

i lavori per la realizzazione della cittadella militare di Mattarello (Trento) sono fermi;

il Presidente della Provincia avrebbe imputato tale stallo alla mancanza di finanziamenti statali;

l'accordo Stato-Provincia per la realizzazione di dette caserme risale al 2001;

considerato che:

secondo il presidente Dellai, la Provincia di Trento, che avrebbe già realizzato alcune opere, vanterebbe un credito nei confronti dello Stato;

secondo il Ministero della difesa, al contrario, la Provincia avrebbe presentato una riduzione del progetto originario che non soddisferebbe il minimale requisito posto alla base della riunificazione in un'unica sede delle attività militari a Trento;

preso atto che la presenza delle caserme militari è da sempre accettata benevolmente dalla popolazione locale come simbolo di sicurezza e di sviluppo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire nella controversia al fine di far cessare tale ambiguità posta in essere dal Presidente della Provincia e promuovere la celere realizzazione della cittadella militare.

(4-05638)

DE ECCHER. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che l'istituto penitenziario di Trento, fiore all'occhiello dell'amministrazione penitenziaria, è all'avanguardia dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica per la cosiddetta «sorveglianza dinamica» della Polizia penitenziaria;

premessi, inoltre, che:

la direzione di detto istituto, che procederebbe alla gestione del carcere e del personale ivi collocato in maniera autoritaria e «privatistica», da tempo suscita lamentele e malumori;

all'interrogante, in particolare, risulta che: 1) in detto istituto, data la carenza di un'equa e trasparente organizzazione del lavoro, i turni di piantonamento di detenuti presso le corsie in ospedale sarebbero di 8 ore rispetto alle usuali 6; 2) nonostante la conclamata carenza di poliziotti penitenziari sarebbero state aperte nuove sezioni detentive; 3) il complesso degli alloggi esterni sarebbe privo sia di un'assicurazione sugli stabili che di contratti per le manutenzioni;

all'interrogante, inoltre, risulta che:

alcuni operatori del predetto penitenziario avrebbero denunciato atteggiamenti irrispettosi da parte della direzione;

a causa del diniego della predetta direzione di inviare un detenuto a visita specialistica per presunta scabbia, poi accertata, gli agenti avrebbero rischiato il contagio e la diffusione della malattia anche all'esterno dell'istituto;

considerato che:

le organizzazioni sindacali di categoria avrebbero più volte segnalato tali atteggiamenti all'amministrazione;

l'attuale direzione, già nella precedente gestione del carcere di Rovereto, avrebbe provocato uguali e simili problematiche;

recentissime notizie di stampa riferiscono di un'avvenuta ispezione ministeriale presso il carcere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e se corrisponda al vero che presso il carcere di Trento si è svolta un'ispezione ministeriale e, in caso affermativo, con quali esiti.

(4-05639)

PEDICA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la Siapa, Società italoamericana prodotti antiparassitari SpA (ora Agricap Srl in liquidazione, in concordato preventivo con cessione dei beni), fondata negli anni '50 con prevalente capitale della controllante Federconsorzi, è divenuta, nel suo periodo di massima espansione, un'azienda *leader* nel mercato italiano della produzione di antiparassitari, fitofarmaci, prodotti chimici e nei servizi di disinfestazione di terreni, serre, magazzini, musei, *silos*, eccetera, eseguiti in tutta Italia, con fatturato annuo di gruppo di oltre 600 miliardi di lire;

negli anni '90 l'azienda è entrata in crisi e, con sentenza n. 5013 del 1994, è stata ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, procedura ancora aperta per la quale è stato nominato un liquidatore;

nell'ambito di tale procedura è avvenuta, nell'ottobre 1995, la cessione dell'intera azienda alle industrie chimiche Caffaro SpA;

successivamente l'originaria Siapa, ormai svuotata del suo patrimonio aziendale e immobiliare, ceduto quasi integralmente alla Caffaro SpA, ha cambiato denominazione in Agricap SpA (ora Srl) ed è stata contestualmente posta in liquidazione;

considerato che:

numerosi dipendenti che hanno lavorato per anni in una o più sedi (la maggior parte di loro veniva, peraltro, inviata in trasferta in tutta Italia per effettuare le disinfestazioni) sono stati colpiti da gravissime patologie, invalidanti o mortali, sviluppatesi a causa dell'esposizione, protrattasi per anni nei luoghi di lavoro, alle sostanze venefiche e cancerogene prodotte dalla Siapa e dalla sua controllata Silia, sia nella fase di fabbricazione, sia in quella della loro utilizzazione, senza alcuna idonea cautela, istruzione, informazione o protezione, ovvero con protezioni inadeguate e insufficienti;

si è di fronte ad una vera e propria strage: secondo quanto riferito all'interrogante, i morti sarebbero più di 40 e le persone colpite da gravi forme tumorali almeno 50;

la sussistenza di comportamenti gravemente omissivi da parte dei vertici aziendali nella tutela della salute e della stessa vita dei propri dipendenti, con le devastanti, irreparabili conseguenze che ciò ha determinato sulla vita di tanti lavoratori e dei loro congiunti, è suffragata – sempre secondo quanto riferito all'interrogante – da una serie impressionante di elementi, ormai recepiti in alcune decisive e definitive sentenze rese dai giudici in sede civile e penale, che hanno accolto le domande di risarcimento dei danni formulate da alcuni dei congiunti dei lavoratori morti per le gravissime omissioni dei vertici aziendali (in particolare occorre fare riferimento alla sentenza n. 8641/2010 della Suprema Corte di cassazione, sezione IV penale);

il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Siapa SpA dal novembre 1981 al maggio 1989 è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Roma per rispondere del reato di cui agli articoli 41, comma 2, 589 commi 2 e 4, del codice penale, per avere per colpa, e in particolare per negligenza nell'adempimento dei doveri inerenti al proprio ruolo e finalizzati alla tutela della salute dei dipendenti che prestavano la propria opera presso il centro operativo di Roma: 1) omesso di vigilare sulla corretta attuazione da parte dei dipendenti delle disposizioni di sicurezza impartite e sulle modalità con le quali il capo centro imponeva l'osservanza delle predette disposizioni; 2) omesso di effettuare, nei confronti dei dipendenti, opera di formazione e informazione adeguata ai rischi effettivi cui erano esposti; 3) omesso di adottare o fare adottare ulteriori cautele utili a contenere il rischio di esposizione a polveri nocive per i dipendenti; 4) posto in essere antecedenti causali necessari con riferimento alla morte di numerosi dipendenti, i quali tutti contraevano patologie gravi per effetto dell'indebita esposizione a polveri nocive nell'ambito dell'attività di lavoro prestata alle dipendenze della Siapa, centro operativo Roma;

con sentenza del 2 aprile 2007 il Tribunale di Roma condannava il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Siapa alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui sopra, nonché, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede separata;

a seguito dell'appello del difensore dell'imputato contro la decisione del Tribunale di Roma, la Corte d'appello di Roma in data 10 novembre 2008, in riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena ad anni 3 e mesi 10 di reclusione, nonché determinava in 150.000 euro la provvisoria assegnata a ciascuna delle parti civili;

contro la sentenza della Corte d'appello di Roma il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Siapa SpA proponeva ricorso per Cassazione chiedendo di annullare la sentenza impugnata con o senza rinvio, ovvero di voler dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;

l'11 febbraio 2010 la Corte di cassazione (sentenza n. 8641/2010) rigettava il ricorso condannandolo, tra l'altro, al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili;

considerato inoltre che:

tale decisione ha definitivamente accertato che le morti dei lavoratori sono diretta conseguenza dell'utilizzo di sostanze cancerogene, tossiche, venefiche, assorbite in assenza di adeguati mezzi di protezione e, anzi, in presenza di una sconosciuta condotta aziendale diretta ad imporre le lavorazioni pericolose a mani nude ed a volto scoperto, al fine di privilegiare il massimo rendimento a scapito della salute e della vita dei dipendenti;

secondo quanto riferito all'interrogante, diverse vittime o parenti della vittime, nonostante tutto, non hanno ancora ottenuto un ristoro dei gravi danni subiti da parte del liquidatore giudiziale della società che tut-

tora continua a non attribuire le somme dovute alle vittime, asserendo che violerebbe la condizione di pari dignità tra i creditori ove corrispondesse tali importi;

per questi motivi in data 20 maggio 2011 i congiunti dei lavoratori morti e i lavoratori gravemente ammalati hanno manifestato il loro dissenso dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma;

la situazione appare particolarmente delicata, soprattutto tenendo conto della primaria rilevanza dei diritti coinvolti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se e quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare a garanzia delle vittime coinvolte nella tragica vicenda.

(4-05640)

GIAMBRONE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

da diversi anni le politiche di esternalizzazione hanno contribuito in modo rilevante alla precarizzazione dei posti di lavoro che, con l'espansione della crisi economica, ha acquisito rilievo sempre più grave sulle condizioni di lavoro e sulla stessa qualità della vita dei lavoratori. Politiche che, accompagnate ad un utilizzo crescente di strategie volte ad eludere le disposizioni relative ai diritti dei lavoratori, configurano situazioni troppo spesso al limite della legalità;

risulta all'interrogante che i lavoratori dipendenti di un esercizio commerciale adibito ad ipermercato a Capodrise (Caserta), e gestito dalla SSC Srl, siano stati ceduti alla Ipercapodrise Srl. Entrambe le società appartengono al gruppo Carrefour. Risulta inoltre dai verbali degli incontri sindacali come entrambe le società abbiano sin dall'inizio dichiarato che la cessione di una parte dell'azienda sarebbe stata accompagnata dalla successiva vendita di quote di partecipazione della Ipercapodrise Srl in favore di Svidis Srl, società gestita dal gruppo Despar, con il conseguente passaggio dei lavoratori da un gruppo della grande distribuzione organizzata ad un altro;

considerato che:

come già accaduto nei processi di esternalizzazione di altre società, la poco nota strategia della doppia cessione ha avuto l'effetto di aggirare la normativa relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. Se SSC Srl avesse effettuato la cessione di ramo d'azienda direttamente in favore di Svidis Srl, i lavoratori avrebbero potuto esercitare i diritti contenuti nell'art. 2112 del codice civile e nell'art. 47 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, che prevedono una serie di disposizioni a tutela del lavoratore trasferito in termini di continuazione del rapporto di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali fino alla loro scadenza. Al contrario, l'aver effettuato una prima cessione e successivamente il passaggio di quote di partecipazione ad un'altra società ha fatto sì che i lavoratori abbiano potuto godere dei diritti descritti solo nel breve passaggio intermedio e, in sostanza, inu-

tilmente visto che lo scopo dell'operazione si sarebbe realizzato solo con la vendita delle quote di partecipazione che, secondo l'interpretazione prevalente, non comporta l'applicazione dell'art. 2112 del codice civile né dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990;

dopo qualche giorno dall'acquisto dell'azienda commerciale da parte di Svidis Srl i lavoratori hanno ricevuto la lettera di licenziamento, il che induce ad ipotizzare un intento fraudolento volto ad aggirare la normativa posta a tutela dei lavoratori in materia di licenziamenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni intenda porre in essere al fine di assicurare che la disciplina a tutela dei lavoratori non venga elusa attraverso l'esercizio di pratiche di cessione di dubbia legittimità.

(4-05641)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la legge italiana prevede la possibilità di chiudere l'accesso ai siti *Internet* con contenuti pedopornografici anche se i relativi *server* si trovano in altri Stati;

la chiusura dell'accesso a questi siti può essere aggirata da criminali e pedofili, spesso con mezzi tecnici non particolarmente dispendiosi;

in *Internet* è possibile cancellare contenuti come ad esempio siti, posta elettronica e materiali presenti nelle reti sociali solo se i *server* in cui si trovano i dati sono sul territorio dello Stato;

se i *server* si trovano in altri Stati la cancellazione dei dati è più complicata se non impossibile a causa della mancanza dei relativi accordi internazionali;

considerato che:

il modo più efficace per combattere la diffusione della pedopornografia in *Internet* è cancellare i contenuti e perseguire a livello internazionale i criminali che li offrono sul mercato;

chiudere l'accesso ai siti o contenuti pedopornografici non è un sistema efficiente per combattere la pedopornografia nella rete informatica mondiale e, inoltre, in molti Stati mancano ancora le basi giuridiche per effettuare tale operazione,

si chiede di sapere se non sia il caso di adottare le iniziative necessarie a definire, nei tempi più brevi possibili, un accordo tra tutti gli Stati che permetta di combattere in modo efficiente, rapido e senza compromessi la pedopornografia e la sua diffusione attraverso *Internet* prevedendo, in particolare, l'obbligo per gli Stati firmatari di cancellare contenuti pedopornografici da supporti dati ovvero *server* e di impedirne la diffusione.

(4-05642)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia)

3-02314, della senatrice Soliani, sul sovraffollamento delle carceri in Emilia-Romagna;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02302, dei senatori Marcucci ed altri, sulle alterazioni subite dalla collezione archeologica del Museo di storia naturale di Verona a seguito del trasferimento nei locali dell'ex arsenale militare austriaco;

3-02307, dei senatori Burgaretta Aparo e Fleres, sul settore scientifico-disciplinare di diritto dell'economia;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02308, del senatore Sanna ed altri, sul potenziamento del servizio ferroviario in Sardegna;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02315, della senatrice Blazina e del senatore Nerozzi, sulle prospettive dei dipendenti di Italia Lavoro SpA assunti con contratti a progetto o a tempo determinato.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-05578, dei senatori Belisario e Giambrone.

